



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

DOTTORATO DI RICERCA IN “AUTONOMIA PRIVATA, IMPRESA, LAVORO E TUTELA DEI
DIRITTI NELLA PROSPETTIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE”

CURRICULUM DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Ciclo XXXIV

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA
**LA TUTELA ESECUTIVA DEL CREDITO
DI LAVORO**

Dottorando: RUGGERO SICILIANO

Tutor: Chiar.ma Prof.ssa ROBERTA TISCINI

Anno Accademico: 2020/2021



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

LA TUTELA ESECUTIVA DEL CREDITO DI LAVORO

Facoltà di Giurisprudenza

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale

Ciclo XXXIV

Dottorando: Ruggero Siciliano

Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Roberta Tiscini

Matricola 1605401

A.A. 2020/2021

*Alla mia famiglia,
per l'inesauribile sostegno*

INDICE SOMMARIO

ABSTRACT

INTRODUZIONE	1
1. TEMA DELL'INDAGINE	1
2. PROGRAMMA D'INDAGINE.....	2

CAPITOLO I

LA TUTELA NEL PROCESSO DEL LAVORO NELLA SUA EVOLUZIONE STORICA: DAL COLLEGIO DEI PROBIVIRI AL RITO DIFFERENZIATO

1. CENNI STORICI SULL'ORIGINE DEL PROCESSO DEL LAVORO: I COLLEGI DEI PROBIVIRI	5
1.1. SEGUE. L'ESPERIENZA CORPORATIVA ED IL RITORNO ALLA STATALIZZAZIONE DEL CONTROLLO SULLE CONTROVERSIE DI LAVORO	11
1.2. SEGUE. LA RIFORMA DEL 1973	16
2. GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL RITO	20
3. LA TUTELA GIURISDIZIONALE C.D. DIFFERENZIATA	23
4. L'EREDITÀ DELLA RIFORMA: QUESTIONI NON RISOLTE E PROSPETTIVE DI TUTELA.....	28
4.1. SEGUE. RIFLESSIONI SULL'ATTUALITÀ DELLA TUTELA DIFFERENZIATA.....	32

CAPITOLO II

LA TUTELA SPECIALE DEL LAVORATORE ATTRAVERSO IL TITOLO ESECUTIVO: L'ORDINE DI REINTEGRA DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO E I LIMITI ALLA SUA ESECUZIONE

1. PREMESSA	39
2. TITOLI ESECUTIVI ED ESECUZIONE FORZATA <i>EXTRA CODICEM</i>	44
3. L'OBBLIGO DI REINTEGRA DEL LAVORATORE	48
3.1. SEGUE. L'INFUNGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE NELL'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE.....	49
3.2. SEGUE. CRITICITÀ ORIGINARIE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE E LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 612 C.P.C.	53
3.3. SEGUE. ALCUNE SOLUZIONI PROPOSTE DALLA DOTTRINA	57

3.4. SEGUE. L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA SULLA QUESTIONE	61
4. GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE DELL'ULTIMO DECENNIO: ELUSIONE DEL PROBLEMA	66
5. CONSIDERAZIONI SULL'INDAGINE.....	71
5.1. SEGUE. POSSIBILI SCENARI	71

CAPITOLO III

TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE E TUTELA SPECIALE: LA SENTENZA EX ART. 431 C.P.C. E IL CREDITO DI LAVORO

1. PREMessa	78
2. LE PECULIARITÀ DELLA FASE DECISORIA NEL RITO DEL LAVORO QUALE MOMENTO GENETICO DEL TITOLO ESECUTIVO: LA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DEFINITIVA E LA LETTURA DEL DISPOSITIVO	79
2.1. SEGUE. IL CONTENUTO DELLA SENTENZA E LA RIVALUTAZIONE MONETARIA DEL CREDITO DI LAVORO.....	84
3. LA SENTENZA DI CONDANNA A FAVORE DEL LAVORATORE: IL TITOLO ESECUTIVO EX ART. 431, CO. 1, C.P.C.	88
4. I CONFINI SOGGETTIVI DEL TITOLO ESECUTIVO PER CREDITI DI LAVORO	96
5. L'AMBITO OGGETTIVO DEL TITOLO ESECUTIVO PER CREDITI DI LAVORO	98
5.1. SEGUE. ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO TRA ART. 431 E 282 C.P.C.....	99
5.2. SEGUE. LA NATURA DEI «CREDITI» DI LAVORO.....	106
5.3. SEGUE. I CONFINI OGGETTIVI DEL TITOLO ESECUTIVO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE IN ORDINE ALLA CERTEZZA E ALLA LIQUIDITÀ DEL DIRITTO.....	111
5.3.1. SEGUE. LA ETEROINTEGRAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO NEL DIALOGO TRA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA	116
5.3.2. SEGUE. RILIEVI SULL'AMBITO OGGETTIVO DEL TITOLO ESECUTIVO A MARGINE DEL DIBATTITO.....	125
6. L'ESECUZIONE A MEZZO DEL DISPOSITIVO: UN TITOLO ESECUTIVO SPECIALE	128
6.1. SEGUE. IL PROBLEMA DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL DISPOSITIVO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE	130
7. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ DEL TITOLO NELLA DISCIPLINA DELL'ART. 431, CO. 3 E 4, C.P.C.....	137
7.1. SEGUE. LA SOSPENSIONE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE	139
7.2. SEGUE. IL «GRAVISSIMO DANNO».....	145

7.3. SEGUE. LA SOSPENSIONE PARZIALE E LE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LE CONDANNE NON PECUNIARIE	148
8. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ PER «GRAVI MOTIVI»: IL TITOLO ESECUTIVO IN FAVORE DEL DATORE DI LAVORO.....	150
9. LA CONDANNA PECUNIARIA PER IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE	153

CAPITOLO IV

LA TUTELA DEL CREDITO DI LAVORO NELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA: ASPETTI DINAMICI E PROFILI RICOSTRUTTIVI

1. PREMESSA	155
2. <i>PAR CONDICIO CREDITORUM</i> E GARANZIA PATRIMONIALE PER I CREDITI DI LAVORO. CENNI INTRODUTTIVI.....	156
2.1. SEGUE. IL PRIVILEGIO DEI CREDITI DI LAVORO	158
2.2. SEGUE. L'INTERVENTO DEI CREDITORI PER CREDITI DI LAVORO. PROFILI PROBLEMATICI.....	161
2.3. SEGUE. L'ESCLUSIONE DEL PRIVILEGIO.....	163
2.4. SEGUE. DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ RIGUARDO ALLA POSIZIONE DEI CREDITORI <i>SINE TITOLO</i> PER RAGIONI DI LAVORO.....	166
2.5. SEGUE. POSSIBILE <i>EXIT STRATEGY</i> PER IL CREDITORE <i>EX ART. 409 C.P.C. SINE TITOLO?</i>	170
2.6. SEGUE. CONSIDERAZIONI INTORNO ALL'INTENSITÀ DELLA TUTELA ESECUTIVA DEL CREDITO DI LAVORO NELLA DISCIPLINA DELL'INTERVENTO.....	176
3. LIMITI ALL'ESPROPRIAZIONE FORZATA PER CREDITI DI LAVORO NEI CONFRONTI DELLA P.A.	179
3.1. SEGUE. PROFILI DI COMPETENZA	182
3.2. SEGUE. IL REGIME D'IMPIGNORABILITÀ DEI CREDITI DELLA P.A.	186
4. LA TUTELA DEL CREDITO DI LAVORO ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE: LIMITI ALLA GARANZIA PATRIMONIALE	191
4.1. SEGUE. LA DISCIPLINA DELL'IMPIGNORABILITÀ DEI CREDITI DI LAVORO (A TITOLO DI PENSIONE) ANTERIORE AL 2015.....	193
4.2. SEGUE. IL DELICATO TEMA DEL «MINIMO VITALE» ED IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA	198
4.3. SEGUE. LA DISCIPLINA DELL'ART. 545 C.P.C. A SEGUITO DELL'INTERVENTO DEL LEGISLATORE DEL 2015: UNA SOLUZIONE NON COMPIUTA	199

4.4. SEGUE. LA DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 23, CO. 6, D. L. 83 DEL 2015	202
4.5. SEGUE. LA <i>RECONDUTIO AD UNITATEM</i> DELLA PIGNORABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI	205
4.6. SEGUE. QUESTIONI APERTE IN TEMA DI PIGNORABILITÀ DEI CREDITI DI LAVORO	208

CAPITOLO V

PROFILI DI TUTELA ESECUTIVA DEL CREDITO DI LAVORO NEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE EUROPEO

1. PREMESSA	209
2. I TITOLI ESECUTIVI EUROPEI	210
3. LE APPLICAZIONI DEL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO CON RIFERIMENTO AL CREDITO DI LAVORO: LA NON CONTESTAZIONE DEL CREDITO	217
3.1. SEGUE. GLI ATTI IDONEI AD ESSERE CERTIFICATI COME TITOLO ESECUTIVO EUROPEO: LE TRANSAZIONI E LE DECISIONI GIUDIZIARIE	220
3.2. SEGUE. LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TITOLO	221
4. PROSPETTIVE FUTURE	222
 CONCLUSIONI	 224
 INDICE BIBLIOGRAFICO	 231

ABSTRACT

Lo studio indaga sul grado di effettività della tutela esecutiva del credito di lavoro all'interno dell'ordinamento processuale civile italiano.

Il tema viene esaminato secondo una duplice prospettiva: dal punto di vista del titolo esecutivo attraverso l'analisi della sua evoluzione storica, a livello legislativo ed ermeneutico (dottrinale e giurisprudenziale), e dei limiti sussistenti alla sua esecuzione; sotto il profilo dinamico, consistente nella ricostruzione sistematica delle norme in materia di espropriazione forzata dalle quali poter desumere, in base all'attuazione del principio della *par condicio creditorum* ed alle deroghe alla responsabilità patrimoniale, la concreta attuazione esecutiva del suddetto diritto sostanziale.

The study investigates the degree of effectiveness of the enforceable protection of work credit within the Italian civil procedural system.

The theme is examined from a twofold perspective: from the point of view of the executive title through the analysis of its historical evolution, at the legislative and hermeneutic level (doctrinal and jurisprudential), and the limits to its execution; from a dynamic point of view, consisting in a systematic reconstruction of the rules on compulsory purchase from which it can be inferred, on the basis of the implementation of the principle of *par condicio creditorum* and exceptions to liability for damages, the effective implementation of that substantive law.

INTRODUZIONE

1. Tema dell'indagine

L'idea di questo studio affonda le sue radici nell'esperienza empirica al cui interno quotidianamente emerge l'esigenza costante della tutela del credito di lavoro, da intendersi non soltanto come una mera attività di recupero del credito, ma come effettività della tutela esecutiva e dunque, *amplius*, della tutela giurisdizionale.

La prospettiva dell'indagine, tuttavia, nonostante la sua origine sia stata connotata da quesiti fortemente operativi, si è ben presto evoluta imboccando una direzione improntata non tanto alla ricerca di possibili soluzioni finalizzate all'attuazione ad ogni modo del credito di lavoro, quanto, piuttosto, all'analisi del sistema della tutela esecutiva del suddetto credito e delle criticità esistenti al suo interno.

Se oggi l'attuazione coattiva del credito di lavoro patisce svariate difficoltà, è opportuno guardare non esclusivamente al momento finale dell'eventuale infruttuosità della azione esecutiva, di cui molto spesso non può che prendersi soltanto atto, bensì all'*arché* della medesima per comprendere quali vincoli abbia imposto il legislatore, volontariamente o per mancanza di coordinamento delle disposizioni in materia, che costituiscono la causa a valle del *deficit* di effettività della tutela.

Orbene, da qui è sorta l'esigenza limitare lo studio soltanto all'esecuzione individuale del credito di lavoro, quale fondamentale momento d'incontro sul piano della tutela giurisdizionale del diritto sostanziale e di quello processuale, escludendo pertanto dall'area d'interesse le problematiche concernenti

l'esecuzione concorsuale che rappresenta una fase eventuale e subordinata al verificarsi dell'insolvenza della parte datoriale.

L'obiettivo del presente lavoro è, pertanto, quello di delineare il tema in modo da mettere in luce le aporie del sistema cercando al contempo di valorizzare, attraverso una lettura ispirata ai principi costituzionali, le ineludibili sinergie tra il diritto sostanziale, quale terreno sottostante al credito di lavoro, il diritto processuale del lavoro e il diritto dell'esecuzione che, se intese, consentono di ragionare in modo da tradurre adeguatamente nella realtà il diritto sostanziale attraverso la tutela esecutiva.

La disciplina dell'esecuzione del credito di lavoro, come si avrà modo di illustrare, non può essere concepita, infatti, come un contenitore a sé stante, ma richiede una (talvolta complessa) attività ermeneutica e ricostruttiva che miri a individuare le disposizioni distribuite all'interno del codice civile e di quello di rito, della Costituzione nonché della copiosa legislazione speciale. Una visione sistematica dell'argomento, che oltrepassi i limiti formali dei settori scientifici coinvolti, si rende allora necessaria al fine di approdare ad una consapevolezza maggiore dell'obiettivo prefissato.

2. Programma d'indagine

L'indagine parte dallo studio delle origini del processo del lavoro, in particolare ponendo l'attenzione sull'esigenza avvertita dal legislatore, sin dall'epoca post-unitaria e sino al culmine della riforma del rito del 1973, di dotare di un apposito processo le controversie inerenti ai rapporti tra le parti del contratto di lavoro. La natura degli interessi in gioco ha reso necessario differenziare sul piano processuale la tutela delle posizioni sostanziali.

Dall'analisi storica dello sviluppo della materia si potrà notare come i più rilevanti interventi legislativi nel settore del processo del lavoro durante il secolo

scorso abbiano trovato la loro logica nella spinta proveniente dal contesto socioeconomico.

La dimensione storica farà poi da sfondo anche nello studio del titolo esecutivo per credito di lavoro che verrà illustrato nel percorso evolutivo attraverso la sua previsione dapprima extracodicistica (art. 18 Stat. lav.) e, successivamente, con la sua codificazione nel 1973 all'art. 431 c.p.c. In entrambi i casi, mediante l'ausilio del dibattito intervenuto in dottrina e in giurisprudenza, verrà privilegiata una prospettiva tale da evidenziare sia gli elementi che hanno determinato il raggiungimento di tangibili risultati, almeno in astratto, di protezione del credito del lavoratore in sede esecutiva sia, al contempo, le zone grigie della disciplina che possono dar luogo ad una risposta meramente formale all'interesse dell'avente diritto.

Per tali ragioni si è preferito, dunque, tracciare i contorni della cornice d'indagine sul titolo esecutivo includendovi al suo interno esclusivamente quelli di natura giudiziale *ex* artt. 431 c.p.c. e 18 Stat. lav., in quanto dall'esame di quest'ultimi emergono più compiutamente i profili problematici della tutela esecutiva del credito di lavoro alla luce dell'evoluzione storica della materia e del rito del lavoro. Di conseguenza, si è ritenuto di non affrontare in questa sede lo studio di altri titoli giudiziali sempre aventi ad oggetto il diritto di credito di lavoro – quali il decreto ingiuntivo, le ordinanze di pagamento di somme non contestate o i verbali di conciliazione *ex* art. 420 c.p.c. – che, seppur rivestono una enorme rilevanza pratica, non assumono nella prospettiva adottata la medesima centralità. Analoga riflessione ha così condotto alla mancata trattazione dei titoli esecutivi stragiudiziali, quali i verbali di conciliazione redatti avanti le Direzioni Territoriali del lavoro (DTL) o gli organismi di mediazione.

Da ultimo, la tematica sarà analizzata sotto il profilo dinamico ovvero incentrando l'attenzione sull'intensità della tutela esecutiva del credito di lavoro

all'interno della procedura d'espropriazione forzata. Saranno, pertanto, oggetto di studio le norme dalle quali è possibile desumere la sussistenza delle deroghe alla responsabilità patrimoniale, incontrati dal lavoratore-creditore nell'azione esecutiva, nonché le possibili limitazioni al principio di *par condicio creditorum*.

A completamento del quadro disciplinare vigente, la questione verrà infine esaminata dalla prospettiva assunta dal credito di lavoro come bene oggetto dell'espropriazione.

CAPITOLO I

LA TUTELA NEL PROCESSO DEL LAVORO NELLA SUA EVOLUZIONE STORICA: DAL COLLEGIO DEI PROBIVIRI AL RITO DIFFERENZIATO

SOMMARIO: 1. Cenni storici sull'origine del processo del lavoro: i collegi dei probiviri. – 1.1. Segue. L'esperienza corporativa ed il ritorno alla statalizzazione del controllo sulle controversie di lavoro. – 1.2. Segue. La riforma del 1973. – 2. Gli elementi caratterizzanti il rito. – 3. La tutela giurisdizionale c.d. differenziata. — 4. L'eredità della riforma: questioni non risolte e prospettive di tutela. – 4.1. Segue. Riflessioni sull'attualità della tutela differenziata.

1. Cenni storici sull'origine del processo del lavoro: i collegi dei probiviri

Lo studio della tutela esecutiva dei crediti di lavoro richiede in primo luogo di volgere l'attenzione alle origini del processo del lavoro, permeate da motivazioni storiche, economiche e senza dubbio politiche. Ciò si rende opportuno al fine di poter comprendere al meglio, nella sua dimensione globale e nelle sue talvolta impercettibili sfumature, la *ratio* della tutela esecutiva accordata dal legislatore a questa particolare categoria di crediti.

Attraverso l'esame delle principali tappe nell'evoluzione della materia processuale di lavoro si può ravvisare una prima normativa speciale nella legge 15 giugno 1893, n. 295 con la quale furono istituiti i collegi di probiviri per l'industria¹. Il diritto processuale del lavoro ha dunque origine in epoca liberale,

¹ La denominazione deriva dai *Conseils de prud'hommes* istituiti in Francia nel 1806. In dottrina si veda ANDRIOLI, in PROTO PISANI-PEZZANO-BARONE-ANDRIOLI, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna-Roma, 1974, 1, il quale sottolinea come fino alla legge 15 giugno 1893, n. 295,

un contesto storico caratterizzato da un nuovo assetto di rapporti tra capitale e lavoro nonché all'emergere della questione sociale in un Paese sulla via dell'industrializzazione².

Com'è stato osservato³, il primo obiettivo perseguito dalla legge istitutiva dei collegi dei probiviri fu quello di scongiurare uno scontro collettivo tra operai ed industriali in un clima crescente di tensioni sociali e di diffusa sfiducia dei lavoratori nella giurisdizione ordinaria, dagli stessi percepita come un'istituzione perfettamente integrata e coesa con la parte datoriale, al fine di delimitare l'ambito

l'ordinamento italiano difettasse di regole speciali di competenza e di rito a disciplina delle controversie di lavoro; la specialità del processo del lavoro nell'esperienza dei collegi di probiviri è rilevata anche da VOCINO-VERDE, *Appunti sul processo del lavoro*³, Napoli, 1981, 9. Per una ricostruzione storica v. MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di Diritto processuale del lavoro*³, Napoli, 1996, 3 ss.; nonché PROTO PISANI, voce *Lavoro (controversie individuali in materia di)*, in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, Torino, 1983, 605 ss; VACCARELLA, voce *Controversie in materia di lavoro. II) Profili processuali*, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 1988. Evidenzia alcuni limiti nell'istituto probivirale G. MONTELEONE, *Una magistratura del lavoro: I collegi dei probiviri nell'industria. 1883-1911*, in *Studi Storici*, 1977, 108. L'A. ricostruisce i termini del dibattito parlamentare sull'opportunità di introdurre nell'ordinamento italiano una magistratura competente a decidere le controversie insorte tra industriali ed operai e pone in rilievo come la legge istitutiva dell'organo probivirale si applicasse, infatti, alle sole imprese escludendo quelle commerciali e agricole, i trasporti, le ferrovie, gli stabilimenti, i cantieri e gli arsenali gestiti dallo Stato. Secondo l'A., la suddetta esclusione del legislatore costituiva una grave deficienza sia sul piano giuridico, poiché si dava luogo ad un trattamento diseguale tra i cittadini aventi gli stessi diritti, che sul piano sociale, in quanto si privilegiavano alcune categorie di lavoratori, in special modo gli operai delle zone del regno più industrializzate. Sul fondamento delle sezioni specializzate si veda TISCINI, *Le categorie del processo civile*, Torino, 2017, 21.

² BORDOGNA, voce *Conflitto industriale*, in *Dig. Comm.*, Torino, 1988, 423; per una recente e approfondita ricostruzione sull'origine dei collegi probivirali v. LICCI, *I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro*, Pisa, 2020, 7-20.

³ CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno (1907)*, in *Saggi di diritto processuale civile*, vol. I, Roma, 1930, 389, il quale espressamente parla di «sfiducia della classe operaia nei giudici e nei giudizi borghesi»; per LESSONA, *La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto di lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, 229, l'organo dei probiviri non nasce soltanto per l'esigenza di ottenere una procedura più semplice, «bensì per avere dei giudici liberi dalla osservanza del comune diritto sostantivo, che è muto, o insufficiente rispetto al contratto di lavoro industriale, o contiene principii affatto contrari all'interesse dei lavoratori».

delle controversie tra le parti sociali all'interno dell'operato dell'organo probivirale in modo da evitare il trasferimento del conflitto sul piano collettivo⁴.

Il collegio dei probiviri fu, pertanto, un organo con la duplice funzione di comporre in via bonaria le controversie di lavoro e di decidere le stesse solo in caso di infruttuoso esito del tentativo di conciliazione limitatamente a quelle di più modico valore⁵. Il doppio ruolo, conciliativo obbligatorio e giudicante (eventuale e subordinato all'esito negativo del tentativo di conciliazione), dei collegi di probiviri fu inoltre riflesso dalla loro stessa struttura poiché quest'ultima poteva assumere la veste di ufficio di conciliazione di tre membri o quella di una giuria di cinque membri⁶.

⁴ COLLURA, *Contributo allo studio dell'arbitrato libero in Italia*, Milano, 1978, 131; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700 ad oggi*, Bologna, 1980, 162; BERTOLDI, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, Napoli, 2018, 16.

⁵ SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*¹³, Padova, 2000, 1027. Nella giurisprudenza dell'epoca si veda, tra le tante, Cass., sez. un., 15 dicembre 1926, in *Foro it.*, 1927, 237, ove si afferma che la competenza dei collegi probivirali è limitata alla cognizione delle sole controversie fra prestatori d'opera manuale e datori di lavoro, il cui valore non ecceda le lire 1000, rimanendo devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie di maggior valore, per le quali la stessa magistratura è chiamata a decidere se si debba o meno preventivamente far luogo all'esperimento di conciliazione dinanzi al collegio dei probiviri. Sulla funzione e natura dei collegi dei probiviri v. inoltre CECHELLA, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, Milano, 1990, 33, il quale rileva che ad essi competeva un ruolo conciliativo sulle seguenti materie: «salario pattuito o da pattuirsi; mercede per lavoro eseguito, da eseguirsi o in corso di esecuzione; eventuali imperfezioni nell'opera; compensi spettanti per cambiamenti apportati sia nella qualità delle materie prime sia nei modi di lavorazione; determinazione od osservanza delle ore di lavoro; risoluzione del contratto di lavoro e ogni questione concernente le indennità per l'abbandono delle fabbriche e per il licenziamento in tronco; valutazione di ogni danno derivante all'operaio nell'esercizio del suo lavoro o arrecato dall'operaio a oggetti della fabbrica».

⁶ La composizione dei collegi era paritaria tra rappresentanti, eletti dalle rispettive categorie, degli industriali e degli operai. Il presidente era invece di nomina governativa e l'unico esperto di diritto in quanto scelto all'interno dei funzionari dell'ordine giudiziario o fra coloro che potevano essere nominati conciliatori (art. 3, l. 15 giugno 1893, n. 295).

Sin dalla previsione dei collegi dei probiviri sarebbe possibile riscontrare un'intenzione del legislatore di tutelare le posizioni sostanziali delle parti sottese alla controversia nella prospettiva della successiva esecuzione forzata.

I verbali di conciliazione avevano infatti valore ed efficacia di titolo esecutivo soltanto se relativi a controversie di competenza dei probiviri, altrimenti costituivano scritture private riconosciute, mentre un altro aspetto degno di nota dell'attività dei collegi era rappresentato dall'immediata efficacia esecutiva delle sentenze emesse a conclusione del procedimento con funzione decisoria. In questo dato storico giuridico possiamo pertanto individuare l'antenato positivo dell'odierno art. 431 c.p.c. Questi provvedimenti della giuria potevano, inoltre, essere appellati solo per incompetenza per valore o per eccesso di potere (*rectius* incompetenza per materia o difetto di giurisdizione) avanti al giudice ordinario e questo faceva sì che la statuizione beneficiasse di una pressoché totale stabilità⁷.

La funzione conciliativa svolta dai collegi non ottenne, tuttavia, gli esiti sperati alla vigilia dell'emanazione della legge, aprendo al contempo la strada allo sviluppo di quella decisoria dell'organo che mediante la proliferazione di un'attività "creativa" del diritto occupò il vuoto esistente nel campo del diritto sostanziale⁸.

⁷ Com'è stato osservato da alcuni in dottrina, cfr. IANNIRUBERTO, *Il processo del lavoro rinnovato*, Padova, 1999, 10, nello schema procedurale avanti le giurie dei probiviri vi sarebbe stata una primordiale forma dell'odierno processo del lavoro in virtù della presenza dei seguenti elementi tipici: oralità, immediatezza e concentrazione, poteri istruttori d'ufficio, tentativo obbligatorio di conciliazione.

⁸ Il ruolo decisivo nell'attività "creativa" del diritto sostanziale del lavoro è attribuibile al presidente del collegio, unico membro esperto di diritto e capace conseguentemente di elaborare in termini giuridici le esigenze emergenti dai conflitti, in questo senso v. CARNELUTTI, *La nuova procedura per le controversie sugli infortuni in agricoltura*, in *Riv. dir. comm.*, 1918, 33. I collegi, in particolare, furono chiamati a «supplire alla mancanza di una disciplina legislativa del contratto di lavoro, che il codice civile si limitava a ricordare in un paio di articoli ed in modo assai generico; in altre parole, la classe politica del tempo, appoggiata dalla prevalente dottrina giuridica, teorizzò il

Ne derivò, pertanto, la formazione di orientamenti non omogenei tramite le sentenze emesse dalle giurie che rappresentò d'altro canto, ad avviso della dottrina, uno dei motivi di particolare pregio dei collegi in quanto la giurisprudenza probivirale poteva costituire la base per una regolamentazione legislativa del contratto di lavoro⁹.

non intervento del legislatore in un settore che in quel momento non si sentiva in grado di codificare e scelse di affidare ai collegi dei probiviri il compito di rendere esplicito il diritto operaio che viveva negli accordi tra industriali e gruppi di lavoratori, nelle consuetudini, negli usi locali», in questo senso, BORGHESI, *Contratto collettivo e processo*, Bologna, 1980, 15, nonché già CALAMANDREI, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, in *Opere giuridiche*, III, Napoli, 1968, 3 ss., il quale affermò che il problema delle giurisdizioni speciali, anche avuto riguardo ai collegi dei probiviri, dovesse essere affrontato dal punto di vista più ampio del diritto costituzionale e non di quello dell'ordinamento giudiziario. L'Autore individuò tra le cause che avevano indotto il legislatore a ricorrere all'istituzione di questi speciali collegi giudiziari «la necessità di sottrarre, in momenti di più celere ritmo della vita sociale, la formulazione del diritto alle lentezze della trafila parlamentare, e di sfuggire ai sistematici inciampi che nello stato parlamentare una burocrazia accentratrice ed incompetente frappone alla rapida emanazione di norme giuridiche adeguate alle esigenze imperiose di un periodo d'eccezione», senza tuttavia dover scorgere necessariamente un sintomo di abdicazione dello Stato alle sue funzioni giuridiche quanto piuttosto il fallimento della sua giustizia. Nella visione di Calamandrei la particolarità costituzionale di queste giurisdizioni di equità non è costituita da una potestà creativa di un diritto che esse non hanno, ma nel «potere di ricercare e di riconoscere immediatamente le regole di quella equità o di diritto naturale che di solito solo il legislatore può utilizzare per preparare il contenuto della sua legge, ma che qui essendo stato riconosciuto, ratificato in anticipo, firmato in bianco, per così dire dallo stesso legislatore, diventa direttamente utilizzabile dal giudice».

⁹ MORTARA, *Per la riforma della legge sui Probiviri, 15 giugno 1893*, in *Giur. it.*, 1904, 15 ss., secondo il quale il collegio dei probiviri esercitava la funzione di *conditor iuris*, tipicamente assunta da un organo giurisdizionale al servizio di nuove categorie di rapporti giuridici, finendo per rendere auspicabile se non persino necessaria una raccolta giurisprudenziale delle sentenze pronunciate dalle giurie. L'A. non mancò tuttavia di segnalare altresì le ombre dell'istituto dei probiviri palesando il dubbio sulla sua capacità di prevenire le grandi lotte ed il «fatale antagonismo» tra capitale e lavoro, alla luce del frequente insorgere del maggior numero di scioperi proprio nei centri con la più alta concentrazione di collegi che finiva per rimanere paralizzati dal verificarsi delle tensioni. Mortara osservò ancora che proprio gli attriti e gli scontri di carattere collettivo erano prevalenti rispetto alla funzione di «magistratura di equità nei rapporti individuali nascenti dal contratto di lavoro» attribuita dalla legge ai probiviri. Ad avviso, invece, di CALAMANDREI, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, cit., 8, nei probiviri industriali le figure del giudice di equità (la specie di equità che mira a creare, in contrapposizione alle norme di diritto

Al di fuori dei contorni economici e politici che non mancarono di contraddistinguere gli aspetti positivi nonché i difetti riscontrati nell'esperienza dei collegi dei probiviri, è stato osservato da illustri studiosi che la legge rispondeva in ogni caso all'esigenza di sottrarre le controversie di lavoro al rito ordinario allora vigente nella giurisdizione ordinaria per devolverle ad un organo specializzato e caratterizzato da un procedimento più agile e deformalizzato, ma al contempo dotato di più incisivi strumenti a disposizione della giuria per l'accertamento dei fatti¹⁰.

positivo, nuove norme giuridiche già vive nel sentimento comune, un diritto già definito da Chiovena «allo stato inorganico»), del conciliatore e dell'arbitro sono «riunite e spesso confuse»: sono giudici in quanto chiamati a decidere delle vere controversie giuridiche; sono mediatori in quanto mirano a comporre controversie economiche relative a questioni tipicamente legate al rapporto di lavoro; sono conciliatori in quanto provocano il volontario componimento delle medesime controversie giuridiche.

¹⁰ CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*³, Napoli, 1923, 1323, osservava che «la necessità di dettare norme particolari per giudizi che interessano persone umili e normalmente incolte (...) in lotta contro avversari potenti (...), per la definizione di questioni richiedenti una pronta liquidazione, doveva naturalmente essere smentita in un paese come il nostro, in cui il processo ordinario è così inadeguato a questo genere di conflitti. Le particolarità riguardano specialmente la conformazione del giudice, l'ordinamento della difesa e il procedimento». Sul tema si legga anche, REDENTI, *Sulla funzione delle magistrature industriali*, Introduzione al *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, Roma, 1906, ora ID, *Scritti giuridici di mezzo secolo*, II, Milano, 1962, 577, il quale affermava che «in verità alle controversie in materia di contratto di lavoro, controversie di limitato valore, in cui una e una sola delle parti è normalmente ignorante e senza mezzi, è effettivamente inadeguato il processo civile ordinario, così favorevole alla parte più facoltosa, lento, fatalmente aperto alle interminabili questioni *de jure apicibus*, appesantito ancor di più dal sistema dei gravami, incomprensibile e pertanto ripugnante, per cui soltanto tali controversie hanno, di solito, una urgente importanza. La prova dei fatti e la dimostrazione del diritto riescono in questa sede irraggiungibili per essa (che, di solito, perché oppressa è attrice), per ciò che il contratto di lavoro è sempre sprovvisto di prove precostituite, spesso di qualsiasi prova ed è di solito rudimentale e non trova nel diritto scritto alcun regolamento speciale; mentre il giudice togato dall'altra parte è di solito digiuno di ogni nozione tecnica e di ogni conoscenza dell'ambiente». Secondo TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*³, Padova, 1999, 25, l'esperienza dei collegi probivirali rappresentò un momento di rilievo nel nostro ordinamento per aver previsto un modello processuale abbastanza rapido, colmando una lacuna esistente nel codice di rito del 1865; per PROTO PISANI, *Il «rito speciale» previsto dalla l. 15 giugno 1893, n. 295*, in *Atti dei convegni Lincei. Giornata Lincea in ricordo di Enrico*

1.1. Segue. L'esperienza corporativa ed il ritorno alla statalizzazione del controllo sulle controversie di lavoro

Dopo l'iniziale entusiasmo mostrato nei confronti dell'organismo dei probiviri, con l'avvento del regime fascista lo Stato cercò progressivamente di ricondurre il giudice nelle vesti di arbitro dei conflitti di classe¹¹. Una prima espressione di questa tendenza fu in particolare la legge 3 aprile 1926, n. 563 con cui venne affidata alla Corte d'Appello in funzione di magistratura del lavoro, l'appello delle decisioni dei collegi dei probiviri.

L'inevitabile passo successivo nel clima politico e legislativo formatosi, ostile peraltro nei confronti del proliferare delle giurisdizioni speciali, fu quello della cancellazione definitiva dell'istituto dei probiviri, ritenuto ormai svuotato della sua funzione, mediante il r.d. 26 febbraio 1928, n. 471 che affidò la risoluzione delle controversie individuali di lavoro alla competenza del pretore e del tribunale, nei limiti della rispettiva competenza per valore¹². Il pretore ed il

Redenti. Il diritto del lavoro ai suoi primordi, Roma, 1995, 5, la specialità del processo del lavoro contenuta nella disciplina dei collegi dei probiviri non si è dispersa ma può rintracciarsi nella legge 11 agosto 1973, n. 533 (su cui vedi *infra* § 1.2).

¹¹ TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700 ad oggi*, cit., 219; BORGHESI, *Contratto collettivo e processo*, cit., 38, secondo il quale: «anche nella scelta dell'organo giudicante cui affidare la risoluzione delle controversie collettive non è difficile cogliere l'intenzione di riportare i conflitti tra capitale e lavoro nell'orbita della giurisdizione statale»

¹² Si mostrò piuttosto critico rispetto regio decreto del 1928 MORTARA, *Il processo nelle controversie individuali di lavoro. Il passato, il presente, il futuro*, *Giur. it.*, 1934, IV, 211, il quale riconobbe al legislatore il solo merito di aver soppresso il collegio di probiviri, in quanto istituto, come altri simili, di «incerta portata ed incentivo al moltiplicarsi delle questioni e quindi impaccio a raggiungere le sane e corrette finalità sociali cui si era preteso destinarli». In particolare, con i cauti toni resi necessari dall'epoca, affermò che «non vorrei offendere nessuna suscettibilità, col dire francamente che, al di là di questo merito, non so riconoscerne altri al decreto 26 febbraio 1928. In esso si è voluto formulare un ristretto Codice di procedura civile per le controversie del lavoro, seguendo la traccia generale del Codice di procedura civile comune, e in qualche parte tenendo presenti talune deroghe recate (per opera o per iniziativa mia) alla marcia ordinaria del processo, in leggi particolari (ad es. nelle norme del processo avanti i tribunali delle acque pubbliche), senza

tribunale erano assistiti da due esperti, scelti tra gli iscritti in appositi albi, che tuttavia non partecipavano necessariamente alla decisione se non su istanza espressa delle parti.

Il procedimento presentava alcuni punti di contatto con l'ordinamento corporativo creato dalla legge 3 aprile 1926, n. 563 e con il rito ordinario che sarebbe stato successivamente introdotto dal codice del 1940¹³.

troppo ponderarne l'adattabilità utile alla materia contenziosa che doveva esserne oggetto. In sostanza, poi, lo schema generale del processo civile italiano, che ad alte grida reclama profonda e sagace revisione da tanti anni, è stato mantenuto, e forse appesantito per la mescolanza, o l'innesto, del poco di nuovo formale sul molto di vecchio, in gran parte inconciliabile con la novità sostanziale della materia, che vorrebbe più di ogni altra intera liberazione dai ceppi del formalismo processuale per cui va famoso (oserei dire mal famoso) il nostro codice di procedura civile, malgrado gli intarsi e le scrostature che ha ricevuto dal 1901 in avanti, fino al 1923 e non oltre». Di diverso avviso, invece, l'opinione di CALAMANDREI, *Le controversie del lavoro e l'oralità*, in *Foro it.*, 1934, IV, 129, il quale riconobbe un buon risultato in termini applicativi al procedimento del lavoro dopo il primo quinquennio dall'entrata in vigore del regio decreto. Ad avviso dell'A., il vero merito e la grande innovazione del r.d. del 1928 fu quello di aver restituito vitalità e ragion d'essere all'oralità, intesa nel modo più aderente a quello della visione di Giuseppe Chiovenda; dunque, non oratoria e non torneo di eloquenza, bensì limitazione dell'uso delle difese scritte e facoltà di servirsi della forma orale per dedurre (anche mezzi istruttori) in udienza avanti al giudice. Lo sguardo critico adottato dall'Autore verso la nuova disciplina si concentrò, invece, non sulla qualità dell'operato del legislatore, ma su quanto emerso dalla sua esperienza concreta. Calamandrei, infatti, mediante la sua differente prospettiva rispetto a quella assunta da Mortara affermò che la prova offerta dal procedimento del lavoro sarebbe stata migliore nei suoi primi anni di vita se i magistrati e gli avvocati non avessero cercato di restringerne e di soffocarne le disposizioni innovatrici ripercorrendo gli usi e gli abusi del processo ordinario. Secondo l'A., «il procedimento del lavoro, sorto con precisi caratteri di concentrazione e di oralità, li ha perduti a poco a poco, o li ha veduti gradatamente impallidire nella pratica quotidiana, fino a diventare irriconoscibili».

¹³ MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di Diritto processuale del lavoro*³, cit., 4, che indicano come elementi di raccordo con l'ordinamento corporativo: l'improponibilità della domanda in assenza della previa denuncia all'associazione sindacale riconosciuta per il tentativo di conciliazione e la facoltà di intervento delle associazioni legalmente riconosciute per la tutela degli interessi di categoria. Tra le caratteristiche che avrebbero dovuto contrassegnare il rito ordinario introdotto dal codice del 1940 v'erano invece: il maturare di un rigido sistema di preclusioni in esito alla prima udienza; la disciplina del passaggio della causa dal Presidente o dal giudice delegato all'istruzione al collegio nelle cause di competenza del Tribunale; la previsione di sentenze non definitive;

Il legislatore intervenne nuovamente con il r.d. 21 maggio 1934, n. 1073 che possedeva le peculiarità del decreto del 1928, differendo rispetto a quest'ultimo per i seguenti aspetti: l'attribuzione della competenza, nei limiti ordinari di valore, ai pretori ed ai tribunali anche per i rapporti di lavoro e d'impiego, assoggettabili a contratti collettivi di lavoro e norme equiparate, i rapporti di mezzadria, regolati da contratti collettivi, e i rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici di qualsiasi natura (art. 1); la presenza degli esperti ad assistenza del pretore e del tribunale anche sull'istanza di una sola delle parti (art. 3); la facoltà di appellare la sentenza soltanto per la parte definitiva su alcuno soltanto dei capi della domanda (senza sospensione del giudizio di primo grado per la definizione degli altri capi) con riserva tuttavia della proposizione del gravame dopo la pronuncia della sentenza che poneva termine all'intero giudizio (art. 21); dimezzamento del termine di proposizione del ricorso in cassazione (art. 28)¹⁴.

Le disposizioni del decreto del 1934 non mancarono, tuttavia, di generare perplessità e critiche, talvolta abilmente celate dietro ad apparenti encomi del legislatore, in ordine alla tecnica adoperata da quest'ultimo¹⁵. A tal proposito è

l'appello avverso le sentenze avanti alla Corte d'Appello in funzione di giudice del lavoro; il riconoscimento di ampi poteri istruttori in favore del giudice e l'attribuzione del potere di lettura del dispositivo della sentenza in udienza.

¹⁴ JAEGER, *Il nuovo regolamento processuale del lavoro*, Padova, 1935, *passim*. Per un'ampia disamina del decreto, come per tutta la legislazione del lavoro nel periodo fascista, v. anche ANDRIOLI, *Controversie in materia di lavoro*, cit., 3.

¹⁵ Non si può non considerare in tal senso il celebre saggio di MORTARA, *Il processo nelle controversie individuali di lavoro*, cit., 211, fortemente permeato da toni di coraggioso sarcasmo nei confronti della legislazione in materia di lavoro del 1934, non apertamente criticabile a quel tempo. In particolare, è possibile intravedere nello scritto un'aspra e demolitoria censura dell'operato legislativo tra le righe in cui l'A., mediante il ricorso all'utilizzo di un elegante paradosso, e al fine di raggiungere reali fini di giustizia, auspica di adottare: «un regolamento processuale semplicissimo, informato esclusivamente a quei canoni di oralità, della concentrazione, della immediatezza, tanto cari ai nostri valorosi processualisti, che si sono finora mostrati incapaci di realizzarli (anche in modesta misura) nel diritto positivo, affrancando da ogni schiavitù di

stato obiettato che le leggi del 1928 e del 1934 rappresentarono un passo indietro sul piano della tutela del lavoratore rispetto alla legge del 1893 ampliando la distanza tra magistratura e realtà di fabbrica¹⁶.

Il Codice di procedura civile del 1940 segnò, invece, l'inclusione delle controversie individuali di lavoro nel codice attraverso l'estensione al rito ordinario delle principali particolarità del processo del lavoro già disciplinate nei decreti del 1928 e 1934, presentando tuttavia alcune significative diversità rispetto alla situazione di diritto anteriore¹⁷.

Come è stato osservato, pur permanendo l'influenza ideologica del regime fascista e la vigenza dell'ordinamento corporativo, con il codice venne intrapresa

burocrazia giudiziaria la trattazione delle controversie. Un semplice processo verbale: una discussione aperta: l'immediata assunzione delle prove indispensabili, omesso ogni provvedimento e omessa ogni notificazione; una formulazione di proposta conclusiva del collegio, tradotta in sentenza se non accettata dalle parti; l'immediata comunicazione verbale, con un brevissimo termine (tre o cinque giorni) per l'impugnazione, come basta nelle cause penali, dove si decide dell'onore, della libertà, della vita». Si tratta, orbene, di una vera e propria invettiva rivolta a quei canoni portati in dote dalla propaganda di regime e contrapposti alla sua concezione di proficua attività giudiziaria. Per un ulteriore approfondimento sulla posizione assunta da Mortara, cfr. in dottrina anche CIPRIANI, *Il testamento e il caro discepolo del figlio del rabbino di Mantova*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 179 ss.

¹⁶ PROTO PISANI, voce *Lavoro (controversie)*, cit., 605.

¹⁷ Tra le più significative differenze in relazione alla disciplina contenuta nei rr.dd. del 1928 e 1934 meritano di essere segnalate: l'assorbimento all'interno delle controversie individuali di lavoro (art. 429 c.p.c.) dei rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, a prescindere dalla loro regolazione nei contratti collettivi, e dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici salvo l'eventuale devoluzione ad altro giudice; la soppressione dell'assistenza degli esperti ai pretori e ai tribunali; la sospensione del processo d'ufficio nell'ipotesi di mancata denuncia all'associazione sindacale ai fini del tentativo di conciliazione (art. 433 c.p.c.); la stabilità della competenza funzionale in caso di trasferimento o cessazione dell'azienda o di una sua dipendenza a condizione che la domanda fosse proposta entro tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione (art. 434 c.p.c.); la soppressione del ricorso come forma della domanda introduttiva in favore dell'atto di citazione; la soppressione della fase preliminare della udienza di comparizione; l'intervento delle associazioni sindacali, legalmente riconosciute, cui appartenevano le parti, poteva essere spiegato a tutela degli interessi della categoria in ogni stato e grado del processo (art. 443 c.p.c.); il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e viceversa (artt. 445 e 446 c.p.c.).

la direzione della sostanziale unità della tecnica processuale per il rito ordinario e per il rito del lavoro che fino a quel momento era stata contenuta in leggi speciali¹⁸.

Un successivo passaggio si ebbe quando l'ordinamento corporativo fu soppresso dal r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721 e con esso vennero travolte conseguentemente le disposizioni che prevedevano la denuncia della lite alle associazioni sindacali, l'intervento in causa delle associazioni legalmente riconosciute nonché la sospensione della controversia individuale in attesa della definizione della controversia collettiva¹⁹.

La disciplina processuale delle controversie di lavoro, al pari di quella del processo ordinario di cognizione, nonostante lo sforzo di sistemazione e di coordinamento del legislatore tradotto nell'entrata in vigore del codice, subì comunque numerose modificazioni sin dagli anni successivi a partire dalla novella del 1950 che mutò nuovamente il volto del codice, segnando l'apertura di una intensa stagione di dibattito in dottrina che avrebbe condotto alla legge di riforma del 1973²⁰.

Lo scenario è stato efficacemente definito come quello di «un'officina continua»²¹. La generazione di processualisti immediatamente successiva a quella protagonista delle codificazioni degli anni Quaranta trovandosi di fronte ad un'opera già compiuta non poté che mettere in luce le crepe del codice di procedura di fronte all'esperienza concreta dando vita ad un moto perpetuo.

¹⁸ FABBRINI, *A proposito di un progetto di riforma del processo individuale del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, 370 ss.

¹⁹ ANDRIOLI, *Controversie in materia di lavoro*, cit., 5 ss.

²⁰ SASSANI, *Il Codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, *www.judicium.it*, 3 ss., il quale ripercorre mirabilmente il susseguirsi degli interventi del legislatore nella struttura del codice di rito in parallelo alla sottostante spinta ideologica generata dalle idee della dottrina processualista, protagonista tanto di flussi innovatori quanto di echi riformisti di matrice chiovendiana.

²¹ SASSANI, *Il Codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, cit., 4.

A fare da sfondo, non dimentichiamo, vi furono da un lato l'affermazione di valori sanciti dalla Costituzione entrata in vigore nel 1948, che all'art. 1 ha proclamato che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, quali la tutela del lavoro (art. 35 Cost.) e della retribuzione (art. 36 Cost.) e del lavoro femminile (art. 37 Cost.); dall'altro lato la crescente agitazione sociale ed economica a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso.

Giova, senza dubbio, richiamare le parole di Nicola Picardi che in modo cristallino delineano una delle più influenti convinzioni ideologiche successive alla novella del 1950 protesa verso una nuova riforma del codice di rito: «a Salvatore Satta il codice appariva fondato sulla “logica dell’utopia”, perché presupponeva due condizioni difficili, se non impossibili da realizzare: da un lato, un giudice edotto della controversia fin dalla sua prima udienza; dall'altro cause chiuse fin dal primo momento»²². Questa utopia, si osserva in dottrina, ispirerà i riformatori successivi in particolare gli addetti ai lavori della riforma del lavoro 1973²³.

1.2. Segue. La riforma del 1973

A partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, la crisi del processo civile diede appunto vita ad una fase storica di sentita riflessione in dottrina intorno alla necessità di una riforma del codice di procedura civile che coinvolgesse anche la disciplina processuale delle controversie di lavoro. L'esigenza primaria venne

²² PICARDI, *Codice di procedura civile, Prefazione alla IV edizione*, Milano, 2008, XXIV.

²³ SASSANI, *op. ult. cit.*, 5, il quale afferma che sul finire degli anni Cinquanta «il processo civile vivacchia maluccio. È lento e abbastanza inefficiente ma non tanto da lasciare ampio spazio alla residua (ma ancora visibile) soddisfazione della scienza per i suoi alti risultati. Quando alla fine degli anni Sessanta riparte il moto riformatore l'idea sottostante è quella per cui il processo è difettoso, ma i problemi sono agevolmente individuabili e risolvibili attraverso una seria legge processuale che segni il ritorno a Chiovenda. Sarà la stagione del processo del lavoro».

individuata nell'intento, non più differibile, di attuare la tutela costituzionale nei rapporti di lavoro subordinato²⁴.

In un quadro così complesso l'oggetto del processo del lavoro, nella sua più intrinseca natura di delicata situazione sostanziale costituzionalmente protetta, necessitava di un efficace ed effettivo intervento del giudice in tempi celeri e possibilmente non dilatati²⁵.

Una prima significativa svolta si ebbe con la legge 15 luglio 1966, n. 604 che affidò la cognizione delle controversie in tema di licenziamenti individuali (art. 6, comma 2, integrato successivamente con l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) alla competenza per materia del giudice monocratico, il pretore. Il solco tracciato nel 1966 venne poi ripercorso dal legislatore mediante la legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) che assegnò al pretore la più ampia tutela dei lavoratori attribuendogli anche la cognizione dei trattamenti economici collettivi discriminatori e la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro²⁶.

Il dibattito sviluppatosi in dottrina ed in Parlamento a proposito dell'ormai indifferibile bisogno di una riforma del processo del lavoro fu pervaso in primo luogo dall'intenzione di individuare un giudice competente per la materia e

²⁴ BECCA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1954, I, 170 ss.; SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*¹³, cit., 1028.

²⁵ MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di Diritto processuale del lavoro*³, cit., 6.

²⁶ Per commenti sui profili processuali della legge 20 maggio 1970, n. 300 v., *amplius*, BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, in *Commentario dello Statuto dei lavoratori*, diretto da PROSPERETTI, Milano, 1975, 598; MANCINI, in GHEZZI-MANCINI-MONTUSCHI-ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Commentario del c.c.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1972, 276; ASSANTI-PERA, *Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori*, Padova, 1972, 201. Sul procedimento di repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto cfr., in particolare, VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano, 1977, *passim*.

idoneo a cogliere la sua peculiarità²⁷. Emerse inoltre, su questa scia, l'idea di recuperare l'esigenza vitale dell'esperienza dei probiviri alla luce della supposta inadeguatezza del processo civile ordinario rispetto alle controversie di lavoro, già teorizzata da parte di Redenti ben cinquant'anni prima²⁸.

Sulla scorta di simili opinioni, fu avanzata la proposta di istituire sezioni specializzate integrate dalla partecipazione di funzionari laici non togati e di nomina sindacale²⁹.

In netto contrasto a questa posizione si schierarono coloro che individuarono nel giudice ordinario l'unico soggetto che avrebbe dovuto risolvere le controversie di lavoro, ritenendo ormai superata l'istituzione dei probiviri³⁰.

Giova, tuttavia, evidenziare che queste riflessioni non trovarono una collocazione nel nuovo rito del lavoro al momento dell'approvazione della legge,

²⁷ BECCA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, cit., 170 ss. Il ministro Gonnella nella seduta del Senato del 15 maggio 1973 (VI Legislatura) definì la creazione della norma sulla competenza del giudice del nuovo rito del lavoro come «uno dei punti qualificanti della riforma»; per un'accurata ricostruzione dell'iter legislativo della riforma, in particolare con riferimento al rapporto tra giurisdizione contenziosa ed arbitrato in materia di lavoro, v. anche BERTOLDI, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, cit., 330.

²⁸ REDENTI, *Sulla funzione delle magistrature industriali*, cit., 577.

²⁹ BECCA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, cit., 170 ss.; ID, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Osservazioni e proposte*, in *Riv. giur. lav.*, 1966, I, 393 ss., il quale, per superare il limite costituito dagli artt. 104 e 106 Cost., ipotizzò l'istituzione di "consulenti bilanciati", in quanto designati dalle contrapposte organizzazioni sindacali, che sarebbero stati presenti alle udienze ed alle camere di consiglio. In modo critico si espressero, invece, rilevando granitici dubbi di compatibilità costituzionale della proposta, PERONE, *Partecipazione del sindacato alla funzione giurisdizionale*, in *Studi in onore di F. Santoro-Passarelli*, V, Napoli, 1972, 779, che sottolineò come la logica dell'ordinamento corporativo rispondesse ad un disegno di egemonia di sistema, e TROCKER, *Sezioni specializzate e partecipazione dei laici all'esercizio della giurisdizione civile*, in *Studi in onore di E.T. Liebman*, I, Milano, 1979, 628 ss.

³⁰ TORRENTE, *La funzione della Corte di cassazione nel nuovo processo del lavoro*, in *Per una riforma della giustizia del lavoro in Italia*, Genova, 1965, 28 ss.

finendo per essere accantonate in favore della soluzione del pretore in funzione di giudice del lavoro³¹.

Le ragioni della scelta legislativa alla base dell'individuazione del giudice del lavoro furono riscontrate principalmente, da un lato nel ritenuto avvicinamento, mediante l'entrata in vigore dello Statuto, delle posizioni sostanziali e processuali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dall'altro lato nella diffusa applicazione della tutela d'urgenza nella materia di lavoro³².

Secondo l'opinione prevalsa in dottrina, il progetto di riforma intraprese pertanto la direzione volta a riaffermare, attraverso un nuovo rito, il modello processuale prospettato da Giuseppe Chiovenda nel periodo tra le due guerre³³.

Il fulcro del dibattito tra i processualisti ed il Parlamento fu allora circoscritto all'intento di trasferire i principi d'ispirazione chiovendiana, quali l'oralità, la concentrazione e l'immediatezza, all'interno delle nuove disposizioni

³¹ PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975, 97, il quale sottolinea che la *ratio* perseguita dal legislatore fu quella di coniugare la composizione snella dell'organo giudiziario competente, appunto monocratico, con la celerità dell'*iter* processuale unitamente alla specializzazione del pretore in relazione alla specialità e peculiarità della materia. L'istituzione di giudici speciali del lavoro venne pertanto scartata in virtù del divieto posto dall'art. 102 Cost. così come, per egual ragione, l'opzione di costituire sezioni specializzate in materia di lavoro con la partecipazione, accanto ai magistrati, di cittadini esperti designati dalle organizzazioni sindacali. La scelta inizialmente criticata dal partito comunista, poi dichiaratosi favorevole, non fu osteggiata dalle organizzazioni sindacali.

³² VERDE-OLIVIERI, voce *Processo del lavoro e della previdenza*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987. Sull'applicazione della tutela d'urgenza in materia di lavoro nel periodo di discussione in dottrina ed in Parlamento antecedente la riforma del 1973 v. SATTA, *Ancora sui provvedimenti d'urgenza in materia di lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1968, 420 e Pret. di Monza, ord. 24 aprile 1971 e Pret. di Milano, ord. 4 marzo 1971, in *Mass. giur. lav.*, 1971, 455 ss., con nota di SATTA, *Provvedimento di urgenza e rapporto di lavoro*, il quale esprime un dissenso nei confronti dell'uso del rimedio *ex art. 700 c.p.c.* che deve ritenersi incompatibile rispetto alla previsione della reintegra di cui all'art. 18 Stat. Lav. a dispetto dei provvedimenti concessi diffusamente da «pretori di manica larga».

³³ ANDRIOLI, *Osservazioni introduttive sul progetto di riforma del procedimento del lavoro*, in *Foro it.*, 1971, V, 75 ss. Sul pensiero di Andrioli riguardo all'*iter* di formazione della riforma del rito del lavoro poi confluito nella l. 11 agosto 1973, n. 533 v. anche, più recente, PROTO PISANI, *Virgilio Andrioli e le riforme processuali degli anni '70: quasi un racconto*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 656 – 663.

di legge al fine di attuare il diritto di difesa costituzionalmente sancito all'art. 24 in favore dei lavoratori avuto riguardo alla loro situazione giuridica sostanziale³⁴.

2. Gli elementi caratterizzanti il rito

Sciolto il nodo dell'individuazione del giudice competente a decidere le controversie di lavoro, la legge 11 agosto 1973, n. 533, avvalendosi della tecnica

³⁴ ANDRIOLI, *Osservazioni introduttive*, cit., 78, secondo il quale «le idee, cui il progetto s'ispira, non rappresentano il ritorno all'*infausto ventennio*, ma hanno, per contro, le carte in regola con la Costituzione, il cui art. 24 consta non solo del 2°, ma anche del 1° comma: la garanzia giurisdizionale, elargita ai titolari dei diritti e d'interessi legittimi, rischia di rimanere lettera morta, se continua ad essere propinata al ritmo di "diligenza postale", che sta facendo della giurisdizione un oggetto da museo. Orbene, un processo, il quale s'inizi a *carte scoperte* e si svolga all'insegna degli art. 20 (diritti e doveri delle parti) e 21 (mancata risposta sui fatti) del progetto Chiovena (*Saggi di diritto processuale civile*, cit., 121), può dispiacere ai giudici e difensori neghittosi, ma è la migliore attuazione dell'art. 24 della Costituzione e, in questa prospettiva, converrebbe che i due mentovati articoli fossero sostituiti o posti in testa all'art. 439 *bis*, che rappresenta il fulcro del progetto». In quest'ottica, secondo l'A., la scelta del legislatore di affidare la soluzione delle controversie di lavoro al pretore ben si sarebbe conciliata con i principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, ma a soltanto alla condizione che il potere politico avesse provveduto a finanziare l'aumento necessario dei magistrati e del personale amministrativo. Di diversa opinione fu, invece, FABBRINI, *Diritto vigente, precedenti e progetti di riforma intorno al processo individuale del lavoro*, in *Incontro sul progetto di riforma del processo del lavoro (Bologna, 12-13 giugno 1971)*, Milano, 1971, 1 ss., il quale evidenziò senza timore le lacune del testo del disegno di legge scorgendo in esso una serie di illegittimità costituzionali per contrasto col principio di eguaglianza ai sensi dell'art. 3, co. 1, Cost. e col principio del diritto di azione e difesa di cui all'art. 24 Cost. Sull'argomento v. anche CIPRIANI, *Il contributo dei processualisti alla legislazione italiana (1946-1996)*, in *Foro it.*, 1997, V, 266 e ID, *Giuseppe Chiovena tra Salvatore Satta e Virgilio Andrioli*, in *Foro it.*, 2002, V, 129 ss., il quale osserva che Virgilio Andrioli mediante il suo intervento al convegno bolognese del 1971 riuscì a veicolare la convinzione che la riforma del processo del lavoro fosse una riaffermazione delle teorie chiovendiane, sebbene gli artt. 20 e 21 del progetto Chiovena non avessero nulla a che vedere col processo del lavoro. Sul medesimo tema PROTO PISANI, *Giuristi e legislatore: il processo civile*, in *Foro it.*, 1997, V, 19, ha osservato che seppur il processo del lavoro riformato nel 1973 possa rinvenire le sue radici nell'insegnamento di Giuseppe Chiovena sicuramente in ordine ai principi dell'immediatezza e della concentrazione, altri elementi del rito, quali le preclusioni e l'esecutività *ope legis* della sentenza di primo grado, sono, invece, del tutto estranei al pensiero del Maestro. Per una critica all'oralità v. anche PICARDI, *Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1.

della c.d. novellazione, ovvero la sostituzione con le nuove delle vecchie norme abrogate all'interno del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, introdusse un nuovo rito a cognizione piena caratterizzato: dalla trattazione del giudizio primo grado innanzi ad un giudice monocratico e dalla trattazione collegiale dell'appello; dall'interrogatorio obbligatorio delle parti in sede di prima udienza; dalla introduzione di un sistema anticipato e rigido di preclusioni; da ampi poteri istruttori del giudice il quale d'ufficio può ammettere mezzi di prova in ogni fase del processo; dalla provvisoria esecutorietà *ex lege* delle sentenze di condanna di primo grado emesse in favore del lavoratore (tema sul quale si tornerà più avanti, cfr. *infra*, cap. III, § 3)³⁵; dalla limitazione dei c.d. *nova in appello*; dall'obbligo del giudice, nell'ipotesi di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme di denaro, di liquidare a favore del lavoratore il maggior danno da svalutazione monetaria, oltre gli interessi, a far data dal giorno di maturazione del diritto (su cui vedi *infra*, cap. III, § 2.1)³⁶.

Alla luce dei suddetti elementi peculiari, tra i quali risaltano *prima facie* il potere ufficioso del giudice per l'acquisizione delle prove sui fatti affermati dalle parti e il rigido sistema delle preclusioni, il nuovo rito apparve, così, tendenzialmente differenziato dal processo ordinario di cognizione, ragion per cui fu definito speciale da alcuni autori in dottrina oltre che dalle stesse camere nel corso dei lavori parlamentari³⁷.

³⁵ L'esecutività della sentenza di primo grado fu ravvisata come l'unico punto di contatto tra la disciplina riformata e l'esperienza dei probiviri alla luce di un'ingiustificata mancanza di una simile previsione nel sistema intermedio v. sul punto FABBRINI, *Diritto vigente, precedenti e progetti di riforma intorno al processo individuale del lavoro*, cit., 12.

³⁶ SIMONESCHI, *La riforma della disciplina delle controversie di lavoro nel testo approvato dal Senato*, in *Foro it.*, 1973, V, 129 ss.

³⁷ Su tutti, v. ANDRIOLI, *Controversie in materia di lavoro*, cit., 12 ss., il quale diffusamente enucleò «gli elementi del rito speciale». Si mostrò invece piuttosto critico SATTA, *Quaderni del diritto e del processo civile*, Padova, 1973, VI, 13 ss., il quale affermò che «delle idee riformatrici di Chiovenda è stato

Si originò, pertanto, un dibattito intorno alla qualificazione del rito del lavoro. Alla tesi della specialità fu obiettato che una simile connotazione potesse essere idonea soltanto a cogliere gli aspetti caratterizzanti il rito giustificati dalla tipologia dei rapporti sostanziali sottostanti e non a identificare un rito eterogeneo rispetto al processo ordinario di cognizione³⁸.

Com'è stato osservato, il processo del lavoro non è volto ad assicurare una tutela sommaria ed alternativa a quella conseguibile attraverso il processo ordinario di cognizione, bensì costituisce il processo ordinario in materia di lavoro³⁹. In ossequio a tale interpretazione, si può discutere di specialità della disciplina contenuta nel rito nuovo lavoro esclusivamente con riferimento alla diversità delle forme a confronto con quelle del processo ordinario di cognizione ed al suo oggetto, non costituendo il rito novellato nel 1973 né una forma di tutela sommaria né sussidiaria a quella disciplinata secondo lo schema dell'art. 163 c.p.c.

È indubbio, inoltre, che il distacco del rito lavoro dal processo ordinario di cognizione possa valorizzarsi anche sotto il profilo della sua spiccata autonomia e dell'analiticità della sua disciplina, in quanto, a differenza di quanto accadeva prima della novella del 1973, anche la sua integrazione con le disposizioni del libro II del codice si è notevolmente ridotta⁴⁰.

preso il peggio, o meglio quello che non c'era assolutamente, e cioè l'autoritarismo dello Stato e del giudice, estraneo a ogni celebrazione del diritto, e con essa inconciliabile». In maniera concorde all'opinione dell'A. si è espresso anche CIPRIANI, *Giuseppe Chiovenda tra Salvatore Satta e Virgilio Andrioli*, cit., 134, secondo il quale per molti anni è stata attribuita a Chiovenda la paternità di norme del tutto estranee al suo pensiero.

³⁸ PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 95.

³⁹ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, Milano, 2015, 83 ss.

⁴⁰ Dal 1973 sino alla soppressione del pretore nel 1998 (*ex d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51*) le disposizioni del libro II c.p.c. applicabili «in quanto compatibili» al processo avanti al pretore erano richiamate dall'art. 311 c.p.c. Secondo la normativa attualmente vigente, invece, le disposizioni di cui all'art. 163 e ss. c.p.c. sono applicabili al rito lavoro direttamente purché sia rispettato il limite costituito dalla loro compatibilità. Sull'argomento cfr. MONTESANO, in MONTESANO-MAZZIOTTI, *Le*

3. La tutela giurisdizionale c.d. differenziata

In parallelo al dibattito sul tema della specialità del nuovo rito del lavoro, l'interesse degli studiosi del processo civile si focalizzò sulla legittimità della scelta legislativa d'intervenire, in via esclusiva, sulle controversie di lavoro attraverso la previsione di un apposito rito.

Da un lato vi fu chi si schierò contro l'intervento settoriale del legislatore adombrando anche possibili contrasti della nuova disciplina con il tessuto normativo di rango costituzionale⁴¹, mentre dall'altro lato diversi autori si adoperarono in modo diametralmente opposto per fornire un'interpretazione delle disposizioni della riforma che fosse aderente ai principi costituzionali⁴².

controversie del lavoro e della sicurezza sociale, Napoli, 1974, 71 ss.; PROTO PISANI, *Problemi di coordinamento posti dal rito speciale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1974, 385 ed ora anche in *Studi di diritto processuale del lavoro*, Milano, 1976, 181; VERDE, *Unicità e pluralità di riti nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 659.

⁴¹ FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, Milano, 1975, *passim*; ID, *Diritto vigente, precedenti e progetti di riforma intorno al processo individuale del lavoro*, cit., 12, il quale entrò peraltro in polemica durante il convegno a Bologna nel 1971 con Andrioli; F. MAZZARELLA, *Processo, contraddittorio, norma processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, 62; TESORIERE, *Lineamenti di diritto processuale del lavoro*², Padova, 1978, 104 ss. Si veda anche MONTESANO, *Luci ed ombre in leggi e proposte di tutele differenziate nei processi civili*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 592-603, il quale criticamente affermò che la tendenza di creare o moltiplicare riti differenziati per ogni categoria di rapporto sostanziale aumenterebbe il prodursi degli inconvenienti per il sistema processuale. Esprime invece dubbi senza assumere una posizione del tutto contraria, invece, COLESANTI, *Principio del contraddittorio e procedimenti speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 577 ss., per il quale «se quindi, di recente, si è pervenuti a teorizzare la legittimità di forme di tutela giurisdizionale differenziata, a fronte delle mutevoli esigenze che l'alternarsi delle vicende umane fa apparire come prioritarie, non v'è certo da gridare allo scandalo, purché la formula – che sembra prestarsi a singolari equivoci, come quella che si ammanta del fascino delle cose poco chiare – sia rettamente intesa; e, se mai, l'unica ragione di sorpresa sta nel veder proclamare la tutela «differenziata» con un sapore di novità, che solo il clima di recenti dibattiti avrebbe permesso di svelare, laddove essa è coeva alla storia degli istituti processuali».

⁴² Su tutti PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, 1973, V, 205 ss. Concordano in seguito con Proto Pisani anche CARPI, *Sulla tutela giurisdizionale differenziata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1980, 237, il quale sottolinea la profonda diversità che

Si aprì, pertanto, la stagione, in verità mai conclusa, del dibattito sulla c.d. tutela giurisdizionale differenziata, in particolare con riferimento al processo del lavoro.

La genesi dell'espressione si deve a Proto Pisani che, appena poco dopo l'entrata in vigore della legge, pubblicò un lungo ed appassionato saggio sulle pagine del Foro Italiano sul rapporto tra la c.d. tutela giurisdizionale differenziata⁴³ ed il nuovo processo del lavoro al fine di delineare il perimetro e la sostanza dell'allora recente intervento del legislatore.

L'Autore sostenne la legittimità e la necessità indifferibile di un intervento urgente e settoriale come quello del legislatore del 1973, avuto riguardo al trattamento privilegiato attribuito dalla Costituzione ai lavoratori (art. 3, co. 2, Cost.) ed alla particolare gravità del danno dagli stessi patito a causa della lunghezza del processo.

A fronte della tragica lunghezza del processo ordinario di cognizione, che si concreta in un diniego di giustizia, ed alla peculiarità dei rapporti sostanziali sottesi alle controversie di lavoro, contraddistinti da una sostanziale disuguaglianza economica delle parti, Proto Pisani considerò, pertanto, il sistema processuale civile inadeguato ad assolvere alle esigenze della Costituzione e tecnicamente non idoneo ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva in relazione al loro bisogno di tutela. Egli si mostrò, dunque, favorevole all'utilizzo di

intercorre fra differenziazione di tutela per un complesso di rapporti chiaramente individuati, come nel processo del lavoro, e la previsione di pluralità di riti per ipotesi specifiche, e CHIARLONI, *La domanda di giustizia: deflazione e/o risposte differenziate*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 752 ss., che individua nelle elaborazioni degli anni Settanta (come il processo del lavoro riformato) il tentativo di perseguire il canone dell'uguaglianza sostanziale nella direzione dell'art. 3, comma 2, Cost. sotto il profilo del procedimento a contraddittorio pieno.

⁴³ PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, cit., 205 ss.; ID, *Sulla tutela giurisdizionale differenziata*, relazione presentata al XIII convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, svoltosi a Catania il 28-30 settembre 1979, ora pubblicata in *Riv. dir. proc.*, 1979, 536 ss.

meccanismi di tutela differenziata rispetto al processo ordinario di cognizione, considerato che quest'ultimo non potesse esaurire da solo le forme di tutela previste dall'ordinamento. La tutela giurisdizionale, ritenne l'Autore, rappresenta un *quid* concreto che si modella sulle particolarità e sulle esigenze di protezione delle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, incontrando l'unico limite nei principi costituzionali che presiedono la giurisdizione ed il processo⁴⁴.

Alla luce di tali rilievi, apparve allora come assolutamente opportuno e lecito, nell'ambito del processo del lavoro, l'adozione da parte del legislatore di procedure giurisdizionali differenziate modellate sulle specifiche situazioni di vantaggio disciplinate dalla Costituzione⁴⁵.

La Corte costituzionale fece propria quest'ultima interpretazione della dottrina volta a rendere il testo normativo conforme ai principi costituzionali, affermando l'esigenza di predisporre procedimenti speciali in controversie di lavoro, onde rendere il processo più rapido, avuto riguardo alla natura della causa o alle situazioni sostanziali proprie dei soggetti coinvolti⁴⁶.

⁴⁴ PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, cit., 205 ss., l'A. sostiene che non esiste una forma di tutela giurisdizionale, un processo unico, idoneo a garantire adeguatamente qualsivoglia situazione di un diritto sostanziale, indipendentemente dal contenuto di questa, mentre è lecito considerare sussistenti una serie di molteplici ed articolate forme di tutela giurisdizionale dirette a garantire le singole situazioni di diritto sostanziale il cui bisogno di tutela è emerso progressivamente anche in relazione all'evoluzione dell'ordinamento.

⁴⁵ PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, cit., 225, avvalorata la predisposizione di un procedimento speciale per la soluzione delle controversie individuali di lavoro «in quanto un'adeguata tutela giurisdizionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro non può non tener conto delle particolarità proprie di questo rapporto ed in specie della disuguaglianza economica delle parti del processo che inevitabilmente si riflette sullo svolgimento del processo stesso». In particolare, la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico tra i cittadini, in modo da favorire condizioni di effettiva uguaglianza, e la salvaguardia della disciplina dettata dalla Costituzione rendono necessaria la predisposizione di un processo che si celebri in tempi ragionevoli e che tenga in considerazione tali particolarità.

⁴⁶ Corte cost. 1° marzo 1973, n. 23, in *Foro it.*, 1973, I, 959 ss., e 14 gennaio 1977, n. 13, in *Foro it.*, 1977, I, 258.

La stessa Corte costituzionale ha poi più volte riconosciuto come i principi costituzionali, sui quali si fondano i cardini del “giusto processo” e le altre garanzie attinenti alla giurisdizione, non pretendano di imporre la sussistenza di un unico modello processuale di giustizia⁴⁷, dovendosi «escludere che ogni rito processuale diverso da quello ordinario possa, di per sé, essere considerato in contrasto con l’art. 24 Cost., e ciò perché quest’ultimo rito non costituisce [...] l’unico ed esclusivo strumento di attuazione della garanzia costituzionale»⁴⁸.

Il dibattito si è poi arricchito all’interno del panorama della giurisprudenza di legittimità allorquando è stato affermato che la discrezionalità del legislatore è vincolata al rispetto del c.d. principio di ragionevolezza in base al quale la disciplina deve costantemente essere giustificata dall’esistenza di alcune differenze intercorrenti sul piano oggettivo e sostanziale. Il diritto al processo giusto, secondo alcuni arresti della Suprema Corte, comprende e giustifica l’adozione legislativa di forme diversificate di tutela e di corrispondenti riti differenziati purché le loro caratteristiche siano sempre tali da porsi in proporzionale rapporto con le esigenze diversificate di tutela delle variabili situazioni soggettive da proteggere⁴⁹.

Tra le opinioni in contrapposizione al pensiero di Proto Pisani quella di Verde⁵⁰ si distinse in modo netto per autorevolezza e per vigore ermeneutico.

⁴⁷ Corte cost. 5 luglio 1995, n. 295, in *Foro it.*, 1996, I, 458, con nota di COSTANTINO, in cui si afferma che «è da riconoscere al legislatore un’ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della *non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati*».

⁴⁸ Corte cost. 14 dicembre 1989, n. 543, in *Foro it.*, 1990, I, 366, con nota di PROTO PISANI.

⁴⁹ Cass. 21 dicembre 2006, n. 27286, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Lavoro e previdenza (controversie)* n. 111; Cass. 9 novembre 2006, n. 23882, *ivi* 2006, voce *cit.*, n. 113.

⁵⁰ VERDE, *Unicità e pluralità di riti nel processo civile*, cit., 659 ss., che aveva accusato Proto Pisani di avere idee appartenenti alla «logica del marxismo rivoluzionario del secolo scorso». Secondo l’A., la previsione di una tutela giurisdizionale differenziata sembra evidenziare un modo di procedere contorto e confuso per la mancanza di obiettivi precisi, per l’acritica adesione a *slogans* e per la

L'Autore si esprime negativamente rispetto alla tendenza legislativa di prevedere procedimenti differenziati per l'azionabilità di determinate situazioni giuridiche, mostrando un forte scetticismo verso l'uso della tutela giurisdizionale differenziata e ravvisando in questa un estremo tentativo del legislatore di rendere razionale il sistema al tempo vigente così da divenire, invero, uno strumento di conservazione e non di cambiamento.

Il rischio insito nella proposta di utilizzare la tutela differenziata per rendere più giusto l'apparato giurisdizionale finirebbe, secondo Verde, solo con l'ampliare anziché ridurre l'area del privilegio generando, paradossalmente, una palese violazione dei principi costituzionali.

La questione ancora oggi non ha cessato di suscitare interesse e di attirare l'attenzione degli studiosi del processo civile. Anche in tempi recenti, infatti, non è mancato chi ha mostrato un'opinione diametralmente opposta rispetto alla meritevolezza dell'espressione tutela differenziata⁵¹. In particolare, secondo tale

speranza di potere in qualche modo ovviare alla cronica insufficienza della macchina giudiziaria. La diversificazione dei riti è senza preciso significato se non accompagnata anche ad una diversificazione dei giudici.

⁵¹ G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*⁸, I, Padova, 2018, 709, il quale sostiene l'inutilità dell'espressione "tutela differenziata" che rappresenterebbe piuttosto una mera illusione. In tempi recenti si è invece mostrato incline giustificare la tutela giurisdizionale differenziata in ragione del soddisfacimento di superiori esigenze, COMOGLIO, *Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1509, ad avviso del quale parlare di tutela differenziata non è un mero artificio definitorio o un sofisma verbale bensì a livello concettuale si prospetta e si propone un'attuazione particolarmente raffinata e moderna dei principi di eguaglianza, consacrati nell'art. 3 Cost. soddisfacendo una irrinunciabile esigenza di "pari effettività" della tutela giurisdizionale. L'Autore ritiene che proprio alla luce del principio di eguaglianza "sostanziale", sancito dall'art. 3, comma 2, Cost., la predisposizione di forme diversificate di tutela e la conseguente adozione di discipline processuali proporzionalmente differenziate appaiono del tutto legittime se necessarie per eliminare squilibri o privilegi presenti a livello sociale o socioeconomico in senso lato (ad es. nel processo del lavoro e, nello specifico, all'art. 431 c.p.c. sulla provvisoria esecutorietà della sentenza di condanna). Le differenze di disciplina devono, tuttavia, fondarsi su obiettive peculiarità dei rapporti sostanziali da tutelare, non potendo invece essere in alcun modo ricollegate a meri elementi di discriminazione soggettiva o personale. La ragionevolezza di ogni

prospettiva, sarebbe fallace l'intera interpretazione della riforma del 1973 come punto di svolta sia nella tutela delle posizioni sostanziali dei lavoratori sia nel panorama della legislazione processuale italiana, poiché non vi sarebbe stata soluzione di continuità tra i passaggi legislativi del periodo fascista in materia di controversie di lavoro e la legge n. 533 del 1973, che si rifarebbe, di fatto, agli schemi elaborati già negli anni Venti del secolo scorso.

4. L'eredità della riforma: questioni non risolte e prospettive di tutela

Nonostante il legislatore del 1973 mirasse a recuperare gli ideali contenuti nell'opera di Giuseppe Chiovenda e malgrado i primi risultati illusori, il rito del lavoro consegnato agli operatori ha, tuttavia, registrato nei decenni a seguire un progressivo e crescente aumento della durata dei processi per diverse ragioni, tra le quali la sensibile espansione del contenzioso e la carenza di posti in organico presso i singoli fori⁵².

singola disciplina differenziata va valutata in concreto, caso per caso, con riferimento ai principi costituzionali ed alle caratteristiche sostanziali delle situazioni tutelate.

⁵² PICARDI, *Primi risultati di una ricerca sui tempi del processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, 279 ss.; TESORIERE, *Il processo del lavoro a dieci anni dalla riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 251 ss., che ha ritenuto positivo il bilancio dell'esperienza "pilota" del processo del lavoro. Per l'A. ad influire sulla dilatazione dei tempi del processo lavoristico già dopo un solo decennio dalla riforma è stata una mancata riforma dell'ordinamento giudiziario e non un difetto di impostazione della legge processuale. Le ragioni del ritardo del processo andrebbero ricercate in quei fattori, *in primis* nella inerzia delle istituzioni, capaci di compromettere qualsiasi riforma, anche la più immune tecnicamente. Alquanto disillusa è invece l'opinione di LUISO, *Il processo del lavoro*, Torino, 1992, 2, per il quale dall'analisi della realtà della giustizia italiana amministrata con il rito del lavoro i dubbi e i dissensi interpretativi divengono "sconforto". Si veda anche sull'argomento, VACCARELLA, *Il processo civile riformato ed il processo del lavoro*, in *Studi in onore di Crisanto Mandrioli*, Milano, 1995, 425, secondo il quale il contenzioso del lavoro nei primi vent'anni dalla riforma ha svolto un ruolo trainante nel nostro ordinamento e l'esperienza globale del rito ha meritato un giudizio sostanzialmente favorevole con ogni dovuta cautela in quanto l'esperienza è stata diversa da zona a zona; IANNIRUBERTO, *La crisi della giustizia del lavoro: riflessioni e proposte minime*, in *Foro it.*, 1995, V,

Dopo l'entusiasmo iniziale del periodo post-riforma del 1973, infatti, il bilancio del processo del lavoro del decennio successivo all'entrata in vigore della legge ha suscitato più di qualche perplessità in ordine alla reale portata dell'intervento legislativo. Ciò è stato dovuto a causa delle criticità mostrate dal rito in esito alla prassi giudiziaria sviluppatasi e alla dilatazione dei tempi processuali⁵³.

Le problematiche emerse non hanno comunque impedito al legislatore di porre il rito del lavoro a parametro di riferimento per rimodellare quello ordinario attraverso la l. 26 novembre 1990, n. 353⁵⁴. In particolare, la riforma del rito

131 ss., il quale ritiene che le sorti del processo del lavoro seguiranno progressivamente quelle del processo ordinario; PANARIELLO, *Il difficile "servizio" della giustizia del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, 253; DE ANGELIS, *La giustizia del lavoro tra crisi del processo, iniziative di riforma e specializzazione del giudice mal sopportata*, in *Riv. it. giur. lav.*, 2003, 313; TARZIA, *La durata del processo civile e la tutela dei più deboli*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 317 ss.

⁵³ Nella seconda metà degli anni '70 i tempi di definizione delle controversie di lavoro e di previdenza si erano ridotti sensibilmente, mentre già dalla seconda metà degli anni '80 la linfa innovatrice della riforma sembrava essersi esaurita a fronte di decisioni in primo grado intervenute oltre un triennio dal deposito del ricorso introduttivo. In dottrina v'è stato pertanto chi come FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1989, 156, ha affermato in modo risoluto che «c'è solo da dolersi, da un canto, che la legge regolatrice di questo nuovo processo sia stata abborracciata, con non poche lacune ed errori, e, d'altro canto, che la sua concreta attuazione abbia già mostrato segni di quelle distorsioni e negligenze che hanno fatto impantanare il processo ordinario». Secondo LUISSO, *op. ult. cit.*, 2, non sussiste una sostanziale diversità tra i tempi del rito del lavoro rispetto a quelli del rito ordinario, in quanto «i congelamenti del ruolo, i rinvii di ufficio, la carenza di posti in un organico già largamente insufficiente, le udienze di discussione in appello fissate a cinque e più anni dal deposito dell'atto di impugnazione, scandiscono ormai lo svolgimento di un processo del lavoro non meno di quanto accade per il rito ordinario». Non si può non notare la drammatica e sconvolgente attualità, ancora oggi, dei rilievi svolti dal Prof. Luiso ai quali si ritiene di aderire.

⁵⁴ Per alcuni studiosi la riforma del 1973 ha rappresentato il banco di prova in vista della futura e più ampia riforma del processo civile, v. LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 452. Secondo PROTO PISANI, *Il processo del lavoro a diciotto anni dalla sua riforma*, in *Foro it.*, 1992, V, 81, la sperimentazione svolta dalla legge 533 del 1973, dal punto di vista tecnico normativo, ha avuto un esito positivo cosicché a seguito della legge 353 del 1990 si è ridotta la distanza tra i due riti. Sul recepimento dei valori della legge n. 533/1973 da parte della

ordinario ha recepito dal rito del lavoro la tendenziale monocraticità del giudice di primo grado; il principio di preclusione, seppur attuato con minore intensità rispetto al modello processuale della legge 533 del 1973; la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado in modo generalizzato; la previsione di provvedimenti anticipatori di condanna; l'appello a trattazione collegiale.

Secondo un'autorevole dottrina⁵⁵, il discrimine tra i due riti a seguito della novella del 1990 si può riscontrare nella circostanza per cui in quello del lavoro continuano a permanere alcuni caratteri esclusivi, quali: l'accelerazione imposta dal regime anticipato delle preclusioni probatorie; una maggiore ampiezza dei poteri istruttori del giudice (art. 421, co. 2, c.p.c.); la previsione di cui all'art. 429, co. 3, c.p.c.; il regime dell'inibitoria della sentenza di condanna in favore del lavoratore sulla base del gravissimo danno (su cui vedi *infra*, cap. III, § 7.2).

La vocazione espansiva del rito del lavoro non si è, tuttavia, arrestata alla riforma del 1990, tanto che il legislatore ha continuato a considerarlo un modello

novella del 1990 cfr. VACCARELLA, *Il processo civile riformato ed il processo del lavoro*, cit., 426, che ha ravvisato pacificamente una sostanziosa attuazione del modello chiovendiano di processo ruotante intorno ai "tria bona processu" nella legge n. 353/1990 la quale a sua volta ha avuto come modello di riferimento proprio la riforma del rito del lavoro a dimostrazione della valutazione positiva di tale esperienza processuale. Di opinione nettamente contraria G. MONTELEONE, *op. ult. cit.*, 710, il quale ritiene che i decenni trascorsi dalla riforma del 1973 abbiano appiattito sul piano pratico la distanza tra rito ordinario e rito del lavoro, ragion per la quale quest'ultimo non sarebbe stato meritevole di essere elevato a modello per la novella del 1990. Sulla latente crisi del processo civile e la costante spinta propulsiva alla riforma del codice v. SASSANI, *op. ult. cit.*, 7; PROTO PISANI, *Dai riti speciali alla differenziazione del rito ordinario*, in *Foro it.*, 2006, V, 85; per un rapido bilancio a seguito della novella del 1990, v. invece MONTESANO, *Cure efficaci per i mali del processo civile nella recente riforma?*, in *Giur. it.*, 1993, 1050.

⁵⁵ Per PROTO PISANI, *Il processo del lavoro a diciotto anni dalla sua riforma*, cit., 84, la disciplina del rito del lavoro continua a presentare anche a seguito della legge 353 del 1990 aspetti di differenziazione in ragione del particolare rango delle situazioni soggettive che emergono nel rapporto di lavoro.

processuale da utilizzarsi anche in altri contesti nonostante «le disfunzioni abbiano di frequente superato le c.d. buone prassi»⁵⁶.

Ed infatti, in attuazione della delega conferita dal Parlamento al Governo con l'art. 54 l. 18 giugno 2009, n. 69⁵⁷, il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, entrato in vigore il successivo 6 ottobre, sulla riduzione e semplificazione dei riti ha ricondotto al rito del lavoro alcuni procedimenti espressamente individuati⁵⁸. L'operazione compiuta ha assimilato al modello del rito lavoro tutti quei giudizi con prevalenti caratteri della concentrazione delle attività processuali ovvero nei quali sono previsti ampi poteri d'istruzione d'ufficio⁵⁹.

⁵⁶ DALFINO, «Rito del lavoro-modello» e «rito delle controversie di lavoro a confronto», in *Foro it.*, 2012, V, 135, il quale, pur mostrandosi favorevole alla conservazione del rito del lavoro dopo circa quarant'anni di applicazione, sostiene che non vanno dimenticati il momento storico in cui è stato creato e la funzione che è stato chiamato a svolgere nel contesto della tutela differenziata; ID., *Il rito del lavoro come modello processuale*, in *La nuova giustizia del lavoro* (a cura di D.Dalfino), Bari, 2011, 3.

⁵⁷ Sull'art. 54 della l. 69/2009, v. SASSANI, *Commento sub art. 54 della legge 69 del 2009 "Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69)*, a cura di Saletti e Sassani, Torino, 2009, 309; BALENA, *Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili*, in *La riforma della giustizia civile*, a cura di Balena, Caponi, Chizzini e Menchini, Milano, 2009, 237.

⁵⁸ Sono disciplinati dalle regole proprie del rito del lavoro: i giudizi di opposizione ad ordinanza di ingiunzione; le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada; le opposizioni a sanzioni amministrative in materia di stupefacenti; le opposizioni ai provvedimenti di recupero degli aiuti di Stato; i procedimenti in materia di protezione dei dati personali; le controversie agrarie; i procedimenti di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti. Per l'estensione del rito lavoro a controversie che non sono di lavoro v. PAGNI, *Il modello di rito e i poteri istruttori del giudice*, in *Foro it.*, 2012, V, 130; CONSOLO, *Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. n. 150/2011 di riordino (e relativa «semplificazione») dei riti settoriali*, in *Corr. giur.*, 2011, 1487.

⁵⁹ TISCINI, *Il processo del lavoro: da «rito» a «modello»*, in *Il processo del lavoro quarant'anni dopo. Bilanci e prospettive*, a cura di Tiscini, Napoli, 2015, 11, secondo la quale l'officiosità dell'istruzione ha avuto una duplice funzione nella selezione dei procedimenti da assimilare al rito del lavoro: parametro attrattivo per la scelta del modello lavoristico da parte del legislatore e ragione giustificatrice per discostarsi dal medesimo a fronte della presenza nel procedimento interessato di regole proprie in tema di poteri istruttori del giudice.

Il d.lgs. 150 del 2011 non ha previsto, però, per i procedimenti selezionati un'applicazione generalizzata del rito del lavoro, ma all'art. 2 ha escluso espressamente l'operatività di una serie di disposizioni che, in ragione delle loro peculiarità, permangono soltanto per le controversie di lavoro. Si tratta degli artt. 413, 415, co. 7, 417 *bis*, 420 *bis*, 421, co. 3, 425, 426, 427, 433, 438, co. 2 e 439 c.p.c.

Ad avviso della dottrina⁶⁰ la *ratio* di tale opzione è quella di non trasportare nei procedimenti regolati dal rito del lavoro tutte quelle norme che siano espressione del *favor* del legislatore nei confronti del lavoratore in considerazione della peculiarità della sua posizione soggettiva.

4.1. Segue. Riflessioni sull'attualità della tutela differenziata

Dopo quanto sin qui detto, sorge spontaneo porsi il seguente interrogativo: cosa rimane oggi della tutela differenziata nel processo del lavoro così come delineata quasi mezzo secolo fa?

La storia recente, sia sotto il profilo applicativo che della tecnica legislativa, non ha sicuramente giovato al dibattito né tantomeno ha stemperato le critiche e la diffidenza verso il rito del lavoro.

Un primo dato da tenere presente è una reale mancanza di interventi sistematici in materia di processo del lavoro rispetto all'alluvionale serie di riforme effettuate sul piano della disciplina sostanziale ed il modesto apporto recato al regime delle tutele del lavoratore da parte delle uniche riforme adottate.

⁶⁰ TISCINI, *Commento sub art. 1 d. lgs. 150/2011*, in *La semplificazione dei riti civili*, a cura di Sassani, Tiscini, Roma, 2011, 4. Sull'argomento si vedano anche TRISORIO LIUZZI, *Il modello rito del lavoro secondo il d.lgs. 150/2011*, in *Foro it.*, 2012, V, 127; BOVE, *Applicazione del rito del lavoro nel d.lgs. n. 150 del 2011*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 998. Secondo SASSANI, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, cit., 6, la non applicazione ai procedimenti individuati nel d.lgs. 150/2011 di quelle previsioni introdotte nel 1973 per salvaguardare la posizione sostanziale del lavoratore portano ad una dispersione del grado di effettività della tutela offerta dal rito del lavoro ogni qualvolta quest'ultimo venga esteso ad altre materie.

Dalle previsioni normative con incidenza processuale registrate nell'ultimo decennio (legge 4 novembre 2010, n. 183 c.d. Collegato Lavoro; legge 28 giugno 2012, n. 92 c.d. rito Fornero; legge 10 dicembre 2014, n. 183 c.d. *Jobs Act*) ne è conseguito inoltre un ridimensionamento degli strumenti processuali volti ad assicurare l'effettività della tutela reintegratoria e risarcitoria dando luogo ad una loro progressiva erosione.

In parallelo anche l'attuazione della tutela dei diritti del lavoratore attraverso le forme dei rimedi cautelari, in particolare d'urgenza, quali strumenti adoperati anche in via suppletiva per colmare un vuoto di tipicità d'azione, ha subito una contrazione dovuta sia a tali interventi legislativi (su tutti il Rito Fornero) sia al restringimento dell'area della cautela da parte dell'operato dei giudici⁶¹.

Analogamente privo di adeguata soluzione da parte del legislatore è rimasto anche il tema dell'esecuzione degli obblighi infungibili del datore di lavoro in quanto, a fronte dei limiti posti dall'art. 612 c.p.c.⁶², la disciplina dei rapporti di lavoro è stata esclusa dall'applicazione delle misure di coercizione

⁶¹ Trib. Palermo, sez. lav., 17 luglio 2018 con nota adesiva di GIORDANO, *Tutela in via d'urgenza del lavoratore tra rito Fornero e prova di un pregiudizio "super" irreparabile*, in *Ilprocessocivile.it*, 24 settembre 2018, in cui sebbene non sia stata ritenuta incompatibile in astratto la tutela d'urgenza nel tempo necessario a fare valere il diritto con il rito Fornero è stato affermato che il ricorrente deve fornire una rigorosa prova della sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile. Per un articolato e approfondito studio si rinvia a PANZAROLA-GIORDANO, *Provvedimenti d'urgenza*, Bologna, 2016, *passim* e v. anche PAGNI, *L'evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di rapidità della tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 75, nonché RUSCIANO, *Procedimento di impugnativa di licenziamento: il complicato ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, 653.

⁶² Sulle difficoltà dell'esecuzione nelle forme dell'art. 612 c.p.c. dell'ordine di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato v. SASSANI, *Dal controllo del potere all'attuazione del rapporto. Ottemperanza amministrativa e tutela civile esecutiva*, Milano, 1997, 210 ss.

indiretta introdotte dalla legge 29 giugno 2009, n. 69 attraverso l'entrata in vigore dell'art. 614 *bis* c.p.c.⁶³

Da un simile panorama sono emersi pertanto evidenti pericoli di incertezze sul piano della concreta ed effettiva tutela della parte processuale "debole".

Com'è stato efficacemente osservato⁶⁴ nelle indagini sulla salute del sistema vigente, è mancata probabilmente una riflessione costante dei rapporti tra diritto sostanziale e processo nell'ambito dell'effettività della tutela: un dialogo tra la dottrina lavorista e quella processualista capace di condurre la nave fuori dalla tempesta. La dottrina del processo ha sovente affrontato le questioni del rito in forma del tutto disgiunta dalla sottostante disciplina sostanziale, con l'effetto di fornire un'interpretazione formalmente ineccepibile degli istituti processuali, ma senza alcuna correlazione con la materia del lavoro.

Ciò si ritiene alquanto verosimile se consideriamo che da quasi cinquant'anni l'angolo prospettico della dottrina processualista è stato puntato

⁶³ Sull'argomento v. LUIISO, *Diritto Processuale civile*¹⁰, III, Milano, 2021, 253, il quale ha ritenuto l'esclusione dell'applicazione dell'esecuzione indiretta ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato «poco comprensibile e sicuramente incostituzionale». Secondo SASSANI, A. D. 2009: *ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione*, in *www.judicium.it*, l'esclusione delle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c. dal campo di applicazione dell'art. 614 *bis* c.p.c. è la conferma da parte del legislatore di «una linea cauta, per timore di un aggravamento eccessivo degli oneri del sistema produttivo». La soluzione adottata dal legislatore del 2009 è invece letta quale *favor* nei confronti del datore di lavoro da TISCINI, *Il procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: profili processuali*, in LUIISO-TISCINI-VALLEBONA, *La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti*, Torino, 2014, 139. Per una lettura più favorevole alla scelta legislativa, invece, v. CHIZZINI, *Commento all'art. 614-bis*, in BALENA, CAPONI, CHIZZINI, MENCHINI, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge 69/09*, Torino, 2009, 174, il quale ritiene l'opzione legittima e correlata al fatto che la materia conosce già delle proprie specifiche misure coercitive che comunque non possono scalfire un nucleo di incoercibilità ineliminabile sotteso al rapporto di lavoro. Sul tema si legga recente anche LIMONGI, *Le misure coercitive indirette e la tutela cautelare*, in AA.VV., *Titolo esecutivo ed efficienza della tutela giurisdizionale*, a cura di TISCINI, 2020, 229.

⁶⁴ ROMEO, *Il difficile rapporto tra processo e diritto del lavoro*, in *Lav. giur.*, 2020, 13.

quasi esclusivamente sulla legittimità o meno dell'espressione tutela differenziata nel rito lavoro e sulla globale opportunità di un processo con apposito rito⁶⁵.

Dal canto suo, invece, la giurisprudenza si è notevolmente disancorata dall'adesione ai valori ispiratori della riforma del 1973, basti pensare alle fissazioni della prima udienza anche a più di un anno dal deposito del ricorso, finendo per arrendersi alle carenze strutturali dell'ordinamento giudiziario. Di contro, se la dilatazione dei tempi processuali è divenuta ormai una costante a dispetto di ogni forma di concentrazione del processo, i giudici di merito hanno tuttavia emesso decisioni a tutela di quelle fattispecie di lavoro emerse nel terzo millennio (es. la qualificazione del rapporto di lavoro dei c.d. *riders*) dando voce alle nuove tendenze emergenti dal mercato⁶⁶. Anche in questo caso, dalla dicotomia delle prassi giudiziarie, si può agevolmente riscontrare una netta contrapposizione tra diritto processuale e diritto sostanziale.

Al cospetto delle opinioni di coloro che hanno obiettato una reale incidenza in termini di effettività della tutela ad opera della riforma del 1973⁶⁷, dissentendo in particolare sul concetto di tutela giurisdizionale differenziata nel rito lavoro, giova però formulare alcune considerazioni.

⁶⁵ Su tutti, PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, cit., 205 ss. e VERDE, *Unicità e pluralità di riti nel processo civile*, cit., 659 ss.

⁶⁶ In dottrina v. G. SANTORO PASSARELLI, *Il nuovo volto del diritto del lavoro a cinquanta anni dallo Statuto dei Lavoratori*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 1; VIDIRI, *La lunga e travagliata storia della natura del rapporto di lavoro dei riders tra giudici sovrani e sindacato*, in *Lav. giur.*, 2021; ID., *Cinquant'anni dallo statuto dei lavoratori: verso "L'eclissi del diritto" o verso il "nichilismo giuridico"?*, in *Corr. giur.*, 2020, 61; ID., *Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro che cambia: riflessioni sul "caso Foodora"*, in *Lav. dir. Europa*, 2019. In giurisprudenza v. Trib. Palermo 24 novembre 2020, n. 3570 con nota di CARINCI, *Tribunale Palermo 24/11/2020. L'ultima parola sui rider, sono lavoratori subordinati*, in *Lav. dir. Europa*, 2021 e Cass., sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663 (*Foodora*).

⁶⁷ In particolare, VERDE, *Unicità e pluralità di riti nel processo civile*, cit., 659; MONTELEONE G., *op. ult. cit.*, 710.

In un contesto come quello attuale l'espressione tutela differenziata nel rito del lavoro è quanto mai attuale e rinnegarla probabilmente darebbe luogo ad ulteriori problematiche sul piano dell'incertezza della tutela effettiva delle posizioni sostanziali già messe a dura prova da tempo. Quanto si afferma non è inoltre distante da punti cardinali quali l'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU.

Più che discutere sull'opportunità della tutela differenziata la dottrina processualista dovrebbe allora ripensare ad un dialogo con il legislatore che abbracci maggiormente il diritto sostanziale, avuto riguardo al fatto che l'obiettivo della legge n. 533/1973 è stato quello di presidiare "la garanzia sostanziale dei diritti del lavoratore con la previsione di speciali forme processuali"⁶⁸.

La crisi del modello processuale vigente è da rintracciare dunque nell'inefficienza legislativa, nonostante il susseguirsi delle suddette riforme dell'ultimo decennio, e nelle difficoltà del diritto sostanziale dovute alle condizioni del mercato del lavoro. Si tratta, com'è stato rilevato, di un diretto corollario della crisi sostanziale che affligge il diritto del lavoro in virtù della stretta correlazione tra diritto e processo, posto che quest'ultimo è la ragion d'essere del primo⁶⁹.

L'effettività della tutela rappresenta un imprescindibile obiettivo che coniuga gli aspetti processuali e quelli sostanziali e non si può fare a meno di una visione d'insieme di questi due poli anche in considerazione della sottostante prospettiva costituzionale. Ciò è necessario per fornire al diritto processuale del lavoro un ruolo di centralità così da trasporre nel processo con una maggiore intensità la garanzia delle posizioni sostanziali delle parti in causa.

Secondo una simile prospettiva è forse più agevole considerare la tutela "a macchia di leopardo" (espressione che si attribuisce a Proto Pisani) fornita sino ad

⁶⁸ CARINCI-DE LUCA TAMAJO-TOSI-TREU, *Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato*¹⁰, II, Milano, 2019, 642.

⁶⁹ CARINCI, *Dalla crisi del diritto alla crisi del processo del lavoro*, *Lav. giur.*, 2019, 113.

oggi dal rito del lavoro come il frutto dell'opera del legislatore dormiente degli ultimi quaranta anni più che l'esclusivo risultato dei difetti della riforma del 1973.

Seppur il rito del lavoro così come venuto alla luce negli anni Settanta non possa dirsi perfetto ed esente da possibili correzioni, i motivi del progressivo assottigliarsi della distanza con il rito ordinario in termini di durata del processo ed effettività della tutela devono, ad avviso di chi scrive, rintracciarsi nella perenne apatia del legislatore. Già Virgilio Andrioli all'alba della riforma aveva ritenuto imprescindibile l'aumento dell'impiego dei magistrati togati, quale unico viatico per un avvenire roseo e duraturo del processo del lavoro⁷⁰. Un lungimirante proposito che, come spesso accaduto nel nostro ordinamento, è stato disatteso dal legislatore facendo sì che gli effetti sortiti alla lunga fossero in qualche maniera assimilabili a quelli di un sasso gettato nell'oceano.

Può essere allora di sicuro beneficio, anzi illuminante, riprendere le parole del Prof. Luiso per tentare di dipanare le nubi formatesi intorno al processo del lavoro: «la verità è che, purtroppo, anche nel settore della giustizia ci si illude in buona fede (o, peggio, si vuol far credere, in mala fede) che sia sufficiente modificare le regole per ottenere il miglioramento di un sistema, i cui difetti solo in minima parte risiedono nella disciplina del rito»⁷¹.

Il percorso evolutivo del diritto processuale del lavoro illustrato nelle pagine precedenti ci consente di avviarcì nella presente ricerca. Si ritiene imprescindibile, pertanto, tenere viva l'importanza della dimensione storica della materia proprio perché le luci ed ombre dell'*iter* attraversato si riflettono oggi nell'attualità della disciplina dell'esecuzione per il credito di lavoro.

⁷⁰ ANDRIOLI, *Osservazioni introduttive*, cit., 76.

⁷¹ LUISO, *op. ult. cit.*, 2, secondo il quale ciò che occorre ad una riforma è un'amministrazione pubblica efficiente.

Movendo dalle riflessioni svolte in questo capitolo si procederà nel tentativo di indagare su quelle che sono le zone ove l'ordinamento riesce nella missione di assicurare un'effettiva tutela esecutiva del diritto sostanziale che ha la sua fonte nel rapporto di lavoro.

CAPITOLO II

LA TUTELA SPECIALE DEL LAVORATORE ATTRAVERSO IL TITOLO ESECUTIVO: L'ORDINE DI REINTEGRA DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO E I LIMITI ALLA SUA ESECUZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Titoli esecutivi ed esecuzione forzata *extra codicem*. – 3. L'obbligo di reintegra del lavoratore. — 3.1. Segue. L'infungibilità della prestazione nell'esecuzione degli obblighi di fare. – 3.2. Segue. Criticità originarie relative all'esecuzione dell'ordine di reintegrazione e limiti all'applicazione dell'art. 612 c.p.c. – 3.3. Segue. Alcune soluzioni proposte dalla dottrina. – 3.4. Segue. L'orientamento della giurisprudenza sulla questione. – 4. Gli interventi del legislatore dell'ultimo decennio: elusione del problema. – 5. Considerazioni sull'indagine. – 5.1. Segue. Possibili scenari.

1. Premessa

Nelle pagine che seguiranno volgeremo la nostra attenzione ad un titolo esecutivo in materia di lavoro, l'ordine di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato *ex art. 18* dello Statuto dei lavoratori, che ha catalizzato l'interesse degli studiosi, degli operatori del diritto e, occorre dirlo, dell'opinione pubblica sin dagli albori della sua entrata in vigore.

Ci si trova di fronte ad un titolo ove il confine tra diritto sostanziale e diritto processuale si presenta estremamente sottile e diviene un terreno alquanto impervio per coloro che mostrano l'intenzione di accingersi al suo studio. Come ci si è prefissati di fare, lo spirito con cui ci si muoverà intorno alla questione non sarà caratterizzato da un distaccato sentimento di accettazione passiva delle opinioni che hanno dominato il dibattito nel corso dei decenni precedenti;

piuttosto, ci si vorrà muovere verso una costruttiva rilettura del regime vigente, anche se alla luce di una imprescindibile analisi delle opinioni esistenti.

Val bene precisare che l'oggetto di questo titolo esecutivo non è costituito da un credito di lavoro in senso strettamente pecuniario, bensì il contenuto della prestazione obbligatoria all'interno del provvedimento di condanna è, come vedremo a breve da vicino, un obbligo di fare.

La scelta di affrontare tale argomento all'interno di questo studio, e il perché farlo subito dopo aver illustrato il percorso storico avuto dal diritto processuale, risiede in un duplice ordine di ragioni: in primo luogo si vuole superare una semplicistica e prettamente forense concezione del credito di lavoro in termini unicamente pecuniari⁷² (nel capitolo seguente si tornerà su questo aspetto quando si tratterà del contenuto del «credito» derivante dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., oggetto delle sentenze di condanna *ex art.* 431 c.p.c., v. *infra*, § 5.2); in secondo luogo, la scelta strategica di esaminare questo argomento nel principio della trattazione, subito dopo l'indagine – svolta nel capitolo precedente – relativa al profilo storico della tutela speciale processuale in materia lavoro trae origine dall'obiettivo di seguire un *fil rouge* nella tutela esecutiva del credito di lavoro attraverso gli interventi del legislatore. Non ci si può, dunque, distaccare troppo dalla prospettiva storica se si vuole comprendere il perché dell'esistenza del titolo esecutivo nella sua fase di attuazione.

Alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, in un'epoca segnata da aspre tensioni sociali, il legislatore consegnò alla storia lo Statuto dei lavoratori con la

⁷² Come affermato da CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Milano, 1979, 204, caratteristica dell'esecutorietà del provvedimento *ex art.* 18 Stat. lav. discende dal tipo di situazione soggettiva tutelata non riconducibile strettamente allo schema credito-debito classico del diritto del lavoro. Si veda anche, LANFRANCHI, *Situazioni giuridiche individuali a rilevanza collettiva ed attuazione della condanna alla reintegrazione del lavoratore*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, 343.

legge 20 maggio 1970, n. 300⁷³ che ha dato il via, quale momento tipico, ad una nuova fase delle tutele.

Il percorso dei primi cinquant'anni dello Statuto è sicuramente contrassegnato dall'affermazione di indiscutibili traguardi di giustizia e, in egual modo, da ineluttabili occasioni mancate.

Anzitutto ciò che rileva – ed è motivo d'interesse per il presente studio – è l'anticipazione cronologica attuata dal legislatore con l'attribuzione della provvisoria esecutività al provvedimento che ordina la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato rispetto alla sentenza di condanna per crediti emessa in favore del lavoratore che otterrà la stessa efficacia soltanto tre anni dopo con la legge di riforma del rito.

A partire dalla sua formulazione originaria, l'art. 18, co. 3, Stat. lav., sanciva, infatti, la provvisoria esecutorietà della sentenza, pronunciata ai sensi del comma 1 e contenente l'ordine di reintegra.

Secondo alcuni autori la scelta del legislatore di sancire la provvisoria esecutorietà del provvedimento in esame è stata dettata da ragioni storico-economiche, dietro la spinta delle proteste sindacali, al fine di garantire una stabilità reale del rapporto di lavoro sotto il profilo sostanziale. L'opzione normativa, però, ha trascurato sul versante processuale alcune valutazioni in relazione all'effettività del regime di esecuzione dell'ordine di reintegra⁷⁴.

Al contempo, al comma 2, infatti l'art. 18 contemplava l'ipotesi della mancata ottemperanza da parte del datore di lavoro alla suddetta pronuncia, finendo, giocoforza, per aprire un *vulnus* nella tutela del lavoratore.

⁷³ G.U. 27 maggio 1970, n. 131.

⁷⁴ TARUFFO, *Problemi in tema di esecutorietà della condanna alla reintegrazione del lavoratore*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1976, 789.

In particolare, a porre un dilemma interpretativo ed applicativo in un'ottica squisitamente processuale è stata la tutela esecutiva da apprestare all'ordine di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, di cui all'art. 18, co. 1, a fronte della sua mancata ottemperanza da parte del datore di lavoro.

La reintegra può di fatto non avere, pertanto, utilmente corso ove manchi la volontà del datore di lavoro di osservare il provvedimento dell'autorità giudiziaria che accerti l'illegittimità del licenziamento riconducendo il diritto del creditore a una mera affermazione di principio, produttiva soltanto di conseguenze indirette o riparatorie.

Da qui è ammissibile dire sin d'ora che il legislatore ha adottato una soluzione compromissoria, riponendo il suo affidamento nel mero adempimento spontaneo dell'obbligato di quanto oggetto della pronuncia di condanna⁷⁵.

Com'è stato ritenuto in dottrina e giurisprudenza, il legislatore del 1970 ha «travolto concetti tradizionali profondamente radicati»⁷⁶, ma non ha inteso imporre con forza al datore di lavoro anche l'adempimento delle obbligazioni che si concretano in un *facere* infungibile sino a consentire l'esecuzione forzata dell'obbligo di reintegra in servizio del lavoratore sul modello dell'art. 612 c.p.c. L'art. 18 non esplicita il *quomodo* dell'esecuzione dell'obbligo.

A questo punto, si è di fronte ad una situazione problematica che per le sue implicazioni processuali presenta dei connotati assolutamente peculiari: un provvedimento del giudice a cui è attribuita esecutorietà immediata *ex lege* che

⁷⁵ Come sostenuto da ASSANTI-PERA, *Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori*, Padova, 1972, 196, il legislatore avrebbe potuto, qualora voluto politicamente, rafforzare la previsione inserendo una sanzione per l'omessa reintegra in servizio.

⁷⁶ BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, in *Commentario dello Statuto dei lavoratori*, diretto da PROSPERETTI, Milano, 1975, 598, il quale richiama Pret. Milano, 21 aprile 1972.

incontra notevoli difficoltà di esecuzione forzata, nonostante costituisca un manifesto tentativo di «varcare le frontiere dell'incoercibilità»⁷⁷.

Alla luce della sussistenza del suddetto vincolo giuridico, una parte della dottrina, certamente sensibile all'esigenza di tutela della posizione sostanziale, ha pertanto preso atto della zona grigia in cui si colloca questo speciale titolo esecutivo, e la pretesa del lavoratore in esso contenuta, rilevando la criticità e la contraddittorietà conseguentemente emerse: «la posizione dell'imprenditore soccombente viene protetta due volte: una prima volta, negando la coercibilità dell'obbligo di riammettere il lavoratore nel luogo di lavoro; una seconda volta, negando la coercibilità dell'obbligo di farlo lavorare dopo la riammissione, se ed in quanto avvenuta»⁷⁸.

I termini della questione (che tuttora conserva profili di non irrilevante attualità) saranno esaminati in questa sede, sia tenendo conto delle autorevoli voci intervenute sul tema sia avendo riguardo agli orientamenti della giurisprudenza, con l'intento di non perdersi per le secche dell'incoercibilità dell'ordine di reintegra, e volgere piuttosto lo sguardo verso una prospettiva orientata, quanto più possibile, alla tutela effettiva dei diritti sottesi. È giusto osservare, infatti, nell'ottica processuale che necessariamente ci accompagna che non bisogna dimenticare che laddove sia giudizialmente accertata una lesione di un diritto e a questa non corrisponda un comportamento conforme ad opera dell'altra parte, il risultato finale rischia di essere il protrarsi del suddetto pregiudizio. Sorge allora la necessità di orientare l'interpretazione delle norme esistenti e di preparare la via per l'introduzione di nuove norme che possano garantire l'effettività delle garanzie o fungere da strumenti efficaci in tal senso.

⁷⁷ CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 205.

⁷⁸ ROMAGNOLI, *Per una rilettura dell'art. 2086 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1051.

2. Titoli esecutivi ed esecuzione forzata *extra codicem*

All'interno del dibattito creatosi intorno all'art. 18, Stat. lav., l'indagine dottrinale⁷⁹ si è adoperata al fine d'individuare un metodo di tutela concreta per superare l'ostacolo più spinoso costituito dal mancato adempimento da parte del datore di lavoro dell'ordine di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato (ex comma 1) contenuto nella sentenza emessa dal giudice (*recte*, pretore sino al 1998) provvisoriamente esecutiva ai sensi del comma 3.

Tra coloro che si sono attenuti al rigore formale dell'art. 18, Stat. lav., e dell'art. 612 c.p.c. (per le considerazioni che appresso si vedranno) e chi ha, invece, aspirato alla rottura degli argini del tenore letterale, si è frapposta un'interpretazione più o meno elastica del principio chiovendiano del «tutto quello e proprio quello che il creditore ha diritto di conseguire»⁸⁰.

⁷⁹ MANCINI, in GHEZZI-MANCINI-MONTUSCHI-ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Commentario del c.c.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1972, 276; FAZZALARI, *Procedimento arbitrale e giurisdizionale nei licenziamenti individuali*, in AA.VV., *I licenziamenti individuali e la reintegrazione nel posto di lavoro* (Relazioni al Seminario fiorentino di preparazione per dirigenti sindacali e aziendali) Milano, 1972, 299; ASSANTI-PERA, *Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori*, cit., 201; BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, cit., 598; GARBAGNATI, *Sugli effetti della riforma della condanna al lavoratore licenziato*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 654; MANDRIOLI, *Reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 700 ed efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado nel processo del lavoro*, in *Giur.it*, 1975, 309; ID, *L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 9; ID, *Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità forzata*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1976, 1342; PROTO PISANI, *L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attuazione della sentenza di condanna*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 620; ID, *Aspetti processuali della reintegrazione nel posto di lavoro*, in *Foro it.*, V, 1982, 117; DELL'OLIO, *Licenziamento, reintegrazione, retribuzione, risarcimento*, in *Mass. giur. lav.*, 1979, 504; TARUFFO, *Problemi in tema di esecutorietà della condanna alla reintegrazione del lavoratore*, cit., 789; TARZIA, *L'esecutorietà della sentenza nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1974, 470; ID, *Manuale del processo del lavoro*³, Milano, 1987, 190; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 226; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione forzata*⁶, Torino, 2020, 419; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*⁷, Milano, 2019, 2035.

⁸⁰ CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, cit., 110, il quale affermava che «Vi sono beni, i quali per loro natura non ammettono altra esecuzione se non mediante coazione, perché essi non si possono conseguire senza il concorso della volontà dell'obbligato: tali sono i beni che si ottengono

Come è stato rilevato⁸¹, la dottrina ha tradizionalmente reputato come un rigoroso dogma la correlazione tra sentenza di condanna e procedimenti di esecuzione forzata disciplinati dal terzo libro del codice di procedura civile. Tale principio, tuttavia, è stato confutato in occasione dell'entrata in vigore dell'art. 18, Stat. lav., muovendo dalla considerazione che non sempre la sentenza (*rectius*, il titolo esecutivo) che contenga la condanna all'adempimento di un'obbligazione fosse suscettibile di esecuzione forzata nelle forme del libro terzo del codice di rito.

In particolar modo, in presenza di obblighi di fare materialmente o giuridicamente infungibili quali la reintegra del lavoratore, la procedura predisposta dall'art. 612 c.p.c. non è stata ritenuta idonea a conseguire l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale di condanna, rendendo pertanto inevitabile la ricerca, al di fuori del libro terzo del codice, di metodi per l'attuazione della sentenza.

Il superamento della correlazione normale e necessaria fra sentenza di condanna ed esecuzione forzata è stato ritenuto possibile in virtù dell'art. 24 Cost., proprio perché l'intero sistema processuale verrebbe altrimenti privato della sua funzione di giustizia⁸².

La legge costituzionale, infatti, nel pensiero di chi ha sostenuto tale opzione⁸³, ha voluto attribuire un rango preminente ad alcune situazioni soggettive non patrimoniali meritevoli di tutela, come i rapporti di lavoro, per le

col compimento d'una attività non fungibile da parte dell'obbligato. Da tutte queste osservazioni discende la conseguenza che, quando un bene per sua natura, o per mancanza di mezzi di surrogazione (oggi diremmo di esecuzione forzata), non può conseguirsi se non coll'esecuzione in via di coazione, e i mezzi di coazione non sono consentiti dalla legge, quel bene non è praticamente conseguibile nel processo, salva l'attuazione (se possibile a sua volta) della volontà concreta di legge che deriva dalla lesione o mancato adempimento del diritto a una prestazione; salvo, ad esempio, il diritto al risarcimento del danno».

⁸¹ PROTO PISANI, *L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale*, cit., 620.

⁸² PROTO PISANI, *L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale*, cit., 632.

⁸³ PROTO PISANI, *L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale*, cit., 625.

quali l'esecuzione forzata disciplinata dal libro terzo del codice e la mera tutela risarcitoria non sarebbero state adeguate.

La via d'uscita dall'*impasse* è stata allora individuata auspicando l'introduzione di misure coercitive efficaci e differenziate in ragione del tipo di interesse protetto, nonché attraverso la tipizzazione, sul modello della legislazione del diritto industriale, del contenuto delle sentenze di condanna, relative alle ipotesi più rilevanti di violazione degli obblighi non suscettibili di esecuzione nelle forme del libro terzo del codice.

Siffatta concezione è stata oggetto di critiche, anche severe, ad opera di chi⁸⁴ ha osservato che questa avrebbe lasciato nell'ombra alcuni aspetti tecnico-sistematici impossibili da scavalcare in nome di un orientamento incline a conformarsi ai dettami costituzionali, ma non traducibile in norme positive.

Secondo quest'altra posizione (che richiama a proprio conforto la dottrina classica⁸⁵) la correlazione tra provvedimento di condanna ed esecuzione forzata è implicita. Quella di condanna, infatti, è una tutela che, nell'accertare un diritto, ne acclara l'ulteriore esigenza di protezione cristallizzando i presupposti della sua esecuzione forzata.

In un quadro così delineato, l'ordine di reintegra del lavoratore *ex art. 18, Stat. lav.*, costituirebbe un titolo esecutivo, perché tale è riconosciuto dalla legge, seppur palesemente non suscettibile di esecuzione forzata ai sensi del libro terzo

⁸⁴ MANDRIOLI, *Sulla correlazione necessaria*, cit., 1342.

⁸⁵ Sulla scorta del principio della necessaria correlazione tra sentenza di condanna ed esecuzione forzata nelle forme del codice, escludono che la pronuncia di condanna sia eseguibile nelle forme del libro III c.p.c. in tutti i casi in cui emerga il carattere di infungibilità della prestazione dell'obbligato, LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1931, 100; CALAMANDREI, *La condanna*, in *Studi sul processo civile*, III, Padova, 1934, 188; MONTESANO, *Condanna civile e tutela esecutiva*, Napoli, 1965, 19; BORRÈ, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare*, Napoli, 1965, 138; G. MONTELEONE, *Recenti sviluppi nella dottrina dell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, 281.

del codice di procedura civile. Secondo tale ricostruzione, pur essendo inderogabile il principio di tassatività dei mezzi d'esecuzione forzata, l'art. 18, Stat. lav., ha realizzato un *unicum* capace di superare tale principio attraverso l'esplicita attribuzione della qualità di titolo esecutivo alla sentenza che ordina la reintegra del lavoratore, nonostante l'assenza di precise forme di tutela esecutiva⁸⁶.

L'ordinamento avrebbe così mostrato, da un lato d'ispirarsi al principio chiovendiano sopra richiamato⁸⁷, dall'altro di voler rispettare l'intangibilità dell'autonomia del debitore, eccezion fatta soltanto per quei casi, e con quei modi, che sono predisposti dallo stesso ordinamento in sede di disciplina delle forme di tutela esecutiva.

Sicché, ancora stando a questa ipotesi ricostruttiva, il legislatore del 1970 ha previsto, sia l'esecutività del provvedimento, sia una forma di coercizione indiretta a carico del datore di lavoro, a fronte della mancata ottemperanza dell'obbligo di

⁸⁶ Assume invece una posizione nettamente più prudente VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile*, diretta da Andrea Proto Pisani, Torino, 1983, 119, il quale afferma che «in tali casi si faccia un uso improprio del termine condanna piuttosto che esplicitamente ammettere l'esistenza di titoli esecutivi ineseguibili coattivamente. D'altra parte, la correlazione necessaria tra condanna e forme di tutela esecutiva disciplinate dal Libro III c.p.c. sembra presupposta da quella costante giurisprudenza che ritiene nulla la sentenza di condanna ad un *facere* la quale, in ipotesi di mancato adempimento da parte dell'obbligato, autorizzi il creditore a provvedere direttamente, anziché nelle forme di cui all'art. 612 e ss. c.p.c. (Cass. 9 maggio 1967, n. 925, in FI, 1967, I, 1398; Cass. 2 ottobre 1968, n. 3055, in GI, 1970, I, 1, 171; Cass. 10 novembre 1970, n. 2333, in FI, 1971, 1, 167; Cass. 14 maggio 1973, n. 1349, in *Rep. Foro it.*, 1973, voce *Esecuzione degli obblighi di fare*, n.2)».

⁸⁷ CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, cit., 110, il quale ha sostenuto che «Vi sono beni, i quali per loro natura non ammettono altra esecuzione se non mediante coazione, perché essi non si possono conseguire senza il concorso della volontà dell'obbligato: tali sono i beni che si ottengono col compimento d'una attività non fungibile da parte dell'obbligato. Da tutte queste osservazioni discende la conseguenza che, quando un bene per sua natura, o per mancanza di mezzi di surrogazione (oggi diremmo di esecuzione forzata), non può conseguirsi se non coll'esecuzione in via di coazione, e i mezzi di coazione non sono consentiti dalla legge, quel bene non è praticamente conseguibile nel processo, salva l'attuazione (se possibile a sua volta) della volontà concreta di legge che deriva dalla lesione o mancato adempimento del diritto a una prestazione; salvo, ad esempio, il diritto al risarcimento del danno».

reintegra, costituita dal dover pagare le retribuzioni al lavoratore dalla data della sentenza fino all'effettiva riammissione in servizio (art. 18, comma 2, Stat. lav.).

La dottrina ha, pertanto, evidenziato i limiti dell'esecuzione civile, quali la incoercibilità del fare infungibile⁸⁸, rispetto al tema della reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato.

3. L'obbligo di reintegra del lavoratore

È opportuno, a questo punto, interrogarsi su cosa si intenda per obbligo di reintegra e in cosa si concretino le prestazioni di natura infungibile ad esso connesse.

A fronte dell'obbligo di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato, la dottrina⁸⁹ è stata pressoché concorde nel ritenere che il rapporto non si sia mai estinto. L'obbligo di reintegra è stato pertanto inteso come il fare quanto necessario perché il lavoratore possa adempiere alle proprie obbligazioni⁹⁰ ovvero come il realizzare le condizioni materiali per il ripristino della fattualità del rapporto di lavoro, interrotta dal licenziamento seguito dalla estromissione⁹¹.

⁸⁸ MANDRIOLI, *Sulla correlazione necessaria*, cit., 1342; SASSANI, *Giurisdizione ordinaria, poteri del giudice ed esecuzione della sentenza nelle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1999, 415.

⁸⁹ BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, cit., 598, secondo il quale il rapporto di lavoro non è effettivamente risolto e l'affermazione "ricostituire il rapporto" è inesatta perché la continuazione ha luogo automaticamente senza alcuna esecuzione in forma specifica; MANDRIOLI, *L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione*, cit., 9; GARBAGNATI, *Profili processuali del licenziamento per motivi antisindacali*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, 599, *contra* MANCINI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, cit., 276.

⁹⁰ MANDRIOLI, *L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione*, cit., 9.

⁹¹ PROTO PISANI, *Aspetti processuali della reintegrazione nel posto di lavoro*, cit., 117, il quale sostiene che sussiste un nucleo di comportamenti originario, distinto dagli obblighi o dalle prestazioni continuative proprie del rapporto ripristinato *de iure*, diretto a consentire l'inizio della fattualità del rapporto stesso e ad eliminare gli effetti di fatto della estromissione seguita al licenziamento poi dichiarato illegittimo. Un *quid pluris* distinto dalle obbligazioni continuative intrinseche al rapporto

Com'è stato efficacemente osservato⁹², all'interno delle prestazioni di lavoro subordinato è possibile distinguere tra rapporti fondati sulla fiducia e collegati alle qualità del dipendente (c.d. *intuitus personae*) e quelli standardizzati aventi ad oggetto prestazioni perlopiù generiche e totalmente svincolate da ogni elemento fiduciario. La dottrina che ha valorizzato questa suddivisione, tuttavia, non ha desunto dalla stessa un discrimine capace di superare l'incoercibilità dell'ordine di reintegra.

3.1. Segue. L'infungibilità della prestazione nell'esecuzione degli obblighi di fare

Con riferimento alle prestazioni oggetto del rapporto di lavoro ed il cui adempimento scaturisce dall'effettivo adempimento dell'obbligo di reintegra, giova richiamare, brevemente, alcuni principi fondamentali sottesi all'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, al fine di mettere in luce i limiti posti all'applicazione dell'art. 612 c.p.c. alla fattispecie dell'art. 18, Stat. lav.

Il procedimento *ex art. 612 c.p.c.* va letto in combinato disposto con gli artt. 2931, secondo cui «se non è adempiuto un obbligo di fare l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile», e 2933 c.c. che dispone, a sua volta, che «se non è adempiuto un obbligo di non fare l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione di tale obbligo». L'inadempimento dell'obbligo è suscettibile, pertanto, di esecuzione coattiva secondo le forme

di lavoro, antecedente a quelle obbligazioni e necessario per consentire il completo adempimento di quest'ultime.

⁹² BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, cit., 598.

dell'art. 612 c.p.c. a tutela delle situazioni giuridiche scaturenti da diritti assoluti e non da rapporti obbligatori⁹³.

Il modello di esecuzione degli obblighi di fare o di non fare ha lo scopo di realizzare un adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto rispecchiata dal titolo esecutivo, attraverso una modifica della realtà materiale compiuta tramite l'organo esecutivo che si sostituisce al creditore.

Si afferma, così, che l'esecuzione in forma specifica realizza un'invasione dell'altrui sfera di autonomia e non dell'altrui sfera giuridica⁹⁴.

⁹³ In generale sull'argomento v. MANDRIOLI, voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare*, in *Novissimo Dig. It.*, VI, Torino, 1960, 764; BORRÈ, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, cit., 118; LUISO, voce *Esecuzione forzata: 2) L'esecuzione in forma specifica*, in *Enc. Giur.*, 1989, XIII, Roma, 8; CARRATO, *L'esecuzione in forma specifica*, Milano, 2005, 164; METAFORA, *L'esecuzione degli obblighi di fare (fungibili) e di non fare*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2012, 459. Sull'estraneità dei rapporti obbligatori rispetto all'esecuzione specifica v., su tutti, SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966, 8; ID, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto civile italiano diretto da Vassalli*, Torino, 1950, 19; e sotto la vigenza del codice del 1865, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1937, 381. L'Autore ha consentito di superare la rigida dicotomia tra diritti reali e diritti di credito grazie all'elaborazione della distinzione tra situazioni giuridiche finali e situazioni giuridiche strumentali. In particolare, secondo il Satta, le situazioni giuridiche finali, che beneficiano della tutela dell'esecuzione in forma specifica, sono tutte quelle tipologie di diritti che sono caratterizzate da un rapporto di immediatezza tra il soggetto titolare ed il bene che ne costituisce l'oggetto. Si tratta, infatti, di tutti quei diritti (quali, ad es., il diritto di proprietà, i diritti reali, i diritti della personalità o dell'immagine, ecc.) che contemplano l'esercizio incondizionato delle facoltà giuridiche a questi inerenti oltre che la titolarità dei medesimi. La categoria ricomprende anche quel nucleo più ampio di situazioni giuridiche ove, a prescindere dalla appartenenza del bene, il godimento dello stesso forma il contenuto dell'interesse che è tutelato dalla legge. Tutte queste caratteristiche sarebbero, ad avviso dell'Autore, estranee ai diritti di credito che hanno ad oggetto una specifica prestazione suscettibile di valutazione economica. Nelle obbligazioni, infatti, la realizzazione dell'interesse del creditore richiede necessariamente la prestazione del debitore e la violazione del dovere di condotta ad opera di quest'ultimo trova tutela nel principio della garanzia patrimoniale.

Hanno altresì escluso la tutela dei diritti di credito attraverso l'esecuzione in forma specifica, G. MONTELEONE, *Diritto Processuale civile*, II, cit., 215 e S. ZIINO, *Esecuzione forzata ed intervento dei creditori*, Palermo, 2004, 20 ss. e 31, il quale, aderendo alla dottrina di Satta, sostiene che l'esecuzione in forma specifica non attribuisce al creditore il diritto ad ottenere un surrogato della prestazione che non è stata adempiuta dal debitore, ma è funzionale alla tutela delle sole situazioni soggettive per le quali l'ordinamento attribuisce al titolare un potere immediato e diretto sul bene.

Per quanto concerne la tipologia degli obblighi eseguibili, deve trattarsi di prestazioni di natura fungibile per le quali sussista la possibilità materiale e giuridica che l'organo esecutivo realizzi il comportamento dell'obbligato, prescindendo dalla volontà di quest'ultimo. L'infungibilità, infatti, renderebbe l'attività del terzo vana nonché inidonea a realizzare la pretesa del creditore⁹⁵.

L'art. 612 c.p.c. stabilisce che l'esecuzione in forma specifica può essere intrapresa in forza di una «sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare». Da tempo, tuttavia, la dottrina ha ammesso una lettura estensiva della disposizione appena richiamata, consentendo l'esecuzione anche sulla base di un qualunque provvedimento giurisdizionale recante una condanna⁹⁶.

È inoltre opinione comune⁹⁷ che fungibilità e possibilità della prestazione costituiscano elementi sottratti alla disponibilità delle parti e che siano oggetto di un accertamento giurisdizionale preventivo all'esecuzione coattiva degli obblighi in esame.

È controverso in dottrina⁹⁸ ed in giurisprudenza, invece, quale sia il contenuto dell'obbligo di fare.

Tra le situazioni giuridiche per le quali il titolo esecutivo di formazione giudiziale può consentire l'esecuzione *ex art. 612 c.p.c.*, vi rientrano non soltanto

⁹⁴ MANDRIOLI, voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare*, cit., 764.

⁹⁵ Un'autorevole dottrina, MAZZAMUTO, *L'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, in RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XX, Torino, 1998, 328, ha ritenuto che il concetto di infungibilità sia uno dei più enigmatici e che «non vi sia tra gli interpreti alcuna convenzione stipulativa intorno ad esso neppure sul piano strettamente terminologico».

⁹⁶ MANDRIOLI, voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare*, cit., 764; CARRATO, *L'esecuzione in forma specifica*, cit., 164.

⁹⁷ ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, 327-328; MANDRIOLI, voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare*, cit., 764.

⁹⁸ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*⁷, cit., 1869.

quelle che impongono un comportamento positivo ma anche quelle che richiedono un *pacti* da parte dell'obbligato.

Il giudice deve determinare le modalità con cui procedere ed il titolo esecutivo giudiziale che imponga simili obblighi deve recare la specificazione del *quid faciendum* per assolvere ai requisiti della liquidità ed esigibilità di cui all'art. 474 c.p.c.⁹⁹ Secondo la tesi prevalente l'obbligo di fare è eseguibile quando si traduce nella modificazione materiale della realtà e, dunque, nel compimento o nella distruzione di un'opera¹⁰⁰, poiché esso deve estrinsecarsi in una prestazione fungibile che possa essere eseguita ad opera di terzi, senza la cooperazione del debitore¹⁰¹. A tali fini il giudice dell'esecuzione deve innanzitutto verificare che il *quid faciendum* imposto sia determinato o determinabile, nonché infungibile¹⁰².

Secondo la giurisprudenza¹⁰³, il giudice dell'esecuzione può pronunciare una condanna ad un *facere* infungibile, poiché, sebbene non eseguibile ai sensi dell'art. 612 c.p.c., può provocare l'adempimento spontaneo ed è idonea a costituire il presupposto per conseguenze giuridiche ulteriori in favore del titolare del rapporto.

⁹⁹ Con riferimento al requisito della liquidità del credito si rimanda a Cass., sez. un., 2 luglio 2012, n. 11066, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 73; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 137 con nota adesiva di VACCARELLA, e conf. Cass. 27 aprile 2015, n. 8480 sulle quali vedi *infra* cap. III, § 5.3.1. In dottrina v. *ex multis* CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?*, in *Corr. giur.*, 2012, 1169; TISCINI, *L'eterointegrazione del titolo esecutivo nei suoi primi anni di esperienza applicativa. Un bilancio*, in *Riv. esec. forz.*, 2018, 233.

¹⁰⁰ Cass. 22 marzo 1968, n. 917; Cass. 9 dicembre 1981, n. 6500.

¹⁰¹ FORNACIARI, *I limiti all'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, 411, ed in giurisprudenza, *ex multis*, v. Cass. 28 marzo 1970, n. 864.

¹⁰² Cfr., *ex multis*, Cass. 27 giugno 2014, n. 14638.

¹⁰³ Cass. 17 luglio 1992, n. 8721, ove si afferma che il datore di lavoro può essere condannato ad un *facere* infungibile perché «ciò che rileva è l'operatività della pronuncia nell'ambito del possibile giuridico e non già in quello diverso del possibile materiale».

3.2. Segue. Criticità originarie relative all'esecuzione dell'ordine di reintegrazione e limiti all'applicazione dell'art. 612 c.p.c.

Con riferimento al comportamento che il datore di lavoro può in concreto assumere – adempimento spontaneo o inosservanza dell'ordine contenuto nel titolo giudiziale – è bene a questo punto tornare sulla questione specifica dell'esecuzione dell'obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato.

La dottrina¹⁰⁴, in particolare, è stata concorde nel ritenere imprescindibile la collaborazione del datore di lavoro ed ha attribuito un'importanza focale al consenso del medesimo, affinché il lavoratore reintegrato possa tornare a rendere la sua prestazione.

È stato infatti osservato¹⁰⁵ che, nonostante l'intervenuta limitazione dell'autonomia privata in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, il legislatore del 1970 non ha inteso imporre con la forza al datore di lavoro l'adempimento delle obbligazioni che si concretano in un *facere* di natura infungibile e che non possono essere tutelate mediante l'esecuzione *ex art. 612 c.p.c.*¹⁰⁶ In tal modo viene così salvaguardata la sfera d'intangibilità del potere

¹⁰⁴ BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, cit., 598; MANDRIOLI, *L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione*, cit., 9. Alcuni Autori, come PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, Napoli, 2003, 115, hanno inoltre obiettato che sia la riammissione del lavoratore in azienda, sia la collaborazione necessaria per rendere possibile l'esecuzione della prestazione lavorativa sono obbligazioni continuative e non ad esecuzione istantanea, affermando pertanto che «a nulla varrebbe che in via spontanea o coattiva il lavoratore ottenga un giorno il rientro nello stabilimento, se l'ingresso il giorno dopo gli sia impedito dal datore di lavoro, senza che questo allegghi a giustificazione del suo comportamento alcun fatto nuovo – sopravvenuta la riammissione in fabbrica – che integri gli estremi della giusta causa o giustificato motivo di licenziamento».

¹⁰⁵ BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, cit., 598; BUONCRISTIANI, *La tutela reale*, III, *Profili processuali*, I, *Coercibilità in forma specifica dell'ordine di reintegra*, in Mazzotta (a cura di), *I licenziamenti. Commentario*, Milano, 1999, 878.

¹⁰⁶ MANDRIOLI, *L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione*, cit., 23. Al riguardo ha affermato PERA, *La cessazione del rapporto di lavoro*, Padova, 1980, 167, che «la tutela è "reale" nei limiti del

organizzativo del debitore che viene assimilato ad una “cittadella” immune alle forme di coazione all’adempimento, che vede nella reintegrazione una sorta di espropriazione per fini pubblicistici del “regno” dell’iniziativa economica privata¹⁰⁷.

L’opinione prevalente ha infatti ravvisato l’attività non surrogabile nell’esercizio del potere direttivo nelle sue diverse componenti quali l’assegnazione delle mansioni, la definizione delle modalità esecutive delle prestazioni e dei tempi di lavoro, il controllo dell’attività che sono espressione del suddetto potere organizzativo come tale infungibile; sono state ritenute invece prestazioni di fare fungibili il reinserimento coattivo nel luogo di lavoro, la riapertura della posizione previdenziale, la reinscrizione nel libro paga e il pagamento dello stipendio¹⁰⁸.

possibile e non certo nel senso che possa prefigurarsi l’esecuzione forzata dell’obbligo di reintegra in servizio, con una soluzione impositiva che è inimmaginabile fin quando le imprese (private o in mano pubblica, non importa) siano rette secondo le regole del diritto privato e non da funzionari *de facto e de jure* di Stato».

¹⁰⁷ MAZZAMUTO, *L’attuazione degli obblighi di fare*, Napoli, 1978, 166. In realtà è stato osservato, RENNA, *L’esecuzione specifica dell’ordine di reintegrazione*, Bari, 1984, 70, anche che «quando l’attività produttiva segue ritmi preordinati e ciclici, le varie decisioni da adottare, sia per ciò che riguarda le materie prime e quant’altro occorra per far funzionare l’apparato produttivo, sia per quanto riguarda il personale, si risolvono in procedure automatiche esterne al vertice aziendale. In tal modo cade uno dei punti cardini della teoria della incoercibilità: la insostituibilità dell’individuo datore di lavoro, derivante dal suo *intuitus personae*, per adottare i necessari adempimenti al fine di rendere possibile la reintegra del lavoratore.

¹⁰⁸ D’ANTONA, *La reintegrazione nel posto di lavoro*, Padova, 1979, 192. Nello stesso senso Cass. 11 gennaio 1990, n. 46, in *Foro it.*, 1990, I, 2908, e in *Giust. civ.*, 1990, I, 947, con nota di SASSANI, *Ripristino del trattamento retributivo, cessazione della materia del contendere e incoercibilità dell’ordine di reintegrazione ex art. 18 st. lav.*, ha affermato che il provvedimento non è suscettibile di esecuzione forzata perché necessita «un indispensabile ed insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro di carattere organizzativo-funzionale, consistente, tra l’altro, nell’impartire al dipendente le opportune direttive, nell’ambito di una relazione di reciproca ed infungibile collaborazione».

Nel quadro complessivo delle opinioni esposte, attesi i limiti posti dall'art. 612 c.p.c., la reintegrazione del lavoratore di cui all'art. 18, Stat. lav., è pertanto preclusa in difetto della collaborazione dell'imprenditore obbligato.

In modo coerente ai principi sopra richiamati con riferimento all'esecuzione per obblighi di fare, v'è stato poi chi ha assimilato il ruolo del datore di lavoro-debitore, tenuto a collaborare con il lavoratore da reintegrare, a quello di organo dell'esecuzione¹⁰⁹.

In tal modo, l'art. 18, Stat. lav., è stato allora configurato come un provvedimento giudiziario a contenuto tipico che ricomprende una prestazione incoercibile, scontata attraverso la configurazione di una misura indiretta compulsoria con un ruolo integrativo, consistente nell'obbligo del datore di lavoro di versare le retribuzioni dalla sentenza all'effettiva reintegra¹¹⁰.

¹⁰⁹ MANDRIOLI, *L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione*, cit., 33, secondo il quale la legge ha espresso la volontà, in nome del principio chiovendiano, di raggiungere il limite posto dall'incoercibilità della prestazione di fare infungibile, affidando al datore-debitore il ruolo di organo di esecuzione cui quest'ultimo può sottrarsi corrispondendo al lavoratore la retribuzione dalla data della sentenza. Il comportamento del debitore finisce, secondo questa ricostruzione sistematica art. 18 Stat. lav. – art. 612 c.p.c. – art. 2930 c.c., per sovrapporsi e sostituirsi a quello dell'organo esecutivo. L'anomalia, secondo l'Autore è da ravvisarsi nel fatto che il titolo esecutivo sostituisce al possibile impiego della forza il comando diretto al debitore, agganciandolo ad una sanzione indiretta.

¹¹⁰ Secondo MANDRIOLI, *L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione*, cit., 35, il credito della retribuzione diviene liquido ed esigibile soltanto dopo che sia decorso infruttuosamente il termine concesso al datore di lavoro per adempiere a seguito della notifica del titolo esecutivo ex art. 18, Stat. lav., e del precetto. Ad avviso, invece, di PROTO PISANI, *Aspetti processuali della reintegrazione nel posto di lavoro*, cit., 119, «per sfuggire alla ammissibilità dell'esecuzione forzata, sia pure parziale, dell'obbligo di reintegra non vale obiettare che l'attuazione della condanna alla reintegra sarebbe assicurata non dalla esecuzione forzata ma solo da una forma di misura coercitiva individuata nell'obbligo di pagare la retribuzione previsto dalla terza parte del 2° comma dell'art. 18». L'A. si discosta da una concezione meramente sanzionatoria o compulsoria dell'obbligo di pagare le retribuzioni, perché questa svilirebbe il significato normativo e la portata innovativa dell'art. 18 Stat. lav. Egli sostiene, infatti, che non v'è alcuna incompatibilità tra concorso di misure coercitive ed esecuzione forzata, seppur parziale, di alcune tra le obbligazioni che compongono la reintegra (in particolar modo i c.d. obblighi di *pati*). Secondo l'A., l'obbligo di pagare la

La dottrina ha altresì escluso l'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 612 c.p.c., cui ha fatto ricorso anche un'altra soluzione interpretativa elaborata, per consentire il rientro forzoso del lavoratore in azienda tramite l'accompagnamento di quest'ultimo da parte dell'ufficiale giudiziario se questa attività non è seguita dalla concreta assegnazione da parte del datore di lavoro delle mansioni da espletare¹¹¹.

retribuzione ha necessariamente una funzione coercitiva, stante il suo effetto psicologico, ed al contempo retributiva (c.d. funzione complessa); occorre, tuttavia, privilegiare un'interpretazione teleologica della disposizione della l. 300/1970, attraverso la quale garantire, con la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, l'effettiva ripresa *de facto* e *de iure* del rapporto di lavoro che è alla base delle intenzioni del legislatore. Secondo l'A. vale ad ogni modo la seguente considerazione ancor più dirimente: «la tutela per l'equivalente monetario, se può presentarsi come forma di tutela giurisdizionale adeguata a situazioni di vantaggio a carattere esclusivamente patrimoniale, è invece forma di tutela giurisdizionale affatto inadeguata ove il bene da garantire attenga a situazioni di vantaggio a carattere esclusivamente (o prevalentemente) non patrimoniale ed il bene, non essendo ancora stato distrutto, possa essere ancora conseguito attraverso la cooperazione dell'obbligato; si pensi a tutte le situazioni di vantaggio che siano concretizzate dalle libertà affermate dalla Costituzione nei "principi fondamentali" e in tutta la sua parte prima relativa ai "diritti e doveri del cittadino": situazioni soggettive non patrimoniali implicate dai rapporti tra cittadini e Stato, nei rapporti di famiglia, nei rapporti di lavoro, ecc. I problemi di tutela posti da queste ipotesi assumono pertanto oggi una gravità particolare, perché la Costituzione impedisce di risolverli attraverso il comodo espediente della tutela per equivalente monetario».

Sull'esecuzione in forma specifica dei soli obblighi connessi alla reintegrazione che si risolvono in un semplice *pati* o *facere* di natura fungibile, v. Trib. Latina 5 dicembre 1997, in *Foro it.*, 1999, I, 2117.

¹¹¹ BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, cit., 598, secondo il quale la materiale introduzione del dipendente nei locali di lavoro non può essere considerata come reintegrazione per il tramite dell'esecuzione in forma specifica; MANDRIOLI, *L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione*, cit., 20. Nello stesso senso anche Pret. Monza 16 dicembre 1972, in *Orient. giur. lav.*, 1972, 172, in cui viene rilevato che dalla mera presenza in azienda del lavoratore non discendono in favore di quest'ultimo dei diritti essenziali e caratterizzanti il rapporto di lavoro. A favore dell'accompagnamento forzoso del lavoratore sul posto di lavoro invece si è invece espresso CHIARLONI, in AA. VV., *La tutela del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro, Atti della tavola rotonda di Sassari 13 giugno 1981*, Milano, 1983, 46; in giurisprudenza cfr. Pret. Milano 26 novembre 1992, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1993, 449.

3.3. Segue. Alcune soluzioni proposte dalla dottrina

Una diversa chiave di lettura, che si è distinta all'interno del panorama delle opinioni intervenute nel corso degli anni, è stata offerta invece dal Prof. Sassani il quale ha ammesso l'attuazione dell'esecuzione della reintegra del lavoratore nelle forme dell'art. 612 c.p.c. nell'ipotesi di datore di lavoro con natura pubblicistica¹¹². Si precisa, sin d'ora, che la l'interpretazione offerta dall'Autore deve essere contestualizzata nell'ambito della disciplina anteriore alla definitiva privatizzazione del pubblico impiego portata a compimento con il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. per il pubblico impiego)¹¹³.

¹¹² SASSANI, *Dal controllo del potere all'attuazione del rapporto*, cit., 210, dal punto di vista operativo, attesa la duttilità de procedimento esecutivo regolato dagli artt. 612 ss., il giudice del lavoro nel determinare le modalità di esecuzione potrà avvalersi dell'ausilio dell'ufficiale giudiziario per la direzione delle operazioni materiali richieste. Sulla stessa lunghezza d'onda in ordine all'ampiezza e alla elasticità dell'art. 612 c.p.c. anche TARUFFO, in *La tutela del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro*, cit., 28, il quale ha avanzato una, seppur cauta, interpretazione evolutiva dell'art. 612 c.p.c. sostenendo che i limiti della coercibilità specifica vanno «individuati in concreto a seconda delle situazioni nelle quali si tratti di adeguare lo stato di fatto allo stato di diritto dichiarato in sentenza». In quest'ottica è il giudice che deve utilizzare i poteri ad esso conferiti per applicare la norma di volta in volta al caso di specie. Si ritiene di concordare con l'opinione di Sassani e in quest'ottica si può anche comprendere il perché la giurisprudenza di merito, che opera valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti applicativi della norma, sia stata maggiormente incline a concedere o ad elaborare soluzioni idonee per varcare il muro dell'incoercibilità dell'obbligo di reintegra.

¹¹³ Il decennio intercorrente tra la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e l'emanazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è conosciuto come la stagione della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, realizzata gradualmente mediante una serie d'interventi legislativi. La legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini) e la legge 15 maggio 1997, n. 127 (cd. Legge Bassanini *bis*) sfociano, infatti, in una sequenza di decreti legislativi: 4 novembre 1997, n. 396; 1° marzo 1998, n. 80; 29 ottobre 1998, n. 387. Il rapporto di pubblico impiego viene così traghettato dal diritto pubblico al diritto privato e la fonte del rapporto di lavoro non è più un atto della pubblica amministrazione, bensì un atto di autonomia privata con applicazione del contratto collettivo. Si dispone, inoltre, il passaggio di giurisdizione per tutte le controversie inerenti i rapporti di lavoro, salvo per quelli espressamente esclusi, dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria.

Egli, prendendo le mosse dai concetti di fungibilità e infungibilità, ha messo in evidenza come gli istituti in parola siano esclusivamente collegati alle prestazioni dovute dai privati: la questione della fungibilità è segnatamente legata alla natura del rapporto tra soggetto e attività al cui interno deve inserirsi l'attuazione dell'obbligo contenuto nel provvedimento emanato dall'autorità.

Come osservato dal Sassani, l'ostacolo costituito dall'incoercibilità dell'obbligo e dall'infungibilità della prestazione su cui si è concentrata, e sovente arrestata potremmo dire, l'attenzione della dottrina nel corso degli anni ha trovato origine in un nucleo forte di diritti costituzionalmente garantiti, quale il diritto di libera iniziativa economica dell'imprenditore *ex art. 41 Cost.*, che è prevalso, di fatto, sul diritto alla tutela esecutiva effettiva della controparte nel bilanciamento operato dagli interpreti¹¹⁴. In concreto, il potere d'iniziativa economica, al termine di questa operazione, non può essere ritenuto condizionabile dal perseguimento di esigenze di giustizia.

Al cospetto di tali diritti a rilevare in modo dirimente è la collocazione obiettiva del soggetto obbligato nell'ordinamento, un soggetto pertanto che in un *welfare State* deve svolgere un'attività senza coercizioni da parte di altri privati.

Ad avviso del Prof. Sassani, la situazione potrebbe allora radicalmente mutare qualora sia diversa la posizione assunta nell'ordinamento da parte del soggetto obbligato del rapporto, ovvero il caso in cui il datore di lavoro non è un privato bensì un soggetto appartenente alla sfera pubblica (es. il ministero, il

¹¹⁴ R. SCOGNAMIGLIO, in, *La tutela del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro*, cit., 14, il quale sull'argomento ha osservato che il legislatore ha inteso contemperare la tutela garantistica, concessa al lavoratore licenziato in modo illegittimo, con la protezione del bene supremo e indivisibile della libertà d'impresa. In dottrina MENGONI, *Intervento*, in MAZZAMUTO (a cura di), *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, Napoli, 1989, 151, ha considerato l'imposizione di alcuni obblighi di comportamento in capo al datore di lavoro come una violazione dell'art. 41 della Costituzione.

comune o la regione). In quest'ipotesi l'obbligo di reintegrazione del dipendente pubblico potrebbe trovare esecuzione nelle forme dell'art. 612 c.p.c., nonostante l'identità del diritto fatto valere proprio in ragione del differente ruolo rivestito dall'obbligato nell'ordinamento (pubblico e non privato)¹¹⁵.

Quanto sostenuto dall'Autore si spiega proprio in virtù della non soggezione del datore di lavoro privato all'esecuzione in forma specifica a causa dell'impossibilità di superare la garanzia della libertà di gestione attribuitagli dal diritto, al contrario dell'ambito pubblicistico in cui la parte datoriale svolge un'attività con rilevanza diversa e non gode delle garanzie offerte al soggetto privato. Le regole generali dell'ordinamento troverebbero, a quel punto, rinnovato vigore ed espansione.

La soluzione proposta, tuttavia, seppur d'elevato pregio e meritevole di attenzione, è da intendersi oggi non più percorribile in virtù dell'intervenuta parificazione, come premesso sopra, tra la disciplina regolatrice dei rapporti di lavoro del settore privato e quella del pubblico impiego¹¹⁶.

¹¹⁵ SASSANI, *Dal controllo del potere all'attuazione del rapporto*, cit., 210, sostiene che i limiti tradizionalmente posti alla reintegrazione in forma specifica nell'impiego privato siano da ricondurre alla libertà d'impresa e che quindi non possano essere trasferiti in un contesto nel quale, nonostante la privatizzazione, i rapporti di lavoro sono «funzionalizzati» e al datore di lavoro incombe un obbligo di imparzialità e legalità derivante dalla sua natura di soggetto di diritto pubblico; *contra* TRISORIO LIUZZI, *Controversie relative al rapporto di lavoro*, in *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Commentario*², diretto da CARINCI e D'ANTONA, Milano, 2010, 1842, secondo il quale una volta che si è riconosciuto che la pubblica amministrazione in materia di lavoro pubblico opera con i poteri del datore di lavoro privato ed assume le proprie determinazioni non in quanto esercizio di potere pubblico, bensì quale esercizio di potere datoriale, ne deriva che trovano applicazione le regole e le limitazioni proprie di tale potere, con la conseguenza che anche per la pubblica amministrazione dovrebbe valere, al pari del datore di lavoro privato, la regola dell'infallibilità sostenuta per quest'ultimo.

¹¹⁶ Alla luce della migrazione della materia del pubblico impiego all'interno della giurisdizione ordinaria, perde di valenza attuale ogni ipotizzata applicazione del giudizio di ottemperanza, ivi compresa la possibile conseguente nomina di un commissario *ad acta*, ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria inerenti ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, in

Secondo un'altra autorevole opinione emersa in dottrina con riferimento alla fattispecie del licenziamento disciplinare, preso atto della disfunzione della tutela esecutiva della condanna alla reintegrazione, il lavoratore rischia di essere «becco e bastonato», anche in considerazione del fatto che su di esso grava il costo dell'eccessiva durata del processo¹¹⁷. Le valutazioni sul *vulnus* di tutela cui va incontro il lavoratore tengono conto, obbligatoriamente, anche della nuova formulazione dell'art. 18 Stat. lav. che limita, in attesa dell'effettiva reintegra, ad un tetto di dodici mensilità la corresponsione dell'indennità risarcitoria al lavoratore¹¹⁸.

L'Autore ha pertanto sostenuto la necessità di una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, dovendosi altrimenti concludere per l'incostituzionalità della norma, suggerendo il ricorso all'istituto della *mora accipiendi*.

quanto ormai assoggettati anch'essi alle disposizioni del codice di procedura civile. In questo senso, TRISORIO LIUZZI, *Controversie relative ai rapporti di lavoro*, cit., 1837, secondo il quale « se, come si è detto, con la riforma del rapporto di lavoro pubblico si è eliminata la rilevanza del potere pubblico del provvedimento amministrativo; se la gestione del rapporto di pubblico impiego è ormai di natura privata e ad essa è estraneo l'esercizio del potere pubblico; se all'attività inerente alla gestione del rapporto di lavoro non si applica la disciplina dell'atto amministrativo; se non si hanno più atti di esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, ma veri e propri atti di autonomia privata; se pertanto non si tratta di rimuovere o di emanare atti amministrativi, è inevitabile concludere per la non operatività del giudizio di ottemperanza».

¹¹⁷ Così BUONCRISTIANI, *Il licenziamento disciplinare. Tecnica procedimentale ed impugnatoria. Profili comparatistici (Franca, Spagna, Germania)*, Padova, 2012, 147.

¹¹⁸ BUONCRISTIANI, *Il licenziamento disciplinare*, cit., 146, secondo il quale al datore di lavoro non conviene procedere alla reintegrazione del dipendente posto che l'indennità risarcitoria dovuta, sino all'effettiva reintegra, è pari al massimo di dodici mensilità. L'A. rileva che il legislatore nel determinare il risarcimento del danno dovuto nel caso della tutela di cui all'art. 18, co. 4, Stat. lav., come novellato dalla l. 92 del 2012, ha: «ricopiato il vecchio testo dell'art. 18, prevedendo la condanna al pagamento di un'indennità "commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione"; aggiunto l'aggettivo "risarcitoria" al termine "indennità"; previsto però che tale indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto».

Occorre prendere in considerazione che, a seguito della pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria dell'ordine di reintegrazione, il datore di lavoro ha due alternative: invitare¹¹⁹ o non invitare il lavoratore a riprendere servizio.

Nell'eventualità in cui la parte datoriale non inviti il lavoratore a rientrare sul luogo di lavoro per prestare nuovamente l'attività lavorativa, quest'ultimo ha la facoltà di optare per l'indennità sostitutiva a cui può cumulare anche quella risarcitoria. Se, tuttavia, il lavoratore non dovesse scegliere di percepire l'indennità, ad avviso di Buoncrisiani, deve presumersi l'intenzione del prestatore di ottenere il posto di lavoro, con conseguente *mora accipiendi ex re* del datore di lavoro¹²⁰. In tal modo, ne discende che dal momento in cui il datore di lavoro è stato messo in mora non trova più spazio l'indennità risarcitoria, bensì l'obbligo retributivo, che ha come presupposto lo svolgimento dell'attività lavorativa o la messa a disposizione della forza lavoro¹²¹.

3.4. Segue. L'orientamento della giurisprudenza sulla questione

Come la platea degli studiosi, anche la giurisprudenza ha avuto un ruolo decisivo nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 18, l. 300/1970. Secondo il

¹¹⁹ Il lavoratore ha a disposizione trenta giorni di tempo decorrenti dal ricevimento dell'invito a riprendere servizio per tornare effettivamente all'attività lavorativa. Prima della ripresa effettiva dell'attività egli ha il diritto all'indennità risarcitoria sino ad un massimo di dodici mensilità; se il lavoratore non riprende servizio ed opta per l'indennità sostitutiva pari a quindici mensilità può cumulare tale indennità a quella risarcitoria.

¹²⁰ Per BUONCRISTIANI, *Il licenziamento disciplinare*, cit., 149, è preferibile per il lavoratore procedere alla messa in mora formale del datore di lavoro.

¹²¹ Secondo BUONCRISTIANI, *Il licenziamento disciplinare*, cit., 149, pertanto, «il termine "sino a quello dell'effettiva reintegrazione" va letto nel senso "sino a quello dell'effettiva reintegrazione o ad essa assimilabile" quanto ad obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale». Giova osservare, ad ulteriore chiarimento della posizione dell'Autore, che attraverso il ricorso all'istituto della *mora accipiendi* verrebbe tutelata la condizione del lavoratore che sceglie di non percepire l'indennità ma di offrire l'energia lavorativa.

prevalente orientamento di legittimità, l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non è suscettibile di coazione specifica, avuto riguardo sia alla lettera, sia alla *ratio* dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, sia alla circostanza che la prestazione imposta rientri nel novero di quelle di fare di natura infungibile¹²². Segnatamente, il comportamento imposto al datore di lavoro non può essere realizzato da terzi in luogo dell'obbligato, né dal giudice in ossequio al principio della libertà d'iniziativa economica *ex* art. 41 Cost.¹²³

Merita di essere inoltre segnalato per l'elevata prossimità all'argomento che si sta analizzando un orientamento della giurisprudenza di legittimità, perché frequentemente a questo connesso, che ha delineato la linea di confine tra l'ordine di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato e quello avente ad oggetto l'assegnazione del lavoratore alle mansioni cui era precedentemente adibito.

Tra le due tipologie di provvedimenti sussiste in primo luogo un minimo comune denominatore: la natura condannatoria di ambedue le pronunce. Altri

¹²² Cass. 8 aprile 1972, n. 1079, secondo cui nel caso di rifiuto da parte del datore di lavoro di dare esecuzione alla sentenza contenente l'obbligo di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato, quest'ultimo ha diritto al solo risarcimento del danno; Cass. 28 aprile 1975, n. 17168, in *Foro it.*, 1975, I, 1352; Cass. 20 gennaio 1978, n. 262, in *Giur. it.*, 1978, I, 1212; Cass. 13 aprile 1985, n. 2458, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, 210, con nota di BOVE, *Il punto sull'esecuzione forzata dell'obbligo di reintegra del lavoratore*.

¹²³ Cass. 11 gennaio 1988, n. 112, in *Mass. giur. lav.*, 1988, 93 con nota di MANNACIO, ha affermato che «il detto ordine di reintegrazione – salva la indiretta coazione conseguente all'obbligo di continuare a corrispondere la retribuzione – non è suscettibile di esecuzione specifica, la quale è possibile soltanto per le obbligazioni di fare di natura fungibile, in cui non può ricomprendersi l'obbligo di reintegrazione. Invero, la reintegrazione nel posto di lavoro comporta non soltanto la riammissione del lavoratore nell'azienda (cioè un comportamento riconducibile ad una semplice "pati"), ma anche un indispensabile ed insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro di carattere organizzativo – funzionale consistente, fra l'altro, nell'impartire al dipendente le opportune direttive, nell'ambito di una relazione di reciproca ed infungibile collaborazione. Codesti principi devono essere mantenuti fermi, non ravvisandosi ragione alcuna per discostarsene»; conformi negli stessi termini anche, Cass. 4 settembre 1990, n. 9125 e Cass. 11 gennaio 1990, n. 46, cit. Nello stesso senso, anche se nel merito, Pret. Legnano 10 agosto 1981; Pret. Eboli 17 gennaio 1991, n. 28 e Trib. Roma 13 dicembre 1996.

elementi di comunanza tra queste vanno poi agevolmente individuati sia nel *facere* infungibile che nella loro dichiarata incoercibilità.

Evidenziate siffatte caratteristiche parallele, la giurisprudenza ha però più volte distinto le due ipotesi sulla base della specialità della disciplina contenuta nello Statuto, affermando che «alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento di assegnazione del lavoratore a mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte consegue la condanna del datore di lavoro ad adibire nuovamente il dipendente alle precedenti mansioni, essendo egli obbligato a rimuovere gli effetti dell'atto illegittimo, ma tale condanna ad un "*facere*", oltre a non essere coercibile, non è equiparabile all'ordine di reintegrazione previsto, per le ipotesi di declaratoria di inefficacia, annullamento o nullità del licenziamento, dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che possiede i caratteri della tipicità e dell'eccezionalità»¹²⁴.

A fronte della solidità dell'indirizzo della Corte di cassazione, si colloca, per non dire si contrappone, l'atteggiamento notevolmente più flessibile di una parte della giurisprudenza di merito, la quale ha talvolta tentato di percorrere altri itinerari per consentire l'esecuzione dell'ordine di reintegra nelle forme dell'art. 612 c.p.c., senza tuttavia giungere ad un orientamento stabile e uniforme negli anni, ammettendo o l'accompagnamento in fabbrica del lavoratore con l'ufficiale giudiziario o con la forza pubblica¹²⁵, oppure provvedendo alla nomina di un

¹²⁴ *Ex multis* cfr. Cass. 14 luglio 1997, n. 6381.

¹²⁵ Pret. Milano 21 aprile 1972, in *Foro it.*, 1972, I, 1411, per il quale è possibile imporre al datore di lavoro il ritorno forzato del dipendente, illegittimamente licenziato, nel luogo di lavoro mediante accompagnamento coattivo ad opera dell'ufficiale giudiziario, perché si tratta di una prestazione che esula dalla sua sfera volitiva; Pret. Milano 31 gennaio 1975 e 28 gennaio 1975, in *Foro it.*, 1975, I, 336; Pret. Milano 12 febbraio 1971, in *Mass. giur. lav.*, 1971, 180, con nota critica di PROSPERETTI; Pret. Milano 18 aprile 1972 e Pret. Milano 24 aprile 1972, in *Orient. giur. lav.*, ove l'ordine di reintegra viene ricompreso nell'ampia nozione di *facere* (c.d. efficacia "reale" dell'ordine di reintegrazione) e, pertanto, idoneo ad essere eseguito nelle forme dell'art. 612 c.p.c. Secondo quest'ultima decisione la

commissario *ad acta* incaricato di porre in essere quanto necessario per reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro¹²⁶.

A seguito di un massiccio ricorso alla cautela “innominata”, è stata altresì dibattuta in giurisprudenza la possibilità del concedersi una misura cautelare d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., a tutela di situazioni sostanziali aventi ad oggetto un *facere* infungibile, come la reintegrazione del lavoratore licenziato¹²⁷.

La giurisprudenza pronunciata nel corso dei decenni sulla questione non ha raggiunto però un orientamento consolidato, atteggiandosi piuttosto in modo variabile e non uniforme senza superare il conflitto interpretativo.

Secondo un orientamento, infatti, che ha argomentato sulla base del presupposto dell’infungibilità della prestazione oggetto della condanna del datore di lavoro, non soltanto deve essere negata l’esperibilità del ricorso d’urgenza, ma

legislazione vigente «specie se interpretata alla luce dei principi fondamentali innovatori della carta costituzionale, non tollera concetti ormai superati, i quali, oltre a ledere la dignità del lavoratore, lo priverebbero di tutta una gamma di diritti e di facoltà (diversi dal diritto alla retribuzione) connessi alla sua presenza fisica nel posto di lavoro». Nel medesimo senso v. anche Pret. Padova 17 marzo 1980, in *Foro it.*, 1980, I, 1779; Pret. Milano 13 ottobre 1983, in *Foro it.*, 194, I, 3042; Trib. Genova 3 dicembre 1987, in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 1987, 444 e Pret. Nocera Inferiore 20 gennaio 1998, in *Lav. e prev. oggi*, 1998, 1020. *Contra* Trib. Milano 1 dicembre 2006, in *Orient. giur. lav.*, 2007, I, 154, secondo cui «deve ritenersi inammissibile la richiesta di determinazione delle modalità dell’esecuzione forzata dell’ordine di reintegrazione ex art. 18 l. 300/70, poiché la reintegrazione del lavoratore postula non solo la riammissione nell’azienda, che in effetti si sostanzia in un semplice “pati” e potrebbe essere pertanto realizzata coattivamente attraverso l’intervento dell’ufficiale giudiziario, bensì anche l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva e la instaurazione quindi di una collaborazione reciproca tra le parti del rapporto di lavoro, attività che richiede un comportamento attivo del datore di lavoro insostituibile, non essendo ipotizzabile una sostituzione di altro soggetto all’imprenditore nelle scelte organizzative e funzionali dell’attività produttiva».

¹²⁶ Pret. Roma 25 agosto 1979, in *Foro it.*, 1979, I, 2132.

¹²⁷ Per un’efficace ricognizione del tema si vedano SASSANI, *L’esecuzione delle sentenze civili di condanna dell’amministrazione nei rapporti di lavoro*, in *Riv. esec. forz.*, 2005, 8 ss.; CAVALLARO, *Rapporto di lavoro e provvedimento d’urgenza. Un riesame critico*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, 63.

non è concedibile neppure la cautela, posto che non è ammissibile la condanna all'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una tale prestazione¹²⁸.

Ad avviso di un opposto indirizzo, invece, la concessione di un provvedimento d'urgenza di condanna del datore di lavoro all'adempimento della reintegra del lavoratore licenziato ha trovato cittadinanza in virtù dell'ammissibilità della cautela urgente in relazione agli obblighi di fare infungibili¹²⁹. Nell'ambito dell'ammissibilità della misura cautelare recante l'obbligo di fare infungibile, il nodo della questione si sposta in seconda battuta, in

¹²⁸ Trib. Roma 29 luglio 2004, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Provvedimenti d'urgenza*; secondo Trib. Palermo 6 giugno 2003, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, 426, con nota critica di AMADEI, non può essere emesso un provvedimento d'urgenza di cui all'art 700 c.p.c. in presenza di prestazioni di fare infungibili sulla scorta della non eseguibilità dell'obbligo; Trib. Roma 23 gennaio 2003, in *Giust. civ.*, 2003, I, 2278; Trib. Roma 12 settembre 2002, in *Foro it.*, 2002, I, 3207, con nota di PALMIERI; Trib. Palermo 28 luglio 1995, in *Foro it.*, 1996, I, 2252. In dottrina nello stesso senso dell'indirizzo giurisprudenziale adesso riportato anche BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, III, Bari, 2019, 297.

¹²⁹ Trib. Bologna 6 ottobre 2006, secondo il quale l'ingresso del lavoratore in azienda non è un fare infungibile, poiché trattasi di un diritto del lavoratore prodromico alla prestazione di lavoro, e che quindi può essere inteso come atto iniziale di attuazione dell'ordine di reintegra; Trib. Ravenna 25 luglio 2006, in *Lav. giur.*, con nota di MISCIONE, secondo cui «nonostante l'ineseguibilità in forma coattiva dell'obbligo di reintegrazione, che ha natura di fare infungibile, il giudice chiamato a dare attuazione alle misure cautelari deve cercare una tutela specifica in grado di produrre effetti satisfattivo indipendentemente dalla volontà dell'obbligato: pertanto, dato che l'ordine può essere seguito in modo frazionato attraverso la suddivisione delle operazioni di reintegra in varie fasi, possono essere imposte in forma coattiva al datore di lavoro le prestazioni che non integrano poteri discrezionali, come l'iscrizione al libro paga e matricola, il rilascio del cartellino, l'ingresso in azienda e, l'accesso alla mensa aziendale, il pagamento delle retribuzioni, autorizzando in caso di rifiuto l'assistenza dell'ufficiale giudiziario ed occorrendo della forza pubblica»; Trib. Milano 2 ottobre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 241; Trib. Roma 17 gennaio 1996, in *Foro it.*, 1996, I, 2251; in dottrina v. LUISO, *Diritto processuale civile*¹¹, IV, Milano, 2021, 284; ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Padova, 1985, 110, per il quale le misure cautelari atipiche possono svolgere la propria funzione «nei confronti di tutti gli obblighi di fare, anche di quelli, cioè, per i quali la (futura) sentenza di condanna tuteli il diritto del creditore all'adempimento esclusivamente attraverso l'equivalente monetario»;

modo strettamente connesso, sull'ampiezza del potere del giudice in sede di art. 669-*duodecies* c.p.c.

Nel contesto di quella giurisprudenza che ha ritenuto ammissibile la cautela d'urgenza al fine di ottenere la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, il tema ha mantenuto la sua attualità anche in esito alla riforma dell'art. 18 Stat. lav. realizzata attraverso la l. 92 del 2012. Segnatamente, il rito c.d. Fornero non ha azzerato il terreno d'azione del ricorso d'urgenza che rimane, pertanto, esperibile a condizione dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio circa la sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile¹³⁰.

4. Gli interventi del legislatore dell'ultimo decennio: elusione del problema

Sebbene dalla sua stesura originaria, l'art. 18, Stat. lav., appaia oggi notevolmente trasformato a seguito delle varie stratificazioni normative, nella sostanza esso è rimasto immutato per quel che concerne la difficoltà di eseguire l'ordine di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato. Si può affermare, infatti, con ragionevole certezza che il nodo dell'esecuzione della reintegra si è tramandato come una chimera nell'arco di cinquant'anni di legislature.

Diverse sono state negli anni le opportunità per disciplinare compiutamente il problema, ma ogni volta si è trattato di occasioni mancate.

All'interno del dialogo instauratosi in dottrina, una parte di questa aveva ravvisato in un'auspicabile introduzione di misure di coercizione indiretta, con specifico riferimento alla materia del lavoro, un plausibile rimedio per ottenere l'esecuzione degli ordini giudiziari degradati a *flatus vocis*¹³¹.

¹³⁰ Trib. Palermo, sez. lav., 17 luglio 2018, cit.

¹³¹ L'introduzione dell'*astreinte* in via generalizzata, e dunque anche nell'area processuale attinente ai rapporti di lavoro, è stata invocata da MAZZAMUTO, il quale già nell'opera monografica

Innanzitutto, le problematiche connesse all'attuazione degli obblighi del datore di lavoro non sono state risolte dall'art. 614 *bis* c.p.c., dichiarato espressamente inapplicabile alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione. Sicché neppure l'introduzione delle forme di coercizione indiretta, seppur con la limitazione agli obblighi di fare (o di non fare) infungibili¹³², è riuscita a sciogliere i nodi della questione che ci occupa e non ha pertanto colmato il vuoto di tutela¹³³.

L'attuazione degli obblighi di fare, cit., cui si rinvia per un'articolata disamina anche storica del tema dell'esecuzione degli obblighi di fare, si era interrogato sulle soluzioni da percorrere per superare lo scoglio dell'incoercibilità e dell'infungibilità della prestazione.

¹³² ZUCCONI GALLI FONSECA, *Misure coercitive e tutela esecutiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 389. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione forzata*⁶, cit., 37, osserva che la misura coercitiva si palesa come di tipo residuale, cui si può ricorrere soltanto laddove le tutele esecutive tipiche siano inutilizzabili. Ad avviso dell'A. infatti ciò spiegherebbe perché l'ambito elettivo sia quello dell'esecuzione forzata degli obblighi infungibili. Da questo rilievo possiamo trarre ulteriore spunto per le considerazioni che si andranno a svolgere a breve (*infra* § 5, pag. 30).

¹³³ Sull'art. 614 *bis* c.p.c., introdotto dalla legge 29 giugno 2009, n. 69, ed in particolare in senso critico alla scelta legislativa, v. LUISO, *Diritto processuale civile*¹², III, cit., 253, il quale ha ritenuto l'esclusione dell'applicazione dell'esecuzione indiretta ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato "poco comprensibile e sicuramente incostituzionale". Secondo l'A., infatti, «negare l'esecuzione indiretta in blocco ed indiscriminatamente per tutta una serie di rapporti significa negare a quei rapporti la tutela giurisdizionale garantita costituzionalmente dall'art. 24 Cost.»; BOVE, *La misura coercitiva di cui all'art. 614 bis c.p.c.*, in *www.judicium.it*, ad avviso del quale «la scelta non pare ragionevole nel momento in cui la sua generalità coinvolge anche gli obblighi del datore di lavoro e non soltanto quelli del lavoratore»; PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, 223; ID, *Appunti sulla tutela (trentacinque anni dopo)*, in *Foro it.*, 2010, 258, secondo il quale la scelta del legislatore di non applicare l'art. 614 *bis* c.p.c. alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato rappresenta "una scelta tipicamente classista", perché se da un lato il limite rispetto all'adempimento di obblighi consistenti nella prestazione di lavoro subordinato o autonomo troverebbe la sua giustificazione nella garanzia della libertà personale del lavoratore, di converso, dall'altro lato, non si comprende perché gli obblighi infungibili del datore di lavoro pubblico o privato dovrebbero beneficiare di una simile esenzione; cfr. nello stesso senso anche MERLIN, *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella legge n. 69/2009*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1546; secondo CARRATTA, in MANDRIOLI-CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009, 101, l'esclusione testimonia, invece, la «scelta del legislatore di favorire alcune tipologie di debitori per particolari obblighi di fare infungibile o di non fare, come sono - appunto - i datori

La ragione dell'omissione del legislatore del 2009 è stata ravvisata nell'atteggiamento di disfavore manifestato nei confronti di un utilizzo generalizzato, anche nei rapporti di lavoro, dello strumento dell'esecuzione indiretta, poiché questo rischierebbe di comprimere le libertà irrinunciabili

nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato (pubblico e privato) e di collaborazione coordinata e continuativa»; per DE ANGELIS, *La nuova generale misura coercitiva (art. 614 bis c.p.c.) e le controversie di lavoro*, in *Foro it.*, 2011, V, 18; ID, *Obblighi infungibili e misure coercitive: questioni interpretative e soluzioni giurisprudenziali*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 183, la scelta del legislatore non appare giustificata ed avvantaggia la categoria dei datori di lavoro; per una lettura più favorevole alla scelta legislativa, invece, v. SALETTI, *Commento all'art. 614 bis c.p.c.*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, cit., 192; CHIZZINI, *Commento all'art. 614 bis*, in BALENA-CAPONI-CHIZZINI-MENCHINI, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge 69/09*, Torino, 2009, 174, il quale ritiene l'opzione legittima e correlata al fatto che la materia conosce già delle proprie specifiche misure coercitive. Secondo l'A., infatti, l'esclusione da parte del legislatore può essere giustificata in ragione della specificità della materia e dei principi che la regolamentano anche in considerazione della sussistenza di una parte del rapporto di lavoro, quella che attiene all'effettivo inserimento del lavoratore in azienda, che presenta profili di discrezionalità integranti un nucleo di incoercibilità ineliminabile. L'A. osserva inoltre che «l'esclusione dei rapporti di lavoro può ritenersi conforme alla Costituzione, non risultare meramente arbitraria, se non proprio odiosa, solo in quanto si venga a dare al nuovo istituto una lettura rigorosa che ne delimiti l'applicabilità ai soli obblighi di fare o non fare infungibili, a tutela di un interesse del creditore che non si scontri con un interesse personale del debitore e laddove non siano previsti mezzi di esecuzione specifica mediante i quali conseguire altrimenti la prestazione dedotta. Appare evidente, infatti, che se si affermasse una diversa (ma errata) interpretazione, che ritenesse ammissibile questo strumento per ogni tipologia di obbligazione, anche in concorso con altri mezzi soddisfattivi, coerentemente dovrebbe dedursi che viene in tal modo a mancare ogni ragione per escludere i rapporti di lavoro. In tale eventualità, sarà necessario quindi affermare la radicale incompatibilità della disciplina con quei principi di ragionevolezza che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, devono guidare il legislatore laddove distinguere il contenuto dei rapporti e le loro tutele sul piano processuale per un pieno rispetto del principio di eguaglianza sostanziale»; in senso parzialmente corrispondente si è espresso anche G.F. RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino, 2009, 82, che ha ritenuto l'esclusione giustificata dalla presenza delle analoghe misure previste dall'art. 18, co. 4, l. 300/1970. Rispetto all'opinione di Chizzini è stato invece critico TARUFFO, *Note sull'evoluzione degli obblighi di fare e di non fare*, in *Giur. it.*, 2014, 3, secondo il quale la posizione dell'A. non è convincente dato che le uniche misure coercitive già presenti nel sistema sono le sanzioni penali previste dall'art. 28, n. 4, dello Statuto per la mancata esecuzione del provvedimento in materia di repressione della condotta antisindacale che pertanto trova un'applicazione comunque circoscritta (e nella realtà anche rara).

dell'obbligato¹³⁴. A tal proposito alcuni autori hanno ritenuto che dietro alla scelta essenzialmente politica dell'esclusione dei rapporti di lavoro dall'operatività dell'art. 614 *bis* c.p.c. vi sia stata l'intenzione del legislatore di non irrigidire eccessivamente la posizione del datore di lavoro per salvaguardare le ragioni della produttività dell'impresa¹³⁵.

L'opzione legislativa è stata motivo di riflessione, così da una prospettiva che ha valorizzato ulteriormente l'indissolubile legame tra la disciplina sostanziale e quella processuale sul piano delle tutele è stato osservato che l'entrata in vigore dell'art. 614 *bis* c.p.c. ha rappresentato una tappa del lungo percorso verso la tendenziale eliminazione della tutela reale del posto di lavoro in favore del perseguimento della via della monetizzazione delle condotte illecite del datore di lavoro¹³⁶.

¹³⁴ CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980.

¹³⁵ TISCINI, *Il procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: profili processuali*, cit., 139; ID, *Efficacia e stabilità dei provvedimenti decisori resi nel corso del procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti assoggettati al regime di tutela reale*, in *Il processo esecutivo (Liber amicorum)*, Torino, 2014, 231, per la quale «il silenzio della legge su forme di esecuzione indiretta dell'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato va letta quale scelta a favore del datore di lavoro: un datore di lavoro oggi spesso in crisi e su cui – a dire del legislatore della “crescita del paese” – non possono gravare ulteriori eccessivi oneri economici. Resta il fatto che è nella sostanza indebolito un provvedimento giudiziale (esecutivo, idoneo al giudicato, garantista al massimo sul piano delle forme) ma avverso il quale l'inerzia dell'obbligato non trova conforto nell'esecuzione forzata». Ad avviso di SASSANI, *A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione*, cit., l'esclusione delle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c. dal campo di applicazione dell'art. 614 *bis* c.p.c. è la conferma da parte del legislatore di «una linea cauta, per timore di un aggravamento eccessivo degli oneri del sistema produttivo». Sul punto si veda anche, alquanto critico verso la scelta legislativa, TARUFFO, *Note sull'evoluzione degli obblighi di fare e di non fare*, cit., 3.

¹³⁶ TARUFFO, *Note sull'evoluzione degli obblighi di fare e di non fare*, cit., 3, il quale oltre a svolgere rilievi di tenore politico in ordine alla scelta operata dal legislatore ha adombrato il sospetto d'incostituzionalità della norma a causa della sopradetta esclusione dal suo campo applicativo dei rapporti di lavoro. L'A. adduce due motivi a sostegno della tesi dell'incostituzionalità: il primo attiene alla discriminazione operata nell'ambito dei rapporti di lavoro al cui interno sussistono già

Va poi menzionata, da ultimo, la legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. riforma del lavoro Fornero) che ha modificato l'art. 18, Stat. lav., ed il rito per i procedimenti d'impugnativa dei licenziamenti, non senza qualche critica¹³⁷.

Ad avviso di alcuni studiosi¹³⁸, la legge contiene una grave lacuna proprio in quanto non ha risolto i complessi scenari dell'esecuzione coattiva dell'ordine di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato.

Com'è stato osservato¹³⁹, infatti, sulla falsariga della scelta già operata nel 2009, la legge del 2012 ha disatteso ogni prospettiva legata al ricorso all'*astreintes* anche nelle controversie di lavoro, probabilmente per non imporre a carico del datore di lavoro oneri troppo gravosi in una fase di delicata crisi economica. È prevalsa dunque l'esigenza di favorire la crescita economica del paese e di non comprimere la sfera dei diritti del datore di lavoro attraverso misure coercitive.

Su questa scia anche la riforma del *Jobs Act*, decreto-legge 4 marzo 2015, n. 23, è stata un'ulteriore occasione mancata dal legislatore per realizzare una modifica dell'art. 18, Stat. lav., secondo una prospettiva di tutela auspicabile¹⁴⁰.

altre misure coercitive; la seconda obiezione, di carattere più ampio, riguarda la discriminazione che coinvolge il lavoratore a fronte della sua impossibilità di fruire dello strumento di esecuzione indiretta contrariamente a quanto è nella disponibilità di tutti gli altri soggetti titolari di diritti relativi ad obblighi infungibili di fare o di non fare. Secondo Taruffo non vi sono ragioni che giustificano la suddetta esclusione che si concreta in una mancata attuazione della tutela giurisdizionale dei diritti.

¹³⁷ PROTO PISANI, *Tre note sull'art. 18 dello statuto dei lavoratori scritte da un giurista ingenuo*, in *Foro it.*, 2012, V, 121, secondo il quale sia sul piano dei principi che su quello della ragionevolezza la volontà di riforma dell'art. 18 è ingiustificata alla luce della modifica registrata nel 2012.

¹³⁸ TISCINI, *Il procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: profili processuali*, cit., 139.

¹³⁹ TISCINI, *Il procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: profili processuali*, cit., 139.

¹⁴⁰ Per un approfondimento sulle evoluzioni interpretative dei licenziamenti v. CARINCI, *I recenti orientamenti della Corte di Cassazione in materia di licenziamenti ex art. 18 Stat. lav. "versione Fornero"*, in *Lav. giur.*, 2017, 741.

Nonostante sia possibile cogliere lo spirito di queste politiche legislative in un contesto socioeconomico caratterizzato da un'irrisolta stasi di produttività, risulta ad ogni modo evidente che il tema dell'esecuzione della reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato sia stato nuovamente trascurato.

5. Considerazioni sull'indagine

L'approdo del percorso interpretativo condotto sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina – sopra illustrato – è consistito in una tutela meramente formale, ben distante da quell'adeguamento dello stato di fatto del rapporto intercorrente tra datore di lavoro e prestatore allo stato di diritto cristallizzato, sulla carta, nella pronuncia del magistrato del lavoro.

A chi potrebbe formulare l'obiezione che il lavoratore godrebbe comunque della tutela in termini monetari, si può sin d'ora osservare in risposta che l'esecuzione è la fase in cui un processo raggiunge finalmente il suo scopo di modificare la realtà per conformarla al diritto.

La tutela del diritto, per essere piena ed effettiva, non può limitarsi al riconoscimento in superficie di un diritto o all'attribuzione di un prezzo o di un indennizzo (che non di rado non vengono in realtà neanche corrisposti), ma deve tendenzialmente volgersi, secondo il modello chiovendiano sopra menzionato, a dare a chi è titolare del diritto tutto quello e proprio quello che egli ha il diritto di avere¹⁴¹.

5.1. Segue. Possibili scenari

Non resta a questo punto che provare ad ipotizzare, per grandi linee, alcune soluzioni alla questione descritta per fugare ogni dubbio di arrendevolezza ai

¹⁴¹ CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, cit., 110.

limiti normativi esistenti. È almeno nelle intenzioni di chi scrive assumere un atteggiamento quanto più aperto e ispirato ai valori costituzionali a tutti ben noti¹⁴².

Nell'individuare una plausibile via d'uscita dall'inerzia normativa che caratterizza la tematica affrontata, potrebbe essere opportuno, in termini generali, muovere i primi passi partendo da un'autorevole e prudente tesi prospettata da chi¹⁴³ invocava, già dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso, la formulazione di una disposizione *ad hoc*.

Alla luce di una inevitabile consapevolezza di un intervento normativo risolutivo del problema, ad avviso di chi scrive potrebbero prospettarsi due possibili alternative.

Attraverso la prima di queste dovrebbe procedersi ad una modifica dell'art. 614 *bis* c.p.c., prevedendo l'estensione della sua applicazione anche alle controversie di lavoro, o, in alternativa, dello stesso art. 18, Stat. lav., al cui interno dovrebbe tuttavia essere inserita una misura coercitiva per dare concreta esecutività all'ordine di reintegrazione.

Si tratta, peraltro come visto sopra, di una possibilità tendenzialmente auspicata in dottrina¹⁴⁴.

L'ampliamento del raggio di operatività dell'art. 614 *bis* c.p.c. rispetto alla materia di lavoro rappresenterebbe un tangibile approdo di tutela, ma il legislatore ha voltato sinora lo sguardo dalla parte opposta.

Sarebbe infatti aderente a fini di giustizia ed eguaglianza ripensare le controversie di lavoro non più come un'isola, ma come un'area dal terreno

¹⁴² L'art. 24 Cost. non può essere, pertanto, letto nel senso di garantire solo una tutela minima e non tendenzialmente piena.

¹⁴³ BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, cit., 598.

¹⁴⁴ TISCINI, *Il procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: profili processuali*, cit., 139.

permeabile alle garanzie processuali e sostanziali, caratterizzata dall'effettiva connessione tra le disposizioni del codice di rito ed i principi costituzionali, discostandosi, pertanto, dall'opinione¹⁴⁵ di chi aveva accolto favorevolmente la scelta del legislatore del 2009.

In particolare, contrariamente a quest'ultima tesi, l'inclusione della disciplina del lavoro all'interno del campo di operatività dell'art. 614 *bis* c.p.c. permetterebbe di superare a monte ogni perplessità in relazione ai profili di discrezionalità, nonché incoercibilità ineliminabile, caratterizzanti una parte del rapporto di lavoro (quella attinente all'effettivo inserimento del lavoratore nell'attività produttiva) e considerati come un ostacolo all'applicazione della nuova disposizione.

Segnatamente, a chi¹⁴⁶ ha sostenuto che l'opzione adottata dal legislatore sia conforme alla Costituzione nel rispetto del bilanciamento tra la tutela dell'interesse del creditore e quello personale del debitore si obietta, ancora, che le misure coercitive dell'art. 18, Stat. lav., si sono, invero, rivelate insufficienti per garantire la tutela del lavoratore sotto il profilo della reintegra nel posto di lavoro.

Si rende opportuno, pertanto, estendere la misura coercitiva *ex art. 614 bis* c.p.c. anche alle controversie di lavoro, al fine di conseguire una concreta attuazione dell'interesse del dipendente illegittimamente licenziato. Nell'assetto degli interessi contrapposti andrebbe così a prevalere quello del creditore realizzando una compressione legittima di quello personale del debitore, giustificata da un previo accertamento giudiziale devoluto alla competenza del giudice del lavoro.

La seconda opzione si potrebbe sviluppare, invece, estrapolando e tipizzando le "sottoprestazioni" di natura fungibile, secondo quanto già esposto

¹⁴⁵ CHIZZINI, *Commento all'art. 614 bis, op. ult. cit.*, 174.

¹⁴⁶ CHIZZINI, *Commento all'art. 614 bis, op. ult. cit.*, 174.

da un'autorevole dottrina¹⁴⁷, a seguito della scomposizione della prestazione infungibile del datore di lavoro. Occorre tenere in considerazione al riguardo che esistono comunque degli spazi, spesso anche ampi, nei quali il lavoratore gode di un certo margine di autonomia e di discrezionalità, e che comportano una contrazione, se non un azzeramento, della sfera dell'infungibilità.

¹⁴⁷ TARUFFO, *Problemi in tema di esecutorietà della condanna alla reintegrazione*, cit., 805; ID., *Reintegrazione nel posto di lavoro*, II, *Profili processuali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, 5, il quale nel sostenere in linea di principio la suddivisione della reintegrazione di fatto in una serie di singole prestazioni eterogenee tra le quali sussistono delle aree di fungibilità, è giunto ad affermare che «una volta spostato il problema sul piano della fungibilità delle singole attività in cui la reintegrazione si articola, viene meno l'obiezione pregiudiziale alla coercibilità diretta della stessa reintegrazione. Spetterà invece al giudice dell'esecuzione, investito della questione ex art. 612 c.p.c., stabilire quali tra le prestazioni del datore sono fungibili e quindi direttamente coercibili, provvedendo ad indicare le modalità della relativa esecuzione forzata»; *contra* TARZIA, in *La tutela del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro*, cit., 38, e MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*², Torino, 1994, 209, secondo il quale il tentativo di frazionare l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore in momenti di *pati* o di fare giuridicamente fungibili e in momenti di fare giuridicamente infungibili, «si infrange contro la sostanza indivisibile del comportamento del datore di lavoro in ordine alla collocazione del lavoratore nell'insieme dell'attività d'impresa». Secondo l'A., pur volendo considerare l'obbligo del datore di lavoro come divisibile per natura, la fonte del rapporto di lavoro delinea l'obbligo in modo che non sia possibile scindere un adempimento parziale, posto che l'immissione del lavoratore in azienda ha senso per il lavoratore il cui interesse è solo quello di svolgere un lavoro. Contrario alla frammentazione dell'obbligo di reintegrazione per portare ad esecuzione forzata in forma specifica gli obblighi fungibili anche BUONCRISTIANI, *Il licenziamento disciplinare*, cit., 147, secondo il quale a questa soluzione si frappone l'ostacolo processuale che «il diritto contrapposto all'obbligo di *pati* del datore di lavoro non è soddisfatto dal risultato ma dallo svolgimento continuativo dell'attività esecutiva (corsivo dell'Autore); ma l'esecuzione forzata deve svolgersi *uno puncto temporis* e non già *de die in diem*». Sulla stessa linea di soluzione della questione proposta da Taruffo si è espresso, invece, pure CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 208, secondo il quale la circostanza che il titolo esecutivo non possa essere attuato nelle forme del processo esecutivo non può del tutto escludere la ricerca di altri mezzi di attuazione con il limite della esigenza della tutela delle parti. In verità Cass. 20 gennaio 1978, n. 262, in *Foro it.*, 1978, I, 1489, sembrava aver accolto in un primo momento l'interpretazione descritta, consistente nella scomposizione dell'obbligo di reintegrare in una serie di obblighi strumentali di *pati* o *facere* fungibili che consentono l'esecuzione in forma specifica, salvo poi ritornare sui binari del monismo dell'infungibilità come tale incoercibile (cfr. Cass. 4 settembre 1990, n. 9125, cit.).

Andrebbe, pertanto, riformato l'art. 18, Stat. lav., al fine di valorizzare e generalizzare l'elemento delle categorie interne alla prestazione infungibile, aggirando così l'ostacolo posto dall'art. 612 c.p.c., per rendere possibile l'esecuzione del provvedimento contenente l'obbligo di reintegra, anche mediante la previsione espressa di una comunicabilità diretta tra le due disposizioni.

In tal modo nella disposizione dello Statuto sarebbero contemplate una serie di prestazioni di natura fungibile (quali ad es. il consentire l'accesso sul luogo di lavoro o la riassegnazione delle mansioni corrispondenti a quelle anteriori al licenziamento), oggetto della reintegrazione del lavoratore, spettanti al datore di lavoro ed affiancate da una misura coercitiva posta a carico del medesimo che non potrebbe più eluderne l'adempimento.

Rispetto alla soluzione originariamente proposta dalla dottrina richiamata verrebbe eliminata l'area di mutevolezza riconducibile all'interpretazione della fattispecie, circa l'accertamento dei profili di fungibilità delle prestazioni, rimessa di volta in volta al giudice del merito, riducendo al contempo i margini di discrezionalità di quest'ultimo.

Infine, sempre con riferimento alla scomposizione dell'ordine di reintegra in sottoprestazioni di natura fungibile ci sia concessa una breve, e paradossalmente amara, riflessione frutto dell'attualità dei tempi in cui si scrive: può ancora oggi parlarsi per tutte le aziende e con riguardo a tutte le figure professionali di lavoratori dipendenti di infungibilità assoluta dell'attività richiesta al datore di lavoro in un'epoca in cui lo *smart working*¹⁴⁸ sta prendendo il

¹⁴⁸ Il lavoro agile (c.d. *smart working*) è stato disciplinato nell'ordinamento italiano all'art. 18, legge 22 maggio 2017, n. 81 (*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*), pubbl. in G.U. il 13 giugno 2017, n. 135, ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019, ma la suddetta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ha visto incrementare il suo utilizzo a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 dal mese di marzo 2020. Il 7 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle

sopravvento come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa? Sembra lecito porsi questo dubbio, correlato alla tematica che si sta trattando, in considerazione del progressivo arretramento dell'area d'infungibilità alla luce dell'ampiamento dello spazio di autonomia ed indipendenza (non soltanto in termini di orario, spazi e mezzi di lavoro) di cui godono i dipendenti che prestano l'attività lavorativa in modalità *smart* specialmente nel campo delle società appartenenti al settore della consulenza o del *web digital marketing*. Trattasi di profili lavorativi in rapida espansione che quotidianamente non si trovano in contatto diretto con il datore di lavoro, né con il suo potere direttivo, e ai quali non vengono loro costantemente impartite direttive dal medesimo, ben potendo essi dare atto del conseguimento dei risultati a mezzo l'implementazione di dati attraverso i *software* aziendali di cui dispongono. Proprio da questi rilievi potrebbe desumersi un'erosione della dimensione del *facere* infungibile.

A queste osservazioni potrebbe, invero, obiettarsi che il lavoratore una volta reintegrato dovrebbe comunque sottostare al potere datoriale per la collocazione in *smart working*. L'interrogativo proposto, al quale tuttavia non può fornirsi una risposta netta in questa sede, dovrebbe perlomeno indurre la dottrina contemporanea a meditare un ripensamento in termini più elastici del concetto di incoercibilità dell'ordine di reintegra. L'area d'infungibilità della prestazione come tradizionalmente intesa è, ad avviso di chi scrive, da vedersi in via di dissolvenza in relazione al mutamento della morfologia classica del potere organizzato imprenditoriale.

Non resta che auspicare che il dibattito illustrato non continui ad essere percepito come uno scoglio insormontabile, ma che possa divenire l'occasione per

Politiche Sociali ha raggiunto l'accordo con le Parti sociali sul primo "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" nel settore privato.

porre un definitivo tassello di giustizia ed equità, in conformità ai principi costituzionali del nostro ordinamento a tutela del lavoratore.

CAPITOLO III

TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE E TUTELA SPECIALE:

LA SENTENZA *EX ART. 431 C.P.C.* E IL CREDITO DI LAVORO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le peculiarità della fase decisoria nel rito del lavoro quale momento genetico del titolo esecutivo: la pronuncia della sentenza definitiva e la lettura del dispositivo. – 2.1. Segue. Il contenuto della sentenza e la rivalutazione monetaria del credito di lavoro. — 3. La sentenza di condanna a favore del lavoratore: il titolo esecutivo *ex art. 431, co. 1, c.p.c.* – 4. I confini soggettivi del titolo esecutivo per crediti di lavoro. – 5. L’ambito oggettivo del titolo esecutivo per crediti di lavoro. – 5.1. Segue. Alcune considerazioni sul rapporto tra art. 431 e 282 c.p.c. – 5.2. Segue. La natura dei «crediti» di lavoro. – 5.3. Segue. I confini oggettivi del titolo esecutivo e l’evoluzione giurisprudenziale in ordine alla certezza e alla liquidità del diritto. – 5.3.1. Segue. La eterointegrazione del titolo esecutivo nel dialogo tra giurisprudenza e dottrina. – 5.3.2. Segue. Rilievi sull’ambito oggettivo del titolo esecutivo a margine del dibattito. – 6. L’esecuzione a mezzo del dispositivo: un titolo esecutivo speciale. 6.1. Segue. Il problema dell’efficacia esecutiva del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della motivazione. – 7. La sospensione dell’esecuzione e dell’esecutività del titolo nella disciplina dell’art. 431, co. 3 e 4, c.p.c. – 7.1. Segue. La sospensione prima dell’esecuzione. – 7.2. Segue. Il «gravissimo» danno. – 7.3. Segue. La sospensione parziale e le problematiche riguardanti le condanne non pecuniarie. – 8. La sospensione dell’esecuzione e dell’esecutività per «gravi motivi»: il titolo esecutivo in favore del datore di lavoro. – 9. La condanna pecuniaria per il rigetto dell’istanza di sospensione.

1. Premessa

Com’è stato già detto ampiamente in precedenza, successivamente all’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori del 1970 il percorso di strutturazione della tutela del rapporto di lavoro, e in particolare del credito da

quest'ultimo derivante, vide nella legge di riforma del rito n. 533 del 1973 una delle sue tappe centrali.

Le caratteristiche peculiari del rito del lavoro e gli scopi di tutela che ne hanno ispirato la sua configurazione, descritti nelle pagine precedenti, risaltano pienamente nella fase decisoria del giudizio di primo grado raggiungendo il culmine nella sentenza definitiva e nelle questioni attinenti alla sua esecutività ed esecuzione.

La tutela speciale, come vedremo, emerge però attraverso luci ed ombre, ragione per cui saranno illustrati i profili d'interesse concernenti il titolo esecutivo giudiziale per antonomasia, la sentenza, per crediti di lavoro, nella prospettiva della *ratio* ispiratrice dell'art. 431 c.p.c. sovente messa in crisi dalle problematiche interpretative sorte in dottrina e in giurisprudenza alla luce del ruolo rivestito dal suddetto titolo esecutivo all'interno dell'ordinamento.

2. Le peculiarità della fase decisoria nel rito del lavoro quale momento genetico del titolo esecutivo: la pronuncia della sentenza definitiva e la lettura del dispositivo

Prima di analizzare i temi legati all'esecuzione forzata dei titoli esecutivi giudiziali per crediti di lavoro, è opportuno soffermarsi brevemente su alcuni aspetti riguardanti la genesi della sentenza nel processo del lavoro.

La fase decisoria della causa è certamente una di quelle aree, nell'intera struttura del rito lavoro, sulle quali la legge 11 agosto 1973, n. 533¹⁴⁹ ha inciso in maniera più profonda.

¹⁴⁹ VACCARELLA, *L'esecutività della sentenza di primo grado nel processo del lavoro ed il giudizio di appello*, in *Il processo del lavoro nell'esperienza della riforma*, Milano, 1985, 294, il quale ha sottolineato come il processo del lavoro riformato sia caratterizzato da una forte accentuazione dei principi di oralità,

Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., così come modellato dall'entrata in vigore della l. n. 533 del 1973, il giudice (*recte*, il pretore sino al d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), dichiarata chiusa l'istruzione, invitava «le parti a formulare nella stessa udienza o in un'udienza successiva le conclusioni» e decideva la causa con sentenza dando lettura del dispositivo e depositando la motivazione in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

In esito alle modifiche apportate, invece, dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con l. 6 agosto 2008, n. 133, al rito del lavoro è stata estesa la modalità decisoria dell'art. 281 *sexies* c.p.c. per il tribunale in composizione monocratica: discussione orale con lettura contestuale del dispositivo e della motivazione. A differenza dell'art. 281 *sexies*, però, il giudice ha la possibilità di depositare successivamente la motivazione della sentenza nel solo caso di particolare complessità della controversia¹⁵⁰.

La previsione dell'art. 429 c.p.c. ha, dunque, introdotto la pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo ed è stata ritenuta come una importante innovazione del processo civile italiano in virtù dell'imposizione della suddetta attività che era stata sino ad allora una prerogativa del solo giudizio penale¹⁵¹.

concentrazione ed immediatezza. La *ratio* della disciplina della fase decisoria può rinvenirsi in una esigenza di coerenza dell'intero procedimento.

¹⁵⁰ La particolarità della nuova versione dell'art. 429 c.p.c. è che compete al giudice fissare il termine per il deposito della sentenza completa della motivazione (il giudice di fatto da un termine a se stesso), purché detto termine rientri nell'arco dei sessanta giorni dalla data dell'udienza di discussione. Ai fini dell'individuazione del termine lungo per impugnare, come precisato dalla giurisprudenza (Cass. 11 febbraio 2021, n. 3394; Cass. 22 giugno 2004, n. 11630; Cass. 7 agosto 2003, n. 11910; Cass. 2 ottobre 1998, n. 9808), questo decorre dalla data di deposito in cancelleria qualora vi sia il deposito della motivazione differito rispetto alla lettura del dispositivo. In senso conforme, in dottrina, v. BARONE, *Le controversie in materia di lavoro*, cit., 775 ss.; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 271.

¹⁵¹ IZZO, *I modelli decisorii*, in *La nuova giustizia del lavoro*, cit., 251; VELLANI, *Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2008, 437; GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 220;

La disposizione è stata ritenuta la sintesi legislativa ed il coronamento dei principi della oralità e della immediatezza nell'intento di rispondere all'esigenza di definire rapidamente il processo in modo da assicurare al lavoratore, nell'ipotesi di accoglimento della propria domanda, la possibilità di agire immediatamente in via esecutiva¹⁵².

L'art. 429 c.p.c. non ha, tuttavia, mancato di dar luogo a diverse perplessità intorno alla sua razionalità e reale portata nell'ordinamento¹⁵³.

MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 263; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 241, il quale sottolinea che la decisione si scinde formalmente in due atti distinti, poiché alla lettura del dispositivo che assume rilevanza esterna fa poi seguito il deposito della motivazione. Cfr. anche ANDRIOLI, *Appunti di procedura penale*, 1965, Napoli, 53, il quale sul tema della redazione del dispositivo affermò che «in questa fase si manifesta una delle differenze più rilevanti tra il processo civile ed il processo penale. Mentre nel primo la sentenza non si perfeziona fino al momento in cui non è completa di tutti i suoi elementi e, in particolar modo, del dispositivo e della motivazione, per cui non è pubblicata (depositata) fino a quando non si è perfezionata, nel processo penale il dispositivo, enunciato dal giudice singolo o dal collegio, viene letto immediatamente in udienza; la stesura della motivazione ed il deposito han luogo in un tempo successivo, ma la sentenza si perfeziona e più non può essere modificata dal giudice che l'ha deliberata al momento della lettura del dispositivo in pubblica udienza».

¹⁵² Accolsero favorevolmente la novità legislativa PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata*, cit., 230, che sottolineò la potenzialità della realizzazione della tutela in via esecutiva del lavoratore nella prospettiva ampia della *ratio* della riforma; BARONE, *Le controversie in materia di lavoro*, cit., 356 ss., e successivamente anche VACCARELLA, *L'esecutività della sentenza di primo grado nel processo del lavoro ed il giudizio di appello*, cit., 294 ss.; ID, *Controversie in materia di lavoro (profili processuali)*, cit., 33; VERDE-OLIVIERI, voce *Processo del lavoro e della previdenza*, cit., 245; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 191.

¹⁵³ Cfr. FABBRINI, *Diritto vigente, precedenti e progetti di riforma intorno al processo individuale del lavoro*, cit., 24, che ritenne che la disposizione richiedesse che il «cervello del giudice sia al tempo stesso una raccolta permanentemente aggiornata di legislazione, una biblioteca di dottrina, un repertorio completo di giurisprudenza, un acutissimo strumento critico per il vaglio del materiale probatorio raccolto e una macchina calcolatrice per i conteggi matematici tanto spesso necessari in materia di lavoro»; PERA, *ibid*, 38, affermò che «di frequente le cause di lavoro sono tecnicamente complesse, non raramente si richiedono comunque calcoli assai complicati; per questo non può non esprimersi perplessità rispetto alla disposizione che impone al magistrato la lettura del dispositivo in udienza»; secondo ALLORIO, *Atti del Convegno ISLE su La riforma del processo in materia di lavoro e di previdenza e assistenza*, Milano, 1973, 32, «nelle cause di lavoro, oltre che delle questioni giuridiche complesse, per la risoluzione delle quali bisogna avere presente tutta la giurisprudenza, che non si

In particolare, uno dei temi che ha attirato maggiormente l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza è stato quello concernente la lettura del dispositivo in udienza e la sorte della sentenza qualora il suo deposito non sia stato preceduto da tale attività, con le conseguenti problematiche riflesse anche nel contesto dell'esecuzione del titolo.

Sul punto la Cassazione, con un orientamento consolidato ormai da oltre trent'anni, ha affermato la nullità insanabile della sentenza nell'ipotesi di omessa lettura del dispositivo, provocando critiche da parte della dottrina¹⁵⁴.

può consultare lì per lì, in quella camera di consiglio, che possiamo immaginare sia un qualsiasi sgabuzzino, occorre risolvere delle questioni di carattere quantitativo, delle questioni di calcolo che richiedono un tempo che non auguro al Pretore di dover trascorrere in camera di consiglio subito dopo la sentenza, né agli avvocati di dover trascorrere nell'attesa che, previo suono di campanello, il Pretore ritorni in sala e promulghi il suo *dictum*». A queste critiche fu obiettato da ANDRIOLI, *Osservazioni introduttive*, cit., 79, che la deliberazione del dispositivo immediatamente dopo la discussione è la soluzione attuata nel processo penale, pertanto, se una simile modalità è idonea per una pronuncia che incide sul bene-libertà, può ben valere anche per una che riguarda il salario.

¹⁵⁴ Cass., sez. un., 22 giugno 1977, n. 2632, in *Foro it.*, 1977, I, 1638, e in *Riv. dir. proc.*, 1978, 546, con nota critica di GUARNIERI, ed in *Riv. dir. proc.*, 1978, 721, con nota critica di FABBRINI; Cass. 5 settembre 1980, n. 5114 e 12 dicembre 1980, n. 6433, in *Foro it.*, 1980, I, 2982; Cass., sez. un., 17 gennaio 1987, n. 299, in *Foro it.*, 1987, I, 1065, segnatamente ha ribadito che la nullità della sentenza consegue all'omessa lettura del dispositivo trattandosi «non di una formalità marginale, bensì di una innovazione qualificante del nuovo sistema in quanto strutturalmente ordinata al perseguimento delle finalità di concentrazione processuale e di sollecita definizione delle controversie». La pronuncia osserva, inoltre, che la sanzione di nullità non vale tanto a garantire la tempestività della decisione nel processo in cui si è verificata «quanto come “deterrente” nei futuri processi, dato che il giudice deve sapere che la sua omissione è così gravemente sanzionata da poter far porre nel nulla la decisione da esso resa». Cfr., anche, più recenti Cass. 4 gennaio 2018, n. 72, in *Lav. giur.*, 2018, 75; Cass. 28 novembre 2014, n. 25305; Cass. 11 maggio 2006, n. 10869; Cass. 28 giugno 1997, n. 5818. Secondo le critiche in dottrina menzionate, la tendenza della giurisprudenza di preservare l'oralità del processo mediante la rigida applicazione della regola della lettura del dispositivo conduce all'annullamento della sentenza viziata per l'omessa attività da parte del giudice, rimettendo, tuttavia, la causa ad un giudice di primo grado che deciderà sulla base di un processo già concluso. Alcuni autori hanno inoltre sostenuto che l'ipotesi di mancata lettura del dispositivo possa dar luogo ad una mera irregolarità, ovvero una nullità sanabile ex art. 156, co. 3, c.p.c., in seguito al deposito della sentenza completa, cfr. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 495; GUARNIERI, *op. ult. cit.*, e ID, *Sulla lettura del dispositivo in udienza del processo del*

Un ulteriore aspetto della formazione del titolo esecutivo per crediti di lavoro che merita di essere ora accennato, e che verrà trattato in seguito maggiormente nel dettaglio per quanto concerne i profili dell'esecuzione, riguarda il rapporto tra dispositivo e sentenza (v. *infra sub § 6*) a fronte del mancato deposito di quest'ultima entro i termini sopra detti.

Nel caso di deposito differito della sentenza in casi di particolare complessità, infatti, la divisione della decisione in due distinti atti comporta una precisazione dei principi alla base della stabilità e dell'efficacia della sentenza. Può pertanto emergere il problema del contrasto tra dispositivo e sentenza.

Al riguardo, per una parte della dottrina il giudice utilizza ed esterna il suo potere decisorio consumando nel dispositivo la portata precettiva della decisione. La conseguenza logica di tale assunto è che il contenuto del primo dei due atti cristallizzi già di per sé la statuizione emanata nella concreta fattispecie, finendo così per prevalere sulla sentenza nel caso di contrasto tra l'uno e l'altra¹⁵⁵. Sulla scorta di tale assunto, ove la motivazione non risulti coerente con il dispositivo letto in udienza ne discenderebbe la nullità della sentenza da farsi valere con i normali mezzi d'impugnazione. Si tratta, come meglio si vedrà più avanti, di un elemento di non scarsa rilevanza per quel che concerne la validità del titolo

lavoro, cit., 504; PROTO PISANI, *Controversie*, cit. 104. A sostegno della nullità insanabile cfr., invece, TRISORIO LIUZZI-DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, Bari, 2021, 107.

¹⁵⁵ In dottrina MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 269; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 245; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 251. *Contra* PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 180, secondo il quale il giudice sarebbe rimasto investito della causa anche dopo la lettura del dispositivo e pertanto la redazione dei motivi costituirebbe un'ulteriore manifestazione del suo potere decisorio con la conseguente prevalenza della sentenza sul dispositivo. In giurisprudenza, ciò che viene principalmente ritenuto come elemento discretivo è l'antiorità cronologica del dispositivo rispetto alla sentenza depositata, cfr. Cass. 27 giugno 2012, n. 10783; Cass. 23 agosto 2004, n. 16628, in *Lav. Giur.*, 2005, 182; Cass. 22 agosto 2001, n. 11210, in *Giust. Civ.*, 2001, p. 2939; Cass. 17 novembre 1995, n. 11895, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, 664, con nota di GENESI.

esecutivo e l'individuazione dei limiti all'opposizione all'esecuzione rispetto al medesimo.

La giurisprudenza, tuttavia, ha precisato dal canto suo che pur costituendo il contrasto tra dispositivo e motivazione un motivo di nullità insanabile, quest'ultima può escludersi qualora vi sia anche una sola parziale coerenza tra i due atti a condizione che la motivazione sia ancorata ad un elemento obiettivo che la sorregga in modo inequivoco¹⁵⁶.

La Suprema Corte ha inoltre tentato di attenuare la rigidità del principio appena esposto, consentendo l'utilizzo del contenuto della motivazione per interpretare il dispositivo, ma non per integrarlo con statuizione idonee al giudicato¹⁵⁷.

2.1. Segue. Il contenuto della sentenza e la rivalutazione monetaria del credito di lavoro

Prima di passare all'esame del titolo esecutivo giudiziale per crediti di lavoro disciplinato dall'art. 431 c.p.c., dobbiamo adesso fare oggetto d'attenzione, seppur nelle sue linee fondamentali, la disciplina della rivalutazione monetaria del credito di lavoro quale sua componente inscindibile all'interno del titolo esecutivo in via di formazione e, pertanto, meritevole della successiva tutela in forma esecutiva.

La normativa speciale pone, infatti, la rivalutazione monetaria come credito accessorio e componente della sentenza di condanna a favore del lavoratore, non

¹⁵⁶ Cass. ord. 22 agosto 2019, n. 21618; Cass. ord. 10 maggio 2011, n. 10305, in *Foro it.*, 2011, 3555; Cass. 27 agosto 2007, n. 18090. Diverso, invece, il caso del contrasto soltanto apparente che, ad avviso della giurisprudenza, non darebbe luogo ad alcuna nullità, v. Cass. 23 settembre 1998, n. 9528.

¹⁵⁷ Cass. 23 agosto 2004, n. 16628, cit.; Cass. 6 novembre 2002, n. 15596, in *Lav. giur.*, 2003, 281; *contra* v. Cass., sez. un., 18 febbraio 1997, n. 1481, secondo cui le enunciazioni racchiuse nella motivazione potrebbero incidere sull'area precettiva ed essere «considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso».

lasciando pertanto adito ad alcun dubbio in ordine alla sua rilevanza e protezione in sede di esecuzione forzata.

L'art. 429, co. 3, c.p.c., altra novità d'indubbia importanza nel contesto della riforma del 1973, dispone che «il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannandolo al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto».

La formulazione normativa riportata, da cui traspare un'indubbia natura sostanziale¹⁵⁸, ha generato diversi problemi interpretativi e dubbi di costituzionalità che hanno sollecitato l'attività della Consulta, e della stessa Corte di cassazione, facendo sì che la disciplina stessa venisse delineata non soltanto dalla lettura del mero dato positivo, ma soprattutto per il tramite degli interventi giurisprudenziali¹⁵⁹.

Il terzo comma dell'art. 429 c.p.c. dispone che la rivalutazione monetaria è prevista a favore del lavoratore. La giurisprudenza ha però decisamente negato un'interpretazione restrittiva della locuzione lavoratore, applicando la norma in

¹⁵⁸ LUIO, *Il processo del lavoro*, cit., 269; VOCINO-VERDE, *Appunti sul processo del lavoro*⁴, cit., 101; PROTO PISANI, *Controversie*, cit., 139; TRISORIO LIUZZI-DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 109.

¹⁵⁹ MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, cit., 283. La Corte costituzionale con le pronunce 14 gennaio 1977, n. 13 e 2 giugno 1994, n. 207, quest'ultima in *Foro. it.*, 1994, I, 2622, ha sancito la natura privilegiata dei crediti dei lavoratori che costituisce la *ratio* della norma dichiarata costituzionalmente legittima nonostante la disparità di trattamento riservata ai crediti dei datori di lavoro. La natura privilegiata del credito di lavoro soggiace ad un intento di riequilibrare le posizioni economiche delle parti e assolve ad una funzione di deterrente per l'inadempimento del datore di lavoro.

senso ampio ai lavoratori subordinati, pubblici¹⁶⁰ e privati, ma in special modo anche ai c.d. lavoratori parasubordinati (art. 409, n. 2 e 3)¹⁶¹.

Nell'inciso credito di lavoro devono parimenti intendersi rientranti non soltanto quelli di natura meramente retributiva, bensì tutti quei crediti che si pongano in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro¹⁶².

Per quanto attiene al provvedimento giudiziale contenente il credito da rivalutazione, l'interpretazione letterale lascerebbe pensare esclusivamente alla sentenza di condanna, come espressamente sancito dal legislatore.

In verità una più ampia visione della formulazione legislativa consente di ricompredervi anche provvedimenti che abbiano una pari funzione condannatoria anche esterni al processo del lavoro (come ad es. il decreto ingiuntivo per crediti di lavoro).

Il credito da rivalutazione monetaria, come già detto, sorge in seguito al riconoscimento di quello principale, rispetto a cui ha natura accessoria ma

¹⁶⁰ Corte cost. 24 marzo 1986, n. 52, in *Foro it.*, 1986, I, 857, seguendo un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto applicabile la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro anche con riferimento ai dipendenti pubblici. Del medesimo segno TAR Sicilia, Palermo, 23 maggio 2006, n. 1234, che ha affermato che tutti i crediti geneticamente collegati al rapporto di lavoro dipendente, tanto pubblico che privato, rispondono alla specifica funzione di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia.

¹⁶¹ Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 13, cit.; per l'esclusione dell'applicabilità della norma ai crediti del datore di lavoro, Cass. 12 giugno 2019, n. 15755; Cass. 12 gennaio 2011, n. 546; Cass. 27 settembre 2010, n. 20269; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 4 gennaio 1995, n. 96, in *Giust. civ.*, 1995, I, 1225; Cass., sez. un., 30 maggio 1989, n. 2627.

¹⁶² Cass. 4 gennaio 2022, n. 38 e conf. Cass. 12 marzo 2018, n. 5953, sull'indennità di cui alla all'art. 32 l. n. 183 del 2010; Cass. 26 agosto 2003, n. 12516 sul credito derivante da violazione dell'obbligo di assunzione; Cass. 14 aprile 2010, n. 8893; Cass. 8 aprile 2002, n. 5024, sul danno alla salute *ex art.* 2087 c.c.; Cass., sez. un., 5 aprile 1991, n. 3561 e Cass. 23 gennaio 2003, n. 1000, in *Lav. giur.*, 2003, 577, sul risarcimento del danno da licenziamento illegittimo nel regime anteriore alla legge Fornero; Cass. 18 febbraio 2004, n. 3213 sul credito risarcitorio per violazione dei doveri di sicurezza; Cass. 28 maggio 2019, n. 14502 su crediti, con natura retributiva, da indebite trattenute fiscali o contributive operate dal datore di lavoro.

autonoma, potendo pertanto essere fatto valere separatamente (anche quando il diritto principale si è estinto)¹⁶³. Il profilo dell'accessorietà si coglie allora in sentenza (o nel provvedimento ad essa equiparato) ove il giudice alla statuizione di condanna della parte datoriale al pagamento del credito in favore del lavoratore deve altresì inserire la condanna alla corresponsione degli interessi legali e al risarcimento del danno da svalutazione. La liquidazione avviene d'ufficio e senza necessità di domanda e di una loro quantificazione¹⁶⁴.

Secondo l'opinione ormai dominante, il danno da svalutazione si presume *juris et de jure* cosicché sul creditore non grava alcun onere della prova se non quello attinente al credito oggetto della domanda principale¹⁶⁵.

Conseguenza della portata sostanziale della norma è la sua applicazione retroattiva, secondo interpretazione ormai consolidata in dottrina e in giurisprudenza, anche anteriormente all'entrata in vigore della legge 533 del 1973

¹⁶³ Sul punto la giurisprudenza è ampiamente costante, cfr. *ex multis*, Cass. 7 ottobre 2010, n. 16036; Cass. 7 maggio 2003, n. 6938; Cass. 1° marzo 1988, n. 2192, in *Foro it.*, 1988, I, 3340; Cass. 28 agosto 1996, n. 5294, in *Giust. civ.*, 1997, I, 914, con nota di PASCUCCI, *Sulla rivalutazione dei crediti di lavoro dei medici convenzionati: autonoma azionabilità e quietanze a saldo per capitale*; in dottrina VOCINO-VERDE, *Appunti sul processo del lavoro*⁴, cit., 248. Inoltre, Cass., sez. un., 16 febbraio 1984, n. 1148, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1458, ha affermato che se il lavoratore, tardivamente soddisfatto per il credito in linea capitale, può agire in via autonoma per ottenere la rivalutazione.

¹⁶⁴ In dottrina, TRISORIO LIUZZI-DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 109; PROTO PISANI, *Controversie*, cit., 139; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, cit., 286. Nel costante panorama giurisprudenziale si vedano Cass., sez. un., 16 giugno 1977, n. 310 in *Foro it.*, 1977, I, 1584; Cass. 23 luglio 2010, n. 17353; Cass. 26 marzo 2010, n. 7395; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 7 maggio 2003, n. 6938, cit., secondo cui la statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione costituisce un capo autonomo della sentenza, idoneo a passare in giudicato in difetto di espressa impugnazione; cfr. in questo senso in dottrina LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 251.

¹⁶⁵ PROTO PISANI, *Controversie*, cit., 135. *Contra* FAZZALARI, *Appunti sul rito del lavoro*, in *Giur. it.*, 1974, IV, 10, secondo il quale si sarebbe dovuto applicare l'art. 1224, co. 2, c.c., subordinando il risarcimento del danno da svalutazione alla prova del maggior danno ed escludendo ogni rilevanza di presunzione assoluta; FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 184. Nel medesimo senso del secondo orientamento della dottrina v. in giurisprudenza Cass., sez. un., 27 agosto 2014, n. 18353. Nella giurisprudenza costituzionale, cfr. Corte cost. 20 gennaio 1977, n. 43

nella prospettiva di valorizzare il meccanismo della rivalutazione del credito di lavoro sin dalla data del sorgere di questo. Alla rivalutazione si procede d'ufficio e con un sistema di calcolo secondo gli indici ISTAT (art. 150 disp. att. c.p.c.), senza pertanto che il lavoratore debba sopportare un onere della prova¹⁶⁶.

Dal momento in cui matura il diritto di credito principale, di conseguenza, oggetto di rivalutazione, decorrono altresì gli interessi legali che il giudice dovrà liquidare separatamente sulla somma oggetto già di rivalutazione secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente¹⁶⁷.

3. La sentenza di condanna a favore del lavoratore: il titolo esecutivo ex art. 431, co. 1, c.p.c.

La riforma del 1973 ha sancito al primo comma dell'art. 431 c.p.c. la provvisoria esecutorietà delle sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.

La previsione normativa, permeata da notevole carica innovativa, ha rappresentato all'epoca dell'entrata in vigore del nuovo processo del lavoro un momento di svolta nel contesto della tutela del lavoratore, introducendo una

¹⁶⁶ Corte cost. 29 dicembre 1977, n. 161, in *Foro it.*, 1977, I, 8 ha dichiarato la legittimità della norma ammettendo la sua applicazione retroattiva che era stata in precedenza esclusa da Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 13, cit.; nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 29 febbraio 2008, n. 5524, in *Immob. e dir.*, 2008, 44; Cass. 26 gennaio 1985, n. 425, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1353. In dottrina TRISORIO LIUZZI-DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 110; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 288; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 290, ove si osserva che la specialità della tutela in favore del lavoratore si è manifestata sul piano sostanziale attribuendo al prestatore il diritto alla rivalutazione del credito dal giorno della sua maturazione, mentre sul piano processuale viene imposto al giudice di procedere alla liquidazione della somma sulla base di un parametro fisso per legge. *Contra* FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 187.

¹⁶⁷ In questo senso Cass. 21 maggio 2014, n. 11235; Cass. 16 ottobre 2013, n. 23532; Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38, in *Foro it.*, 2001, I, 845, con nota di PARDOLESI; conformi, Cass. 12 marzo 2004, n. 5140; Cass. 2 dicembre 2002, n. 17071; Cass. 25 maggio 1978, n. 2653, in *Foro it.*, 1978, I, 1353.

forma di esecutività *ope legis* della sentenza¹⁶⁸. Un titolo esecutivo pronto a circolare e ad essere immediatamente attivato dal lavoratore per il recupero di quanto a lui dovuto mediante esecuzione forzata.

Secondo la regola vigente in quel tempo nel processo ordinario, infatti, le sentenze di primo grado non erano esecutive in pendenza del termine per la proposizione dell'appello o del giudizio di appello (v. art. 337, co. 1, c.p.c. testo in vigore al 1973) e potevano essere dichiarate provvisoriamente esecutive soltanto laddove fossero presenti alcuni specifici presupposti (v. artt. 282 e 283 c.p.c., testo originario anteriore alla Novella del 1990)¹⁶⁹.

La previsione dell'art. 431, co. 1, c.p.c., pur costituendo un'innovazione di ampio impatto politico e sistematico in virtù della deroga alla disciplina dell'esecutività delle sentenze di primo grado, non rappresentò comunque una novità assoluta, in quanto già con l'art. 18, co. 3, Stat. lav., era stata attribuita provvisoria esecutività alla sentenza ordinante la reintegrazione nel posto di lavoro del prestatore illegittimamente licenziato (v. *supra*. cap. II, *sub* § 1, pag. 41)¹⁷⁰.

¹⁶⁸ COREA, *Commento sub art. 431 c.p.c.*, in COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA (diretto da), *Commentario del Codice di procedura civile*, V, Torino, 2013, 687; DE ANGELIS, *Commento sub art. 431 c.p.c.*, in *Commentario breve al Codice di procedura civile*, a cura di CARPI-TARUFFO, Padova, 2015, 1763; IZZO, *I modelli decisori*, in *La nuova giustizia del lavoro*, cit., 251. Sottolinearono come l'art. 431 c.p.c. rappresentasse una delle disposizioni più significative della recente riforma, FABBRINI, *Diritto vigente, precedenti e progetti di riforma intorno al processo individuale del lavoro*, in *Incontro sul progetto di riforma del processo del lavoro*, Milano, 1971, 4; SIMONESCHI, intervento in *Incontro sul progetto di riforma del processo del lavoro*, cit., 93; ANDRIOLI, *Osservazioni introduttive sul progetto di riforma*, cit., 79. Sulla provvisoria esecutività, v. *amplius* DE STEFANO, voce *Esecuzione provvisoria*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 519.

¹⁶⁹ ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*³, II, Napoli, 1960, 217; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, cit., 342.

¹⁷⁰ Sull'argomento v., BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, cit., 598; MANCINI, in GHEZZI-MANCINI-MONTUSCHI-ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, cit., 276; ASSANTI-PERA, *Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori*, cit., 201.

In dottrina, secondo l'opinione largamente dominante, il coordinamento tra l'art. 431 c.p.c. e l'art. 18, co. 3, Stat. lav., apparve tuttavia agevole: l'art. 18, co. 3, dello Statuto disciplina esclusivamente il capo della sentenza che accerta l'illegittimità del licenziamento e ordina la reintegra, mentre gli altri capi che prevedono la condanna all'adempimento di obbligazioni pecuniarie, e cioè il risarcimento del danno subito per il licenziamento e il pagamento delle retribuzioni dovute per il rapporto di lavoro che si è accertato non essersi mai estinto, sono da considerarsi esecutivi ai sensi dell'art. 431 c.p.c.¹⁷¹

L'immediata esecutività della sentenza di condanna emessa in favore del lavoratore per i crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. generò un delicato nodo tematico circa l'applicazione della nuova legge. In particolare, nella difficoltà rimessa all'interprete di distinguere i concetti di applicazione immediata e applicazione retroattiva, sorse il problema dell'efficacia delle sentenze di primo grado, appellabili o già appellate, pronunciate sotto il vigore della legge anteriore (e, perciò, non immediatamente esecutive *ex lege*)¹⁷².

¹⁷¹ Sul rapporto tra esecutorietà disposta dall'art. 18 dello Statuto e quella introdotta dall'art. 431 c.p.c. (nuovo testo) cfr. CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 202, ad avviso del quale, l'immediata eseguibilità in base al dispositivo della condanna al pagamento di somme di denaro (suscettibile di sospensione) risponde alla logica del carattere para-alimentare della prestazione, mentre la esecutorietà della sentenza (completa) che ordina la reintegra (non suscettibile invece di inibitoria) rispetta l'esigenza di tutela del debitore, il quale può subire anche gravi conseguenze indirette, personali, nell'ipotesi di inottemperanza, dalle sanzioni pecuniarie dell'art. 18, ultimo comma. Cfr. sulla questione anche PERA, *Le controversie in tema di sanzioni disciplinari e di licenziamento secondo lo statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 1291, il quale dissolse ogni dubbio circa una presunta incompatibilità tra la disciplina dell'art. 18, co. 3, Stat. lav., e quella in fase di elaborazione sull'immediata esecutività della sentenza emessa in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 431 c.p.c. (art. 438 *ter* progetto Camera), in virtù di un differente campo di applicazione tra le due. Nello stesso senso si veda anche BARONE in PROTO PISANI-PEZZANO-BARONE-ANDRIOLI, *Le controversie in materia di lavoro*², Bologna-Roma, 1987, 374.

¹⁷² CAPPONI-TISCINI, *Introduzione al diritto processuale civile*³, 2018, Torino, 185.

La Corte di cassazione, sollecitata sulla questione, affermò l'immediata applicabilità, nelle controversie in corso, della sopravvenuta disciplina della provvisoria esecuzione¹⁷³. Secondo la Corte, segnatamente, la pendenza del processo rappresentò il presupposto per l'applicazione retroattiva della nuova norma, pur in difetto di esplicita disciplina transitoria¹⁷⁴.

La dottrina s'interrogò inoltre, sin da subito, sulla *ratio* posta alla base della nuova disposizione normativa, mostrando la tendenza a scorgere nell'esecutività *ex lege* della sentenza una manifestazione di quella valorizzazione del primo grado di giudizio che dell'oralità è un corollario¹⁷⁵.

¹⁷³ Cass., sez. lav., 20 gennaio 1975, n. 237, in *Foro it.*, 1975, I, 1124, secondo cui l'art. 431 c.p.c. nuovo testo «è norma di diritto processuale che, come tale, deve ritenersi di immediata applicazione con l'entrata in vigore della legge che la detta e che concerne, quindi, anche le sentenze di primo grado pronunciate prima di tale data, purché il rapporto processuale, per effetto delle impugnazioni, sia ancora in vita».

¹⁷⁴ Ad avviso di CAPPONI-TISCINI, *Introduzione al diritto processuale civile*³, cit., 185, non si saprebbe trovare esempio migliore della confusione – derivante proprio dal carattere “processuale” della norma modificata – tra i concetti di applicazione immediata e applicazione retroattiva, in quanto: «applicazione immediata della nuova regola avrebbe dovuto importare la conseguenza per cui ogni sentenza di primo grado, sebbene pronunciata al termine di un giudizio già pendente alla data di entrata in vigore della legge nuova, avrebbe acquistato carattere esecutivo *ex lege*: la pendenza del processo, in altri termini, non era ostativa all'applicazione immediata della riforma, che non avrebbe in tal modo interessato le sole cause di successiva introduzione (sebbene potesse argomentarsi che, nel quadro della legge del 1973, l'efficacia esecutiva immediata della sentenza di primo grado andava posta in relazione alla particolare struttura che quel giudizio aveva assunto proprio in seguito alla riforma processuale, che aveva inteso garantire ampia applicazione dei principi di concentrazione, di oralità e di immediatezza); applicazione retroattiva era invece quella relativa ad un atto (la sentenza) interamente posto in essere e dunque perfezionatosi (a seguito della pubblicazione *ex art.* 133 c.p.c.) nel vigore della legge abrogata; associare a tale atto (“nato” con un suo preciso regime) gli effetti propri dei corrispondenti atti compiuti sotto il vigore della legge nuova equivaleva ad applicazione retroattiva di tale legge, con violazione del canone *tempus regit actum*».

¹⁷⁵ CAPPELLETTI, *Una procedura nuova per una nuova «giustizia del lavoro»*, in *Riv. giur. lav.*, 1971, 294; MONTESANO, in MONTESANO-MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale*, cit., 130. Sulla *ratio* e l'importanza di questa modifica legislativa, considerata come una fondamentale tappa nella storia normativa dell'esecuzione provvisoria v. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, I, Milano, 2010, 175.

In una simile visione, l'esecutorietà della sentenza di primo grado appariva, pertanto, nel 1973 come l'indispensabile strumento per realizzare l'auspicata rivalutazione del primo grado e per ribaltare le istanze di merito¹⁷⁶.

Com'è stato osservato, da un lato se si muove dalla premessa che un giudizio ispirato ai canoni dell'oralità garantisce le migliori condizioni per una buona decisione, ne consegue che la sentenza che chiude un tale giudizio sia immediatamente esecutiva, apparendo l'esecutività come un riflesso di quella struttura: un potenziamento del procedimento coronato anche da un rafforzamento del suo atto finale; dall'altro lato, tuttavia, una lettura di tal specie non sembra essere del tutto convincente¹⁷⁷.

Secondo, infatti, una diversa chiave interpretativa, con la quale si ritiene di concordare, la *ratio* dell'art. 431, co. 1, c.p.c. non sarebbe da rintracciare nella struttura del processo del lavoro (ispirato all'oralità ed alla concentrazione), in quanto l'esecutività *secundum eventum litis* esclude che essa sia coordinabile alla conformazione del procedimento ed impone di rapportarla esclusivamente alla natura del credito che, per la qualità del suo titolare, è ritenuto meritevole di più incisiva e pronta tutela¹⁷⁸.

¹⁷⁶ MONTESANO, *Sospetta incostituzionalità della condanna esecutiva in primo grado contro il datore di lavoro e polemiche ideologiche sul nuovo processo del lavoro*, in *Giur. it.*, 1974, IV, 33. Nel quadro di una corrente di pensiero improntata al rafforzamento del primo grado di giudizio non mancò anche chi individuò nella natura di titolo esecutivo provvisorio della sentenza *ex art. 431, co. 1, c.p.c.* un intento del legislatore di scoraggiare le impugnazioni meramente dilatorie, cfr. VOCINO-VERDE, *Appunti sul processo del lavoro*⁴, cit.

¹⁷⁷ VACCARELLA, *L'esecutività della sentenza di primo grado*, cit., 299.

¹⁷⁸ VACCARELLA, *L'esecutività della sentenza di primo grado*, cit., 301, il quale efficacemente osserva che «la pretesa di scorgere nell'esecutorietà della sentenza un indice ed un effetto del potenziamento del primo grado sembra più frutto di un'inammissibile sovrapposizione di istanze (anche condivisibili) *de jure condendo* al diritto positivo che di un sereno esame delle norme vigenti: ed infatti, è sufficiente considerare che la legge prevede un'esecutività *secundum eventum litis* – e cioè per le sole condanne pronunciate in favore del lavoratore – per dedurne che la disciplina positiva, e segnatamente l'art. 431, 1° e 2° comma, non può essere manifestazione, sul piano dell'efficacia del

È proprio dall'oggetto del processo, qualificato come controversia di lavoro, cui discende l'esecutorietà *ex lege* che inerisce alla pronuncia indipendentemente da ogni provvedimento del giudice¹⁷⁹.

Una simile concettualizzazione del titolo esecutivo *ex art. 431, co. 1, c.p.c.* dall'impronta ideologica destò decise reazioni in dottrina in ragione della disparità di trattamento accordata dal legislatore del 1973 al datore di lavoro al momento dell'emissione di una pronuncia di condanna in suo favore nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un rapporto di lavoro¹⁸⁰.

provvedimento finale, di quel potenziamento o rivalutazione del primo grado che, sul piano della qualità della cognizione, è stato realizzato dandogli una struttura orale; è troppo facile rilevare che se l'esecutività della sentenza fosse l'opportuno (o necessario) corollario della struttura orale del giudizio di primo grado, essa non potrebbe che essere una caratteristica di tutte le sentenze di condanna, a prescindere dalla natura della parte a cui favore sono pronunciate. Viceversa, l'esecutività *secundum eventum litis* esclude che essa sia coordinabile alla struttura del procedimento, ed impone di rapportarla esclusivamente – come conferma anche l'art. 423 – alla natura del credito che, per la qualità del suo titolare, è ritenuto meritevole di più incisiva e pronta tutela». In senso conforme anche E.F. RICCI, *L'esecutorietà della sentenza*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, a cura di Mazzoni e Rita Sanseverino, Milano, 1975, IV, 335, secondo il quale, stante l'impossibilità per qualsivoglia considerazione sulla struttura più o meno orale del processo di condurre da sola al medesimo risultato, il nuovo art. 431 c.p.c. rappresenta il frutto di un preciso giudizio di valore sulla situazione delle parti e sui loro contrapposti interessi, tale da attribuire a chi vanta dei crediti per rapporto di lavoro una posizione di favore. Ancor più improntata a garantire il lavoratore è, poi, l'opinione di PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata*, cit., 230, il quale illustra ampiamente i profili di compatibilità costituzionale della tutela in via esecutiva accordata ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro *ex art. 409 c.p.c.* nella disposizione entrata in vigore con la legge n. 533 del 1973.

¹⁷⁹ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 295, secondo il quale in virtù dell'indissolubile legame tra esecutività ed oggetto del processo «deve escludersi che il giudice possa o debba esprimere nella sentenza una valutazione autonoma sull'applicabilità dell'art. 431 c.p.c. alla fattispecie concreta». Nello stesso senso sul punto, FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 187, ad avviso del quale non v'è alcuna interferenza del potere del giudice che ha emanato il provvedimento. Di contrario avviso invece CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 195, che osserva che la posizione del giudice non è supinamente passiva, perché egli deve compiere l'indagine in merito all'applicabilità della norma alla fattispecie concreta.

¹⁸⁰ In senso critico verso la soluzione legislativa, AGNOLI, *Il nuovo processo del lavoro*, Bologna, 1974, 134-135.

Vi fu, pertanto, chi auspicò che venisse riconosciuta in via di interpretazione l'immediata *vis executiva*, quale presupposto per l'esecuzione forzata, anche alla sentenza favorevole al datore di lavoro¹⁸¹. Sul punto fu replicato dalla prevalente opinione, però, che l'eguaglianza formale non impedisce che il legislatore, anche in materia processuale, possa graduare l'incisività degli strumenti di tutela in rapporto alle particolarità ed alle caratteristiche del rapporto sostanziale proprio in prospettiva dell'attuazione degli artt. 3, co. 2, e 36 Cost.¹⁸² A sostegno di tale tesi fu inoltre affermato che la disparità di trattamento tra lavoratore e datore di lavoro non concreta nemmeno una lesione del diritto di difesa perché, in caso di soccombenza, la parte datoriale può sempre chiedere la sospensione dell'esecutorietà in appello – e in sede d'impugnazione il giudice usufruisce in ordine a tale istanza di un potere di valutazione discrezionale – sia pure dovendo percorrere il binario del gravissimo danno¹⁸³.

¹⁸¹ FAZZALARI, *Appunti sul rito del lavoro*, cit., 12, secondo il quale al posto delle parole «lavoratore» gli interpreti avrebbero dovuto leggere la parola «creditore», cosicché anche l'eventuale vittoria del datore di lavoro, quando consista in una condanna, abbia lo stesso trattamento, e sia evitata disparità fra i litiganti (più grave di quella che si constata nei confronti di creditori vittoriosi in causa non di lavoro), soggetta, di certo, al dubbio di costituzionalità

¹⁸² MONTESANO, *Sospetta incostituzionalità della condanna esecutiva in primo grado*, cit., 33, secondo il quale il «favore» accordato dal legislatore verso tutti i crediti di lavoro in quanto tali è dovuto a prescindere dalla situazione di debolezza economica dei loro titolari. L'A. ravvisa nella Carta costituzionale, in particolar modo agli artt. 1, co. 1, 35 e 36, una valutazione prioritaria per i redditi di lavoro rispetto ai profitti d'impresa che impone al legislatore di tutelare il lavoro in tutte le sue forme anche in considerazione del grave rischio per il lavoratore di perdere nelle more del processo la propria retribuzione. Per il Montesano, dunque, l'esecuzione provvisoria è il risultato di «una scelta classista del legislatore, che può, politicamente ed eticamente, dispiacere a molti, ma non si può dire incostituzionale, perché sacrifica l'uguaglianza in base a criteri non ripugnanti alla Carta fondamentale». Concordano con quest'ultima interpretazione anche E. F. RICCI, *L'esecutorietà della sentenza*, cit., 334; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit. 297, e nelle precedenti edizioni; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 277.

¹⁸³ CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 197.

La soluzione da molti accolta ha riconosciuto ad ogni modo nei crediti del prestatore di lavoro la loro natura *latu sensu* alimentare, ricollegando la *ratio* della norma al principio ispiratore dell'art. 282, co. 2, c.p.c. e facendo al contempo leva anche su antecedenti arresti della giurisprudenza costituzionale¹⁸⁴.

Seppur con toni meno accesi di quelli caratterizzanti il dibattito in dottrina, l'importanza della questione fu avvertita analogamente in giurisprudenza tanto da determinare in più occasioni la rimessione della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 431 c.p.c. alla Consulta che la dichiarò inammissibile perché infondata o irrilevante¹⁸⁵.

Il dibattito illustrato dovrebbe ancora oggi mantenere viva la sua logica come pietra angolare per la tutela esecutiva del credito derivante da un rapporto di lavoro, o almeno così sarebbe auspicabile nelle future scelte del legislatore come loro *ratio* di fondo.

La questione acclarata nella formulazione della norma nel 1973 in ordine alla differenza di tutela del credito del lavoratore rispetto a quella apprestata dall'ordinamento ad un egual diritto dell'altra parte, ha perso, tuttavia, in parte attualità con la riforma del 1990 (v. *infra*, sub § 5), in quanto la situazione di formale favore per il lavoratore-creditore, rispetto a tutti gli altri creditori in virtù

¹⁸⁴ COMOGLIO, *L'esecutorietà della sentenza di primo grado in materia di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1997, 117; MONTESANO, *op. ult. cit.*, 33; DENTI in DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 165; TARZIA, *L'esecutorietà della sentenza nel processo del lavoro*, in *Riv. trim.* 1974, 467; NAPOLETANO, *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro*, Napoli, 1973, 61; VELLANI, *Appunti sul nuovo processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1973, 1545; CARPI, *L'inibitoria processuale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1975, 164. Si veda anche Corte Cost. 5 maggio 1967, n. 54, in *Giur. cost.*, 1967, 647, che affermava la natura *latu sensu* alimentare del credito del prestatore di lavoro. Ancora in dottrina sul punto ed in particolare con riferimento al rilievo costituzionale della tutela della retribuzione, GRANDI, *Sulla provvisoria esecuzione della sentenza in tema di retribuzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969, 723.

¹⁸⁵ Corte cost., 14 gennaio 1977, n. 17, in *Giust. civ.*, III, 68 e Corte cost. 3 aprile-26 maggio 1981, n. 76 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 151), in *Foro it.*, 1981, I, 1778.

di una sentenza di primo grado favorevole, si è protratta sino all'entrata in vigore della legge 353 del 1990, che, com'è noto, ha elevato a regola generale la esecutività *ex lege* della sentenza di primo grado nonché ha introdotto all'art. 431 c.p.c. il comma 5 che dispone che anche «le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283»¹⁸⁶.

4. I confini soggettivi del titolo esecutivo per crediti di lavoro

Altra questione inerente al titolo esecutivo per crediti di lavoro *ex artt.* 431, co. 1, e 474 c.p.c. ha riguardato il suo perimetro dal punto di vista soggettivo. Segnatamente, oggetto di discussione è stata la possibile esclusione di alcune categorie di lavoratori richiamate dall'art. 409 c.p.c. dal campo di applicazione dell'art. 431, co. 1, c.p.c. (e conseguentemente, in combinato disposto, dell'art. 474 c.p.c.) in contrapposizione ad un'indiscriminata platea di lavoratori quali soggetti destinatari della suddetta norma.

Dalla lettura del primo comma dell'art. 431 c.p.c. si evince che beneficiario è il «lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409»¹⁸⁷.

¹⁸⁶ TRISORIO LIUZZI-DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 266; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 295; sulla questione derivante dalla novella del 1990 v. CONSOLO, in CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, 398; ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, 117; COMOGLIO, *L'esecutorietà della sentenza di primo grado nel processo del lavoro*, cit., 117; DE ANGELIS, *L'esecutività delle sentenze di primo grado in materia di lavoro alla luce della riforma del 1990*, in *Giur. it.*, 1992, IV, 396.

¹⁸⁷ Per una maggior chiarezza giova considerare che ai sensi dell'art. 409 c.p.c. le controversie individuali di lavoro concernono:

- «1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

Alcuni autori, attraverso una interpretazione restrittiva dell'art. 36 Cost., hanno ritenuto di limitare l'ambito di applicazione della norma soltanto alle pronunce emesse in favore del lavoratore subordinato¹⁸⁸. Secondo tale interpretazione, nonostante il primo comma della norma operi un rinvio all'art. 409 c.p.c. per la individuazione dei rapporti da cui trae origine il credito, il legislatore ha indicato il «lavoratore» come soggetto in favore del quale è pronunciata la condanna, estromettendo conseguentemente dal beneficio i titolari dei rapporti diversi come quelli disciplinati dal numero 2 al 5 della norma¹⁸⁹.

Orbene, una simile chiave di lettura mostrò tutti i suoi limiti già all'epoca della sua elaborazione ed ancor di più appare oggi fortemente contraddittoria rispetto allo spirito della disciplina processuale e costituzionale.

In senso contrario, infatti, la prevalente dottrina, alla quale agevolmente si aderisce, ha sottolineato come la tesi fosse in contrasto con il tenore letterale della

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice».

¹⁸⁸ DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 165.

¹⁸⁹ DENTI-SIMONESCHI, *op. ult. cit.*, 165, ad avviso dei quali il lavoratore subordinato sarebbe pertanto l'unico titolare di un credito *stricto sensu* tutelabile ai sensi dell'art. 431, co. 1, c.p.c. e che «la *ratio* della limitazione sembra evidente, in quanto i soli crediti di lavoro in senso proprio sono destinati a soddisfare le esigenze primarie cui fa riferimento l'art. 36 della costituzione, esigenze che giustificano l'esecuzione immediata»; a favore dell'esclusione dall'applicazione della norma si veda anche GARBAGNATI, *Il nuovo processo del lavoro e le controversie agrarie*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 584.

norma che non opera alcuna distinzione tra tutti i rapporti di lavoro disciplinati all'art. 409 c.p.c.¹⁹⁰ che apparirebbe, in modo palese, del tutto ingiustificata.

A parere di chi scrive, l'accoglimento della tesi restrittiva avrebbe condotto, paradossalmente, ad un risultato discriminatorio tra i componenti di un unico *genus*, quello di «lavoratore», in nome della salvaguardia di un principio costituzionale posto in verità a tutela dell'intera suddetta categoria.

È stato, infatti, osservato che proprio negli artt. 409 e 431 c.p.c. trova cittadinanza il principio che la Repubblica «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 35 Cost. La necessità di una retribuzione o di un compenso proporzionato investe, di certo, il lavoratore subordinato così come l'agente, o gli altri parasubordinati, ed ancora i prestatori d'opera agricoli¹⁹¹.

5. L'ambito oggettivo del titolo esecutivo per crediti di lavoro

I problemi interpretativi sorti in ordine alla determinazione del campo applicativo del primo comma dell'art. 431 c.p.c. hanno interessato non soltanto i profili soggettivi dei titolari del credito di lavoro, ma anche la sfera oggettiva del titolo esecutivo.

¹⁹⁰ TRISORIO LIUZZI-DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 266; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 279; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 255; VOCINO-VERDE, *op. cit.*, 248; E.F. RICCI, *L'esecutorietà della sentenza*, cit., 328, secondo il quale, con riferimento alla retribuzione, è opportuno ricorrere ad una interpretazione sistematica dell'art. 409 c.p.c. parificando il reddito da lavoro autonomo a quelli degli altri soggetti indicati dalla disposizione (agente, collaboratore, ecc.). L'art. 431 c.p.c. dimostra, pertanto, favore per quei redditi dovuti a prestazione d'opera non intellettuale dalla cui percezione normalmente dipende la vita del prestatore di lavoro e della sua famiglia.

¹⁹¹ Per TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 298, l'interpretazione restrittiva dei destinatari della pronuncia *ex art. 431, co. 1, c.p.c.* è manifestamente contraria alla legge.

Si tratta di un binario all'interno del quale s'intrecciano inequivocabilmente sia aspetti propri del diritto sostanziale, in ragione delle variegate pretese ed aspirazioni del prestatore di lavoro che si riflettono sul terreno della controversia sotto forma della natura del «credito» al cui riconoscimento aspira il lavoratore, sia elementi propri ed esclusivi del diritto processuale, come quelli attinenti alla valutazione sull'idoneità a costituire titolo esecutivo ed al contenuto di questo. Con riferimento a quest'ultimo fattore, emerge in tutta la sua complessità il legame tra l'area del diritto processuale del lavoro e quella dell'esecuzione forzata.

5.1. Segue. Alcune considerazioni sul rapporto tra art. 431 e 282 c.p.c.

Ancor prima di addentrarci all'interno della questione concernente i limiti oggettivi del titolo esecutivo in materia di controversie di lavoro, dobbiamo considerare secondo una logica di insiemi, trattandosi di un passaggio fondamentale sempre sul piano oggettivo del medesimo, le tipologie di sentenze destinate ad essere suscettibili di esecuzione secondo le disposizioni del libro III del codice nella rigida prospettiva assunta dall'ordinamento.

Il tema merita alcune riflessioni nonostante le pronte e apparenti soluzioni che potrebbero fornirsi in relazione alla scontata ed esclusiva idoneità delle sentenze di condanna a costituire titolo esecutivo, vincolo con cui l'interprete è portato indubbiamente a scontrarsi.

Com'è stato osservato, infatti, il campo dell'esecutorietà provvisoria coincide con quello dell'esecuzione forzata secondo i modelli regolati dal libro III¹⁹².

La dottrina¹⁹³ tradizionale e la giurisprudenza¹⁹⁴ maggioritaria hanno negato la provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive o di mero accertamento, in

¹⁹² CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, Torino, 2020, 148.

contrapposizione alla attuazione coattiva delle sentenze di condanna e, in particolar modo, alla esecutività *ope legis* riconosciuta ad alcune di quest'ultima tipologia di pronunce.

Difatti, l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 ha rappresentato una fondamentale iniezione di linfa al dibattito intorno al tema dell'esecutività provvisoria delle sentenze ed alla loro esecuzione forzata⁴⁷.

Seppur nel rito del lavoro e previdenziale l'esecutività provvisoria venisse concessa dal legislatore a fronte di alcuni casi tassativi (artt. 431 e 447 c.p.c.; art. 18 Stat. lav.) resi sempre più numerosi al fine di intensificare la tutela dei diritti sottostanti, la giurisprudenza e gli studiosi, come adesso vedremo, non si sottrassero all'indagine sulle sentenze potenzialmente esecutive.

V'è da dire che soltanto una giurisprudenza non diffusa si pronunciò, ad esempio, per l'esecutività della sentenza costitutiva del contratto nel sistema delle assunzioni obbligatorie¹⁹⁵.

Una parte della dottrina si mostrò incline a riconoscere che la provvisoria esecutorietà potesse ammettersi anche per le sentenze di accertamento costitutivo, muovendo dal rilievo secondo cui la nozione di provvisoria esecutorietà non

¹⁹³ CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1960, 219; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*³, II, cit., 217, sull'argomento vedi ancora *infra* in questo paragrafo, pag. 105.

¹⁹⁴ Cfr. *ex multis* Cass. 26 marzo 2009, n. 7369, in *Foro it.*, 2009, I, 2699.

⁴⁷ MAZZAMUTO, *L'esecuzione provvisoria*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, XX, Torino, 1985, 313.

¹⁹⁵ Pret. Palermo 31 agosto 1978, in *Foro it.*, 1979, I, 1598, che si pronunciò per l'immediata esecutività *ex lege* «non solo per la parte che contiene la condanna della convenuta al pagamento di somme di denaro ma anche per il resto, dal momento che il diritto alla riparazione del danno derivante dalla mancata assunzione è pur sempre un diritto di credito e la pronuncia di condanna all'assunzione, come pure la stessa pronuncia costitutiva, tende ad assicurarne il soddisfacimento mediante la reintegrazione in forma specifica nell'ambito della previsione generale dell'art. 2058 cod. civ. e rientra così nella categoria delle condanne per crediti»; *contra* Pret. Roma 17 marzo 1976, in *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), 287.

coincidesse necessariamente con l'idoneità a fondare l'esecuzione forzata, traducendosi al contrario in una anticipazione di qualsiasi effetto della sentenza¹⁹⁶.

Dato l'aumento delle sentenze di condanna provvisoriamente esecutive *ex lege*, come nel caso di quelle emesse a favore dei lavoratori, è stato sostenuto che la riforma del 1990 in ordine alla disciplina dell'esecutività delle sentenze di primo grado potesse in un certo qual modo considerarsi già annunciata¹⁹⁷.

Il legislatore del 1990 ha pertanto sancito il principio della provvisoria esecutività (o esecutorietà) della sentenza di primo grado, senza tuttavia specificare il limite oggettivo di tale efficacia. È stato, quindi, alimentato l'interrogativo, tanto nel rito ordinario quanto in quello del lavoro che rileva in questo studio, se la provvisoria esecutorietà andasse riferita esclusivamente alle sentenze suscettibili di esecuzione forzata nelle forme del libro III del codice di rito¹⁹⁸.

Alcuni autori hanno tentato di risolvere la questione attenendosi "in negativo" al dato letterale dal punto di vista sistematico: la provvisoria esecuzione disciplinata dall'art. 282 c.p.c. non si riferirebbe alle sentenze costitutive anche tenuto conto che l'art. 431 disciplina le sentenze di condanna, pertanto, anche per le pronunce costitutive è da attendersi il formarsi del giudicato formale¹⁹⁹.

¹⁹⁶ CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 59; IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 47.

¹⁹⁷ PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, cit., 194.

¹⁹⁸ CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 149, che ha sostenuto che «laddove vi sia possibilità di esecuzione nelle forme tipiche v'è certamente statuizione provvisoriamente eseguibile, saldandosi l'art. 282 con l'art. 474 c.p.c.»; ID, *Orientamenti recenti sull'art. 282 c.p.c.*, in *www.judicium.it*.

¹⁹⁹ ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, cit., 117, il quale appunto risolve negativamente il dubbio interpretativo; MONTESANO-ARIETA, *Trattato di Diritto processuale civile*, II, Padova, 2007, 283; COMOGLIO, *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 1993, 363, a cura di Taruffo, che sostiene che la regola dell'art. 282 c.p.c. non è facilmente sovvertibile, essendo tuttavia necessaria una espressa previsione di legge, nonostante l'A. non si

Altri autori, pur ritenendo preferibile l'interpretazione restrittiva sottolineando che il testo del novellato art. 282 c.p.c. non precisi che l'esecutorietà si riferisca esclusivamente alle sentenze di condanna, hanno invece ritenuto ammissibile la provvisoria esecutorietà di capi condannatori di accoglimento di domande di condanna cumulate consequenzialmente a domande costitutive (es. condanne restitutorie fondate sull'annullamento o risoluzione contrattuale)²⁰⁰.

A quest'orientamento restrittivo si è tuttavia contrapposta nel suddetto scenario, anche dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge 353 del 1990, sia una diversa visione del tema che si è contraddistinta per aver individuato nella provvisoria esecutorietà un attributo non soltanto delle sentenze di condanna ma anche di quelle costitutive, sebbene non accompagnate da accessorie pronunce di condanna²⁰¹, sia un'ulteriore opinione che, pur ritenendo

ritenga pregiudizialmente contrario ad un ampliamento razionale dei limiti oggettivi dell'esecuzione provvisoria, specialmente dove le forme di tutela costitutiva e dichiarativa si sovrappongono a forme consequenziali e connesse di tutela condannatoria, spesso ponendo in forse per l'esecutorietà differenziata dei rispettivi capi di pronuncia l'effettività globale della tutela cui aspira il titolare dei diritti lesi. In giurisprudenza, nel suddetto senso, cfr. anche Cass. 29 gennaio 1990 n. 560 in *Mass. Giur. it.*, 1990, 78.

²⁰⁰ CONSOLO, in CONSOLO-LUIISO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, cit., 191, per il quale un'anticipazione selettiva della efficacia di accertamento o costitutiva della sentenza rispetto al momento della formazione del giudicato formale è perfettamente ammissibile ma occorre che vi sia una specifica previsione normativa che difetta nel testo novellato del codice, al pari che in quello originario, mentre gli artt. 431 e 447 bis c.p.c. si riferiscono unicamente alle sentenze di condanna; ID, *Il cumulo condizionale di domande*, I, Padova, 1985, p. 291. Non ammette invece l'esecuzione provvisoria sia con riferimento alla statuizione costitutiva principale che alle condanne dipendenti G. MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. civ.*, VII, Torino, 1991, 367, il quale evidenzia come a nulla rilevi l'astratta qualifica della sentenza come di pura condanna o di accertamento o costitutiva, dovendosi invece porre l'attenzione sull'unico dato decisivo: l'idoneità della sentenza ad essere in concreto attuata per mezzo dei procedimenti di esecuzione di cui al libro III del codice di rito.

²⁰¹ TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1996, 187; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*²⁷, II, Torino, 2019, 315, che si è mostrato favorevole ad estendere l'applicazione dell'art. 282 c.p.c. anche alle sentenze costitutive; v. anche MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*², cit., 241, che ha fatto leva sul presupposto che la sanzione esecutiva comporta modifiche

immediatamente produttive di effetti tutte le sentenze indipendentemente dal passaggio in giudicato²⁰², ha mantenuto su due piani distinti la cognizione costitutiva e la tutela esecutiva basata sul principio del titolo esecutivo.

La questione ha avuto risalto all'interno del panorama giurisprudenziale (sia in materia di lavoro che in ambito civile) ove ad alcuni arresti che hanno escluso la provvisoria esecutorietà *ex art. 282 c.p.c.* delle sentenze di accertamento e costitutive al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, atteso che la suddetta norma intende riferirsi soltanto a quelle aventi contenuto di condanna suscettibili dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal libro III del codice di rito²⁰³, se ne sono affiancati altri che hanno anche ammesso l'autonoma esecutorietà dei capi condannatori in virtù dell'art. 282 c.p.c.²⁰⁴

sostanziale e pertanto un'interpretazione estensiva dovrebbe prevalere quantomeno con riferimento alle sentenze costitutive, *contra* MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 281, che, pur non ignorando la serietà degli argomenti addotti a sostegno di un concetto di esecutività comprensiva anche delle ipotesi diverse dalla esecuzione forzata disciplinata dal libro III del codice, ritengono che il sistema vigente del processo del lavoro imponga di limitare la suddetta nozione ai soli titoli esecutivi che legittimano l'attivazione dell'esecuzione forzata.

²⁰² SASSANI, *Dal controllo del potere all'attuazione del rapporto*, cit., 58, il quale ha messo in luce il «nucleo vitale della distinzione liebmaniana fra efficacia ed autorità», riconoscendo che tutte le sentenze producono gli effetti che sono loro propri indipendentemente dal passaggio in giudicato. L'A. rileva, comunque, l'ambiguità dell'espressione «*provvisoria esecutività*» e, in una fase contrassegnata dalla privatizzazione del pubblico impiego, sostiene che «tra i due estremi dello spettro (procedure esecutive del libro III c.p.c. – art. 2932 c.c.) si situa la forma di tutela esecutiva che la più ampia delle surrogazioni materiali del soggetto inadempiente fa precedere da una fase compiuta di attività di cognizione ad essa strumentale: il giudizio di ottemperanza amministrativo». Sassani afferma, infatti, che la tutela esecutiva si serve di distinte tecniche di realizzazione: quella fondata sulla tecnica dell'astrazione (vale a dire sul principio del titolo esecutivo) e quella che vede un suo baricentro nell'art. 2932 c.c. il cui sviluppo operativo di tale modello è dato dal giudizio di ottemperanza.

²⁰³ Cass. 26 marzo 2009, n. 7369, cit., 2699; Cass. 17 aprile 2008, n. 10152. In dottrina sul tema ed in particolare sull'esecutorietà delle statuizioni di condanna accessorie, cfr. IMPAGNATIELLO, *Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutorietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 751.

²⁰⁴ Cass. 3 settembre 2007, n. 18152.

La Suprema Corte ha tuttavia successivamente ridefinito i contorni del dibattito sulla tipologia delle sentenze di primo grado idonee ad acquistare esecutività provvisoria, limitando quest'ultima ai soli casi dei capi condannatori che non si pongono in un rapporto di sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale, e consegnando agli interpreti e agli operatori quello che ad oggi è il terreno entro cui poter avere un margine d'azione²⁰⁵.

Dallo stato dell'arte esistente, e preso atto altresì della difficoltà di fornire in questa sede possibili soluzioni al problema in un campo caratterizzato da più di trent'anni da ostacoli ermeneutici che emergono pienamente a livello operativo, si può concordare sul punto con alcune osservazioni svolte dal prof. Capponi, il quale ha sostenuto che il problema risiede nel «leggere il nuovo nel contesto del vecchio, cercando di interpretare nel modo più ragionevole, rispettando i vincoli che sempre ha l'interprete, istituti e regole concepiti e sperimentati nel precedente contesto»²⁰⁶.

La questione è, in fin dei conti, irrisolta e di notevole rilevanza ancora oggi nella materia del lavoro ove ci si trova sovente di fronte a sentenze che ad esempio accertano il diritto a prestazioni di natura previdenziale o assistenziale o un diritto all'assunzione o al riconoscimento di un livello superiore, senza tuttavia alcuna statuizione di condanna²⁰⁷.

²⁰⁵ Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4059, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 515, con nota di IMPAGNATIELLO e in *Guida dir.*, 2010, 11, 50; Cass. 29 luglio 2011, n. 16737; Cass. 3 maggio 2016, n. 8693; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2537.

²⁰⁶ CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 162.

²⁰⁷ Corte App. Palermo, sez. lav., 6 novembre 2019, n. 673, ha riconosciuto in favore di alcuni lavoratori il diritto al beneficio contributivo di cui all'art. 13, co. 8, della legge 257/1992 (rivalutazione della pensione per esposizione all'amianto) senza tuttavia emettere una statuizione di condanna nei confronti dell'INPS al fine di provvedere alla rivalutazione della pensione.

La conseguenza derivante dall'impossibilità di poter attuare la tutela in forma esecutiva, com'è agevolmente desumibile, non è di scarsa entità; il lavoratore dopo aver, infatti, sopportato i tempi del processo in primo grado dovrà, com'è noto, instaurare un autonomo giudizio finalizzato all'emissione di una pronuncia di condanna al fine di poter poi ottenere la concreta attuazione del suo diritto nelle forme del libro III, rischiando nelle more di incorrere concretamente in un vuoto di tutela anche in relazione a molteplici variabili riguardanti sé o la controparte e collegate al fattore temporale.

Dalla lettura congiunta degli artt. 431, 474 e 282 c.p.c. emerge pertanto una mancanza di coordinamento e di una inespresa intenzione del legislatore di rendere effettiva una tutela che, al di fuori delle sentenze di condanna costituenti *ex se* titolo esecutivo, rischia di tradursi, in un'ultima analisi, nel risultato opposto.

Sul tema dell'esecuzione delle sentenze a contenuto costitutivo si è recentemente interrogata la Prof.ssa Tiscini²⁰⁸, in particolare movendo dal rilievo secondo cui la vitalità di un approccio interpretativo che lega l'azione costitutiva al prodursi di un effetto conformativo impone di riflettere sull'effettività della tutela costitutiva.

Alcuni autorevoli studiosi hanno inoltre riflettuto sulle concrete possibilità di utilizzare l'*astreinte* anche in relazione alla tutela costitutiva allo scopo di sopperire ai limiti di tale sentenza idonea a produrre effetti solo con il passaggio in

²⁰⁸ TISCINI, *Riflessioni sparse intorno alla tutela costitutiva tra passato e presente*, in AA.VV., *Studi in onore di Bruno Sassani*, Napoli, 2022, 1 ss., che s'interroga sulla possibilità di «fornire della capacità esecutiva della sentenza costitutiva una lettura aperta nel senso di realizzare un vincolo anche *pro futuro*». Secondo l'A. si tratta di domande alle quali non possono fornirsi risposte univoche e che trovano spazio nel concreto operare di ciascuna azione interessata. Sul tema in un quadro più generale BUONCRISTIANI, *Potere e atto. Tutela civile dell'incertezza oppositoria*, Torino, 2020.

giudicato²⁰⁹. Su tale soluzione, tuttavia, sono state mostrate alcune perplessità, seppur constatando che la stessa potrebbe avere dei margini applicativi capaci di colmare le lacune dell'effettività della tutela in alcuni settori ancora da sperimentare a livello legislativo²¹⁰.

5.2. Segue. La natura dei «crediti» di lavoro

Dopo aver svolto questa necessaria digressione sull'individuazione sul piano oggettivo formale della sentenza idonea a costituire titolo esecutivo, riprendiamo adesso l'esame dei confini oggettivi del titolo esecutivo per crediti di lavoro considerando il nucleo essenziale della prestazione condannatoria in esso contenuta sotto il profilo del rapporto tra esecuzione forzata e il perimetro definito dal legislatore all'art. 431 c.p.c.

Ogni considerazione trae, ancora una volta, origine dalla lettura della norma che si riferisce espressamente alle sentenze di condanna per «crediti» a favore del lavoratore. Espressione, quale appunto è «crediti» di lavoro, che nonostante da un punto di vista sostanziale possa apparire all'interprete perfettamente esaustiva e di agevole comprensione, in realtà cela al suo interno alcune difficoltà legate alla sua ampiezza oggettiva.

I termini della questione hanno diviso, e dividono ancora, sia la dottrina che la giurisprudenza.

A parere di una parte degli studiosi, l'esecutività della sentenza pronunciata in favore del lavoratore era da limitarsi alle sole contenenti una condanna al pagamento di somme di denaro, a qualsiasi titolo dovute, o al

²⁰⁹ CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2021, I, 76, e già in *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, 737; *contra* CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 50.

²¹⁰ TISCINI, *Riflessioni sparse intorno alla tutela costitutiva tra passato e presente*, cit., 12.

soddisfacimento di crediti non pecuniari (ad esempio la consegna di un bene), con esclusione delle condanne ad un fare o non fare²¹¹.

In particolare, con riferimento alla condanna degli obblighi di fare *ex art. 18 co. 3, Stat. lav.*, è stato affermato che il titolare della posizione sostanziale non patirebbe alcuna limitazione di tutela in virtù della non applicazione dell'art. 431, co. 1, c.p.c., poiché le due discipline sono meritevoli di coordinamento²¹².

La contrapposta interpretazione in dottrina, che evidenzia l'assenza di un'espressa esclusione da parte del legislatore delle prestazioni di fare o non fare dal campo di applicazione della norma analizzata, ha invece proposto una lettura estensiva dell'art. 431 c.p.c. in modo da ricomprendere nella nozione di «crediti» tutte le situazioni di vantaggio che afferiscano ad un obbligo di compiere una prestazione²¹³.

²¹¹ MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 279, i quali hanno sostenuto che deve trattarsi di una sentenza di condanna e che l'esecutività è possibile soltanto per i crediti; in assenza, pertanto, di ambedue i suddetti presupposti l'esecuzione provvisoria è possibile soltanto ai sensi dell'art. 282 c.p.c. ed il titolo esecutivo è costituito soltanto dalla sentenza e non anche dal dispositivo. Secondo l'opinione degli Autori, l'esecutività delle sentenze che ordinano la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato trova il suo fondamento nell'art. 18, co. 3, Stat. lav., e non nell'art. 431, co. 1, c.p.c. In termini analogamente restrittivi sul concetto di «credito» si sono espressi anche TRISORIO LIUZZI-DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 266; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 256; FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 187. A favore di un'esecutività, invece, circoscritta alle sole sentenze di condanne aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie v. DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 165.

²¹² CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 196.

²¹³ PROTO PISANI, *Lavoro (controversie)*, cit. 135; PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 356. Senza volerle attribuire un ruolo prevalente rispetto alle altre voci in dottrina dello stesso segno, è meritevole di particolare menzione la posizione di TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 297, in quanto in tempi recenti è stata mutata l'opinione rispetto alle precedenti versioni del testo quando il compianto Prof. Tarzia aveva, in un primo momento, escluso la provvisoria esecutività a favore del lavoratore per le condanne ad un fare o non fare sulla base del tenore letterale dell'art. 431 c.p.c. Da ultimo ha aderito a tale opinione, VULLO, *Esecutività (ed esecuzione) delle sentenze di condanna e inibitoria nelle controversie individuali di lavoro*, in *Studium Iuris*, 2020, 152.

Secondo un'opinione dello stesso avviso, inoltre, limitare l'ambito dell'art. 431, co. 1, c.p.c. ai soli crediti pecuniari finirebbe per tradire il fine sociale della norma. Al credito non pecuniario deve, pertanto, attribuirsi ugualmente il carattere alimentare proprio di quello espresso in moneta, qualora possenga a sua volta una funzione retributiva del lavoro prestato in considerazione della congruità della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.²¹⁴

La questione ha registrato una dicotomia interpretativa anche in giurisprudenza al cui interno si sono sviluppati, per l'appunto, due orientamenti contrapposti.

Per un primo orientamento, l'art. 431, co. 1, c.p.c. riconoscerebbe la provvisoria esecutività soltanto alle sentenze contenenti una condanna al pagamento di somme di denaro in favore del lavoratore²¹⁵.

L'indirizzo contrario ricomprende, invece, nel concetto di «crediti» tutte le obbligazioni il cui titolo derivi dall'art. 409 c.p.c., dunque anche quelle relative ad

²¹⁴ E. F. RICCI, *L'esecutorietà della sentenza*, cit., 197.

²¹⁵ Cass. 27 marzo 2018, n. 7576; nello stesso senso Cass., sez. lav., 17 giugno 2004, n. 11364, in *Notiziario giurisprudenziale lav.*, 2004, 746, ove è stato affermato che la provvisoria esecutività riconosciuta dal comma 1 dell'art. 431 c.p.c. riguarda solo le sentenze contenenti una condanna al pagamento e non anche alle sentenze che accertano il diritto del lavoratore ad una qualifica superiore e condannano il datore di lavoro all'attribuzione di detta qualifica, le quali, ancorché in parte di accertamento e in parte di condanna, non sono comunque suscettibili di esecuzione forzata, non potendo l'attribuzione della qualifica e il conferimento delle relative mansioni avvenire senza la necessaria cooperazione del debitore; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 luglio 1997, n. 6381, in *Giust. civ.*, 1997, 1191. Si vedano inoltre, più risalenti, Cass. 21 giugno 1985, n. 3738, in *Foro it.*, 1986, I, 1013, con nota di CARRATA, *Esecuzione specifica di condanna esecutiva a fare infungibile, «riserva di revoca» e riforma della sentenza*, nonché in *Giur. it.*, 1986, I, 735; Trib. Torino 29 gennaio 1985, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, 584, con nota VACCARELLA, *Sulla condanna alla reintegrazione dei cassaintegrati*, secondo cui l'art. 431, co.1, c.p.c. riguarda solo le sentenze di condanna per i soli crediti di denaro e comunque le sentenze di condanna suscettibili di esecuzione forzata; Trib. Padova 2 dicembre 1980, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 716 con nota di SBARAGLIO, *Limiti dell'efficacia espansiva dell'art. 336 c.p.c.*

obblighi di fare o non fare e non soltanto quelle aventi ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale²¹⁶.

Illustrati i principali termini del dibattito, si ritiene di concordare con l'opinione della giurisprudenza e della dottrina sopra esposta che include all'interno della nozione di «crediti» di cui all'art. 409 c.p.c. cui è fatto rinvio dall'art. 431, co. 1. Quanto si afferma trova fondamento in una coerente lettura in chiave sistematica che pone sullo stesso piano di titoli esecutivi giudiziali la sentenza *ex art. 431 c.p.c.* ed il provvedimento emanato ai sensi dell'art. 18, co. 3, Stat. lav., che ordina la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato.

Nonostante la tutela degli obblighi di fare trovi la sua disciplina all'interno dell'art. 18 dello Statuto, v'è da dire, infatti, che le prestazioni attinenti ad un *facere* non possono considerarsi esaurite nella suddetta norma. A scopo di chiarimento, è, infatti, sufficiente considerare che una sentenza che ordini l'assegnazione del lavoratore a mansioni o qualifica superiori o che, in egual modo, condanni la parte datoriale al trasferimento del lavoratore ad altra sede contiene dei capi di accertamento unitamente a dei capi condannatori e che siffatte statuizioni non sono ricomprese nella fattispecie di cui all'art. 18 dello Statuto.

La giurisprudenza e la dottrina, sopra richiamati, che sbarrano la via all'attribuzione dell'esecutività a tali provvedimenti compiono, a nostro avviso, una doppia lesione della sfera soggettiva della parte che ha ottenuto l'accoglimento della domanda (il lavoratore)²¹⁷. E infatti, in seguito alla conclusione di un giudizio di primo grado, il ricorrente, a fronte di una sentenza

²¹⁶ Cass. 16 dicembre 1997, n. 12726, in *Mass. Giur. it.*, 1997, 785; Cass. 26 luglio 1984, n. 4424, in *Mass. giur. lav.*, 1984, 436; Pret. Padova 9 luglio 1980, in *Riv. dir. proc.*, 1983, cit., 715; Pret. Napoli 10 aprile 1974, in *Foro it.*, Rep. 1975, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), 287, che già all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo rito interpretò la locuzione crediti di cui all'art. 431 c.p.c. come comprensiva anche di crediti di oggetto diverso rispetto a quelli di solo denaro.

²¹⁷ Si rinvia per opportunità del lettore alle note 181 e 185 di cui sopra.

che accerti la sussistenza del suo diritto e contenga la condanna del datore di lavoro al compimento di una prestazione, si ritroverebbe in presenza di una duplice condizione negativa: a) l'impossibilità di tutelare il suo diritto, accertato in una sentenza che contiene una condanna ad un obbligo di fare o non fare a carico del datore di lavoro, a mezzo delle norme del libro terzo del codice, sulla scorta della prevalente opinione giurisprudenziale (si veda *supra*, cap. II, *passim*); b) l'omessa qualificazione in via analogica della suddetta sentenza di condanna come titolo esecutivo.

Tutto ciò appare eccessivamente penalizzante verso un soggetto cui l'ordinamento ha apprestato una tutela a più riprese definita come speciale²¹⁸. È lecito, dunque, per i motivi in precedenza trattati (v. *supra*, cap. II, *passim*) discutere sull'impossibilità di attuare la tutela in forma esecutiva, ma sarebbe oltremodo contrario ai principi costituzionali ispiratori della materia (artt. 1, 3, 35 e 36 Cost.) negare alla sentenza contenente una condanna in favore del lavoratore per crediti *ex art. 409 c.p.c.*, non strettamente pecuniari, l'idoneità a costituire il presupposto, seppur in astratto ed ancorché inattuabile, dell'esecuzione forzata.

La prospettiva che si ritiene pertanto maggiormente aderente alle esigenze di tutela del lavoratore, coerente sotto il profilo sistematico, ed in linea con le garanzie costituzionali non può prescindere dalla configurazione come titolo esecutivo delle sentenze di condanna quale che ne sia il contenuto, per "crediti" aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, ma anche per "crediti" (*rectius*, prestazioni) attinenti ad obbligazioni *lato sensu* di fare/non fare.

²¹⁸ Sulla definizione di tutela speciale nell'ambito del rito del lavoro si veda *supra* cap. I, *sub* § 3.

5.3. Segue. I confini oggettivi del titolo esecutivo e l'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla certezza e alla liquidità del diritto

L'indagine sul titolo esecutivo per crediti di lavoro non potrà adesso non tener conto dei profili concernenti la delimitazione della sua estensione sul piano oggettivo. Si tratta di un campo ove la giurisprudenza, in special modo quella di legittimità, ha effettuato una prolifica attività creativa al fine di supplire alla (marcata) astrattezza delle disposizioni. L'operato dei giudici si è di fatto affiancato, per non dire sostituito, a quello del legislatore al fine di mettere in contatto i punti in rilievo dell'area del diritto dell'esecuzione con quelli più prossimi del rito (ancorché del diritto sostanziale) del lavoro.

Alla luce della formulazione degli artt. 431, co. 1, e 474 c.p.c., è stato pertanto compito della dottrina e della giurisprudenza ricostruire dal combinato disposto delle due norme il perimetro oggettivo del titolo esecutivo per crediti derivanti da rapporto di lavoro, al fine di distinguere le sentenze che possono costituire un valido presupposto per l'esecuzione forzata da quelle che non assurgono a tale rango.

Considerati, allora, il requisito della condanna per diritti di «credito» di lavoro di cui all'art. 431, co. 1, c.p.c. e l'indefettibile sussistenza degli elementi della certezza, liquidità ed esigibilità a questi riferibili, si può delineare un prima area entro cui il titolo esecutivo in materia di lavoro può venire compiutamente ad esistenza. Per una migliore intelligenza della tematica che ci si accinge ad affrontare occorre portare all'attenzione alcuni aspetti fondamentali del titolo esecutivo e della tutela esecutiva che è opportuno richiamare, seppur in sintesi, stante la loro stretta connessione²¹⁹.

²¹⁹ Per una mirabile ricostruzione storica della disciplina del titolo esecutivo si veda, per tutti, VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*², cit., 15 ss.

Com'è noto, il titolo esecutivo legittima attivamente l'azione esecutiva (*nulla executio sine titulo*) essendo condizione "necessaria" e "sufficiente"²²⁰ per la tutela esecutiva, in quanto «il titolare della situazione sostanziale descritta nel titolo esecutivo, ha il diritto a rivolgersi all'ufficio esecutivo e l'ufficio esecutivo ha il dovere di porre in essere la propria attività, di svolgere la propria funzione a tutela della situazione sostanziale indicata nel titolo»²²¹.

Sui requisiti del diritto consacrato nel titolo, in particolare con riferimento a quello della certezza ritenuta come la corretta e compiuta identificazione della prestazione dovuta e dei due soggetti collocati nelle posizioni contrapposte, sono state fornite diverse letture²²². La principale opinione affermata in dottrina ritiene, tuttavia, che il titolo esecutivo costituisca il presupposto indefettibile per un'azione esecutiva "astratta"²²³.

Alla luce della tesi dell'astrattezza del titolo esecutivo, questo rileva quale atto-documento autonomo ed indipendente dal suo processo di formazione segnando

²²⁰ SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*⁸, II, Milano, 2021, 295.

²²¹ LUISO, *Diritto processuale civile*¹², III, cit., 35. Per una definizione più risalente si veda anche MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, III, Torino, 1978, 31, secondo il quale il titolo esecutivo ha «funzione di individuare (e documentare) il diritto eseguibile per l'organo esecutivo, il quale deve solo portarlo ad esecuzione senza necessità di valutazioni giuridiche». In generale sull'argomento, si veda anche GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, in *Enc. dir.*, Milano, 1992, XLIV, 700; VACCARELLA, voce *Titolo esecutivo*, in *Enc. giur.*, Roma, 1994, XXXI, 3; F. MAZZARELLA, *Contributo alla teoria del titolo esecutivo*, Milano, 1965; CARNELUTTI, *Titolo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1931, 313; GARBAGNATI, *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 1331.

²²² LUISO, *Diritto processuale civile*¹¹, III, cit., 25 ha sostenuto che il requisito della certezza riguarderebbe essenzialmente l'esecuzione in forma specifica. *Contra* CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 167; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*²⁷, IV, Torino, 2019, 21. In giurisprudenza, v. *ex multis*, Cass. 25 febbraio 1983, n. 1455, secondo cui la certezza del diritto è da intendersi quale requisito, inerente alla prestazione dovuta, individuato in modo esatto e compiuto nel suo contenuto e nei suoi limiti dal titolo medesimo cosicché sia il titolo ad essere definito e delimitato nel suo contenuto.

²²³ VACCARELLA, *Esecuzione forzata*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, 5; ZUCCONI GALLI FONSECA, *Attualità del titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 67; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 167.

un netto distacco rispetto al processo di cognizione di cui rappresenta il risultato ultimo. Conseguentemente, il diritto appare in ragione della rappresentazione realizzata dal titolo e non in ragione del suo contenuto sul piano sostanziale²²⁴.

Per quanto concerne il significato di liquidità, intimamente collegato a quello di certezza, questo è da ritenersi pacifico, intendendosi come la quantificazione in misura determinata, o ricavabile mediante un mero calcolo aritmetico, dell'oggetto della prestazione di un credito al pagamento di una somma di denaro in base agli elementi che risultano dallo stesso titolo²²⁵.

La giurisprudenza è stata a lungo costante nell'affermare che la provvisoria esecuzione (*ex art. 431, co. 1, c.p.c.* ai fini di questo studio) non assiste tutte le sentenze di condanna, ma soltanto quelle in cui il credito riconosciuto possieda il requisito della liquidità o che sia comunque determinabile in base agli elementi contenuti nella sentenza stessa²²⁶. Di conseguenza, la Suprema corte nel perseguire il suddetto orientamento ha sostenuto, come logico risultato, che la sentenza di condanna può costituire valido titolo esecutivo purché non richieda ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito. Basti pensare, pertanto, come ipotesi per antonomasia, ad una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento a titolo di retribuzioni arretrate e non percepite, o per differenze retributive dovute e non effettivamente corrisposte, in favore del dipendente di somme di denaro indicate nel loro esatto ammontare.

²²⁴ VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*², cit., 98. *Contra* SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., 69 e F. MAZZARELLA, *Contributo allo studio del titolo esecutivo*, cit., *passim*, che hanno negato un dualismo tra processo e diritto sostanziale nell'ottica di una visione unitaria dell'ordinamento e più recentemente LUIO, *Diritto processuale civile*¹¹, III, cit., 35, secondo il quale l'esecuzione forzata costituisce l'attuazione non del provvedimento del giudice, «sebbene della situazione sostanziale protetta».

²²⁵ BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*², Torino, 1991, 58; LUIO, *Diritto processuale civile*¹¹, cit., 17.

²²⁶ *Ex multis*, Cass. 6 marzo 1996, n. 1741; conf. Cass. 13 aprile 1993, n. 4368, in *Giust. civ. mass.*, 1993, 657.

Un simile orientamento ha cercato di dotare sicuramente i contorni del titolo esecutivo per crediti di lavoro di un elevato margine di certezza, ma ben si è prestato a dimostrare la sua fallibilità a fronte di ipotesi di mancata determinazione del *petitum* nel suo preciso importo in via monetaria e rispetto al proliferare di titoli esecutivi “imperfetti” (mancanti dell’elemento della liquidità del diritto o, *recte*, della sua certezza) a causa di una dilagante sommarietà o serialità dei giudizi, come nel caso di molte controversie previdenziali o assistenziali.

Un temperamento del principio si è successivamente avuto a partire dall’inizio del primo decennio degli anni duemila, in quanto la Corte di cassazione ha affermato che la sentenza di condanna, ancorché non indichi espressamente l’esatto ammontare del credito, può costituire valido titolo esecutivo allorquando si possa pervenire alla sua individuazione mediante operazioni aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza medesima²²⁷.

Giova considerare, a mero titolo esemplificativo, che sulla scorta del suddetto principio può ritenersi titolo esecutivo una sentenza di condanna a carico del datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore del TFR a questi dovuto

²²⁷ Cass. 15 giugno 2007, n. 14000, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, 702, con nota di MONDA, *Licenziamento illegittimo e condanna al risarcimento del danno: i presupposti per l’attivazione della tutela esecutiva*; Cass., sez. lav., 6 giugno 2003, n. 9132, in *Giust. civ.*, 2004, 739; Cass. 19 gennaio 1999, n. 478, in *Mass. Giur. it.*, 1999, le quali hanno affermato che ad integrare il requisito della liquidità sancito dall’art. 474 c.p.c. è sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere. Il principio è stato riaffermato anche da Cass., sez. lav., 1° agosto 2014, n. 17537, secondo cui la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce valido titolo esecutivo perché nonostante l’omessa specificazione del preciso ammontare della somma dovuta, l’importo è quantificabile in virtù di un mero calcolo matematico per mezzo dei dati tratti dal contenuto della sentenza stessa ossia ivi indicati, direttamente o *per relationem*, mediante un espresso rinvio a determinati atti o documenti.

che non quantifichi la relativa somma, ma che consenta, tuttavia, di calcolarla sulla base dell'indicazione dei criteri algebrici necessari.

La giurisprudenza di codesto orientamento ha inoltre sostenuto che il creditore può fare ricorso al procedimento monitorio, ove la pronuncia costituisce la prova dell'*an debeat*, nell'ipotesi d'impossibilità a desumere l'esatto ammontare del credito sulla base dei soli dati contenuti nella sentenza²²⁸.

Occorre, però, precisare che il ricorso da parte del creditore, sulla base della sentenza di condanna, al procedimento monitorio al fine di perseguire un titolo esecutivo idoneo all'espropriazione forzata non è stato ritenuto unanimemente come una soluzione percorribile²²⁹.

Non può al riguardo tacersi che la negazione al creditore, *ex artt.* 409 e 431 c.p.c., ad opera di una parte della giurisprudenza, dell'ammissibilità di una

²²⁸ Cass., sez. lav., 6 giugno 2003, n. 9132, cit., che ha precisato che se non è possibile individuare sulla base degli atti le componenti della retribuzione globale di fatto, la sentenza di condanna non consente di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, con la conseguenza che per la determinazione dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge. In tali ipotesi, il creditore-lavoratore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto a prova dell'esistenza del credito fatto valere ed il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti (che attestino ad es. la messa a disposizione della sua attività lavorativa a favore del datore di lavoro); per un ricorso al procedimento monitorio successivamente all'emanazione della sentenza di primo grado, al cui interno il credito risulti illiquido, al fine di ottenere un titolo esecutivo valido per l'espropriazione forzata si veda anche Cass. 5 febbraio 2011, n. 2816.

²²⁹ Cass. 23 aprile 2008, n. 9695, in *Mass. Giur. it.*, 2009, che ha affermato che «il creditore che abbia ottenuto sentenza di condanna del debitore ha esaurito il diritto di azione e non può, per difetto di interesse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, richiedere ulteriormente un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto di cui alla sentenza. Ne consegue che, poiché la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto a seguito della declaratoria dell'illegittimità del licenziamento costituisce un titolo esecutivo per la realizzazione del credito ove il dovuto, pur non indicato nel suo ammontare complessivo, sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico (senza dover fare ricorso ad elementi estranei al giudizio e non predeterminati per legge), non è ammissibile, in tal caso, il successivo ricorso del creditore alla procedura monitoria per il medesimo credito».

procedura monitoria, allorquando il titolo esecutivo venga ad esistenza difettando dell'indicazione precisa del *quantum* oggetto della condanna, può apparire non soltanto come una lettura eccessivamente formalistica, seppur in via teorica esente da vizi, ma in special modo come un fattore capace di generare un corto circuito nel quadro della tutela esecutiva del credito in esame.

All'orientamento restrittivo in merito alla possibilità di fare riferimento ad elementi esterni al titolo se ne è contrapposto un altro, avallato oltre che dalla sezione lavoro anche dalla sezione terza della Cassazione, che ha consentito l'integrazione extratestuale del titolo esecutivo, in particolare quello per crediti di lavoro, a condizione che i dati fossero stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si è formato²³⁰.

5.3.1. Segue. La eterointegrazione del titolo esecutivo nel dialogo tra giurisprudenza e dottrina

Alla luce della non uniforme interpretazione del tema da poco descritto, la sezione III civile della Cassazione ha rimesso con l'ordinanza del 14 dicembre 2011, n. 26943²³¹ (non massimata) al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, due questioni in ordine alle quali insisteva contrasto: a) se il giudice dell'opposizione all'esecuzione abbia il potere di verificare d'ufficio l'inidoneità del titolo esecutivo per il difetto del requisito della

²³⁰ Cass. 8 maggio 2003, n. 6983; Cass. 29 novembre 2004, n. 22427, in *Giust. civ. mass.*, 2005, 1; Cass. 15 marzo 2006, n. 5683 e Cass. 17 aprile 2009, n. 9245, in *Mass. Giur. it.*, 2009, che ha affermato che «la sentenza di condanna, che non contenga la determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo a condizione che dal complesso di informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, anche mediante l'integrazione con elementi certi perché acquisiti agli atti o riguardanti dati ufficiali, possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica».

²³¹ In *Riv. esec. forz.*, 2011, 719, con nota di MAJORANO, *Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione e di interpretazione del titolo esecutivo*.

liquidità; b) se una sentenza di condanna al pagamento di una somma quantificabile solo attraverso l'impiego di elementi di fatto non indicati nel provvedimento o acquisiti al processo possa costituire valido titolo esecutivo.

Le Sezioni Unite con le sentenze gemelle nn. 11066 e 11067 del 2 luglio 2012, che muovono da un caso concreto di crediti di lavoro rispetto a cui non era sufficientemente indicato il *quantum* nel titolo, hanno ribaltato il quadro concettuale ed esegetico della questione aprendo le maglie alla possibilità di integrare il titolo giudiziale attraverso elementi extratestuali, pronunciando i seguenti principi di diritto: «il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c. non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui si è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portata dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio»; «il giudice dell'opposizione all'esecuzione, qualora il titolo esecutivo risulti generico e indeterminato non contenendo gli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con un calcolo puramente matematico (e, più in generale, qualora vi siano incertezze nella sua formulazione), può fare riferimento a elementi esterni ed extratestuali, non desumibili dal titolo, ma risultanti dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se ne siano stati introdotti nel processo in cui la sentenza (o altro titolo esecutivo) che ha definito quel giudizio è stata pronunciata. Ne consegue che il predetto giudice, a fronte di tali poteri, incorre nel vizio di ultrapetizione qualora rilevi che il credito accertato nel provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo è generico, mancando in esso i tratti richiesti dall'art. 474 c.p.c. e, conseguentemente,

dichiari d'ufficio la nullità del precetto, senza avere invitato le parti – nel rispetto del principio del contraddittorio – a discutere la questione e a integrare le proprie difese anche sul piano probatorio»²³².

È opportuno evidenziare *prima facie* che, sulla scorta di tali principi, il giudice dell'esecuzione sarà chiamato ad accertare il requisito della liquidità procedendo all'interpretazione della sentenza (*recte* titolo esecutivo) e tenendo conto dei dati che, anche se in essa non puntualmente indicati, siano stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, in quanto presupposti dalle parti e non controversi, quindi acquisiti al processo anche se implicitamente.

Orbene, la soluzione proposta dalle Sezioni Unite ha dato luogo a un vivace dibattito in dottrina che, invero, è stato contrassegnato da una predominante ostilità nei confronti della pronuncia della Corte in nome di quei valori, sopra ricordati, dell'astrattezza e dell'autonomia del titolo esecutivo²³³.

Alcuni studiosi hanno messo in luce, con elevata cura, la potenziale pericolosità della soluzione propugnata dalle Sezioni Unite che laddove accolta provocherebbe un travolgimento della funzione del titolo esecutivo. Gli elementi della certezza, liquidità ed esigibilità del diritto contenuto nel titolo esecutivo devono, infatti, unicamente desumersi da questo e non dall'atto di precetto, la cui

²³² In *Foro it.*, 2012, I, 3019, con nota di GENTILE, *L'esecuzione forzata del titolo giudiziale non numerario*; *ivi*, 2013, I, 1282, con nota di E. FABIANI, *C'era una volta il titolo esecutivo*; in *Corr. giur.*, 2012, 1166, con nota di CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza, del titolo: requisiti in via di dissolvenza?*, cit.; in *Riv. esec. forz.*, 2013, 73 con note di SASSANI, ZUCCONI GALLI FONSECA, DELLE DONNE, PILLONI, BELLÉ, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni), del titolo esecutivo: opinioni a confronto a Cass., S.U., n. 11067/2012*.

²³³ Piuttosto critici nei confronti della conclusione cui pervengono le Sezioni Unite, CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza, del titolo: requisiti in via di dissolvenza?*, cit., 1169; SASSANI, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni), del titolo esecutivo: opinioni a confronto a Cass., S.U., n. 11067/2012*, cit., 73, il quale ha focalizzato l'attenzione in primo luogo sul mutamento del ruolo della Suprema corte che ha energicamente tentato di riscrivere i contorni del titolo esecutivo; ID, *Da normativa autosufficiente a titolo aperto. Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia*, in *www.judicium.it*, 4.

funzione è solo quella d'intimare l'adempimento al debitore e non quella di integrare o precisare il titolo²³⁴.

Ampliare il potere d'interpretazione del titolo esecutivo del giudice dell'opposizione all'esecuzione avrebbe, secondo queste autorevoli opinioni²³⁵, la duplice conseguenza di minare le fondamenta dell'esecuzione forzata, intaccando i requisiti dell'astrattezza e dell'autonomia del titolo che si alimenta della sua stessa documentalità, e di alterare il delicato equilibrio di rapporti tra cognizione ed esecuzione²³⁶.

La soluzione deve essere allora ricercata a monte, ovvero attraverso un miglioramento nel pronunciare i provvedimenti che costituiscono titolo esecutivo, e non mediante un'attività di integrazione o esasperata interpretazione del titolo esecutivo nella fase dell'esecuzione che, secondo dottrina maggioritaria, rappresenta una fase disgiunta da quella di accertamento²³⁷.

²³⁴ CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza, del titolo: requisiti in via di dissolvenza?*, cit., 1176.

²³⁵ CAPPONI, *op. ult. cit.*, 1175, secondo il quale «astrattezza significa che il titolo esecutivo legittima ad un'azione non causale, svincolata cioè dal riferimento alla vicenda sostanziale che ha determinato l'insorgere del credito: il possesso del titolo è condizione necessaria ma anche sufficiente per poter procedere nell'esecuzione» e che pertanto ogni condizione di legittimazione si esaurisce nel possesso del titolo esecutivo; «autonomia significa che il provvedimento, pur essendo l'atto conclusivo di un giudizio, finisce per distaccarsene allo scopo di trovare soltanto in se stesso quella "forza" necessaria a legittimare il suo portatore, identificato dal titolo stesso o dalla sua spedizione in forma esecutiva, agli atti dell'esecuzione forzata. Si tratta d'una caratteristica strettamente connessa con l'astrattezza, perché il titolo esiste in quanto tale (e non quale atto conclusivo d'un giudizio) ed è intangibile nell'esecuzione forzata». Concorde nel porre in risalto la rosa dei possibili effetti negativi, in buona parte coincidenti a quelli descritti da Capponi, derivanti dalla lettura offerta dalle Sezioni Unite è anche E. FABIANI, *C'era una volta il titolo esecutivo*, cit., 1284.

²³⁶ Per una lettura ampia sul delicato tema del rapporto tra cognizione di crediti ed espropriazione si veda nella letteratura più recente CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti nell'espropriazione forzata. Contributo allo studio dei rapporti tra esecuzione accertamento*, Napoli, 2017, e segnatamente pagina 243.

²³⁷ Così CAPPONI, *op. ult. cit.*, 1176; ID, *Commento sub art. 474 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, V, cit., 15.

Non è tuttavia mancato un diverso approccio alla questione, improntato ad una maggiore apertura nei confronti dell'intervento delle Sezioni Unite, che fa leva sulla circostanza che il titolo esecutivo di formazione giudiziale sovente può palesare una carenza dei contenuti che costituiscono il requisito della liquidità, risultando inidoneo alla sua funzione e necessitando, pertanto in concreto, di un'integrazione sotto forma di liquidazione suppletiva²³⁸.

La casistica coinvolge soprattutto i giudici della materia del lavoro e della previdenza, i quali sono i più fecondi produttori di titoli esecutivi che soggiungono sulle scrivanie dei giudici dell'esecuzione.

I titoli esecutivi per crediti di lavoro, prodotto di controversie spesso seriali ed aventi come oggetto prestazioni previdenziali e assistenziali disciplinate da un'alluvionale produzione normativa speciale, possono per tali ragioni patire una disintegrità degli elementi tipici di cui all'art. 474 c.p.c.

Su tale rilievo è doveroso prestare attenzione e non si può, infatti, trascurare come ad esempio nessuna sentenza di condanna dell'INPS al pagamento della pensione di inabilità *ex lege* 222/1984 o dell'indennità di accompagnamento di condanna dell'INAIL al pagamento in favore dell'assicurato della rendita assoluta per danno biologico da infortunio o malattia professionale stimato in misura pari o maggiore al 16%, precisi l'esatto ammontare delle mensilità spettanti al ricorrente vittorioso, limitandosi esclusivamente a sintetici capi condannatori che rinviano alla legislazione di riferimento²³⁹.

²³⁸ GENTILE, *L'esecuzione forzata del titolo giudiziale non numerario*, cit., 3019, il quale accosta le prestazioni previdenziali e assistenziali oggetto di condanna e per le quali è previsto da norme generali l'importo, in cifra assoluta, ancorché variabile nel tempo, alla categoria dei diritti autodeterminati. Sulla necessità un'ulteriore attività giudiziaria di accertamento e condanna a fronte di provvedimenti che per difetto di liquidità degradino a condanna generica si veda, REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1954, 20; SATTA, *L'esecuzione forzata*³, cit., 49.

²³⁹ Corte app. di Palermo, sez. lav., 13 aprile 2021, n. 166, in cui la Corte ha dichiarato che la ricorrente ha diritto alla trasformazione dell'assegno di invalidità civile in assegno sociale e per

Ad avviso di quest'ultima opinione, pertanto, la crisi nei rapporti fra il giudice della cognizione e il giudice dell'esecuzione può palesarsi se quest'ultimo adotti un criterio troppo selettivo, escludendo l'eseguibilità a fronte di lacune del titolo esecutivo, con l'effetto di generare una potenziale negazione o compressione del diritto²⁴⁰. Secondo questa chiave interpretativa della questione non si può trascurare che l'effetto principale del potenziale seguito della soluzione fornita dalle Sezioni Unite sarebbe rappresentato da una riduzione dei casi di inutilità dell'iter processuale. Il pregio della sentenza in epigrafe sembrerebbe sussistere proprio nella rivalutazione del difetto di una specifica contestazione da parte dell'intimato; la valutazione circa l'idoneità del titolo resta comunque affidata al giudice dell'esecuzione a seguito dell'interpretazione dell'atto di precetto unitamente al titolo anche in mancanza di opposizione sul punto. La natura e la funzione di atti di diversa matrice (titolo e precetto) non sarebbero pertanto alterati, rendendo eseguibili pronunce generiche di condanna a mezzo del precetto, ma si tratterebbe di valorizzare l'interpretazione del titolo ad opera del creditore, esplicitando nell'atto prodromico all'esecuzione gli elementi deficitari nel titolo²⁴¹.

All'interno del dibattito illustrato si è registrata anche l'autorevole opinione di chi ha adottato una posizione interpretativa che ha tenuto conto dei possibili effetti negativi della pronuncia mostrando comunque al contempo un'apertura nei

l'effetto ha condannato l'Inps a corrisponderle la prestazione con la decorrenza riconosciuta oltre accessori come per legge. E, ancora, Trib. Termini Imerese, sez. lav., 21 maggio 2018, n. 547, che ha dichiarato il diritto a rendita vitalizia da infortunio sul lavoro in capo al ricorrente, commisurata su un grado di invalidità permanente pari al 16% con decorrenza dal 1° maggio 2014, con ripristino della prestazione già erogata fino a tale data, condannando «l'INAIL a corrispondere al ricorrente la rendita vitalizia commisurata sull'invalidità permanente del 16%, oltre gli interessi legali decorrenti dal 1° maggio 2014».

²⁴⁰ GENTILE, *L'esecuzione forzata del titolo giudiziale non numerario*, cit., 3019.

²⁴¹ GENTILE, *L'esecuzione forzata del titolo giudiziale non numerario*, cit., 3019.

confronti del percorso ermeneutico intrapreso dalla Corte di cassazione²⁴². A tal proposito è stato pertanto osservato, in primo luogo, come il ruolo del giudice dell'esecuzione non sia oggi più lo stesso rispetto al passato e che parlare di eterointegrazione intorno al titolo esecutivo sia qualcosa di ormai appartenente al linguaggio giuridico comune²⁴³.

L'autosufficienza e la documentalità del titolo esecutivo sono valori oggetto di rivisitazione, ben potendo il titolo essere integrato attraverso il potere interpretativo del giudice e delle parti (creditore procedente e debitore opponente), poiché le Sezioni Unite elidono la rigida corrispondenza tra titolo e documento.

È stato opportunamente sostenuto che seppur la soluzione privilegiata dalla Cassazione abbia alterato gli equilibri intorno alle fondamenta del processo esecutivo, essa trae origine dall'esigenza di fare salve quelle iniziative esecutive fondate su provvedimenti giudiziali non abbastanza chiari nel descrivere il diritto, difettoso anche parzialmente dei requisiti di liquidità e certezza, consacrato nel titolo, in ossequio ai principi di ragionevole durata ed economia processuale²⁴⁴. La

²⁴² TISCINI, *La eterointegrazione del titolo esecutivo tra fisiologie e patologie del processo civile*, in AA.VV., *Titolo esecutivo ed efficienza della tutela giurisdizionale*, a cura di R. Tiscini, Napoli, 2020, 1 ss.; ID, *La eterointegrazione del titolo esecutivo nei suoi primi anni di esperienza applicativa. Un bilancio*, in *Riv. esec. forz.*, 2018, 233.

²⁴³ TISCINI, *La eterointegrazione del titolo esecutivo tra fisiologie e patologie del processo civile*, cit., 2. Sul tema della interpretazione del titolo esecutivo secondo una visione tradizionale, si veda BUCOLO, *Appunti, segnalazioni e proposte sull'interpretazione del titolo esecutivo*, in *Giur. it.*, IV, 136, il quale si pronunciò in favore di una netta prevalenza della volontà espressa nel titolo rispetto a quella inespressa.

²⁴⁴ TISCINI, *La eterointegrazione del titolo esecutivo tra fisiologie e patologie del processo civile*, cit., 9, che precisa ad ogni modo che l'intervento delle Sezioni Unite debba essere circoscritto a pochi casi concreti. A parere di ZUCCONI GALLI FONSECA, in AA. VV., *Le Sezioni Unite riscrivono*, cit., 84, l'opzione condivisa dalle Sezioni Unite merita di essere condivisa per la sua vicinanza alla praticità del risultato nonostante tralasci il rispetto degli elementi classici alla base del titolo. *Contra*

posizione della giurisprudenza di legittimità rispecchia, inoltre, da un lato le nuove tendenze che informano le tecniche di redazione dei provvedimenti giudiziari, nella prospettiva di una loro più celere realizzazione ma potenzialmente lesivi dell'iniziativa esecutiva, dall'altro la spinta del diritto vivente di costruire nuovi titoli ormai sempre più distanti rispetto all'idea storica di ciò che può tradizionalmente identificarsi in essi.

In epoca alquanto vicina al precedente arresto nomofilattico, il quadro interpretativo ha subito, tuttavia, una modifica correttiva, ampiamente condivisa dalle sezioni semplici negli anni successivi che è consistita, invero, in una precisazione della linea assunta dalle Sezioni Unite nel 2012 definita come "innovativa"²⁴⁵.

In particolare, l'intervento "a chiarimento" della Corte ha rimodellato i contorni dell'eterointegrazione del titolo esecutivo «pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo».

La dottrina ha di conseguenza rinvenuto nell'arresto della Corte una compressione del potere interpretativo del giudice dell'esecuzione affinché l'attività di eterointegrazione ad opera di quest'ultimo non oltrepassi il limite del

CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza, del titolo: requisiti in via di dissolvenza?*, cit., 1176, il quale fermamente obietta che a parlare chiaro deve essere esclusivamente il titolo esecutivo.

²⁴⁵ Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 444 con nota di VACCARELLA, *Eterointegrazione del titolo esecutivo e ragionevole durata del processo*, il quale ha lasciato intendere che sullo sfondo della pronuncia, analogamente a quella delle Sezioni Unite, vi sia il tentativo della giurisprudenza di legittimità di perseguire il principio della ragionevole durata del processo. L'A. intravede, pertanto, un monito da parte della Corte rivolto ai giudici di merito al fine di emettere provvedimenti dignitosi e non «sciatti» che costituiscano uno spreco dell'attività processuale; *ivi*, 2014, 343, con nota di DE PROPRI, *Prospettive su condanna, titolo esecutivo e sua possibile eterointegrazione*.

rendere puramente estrinseco ciò che già appartiene al titolo in ragione del compimento del processo di cognizione ove lo stesso si è formato²⁴⁶.

L'integrazione del titolo non deve corrispondere pertanto ad una ricostruzione del tutto estranea all'oggetto del giudizio, ma soltanto ad un'attività «sufficientemente univoca e possibile senza autentiche attività cognitive o integrative da espletarsi *ex novo*»²⁴⁷.

Dal bilanciamento operato dalla Cassazione, il principio che ne è derivato, e che è tuttora applicato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, è pertanto il seguente: «il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 1, c.p.c. non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo»²⁴⁸.

²⁴⁶ VACCARELLA, *Eterointegrazione del titolo esecutivo e ragionevole durata del processo*, cit., 444.

²⁴⁷ Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027, cit.

²⁴⁸ Cass. 31 ottobre 2014, n. 23159; Cass. 1° ottobre 2015, n. 19641, in *Foro it.*, 2016, I, 2212; Cass. 17 novembre 2016, n. 23418, in *Foro it.*, 2016, I, 3771, con nota di PALMERI; Cass. 20 dicembre 2018, n. 32944; Cass. 25 febbraio 2020, n. 5049; Cass. 5 giugno 2020, n. 10806, in *Rass. Esec. forz.*, 2020, 953, con nota di CAPPONI, *Ancora sulla interpretazione del titolo esecutivo*, il quale sostiene che la sentenza sia significativa di una tendenza ormai acquisita che mira a consolidare un orientamento teorico a discapito delle emergenze del caso concreto, e da noi segnalata anche nell'*Osservatorio sulla Cassazione Civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 412, cui sia consentito di rinviare per una sintetica esposizione; nel merito Trib. Roma 30 luglio 2021, n. 13185, in *www.onelegale.wolterskluwer.it*. Osserva TISCINI, *La eterointegrazione del titolo esecutivo tra fisiologie e patologie del processo civile*, cit., 18, che la pratica applicativa dell'ultimo decennio ha dimostrato che la "deriva interpretativa" del 2012 è stata non solo necessaria ma al contempo anche non del tutto stravolgente, tenuto conto che l'opzione interpretativa confida in fin dei conti nel buon senso dei giudici che ne devono fare applicazione *cum grano salis* ed in casi eccezionali. Così effettivamente si desume dalla

Rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2012, il raggio d'azione del giudice dell'esecuzione (o dell'opposizione) sembrerebbe essere stato ricondotto entro i limiti di un'interpretazione o integrazione del titolo che seppur extratestuale non può sottrarre raggio di manovra al processo dichiarativo per attribuire a quello esecutivo poteri e competenze che non gli sono proprie.

Una dottrina sicuramente attenta alla fisiologica evoluzione del processo civile rintraccia nell'attuale atteggiamento della giurisprudenza il giusto compromesso tra due contrapposte esigenze: una che si propone di offrire la strada per scongiurare il rischio di sentenze "sciatte" (l'espressione si deve al Prof. Romano Vaccarella, cfr. *sub* nota 67), evitando il travolgimento di esecuzioni instaurate su titoli per diritti non sufficientemente liquidi o certi; un'altra che non intende invece avallare la tecnica della ricostruzione *ab externo* dell'atto giudiziale, finendo per tradirne la sua paternità e attribuire ai protagonisti del processo di esecuzione forzata un ruolo a loro estraneo²⁴⁹.

5.3.2. Segue. Rilievi sull'ambito oggettivo del titolo esecutivo a margine del dibattito

Illustrati i termini fondamentali della questione, è opportuno adesso svolgere alcune considerazioni.

Appare evidente che il concetto di titolo esecutivo in astratto, per come è stato concepito sino a qualche tempo fa, viva una fase di profondo cambiamento connotata da tendenze di revisione del medesimo che però, si ritiene, non derivino da una mera teorica costruzione nomofilattica bensì da un flusso di *law in progress*.

giurisprudenza citata all'interno della quale è stata maggiore l'affermazione del principio di diritto rispetto alla concreta incidenza nelle singole fattispecie.

²⁴⁹ TISCINI, *La eterointegrazione del titolo esecutivo tra fisiologie e patologie del processo civile*, cit., 18, secondo la quale il sistema può dirsi in equilibrio, ancorché nell'attualità l'esecuzione non è più quella immaginata dai *conditores* del codice di rito.

Diritto vivente alla prova dei giorni nostri. Basti guardare alle aperture del legislatore all'ampliamento della categoria dei titoli esecutivi giudiziali come il frutto di frammentate modificazioni del diritto processuale.

In questo contesto il percorso giurisprudenziale seguito dalla Corte di cassazione, dai contorni fortemente nomofilattici, è stato, a nostro parere, un tentativo di calibrare le istanze dei creditori con un sistema processuale (e quindi anche un sistema di titoli esecutivi), pertanto, sempre meno omogeneo.

Al riguardo non si tratta, infatti, soltanto di un problema di estensione del *genus* titoli esecutivi. Se è vero che le maglie dell'istituto sono ampliate, dall'altro lato la mancanza di omogeneità è il portato, a monte, della tecnica di redazione dei provvedimenti idonei ad essere riconosciuti come titolo esecutivo e, ancor prima, delle modalità di svolgimento di alcuni tipi di procedimento improntati ad un'accentuata sommarietà per volontà del legislatore.

È dunque chiaro che un processo civile – dal quale ci si attende, per ragioni spesso di *marketing* legislativo, che viaggi spedito come una locomotiva su un binario dell'alta velocità – correrà il rischio di dare vita ad un provvedimento finale stringato e poco avvezzo a dare contezza di cifre e metodi necessari per il calcolo delle somme dovute all'avente diritto. Tutto ciò non è in spregio al contraddittorio, ma in linea con le declamate esigenze di celerità e ragionevolezza verso quali, sempre più, è oggi diretto il processo.

Si osserva, poi, come rispetto al sempre più diffuso intento di "comprimere" sia gli atti di parte, così da avere difese sintetiche e che rientrino all'interno di canoni standardizzati²⁵⁰, sia i provvedimenti giudiziari mal si

²⁵⁰ LUONGO, *Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, in *www.judicium.it*. Sull'argomento si veda anche SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, V, 323; TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 453; RASIA, *La motivazione elastica nel recente*

concilia, di converso, una stesura di questi che possa dare ampiamente conto degli elementi votati alla liquidità o alla totale certezza senza incorrere nel rischio di un'integrazione *per relationem*.

Orbene, dalla panoramica del quadro attuale porre uno sbarramento nei confronti del ricorso all'integrazione extratestuale del titolo esecutivo, così come rimodellata dalla Corte di cassazione²⁵¹, appare antitetico rispetto alla precipua funzione cui è preordinata l'esecuzione forzata all'interno del sistema della tutela giurisdizionale dei diritti, e dei diritti sostanziali in particolare²⁵².

L'esistenza di un provvedimento anche "sciatto", incapace di aprire la strada ad una tutela esecutiva effettiva, non può pregiudicare le istanze legittime di tutela del singolo sul quale non possono, pertanto, ricadere le conseguenze delle condizioni dei procedimenti giudiziari e, ancor di più, del modo di operare dell'organo giudicante.

Un titolo esecutivo di fatto inutilizzabile tradisce l'esecuzione forzata che non vive a sé stante ma soltanto per il soddisfacimento di un diritto leso. Il problema trova la sua maggiore concretizzazione nell'ambito del credito di lavoro *ex artt. 409 e 431, co. 1, c.p.c.* posto che una negazione aprioristica dell'eterointegrazione anche a fronte di ipotesi limite equivarrebbe, ad avviso di chi scrive, ad un'erosione della tutela esecutiva per il suddetto credito e dunque anche, indirettamente, della sua tutela speciale così come costituzionalmente intesa.

caledoscopio normativo e giurisprudenziale, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 248; STORTO, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 1191; CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1080.

²⁵¹ Cass. 5 giugno 2020, n. 10806, cit.; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027, cit.; Cass., sez. un., 2 giugno 2012, n. 11066, cit.

²⁵² SATTA, *L'esecuzione forzata*³, cit., 36, secondo il quale l'azione è l'aspetto processuale della essenziale strumentalità dell'obbligazione.

Occorre allora perseguire una giusta sintesi tra un'esecuzione forzata dogmatica e il suo aspetto pratico che è il fine ultimo cui tende.

6. L'esecuzione a mezzo del dispositivo: un titolo esecutivo speciale

In una prospettiva perseguita dal legislatore improntata a valorizzare il celere e pronto soddisfacimento in forma esecutiva dei crediti di lavoro, merita di essere adesso posto al centro dell'attenzione il dispositivo quale titolo esecutivo riconosciuto esclusivamente in favore del lavoratore.

Si è di fronte ad un *unicum*, non soltanto giacché l'art. 431, co. 2, c.p.c. ha ampliato, come già in numerosi altri casi di provvedimenti cui la legge attribuisce l'efficacia esecutiva, la rosa dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c., ma anche perché si tratta di un provvedimento costituente solo una parte di sentenza e cui la legge attribuisce espressamente la suddetta valenza di titolo in relazione alla specifica categoria dei lavoratori che possono beneficiarne.

La tutela esecutiva privilegiata afferisce, infatti, direttamente al dispositivo che coniuga alla sua autonomia formale anche la qualità di titolo esecutivo acquistando rilevanza interna²⁵³.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 431 c.p.c., infatti, «all'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza».

È stato osservato che oggi, a seguito della modifica legislativa introdotta dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con l. 6 agosto

²⁵³ DENTI in DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 164; conf. CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 201, per il quale l'autonomia formale del dispositivo non costituisce una novità ma assurge ad atto di rilevanza esterna a differenza del processo ordinario ove è puramente atto interno al processo. Cfr. anche LANCELLOTTI, voce *Sentenza civile*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, Torino, 1969, 1125, ed *ivi* ampi richiami.

2008, n. 133 (per la quale si veda *supra*, in questo capitolo, § 2), la scissione tra dispositivo e motivazione è divenuta meramente eccezionale, essendo riservata soltanto alle cause di maggiore complessità, fattispecie nelle quali il giudice dovrà depositare la sentenza nel termine indicato nel dispositivo e comunque non superiore a sessanta giorni²⁵⁴.

Il condizionale, in realtà, è quanto mai d'obbligo – a nostro parere – ragion per la quale si ritiene di non concordare con la suddetta affermazione, opinabile in considerazione del fatto che la prassi operativa ha smentito il ricorso al deposito della motivazione differito circoscritto ai soli casi eccezionali²⁵⁵.

Tale modello decisorio è, infatti, ancora largamente diffuso e ciò lascia presumere che dietro ad un'apparente e dichiarata difficoltà della controversia si possa celare un rimedio del decidente per ovviare ad un ingente carico di ruolo.

In dottrina si è ritenuto che l'attribuzione al dispositivo della natura di titolo esecutivo discenderebbe dallo scetticismo del legislatore in ordine al rispetto da parte del giudice del termine ordinatorio previsto dall'art. 430 c.p.c. per il

²⁵⁴ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 299. Sul modello decisorio (art. 429 c.p.c.) delle controversie di lavoro, come novellato dalla riforma del 2008, si veda tra i contributi più recenti anche VULLO, *La fase decisoria nelle controversie individuali di lavoro*, in *Studium Iuris*, 2020, 694. Per opportunità di chi legge, si rammenta che l'art. 429, co. 1, c.p.c. prima della suddetta novella prevedeva che il giudice dovesse decidere la causa "sempre" mediante lettura del solo dispositivo in udienza.

²⁵⁵ Aveva mostrato dei dubbi in questo senso già anche PUNZI, *Novità legislative e ulteriori proposte di riforma in materia di processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 1191, secondo il quale il modello previsto per le cause di particolari complessità della controversia «diverrà nella prassi giudiziaria il caso normale e che quindi, non solo, contro le intenzioni del legislatore, continuerà a sussistere la dissociazione e lo sfasamento cronologico di dispositivo e motivazione, ma l'intervallo per il compimento dei due atti sarà di fatto elevato da quindici a sessanta giorni».

deposito della sentenza, facendo ricadere, in tal modo, le conseguenze dell'inosservanza del suddetto termine sul datore di lavoro²⁵⁶.

6.1. Segue. Il problema dell'efficacia esecutiva del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della motivazione

Alla luce della formulazione della norma, il tema dell'efficacia del dispositivo quale titolo esecutivo ha interessato la giurisprudenza e la dottrina che si sono prevalentemente interrogate in relazione ad una sua esclusiva e ipotetica valenza esecutiva limitata al periodo di pendenza del termine per il deposito della sentenza. Si è posto, pertanto, il problema dell'efficacia del dispositivo-titolo esecutivo nei casi di mancata osservanza da parte del giudice del termine prescritto per il deposito del provvedimento completo di motivazione.

Secondo un'opinione restrittiva e che ha privilegiato una maggiore osservanza formale del comma secondo dell'art. 431, questo peculiare titolo esecutivo legittima l'azione esecutiva esclusivamente in pendenza del termine per il deposito della sentenza, di sessanta giorni se fissato nel dispositivo o, in difetto, di quindici giorni dalla pronuncia ai sensi dell'art. 430 c.p.c.²⁵⁷ Ne deriva, conseguentemente, che, decorso infruttuosamente il termine a doppio binario, sopra richiamato, di cui dispone il giudice per integrare il dispositivo con la

²⁵⁶ MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 277, ad avviso dei quali il riconoscimento al dispositivo dell'idoneità a fungere da titolo esecutivo non è pertanto da porre in correlazione ad alcuno dei corollari dell'oralità.

²⁵⁷ TARZIA, *L'esecutorietà della sentenza nel processo del lavoro*, cit., 467; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 299. Nello stesso senso RICCI, *L'esecutorietà della sentenza*, cit., 342; CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 201; GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit., 220.

motivazione, sopraggiunge la perdita dell'efficacia del dispositivo stesso che pertanto permane soltanto temporaneamente²⁵⁸.

Soltanto una giurisprudenza rimasta, di fatto, isolata ha aderito a questa tesi interpretativa senza approdare a risultati che andassero al di là del rigido rispetto formale della norma²⁵⁹. In ipotesi di tal guisa, la caducazione dell'efficacia esecutiva sarebbe, inoltre, rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione²⁶⁰.

La perdita di efficacia del dispositivo non coinvolge, tuttavia, nell'ottica appena vista gli atti esecutivi già compiuti i quali mantengono inalterato il loro valore in virtù della *ratio* dell'art. 431, co. 2, c.p.c., mentre ad essere preclusa è la prosecuzione dell'esecuzione, qualora già iniziata, fino al momento del deposito della sentenza²⁶¹.

Secondo questa interpretazione gli atti compiuti in situazione di temporanea improcedibilità sono nulli e il debitore esecutato può, pertanto, rilevare la nullità e reagire alla prosecuzione del processo esecutivo in queste ipotesi illegittime con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c.

²⁵⁸ Né, osserva RICCI, *op. ult. cit.*, 344, il carattere non perentorio del termine per il deposito è capace di fornire un argomento *a contrario* convincente. Ha, invece, mostrato qualche perplessità sul punto CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 201. Secondo l'A., la soluzione proposta, tuttavia, potrebbe vanificare la disposizione in quanto nell'arco di 15 giorni si riescono soltanto concretamente a notificare il titolo ed il precetto mentre è alquanto difficile che si possa eseguire il pignoramento. Ciò che si può desumere ragionando in modo vicino alla realtà operativa è che non vi sarebbe, di fatto, spazio per qualsivoglia atto esecutivo (non lo è il precetto). Il rigido rispetto del termine per il deposito della sentenza al fine di non provocare la caducazione dell'efficacia esecutiva del dispositivo non varrebbe neppure ad assicurare l'indispensabile tutela degli artt. 24 e 111 Cost., considerato che il soccombente può proporre l'appello e chiedere l'inibitoria, che si fonda sulla peculiare condizione soggettiva delle parti e sulle caratteristiche del rapporto tutelato non tanto sulla probabile riformabilità della sentenza.

²⁵⁹ Pret. Bergamo 26 marzo 1979, in *Orient. Giur. lav.*, 1979, 871; Corte App. Napoli 18 aprile 1974, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 281, con nota adesiva di RICCI, *Sul nuovo art. 431 comma 2 c.p.c.*, e in *Foro it.*, 1974, I, 2802.

²⁶⁰ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 300.

²⁶¹ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 301.

dovendosi far valere soltanto un temporaneo impedimento. La dottrina in esame ha argomentato questa soluzione, dalla stessa ritenuta idonea a contemperare i contrapposti diritti delle parti, movendo dalla natura complessa del titolo esecutivo, quale fattispecie a formazione progressiva, avuto riguardo al susseguirsi del titolo definitivo a quello provvisorio. Parimenti, sulla scorta di tale interpretazione, il dispositivo che non sia stato utilizzato perde ugualmente efficacia al momento del deposito della sentenza, indipendentemente dalla sua tempestività o tardività, con conseguente legittimazione del debitore a proporre opposizione agli atti esecutivi nel caso in cui gli sia stato notificato il dispositivo successivamente al deposito del testo integrale della sentenza²⁶².

Del medesimo avviso è anche Luiso, secondo il quale «la vicenda in questione attiene al titolo esecutivo in senso documentale, e non anche al titolo esecutivo in senso sostanziale: in altri termini, l'utilizzazione dell'uno o dell'altro documento non influisce sul diritto a procedere ad esecuzione»²⁶³.

Oltrepassato tale *step* temporale, la procedura esecutiva che era stata intrapresa in virtù di una notificazione del dispositivo rilasciato in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. proseguirà sulla base del titolo esecutivo definitivo. Il creditore dovrà allora limitarsi ad esibire agli organi dell'esecuzione la sentenza, che per l'appunto è ormai il titolo esecutivo definitivo, al fine di dar prova dell'elemento

²⁶² L'opposizione agli atti esecutivi, art. 617, co. 1, c.p.c., troverebbe il suo fondamento in un'irregolarità formale del titolo esecutivo, contrassegnato da una sua incompletezza alla luce della mancata integrazione con la sentenza contenente la parte motivazionale. In giurisprudenza, Cass., sez. lav., 6 marzo 2000, n. 2522, si è inoltre affermato che costituisce opposizione all'esecuzione (e non opposizione agli atti esecutivi) quella con cui si contesti l'idoneità del solo dispositivo di sentenza pronunciata in un procedimento in materia di previdenza e assistenza sociale a costituire titolo per l'esecuzione forzata relativamente a crediti di un datore di lavoro nei confronti di un ente previdenziale.

²⁶³ LUIO, *Il processo del lavoro*, cit., 259.

idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. a consentire l'esecuzione forzata o, meglio, a proseguirla.

Nel percorso logico illustrato è possibile individuare un'ipotesi di sostituzione del titolo esecutivo che da luogo ad una conversione del procedimento, non occorrendo alcuna interruzione di questo, salva ad ogni modo ogni eventuale caducazione degli atti anteriori dell'esecuzione per decorso di termini perentori (ad esempio perenzione del pignoramento o, prima ancora, del precetto per decorso infruttuoso del termine per il deposito della sentenza)²⁶⁴.

Secondo la prevalente esegesi della disposizione in dottrina però, al contrario di quanto visto sin ora sull'argomento, l'esecuzione sulla base del dispositivo può essere iniziata o proseguita dal lavoratore in qualunque momento anche se è decorso il termine previsto per il deposito della sentenza e indipendentemente dall'avvenuto deposito della stessa, non potendo operare a danno delle parti l'inosservanza di un dovere da parte del giudice in quanto verrebbe altrimenti svuotata di contenuto l'innovazione legislativa della provvisoria esecutività del dispositivo²⁶⁵.

La giurisprudenza, ormai costante da diversi anni e allineata all'ultima lettura interpretativa della dottrina riportata, ha affermato che la copia del dispositivo costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti e non a carattere provvisorio; l'efficacia esecutiva non è dunque soggetta ad alcuna limitazione temporale.

²⁶⁴ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 301; RICCI, *L'esecutorietà della sentenza*, cit., 342. *Contra* FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 191; VOCINO-VERDE, *Appunti sul processo del lavoro*⁴, cit., 107, secondo i quali è inutile la sostituzione della sentenza al dispositivo allorché questa venga depositata. Si veda in tema di sostituzione del titolo esecutivo, CARNELUTTI, *Istituzioni del proc. civ.*⁵, III, cit., 126.

²⁶⁵ DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 164; FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 191; BARONE, *Le controversie in materia di lavoro*, cit., 356 ss; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 277; PROTO PISANI, *Controversie*, cit., 106.

L'intento dei giudici della Corte è stato quello di sganciare il processo del lavoro, e la conseguente fase esecutiva per il soddisfacimento del credito di lavoro, da ogni rigido formalismo.

Coerentemente a tale assunto, pertanto, e in relazione allo specifico fine perseguito, l'esecuzione può essere iniziata e proseguita anche dopo la scadenza del termine di quindici giorni previsto per il deposito della sentenza e indipendentemente dall'avvenuto o mancato deposito della stessa; ciò senza neppure che la successiva sentenza debba in alcun modo integrare il dispositivo²⁶⁶.

²⁶⁶ Cass., sez. un., 9 marzo 1979, n. 1464, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1768, con nota adesiva di MORELLI, *L'efficacia del dispositivo di condanna nel processo del lavoro, in rapporto al successivo deposito della motivazione*. La Corte ha affermato, inoltre, che con l'art. 431, co. 2, c.p.c. «il legislatore, derogando alle ordinarie norme processuali in tema di esecuzione, ha voluto conferire al dispositivo della sentenza, dopo la lettura fattane in udienza e ancor prima del deposito del provvedimento medesimo, piena efficacia di titolo esecutivo; e ciò ha fatto al fine di apprestare un procedimento tale da consentire una pronta e celere realizzazione del diritto del lavoratore».

È stato osservato da MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 282, che la soluzione offerta dalla Cassazione si mostra in sintonia con l'autonomia del dispositivo rispetto alla sentenza, attribuendo al dispositivo la qualità di titolo esecutivo che si somma pertanto a quelli contemplati dall'art. 474, co. 1, c.p.c. L'opzione interpretativa della Corte «si coordina alla tesi dominante che riconosce nel dispositivo il provvedimento con cui il giudice esercita ed esaurisce il suo potere decisorio, laddove l'altra opinione – secondo la quale il titolo “provvisorio” dovrebbe essere integrato e sostituito dal “vero” titolo costituito dalla sentenza – implica che, ai fini esecutivi, prevalga la sentenza sul dispositivo letto in udienza, ove vi sia divergenza tra di essi».

Con riferimento all'esecuzione intrapresa mediante il solo dispositivo, Cass. 28 gennaio 1989, n. 541 ha inoltre precisato che per potersi procedere all'esecuzione il dispositivo deve comunque contenere il riconoscimento di un credito certo, liquido ed esigibile, o comunque determinabile alla stregua di elementi contenuti nello stesso titolo (escludendo nel caso di dispositivo di condanna al pagamento di differenze retributive, correlate al riconoscimento di una qualifica superiore, la determinazione delle quali esige l'acquisizione *aliunde* dei necessari elementi di calcolo, l'esperimento di una consulenza tecnica ai fini della determinazione del *quantum*).

Sulla base del solo dispositivo è stata, esclusa da Cass. 9 febbraio 1988, n. 1376, in *Giust. civ. mass.*, 1988, 2, la facoltà del creditore di potersi avvalere del dispositivo per richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro sul presupposto che il dispositivo costituisca già titolo per l'esecuzione, mentre è stata consentita la proposizione dell'istanza di fallimento del debitore (Cass. 26 marzo 2003, n. 4476, in *Guida dir.*, 2003, 20, 86 e in *Giust. civ.*, 2003, I, 1768) in virtù

A partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, la giurisprudenza di legittimità ha poi espressamente esteso l'utilizzo del solo dispositivo come titolo esecutivo per intraprendere l'azione esecutiva anche dopo l'avvenuto deposito della sentenza²⁶⁷.

La Corte ha sostenuto, in particolare, che sarebbe inappropriato rilevare una nullità formale del dispositivo nell'ipotesi di una sua notifica dopo il deposito della sentenza poiché la legge non commina espressamente alcuna nullità contro il dispositivo notificato dopo il suddetto momento, né appare questa appare ricavabile in via interpretativa, poiché nel momento in cui dovesse ipotizzarsene l'esistenza, essa si troverebbe ad essere esclusa per il raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.) in virtù proprio dell'avvenuta comunicazione della sentenza²⁶⁸.

Sebbene si ritenga di aderire alla seconda opinione della dottrina esposta e alla giurisprudenza maggioritaria di segno corrispondente, alla luce dell'efficace salvaguardia dalle stesse perseguita dei valori posti a fondamento della legge di riforma del 1973, va osservato come, tuttavia, l'idea di intraprendere una procedura esecutiva sulla base del dispositivo anche dopo il deposito della sentenza rappresenti un tentativo manieristico, e razionalmente dubbio, di estendere oltremodo i confini del dato formale del secondo comma dell'art. 431

dell'equiparazione della tutela del credito di lavoro tra esecuzione individuale e concorsuale mediante dispositivo.

²⁶⁷ Cass., sez. lav., 4 novembre 1995, n. 11517, in *Foro it.*, 1996, I, 1329 secondo cui nel rito del lavoro, il dispositivo conserva la sua efficacia esecutiva anche dopo il decorso del termine di quindici giorni e nonostante il già avvenuto deposito della sentenza (nella specie, la Cassazione ha ritenuto legittima l'esecuzione forzata iniziata sulla base del solo dispositivo, nonostante che nel frattempo fosse già stata depositata la sentenza).

²⁶⁸ L'argomentazione della Corte di cassazione si pone pertanto in aperto contrasto con quanto sostenuto in dottrina da LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 259, e sopra illustrato (cfr. *supra* in questo paragrafo *sub* nota n. 84).

c.p.c., già ampiamente resi elastici da un'interpretazione protettiva nei confronti del lavoratore-creditore.

Non si vede il motivo per cui adoperare un dispositivo, da richiedere in copia con l'apposizione della formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., quando la cancelleria del tribunale disponga già della sentenza completa da rilasciare in egual maniera.

La Corte di cassazione anche recentemente non sembra però aver tenuto in debita considerazione valutazioni di ordine logico operativo di questa portata finendo anche per spingersi ancora oltre il risultato raggiunto attraverso il noto arresto del 1995 poc'anzi menzionato.

Segnatamente, la Corte ha chiarito: «la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 431 c.p.c. nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973 numero 533, la quale riconosce al lavoratore la facoltà di procedere ad esecuzione “con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza”, conferisce al dispositivo piena efficacia di titolo esecutivo destinata a permanere, in relazione allo specifico fine perseguito dal legislatore di consentire al lavoratore una pronta e celere realizzazione dei suoi diritti, anche dopo il deposito della sentenza. Ove, peraltro, l'azione esecutiva non venga avviata, è legittimo il rilascio di copia esecutiva della sentenza di primo grado, su autorizzazione del capo dell'ufficio, con relativa attestazione nella copia del dispositivo già rilasciato in precedenza in forma esecutiva, dovendosi ritenere il titolo provvisorio annullato in forza del rilascio del titolo definitivo»²⁶⁹.

²⁶⁹ Cass. 28 aprile 2010, n. 10164. Nel merito v. Trib. Milano 15 settembre 2014, n. 2569, in *De Jure*.

7. La sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività del titolo nella disciplina dell'art. 431, co. 3 e 4, c.p.c.

Non si può, adesso, non tener conto nell'ambito della disciplina del titolo esecutivo per credito di lavoro del tema attinente alla sospensione sia dell'efficacia esecutiva del titolo che dell'esecuzione di questo.

Trattasi di un argomento che ha dato luogo a un ampio interesse in dottrina e in giurisprudenza attesa la sua rilevanza sul piano pratico in special modo alla luce dell'incidenza nella sfera patrimoniale del lavoratore sia quale soggetto attivo sia quale debitore nell'esecuzione.

Anzitutto occorre chiarire che l'istanza di sospensione può essere proposta tanto con l'impugnazione principale quanto con quella incidentale (cfr. art. 283 c.p.c.), poiché preordinata ad impedire o arrestare l'esecuzione durante l'appello²⁷⁰, nonché con l'appello con riserva dei motivi²⁷¹.

Si rileva inoltre che la sospensione può essere pronunciata dal giudice dell'appello (*recte* la corte d'appello) con ordinanza non impugnabile soltanto su istanza di parte all'udienza fissata per la discussione²⁷².

²⁷⁰ Corte App. Genova 26 luglio 2006, in *De Jure*, ha affermato che il potere di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, conferito dall'art. 615, co. 1, c.p.c. al giudice dell'opposizione a precetto, non può essere sovrapposto al potere del giudice di appello di sospendere l'efficacia della sentenza impugnata; l'istanza di sospensione *ex* art. 615, co. 1, infatti, ha portata solo residuale, potendo essere impiegata unicamente quando la sentenza non sia stata impugnata e solo per far valere fatti non coperti dal giudicato.

²⁷¹ Ai sensi dell'art. 433, co. 2, c.p.c. ove l'esecuzione sia iniziata [491], prima della notificazione della sentenza [431, co. 2], l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.

²⁷² In virtù dell'integrazione dell'art. 431 c.p.c., che non prevede *expressis verbis* l'istanza di parte, con l'art. 283, co. 1, c.p.c. si ritiene che il giudice del gravame non possa disporre d'ufficio la sospensione, bensì necessita di un'indefettibile attività d'impulso della parte che ha interesse e propone l'impugnazione. A seguito della strutturazione del giudizio di appello interamente in forma collegiale, non sembrano più sussistere dubbi circa la competenza del collegio, in dottrina si veda TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 303; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale*

È stato, però, sostenuto a seguito della riformulazione dell'art. 351 c.p.c. con la novella del 1990, e costituisce senz'altro opinione ormai largamente prevalente²⁷³, che l'appellante possa domandare con istanza rivolta al presidente della Corte d'appello di decidere sull'inibitoria in via anticipata rispetto all'udienza fissata per il merito, salvo conferma, modifica o revoca da parte del collegio. Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti al collegio e con lo stesso decreto, se ricorrono "giusti motivi d'urgenza", può disporre provvisoriamente

*di diritto processuale del lavoro*³, cit., 321; LUIO, *Il processo del lavoro*, cit., 260; CONSOLO, in CONSOLO-LUIO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, cit., 538; E. F. RICCI, *L'esecutorietà della sentenza*, cit., 352; DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 167; in giurisprudenza nello stesso segno v. Trib. Firenze 27 marzo 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1925. *Contra* FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 190; BARONE, *Le controversie in materia di lavoro*, cit., 356.

L'ordinanza sull'inibitoria non è ricorribile in cassazione *ex art.* 111, Cost., poiché non è un provvedimento a contenuto decisorio (sull'istituto del ricorso straordinario in cassazione si veda, *amplius*, TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005), destinato ad essere assorbito dalla sentenza di secondo grado. La giurisprudenza si è pronunciata in modo pressoché granitico e costante sul punto, cfr. Cass. 25 febbraio 2005, n. 4060, in *Foro it.*, 2005, I, 2376; Cass. 28 marzo 1995, n. 3622; Cass., sez. un., 6 novembre 1984, n. 5603, *ivi*, I, 2056 e in *Giust. civ.*, 1985, I, 343; Cass. 23 gennaio 1978, n. 302, in *Foro it.*, 1978, I, 581; in dottrina, TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 304, nonché LUIO, *Il processo del lavoro*, cit., 261.

²⁷³ A favore dell'applicabilità dell'art. 351, commi 2 e 3, si sono espressi MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 321, secondo i quali, considerato l'ampio lasso di tempo intercorrente tra la proposizione dell'appello e la data della prima udienza, escludere l'integrazione della norma con l'art. 351 significherebbe, di fatto, escludere del tutto l'inibitoria a favore del lavoratore (osservazione quanto mai realistica e attuale anche a distanza di quasi trent'anni); TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 304; LUIO, *Il processo del lavoro*, cit., 260; CONSOLO, in CONSOLO-LUIO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, cit., 538, secondo il quale, l'appellante «potrà richiedere una apposita anticipata udienza collegiale per decidere sull'incidente inibitorio»; CHIARLONI, *Commento all'art. 69 l.n. 353/1990 [art. 431 c.p.c.]*, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di TARZIA-CIPRIANI, Padova, 1993, 282, che ha ritenuto applicabile la fattispecie dell'art. 351, co. 2 e 3, c.p.c. sia all'inibitoria richiesta dal lavoratore che a quella su istanza del datore di lavoro. In giurisprudenza, *ex multis*, v. Cass. 25 febbraio 2005, n. 4060, cit.

l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza²⁷⁴.

Rilevano nella questione alcuni profili fondamentali che verranno esaminati prima con riferimento all'inibitoria avverso la sentenza (titolo esecutivo) emessa a favore del lavoratore e successivamente alla medesima istanza avanzata dal lavoratore quale soggetto esecutato.

7.1. Segue. La sospensione prima dell'inizio dell'esecuzione

È d'obbligo, tuttavia, la seguente precisazione: all'interno del *genus* sentenze di condanna i cui beneficiari siano i lavoratori si distinguono quelle aventi ad oggetto crediti in favore di essi e altre per le quali la condanna non involge crediti di cui all'art. 409 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 431, co. 3, c.p.c., dunque, «il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno».

La disciplina della sospensione si presenta alquanto scarna e, pertanto la dottrina l'ha ritenuta meritevole d'integrazione con altre disposizioni sia in epoca anteriore che successiva alla novella del 1990²⁷⁵.

In via analogica prima dell'avvento della l. 353 del 1990 era stato ritenuto possibile integrare l'art. 431 c.p.c. con quanto disposto all'art. 373 alla luce delle

²⁷⁴ A parere di TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 304: «la collegialità viene comunque salvaguardata dalla immediata fissazione della camera di consiglio per la conferma o la revoca del decreto. Ogni preoccupazione, che la competenza collegiale possa frustrare l'esigenza di celerità nel provvedere, è pertanto infondata».

²⁷⁵ Per un'attenta disamina della disciplina nel periodo precedente alla riforma del 1990 v. BUONCRISTIANI, *Presupposti, forma, competenza e modalità di concessione dell'inibitoria ex art. 431 c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1990, 211.

somiglianze riscontrate con la disciplina della sospensione della sentenza di appello in pendenza di ricorso per cassazione²⁷⁶.

Si ritiene che oggi, invece, il quadro normativo dei primi quattro commi dell'art. 431 c.p.c. vada completato con le regole di cui agli artt. 283 ("Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello") e 351 ("Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria"), previo rispetto della clausola di compatibilità²⁷⁷, alla luce della riforma del 1990 che ha generalizzato la provvisoria esecutorietà delle

²⁷⁶ Su tutti si veda VACCARELLA, *L'esecutività della sentenza di primo grado nel processo del lavoro ed il giudizio d'appello*, cit., 312. Cfr. anche E. F. RICCI, *L'esecutività della sentenza*, cit., 347, nonché CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 297.

²⁷⁷ La disciplina generale è applicabile soltanto qualora non sia in conflitto con quella del rito del lavoro. Per opportunità del lettore, si riporta qui di seguito il testo di legge delle due disposizioni sopra menzionate: è disposto all'art. 283 che «Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. (2) Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.»; ai sensi dell'art. 351 «(1) sull'istanza prevista dall'art. 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. (2) La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla Corte di appello il ricorso è presentato al Presidente del collegio. (3) Il Presidente del collegio o il Tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. (4) Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'art. 281 *sexies*. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire».

sentenze di primo grado, introducendo contestualmente un regime di sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva²⁷⁸.

È stato osservato che, in realtà, l'aggiunta di due commi all'art. 431 (quinto e sesto) da parte del legislatore del 1990 per adeguarlo al nuovo art. 282 c.p.c. non ha fatto altro che ribadire il privilegio processuale a favore del lavoratore, costituito dalla possibilità di agire in via esecutiva sulla base del solo dispositivo e dall'ammissibilità dell'inibitoria solo per «gravissimo danno» e non anche per semplici «gravi motivi»²⁷⁹.

Sebbene l'art. 431, co. 3, contempra espressamente soltanto la possibilità di sospendere l'esecuzione già avviata, come già anticipato sopra, il prevalente indirizzo ha invero sostenuto, mediante un'interpretazione sistematica alla luce dei commi aggiunti con la l. 353 del 1990 ed in particolare con riguardo al richiamo ivi contenuto all'art. 283, che nel rito del lavoro la sospensione vada letta anche come sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza; l'inibitoria può essere in tal modo domandata prima che l'esecuzione sia avviata²⁸⁰.

²⁷⁸ Per TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 302, l'intervento d'integrazione da parte dell'interprete è imprescindibile.

²⁷⁹ MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 315

²⁸⁰ MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁷, III, cit., 276; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 304; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*⁶, Napoli, 2014, 818; ID., *La nuova disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado e d'appello*, in *Foro it.*, 1991, V, 306, che nell'affermare che l'inibitoria potrà concernere sia il processo di esecuzione già iniziato, sia l'efficacia esecutiva della sentenza ove l'esecuzione stessa non sia ancora iniziata, sottolinea che «il chiarimento ha portata sistematica e pratica notevole, ed a mio avviso non può essere privo di conseguenze anche sull'interpretazione di quelle numerose disposizioni che continuano a parlare di mera sospensione dell'esecuzione: e ciò o nel senso di favorire l'interpretazione estensiva di queste ultime disposizioni, o nel senso opposto di interpretare tali disposizioni (ma tutte e non solo quelle di cui agli art. 431, 3° comma, e 623) nel senso di escludere la sospensione dell'efficacia esecutiva (col che però sorgerebbe inevitabilmente un problema di legittimità costituzionale)»; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 319; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 263; CONSOLO, in CONSOLO-LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, cit., 537, secondo il quale «la lacuna legislativa al riguardo del nuovo comma 6 si spiega con l'esigenza di simmetria

È stato sostenuto che maturare un diverso convincimento alla luce del quadro normativo attuale, ove la sentenza di primo grado è divenuta provvisoriamente esecutiva *ex lege* ed è stato attribuito al giudice dell'appello di sospendere sia l'esecuzione iniziata che l'efficacia esecutiva, condurrebbe direttamente ad una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa sospendere anche l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nelle controversie di lavoro, per aperta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.²⁸¹

rispetto all'analogia previsione del comma 3, a sua volta così concepita in ragione del fatto che si voleva escludere la revoca [non già la sospensione] della esecutorietà provvisoria in quanto non discendente dalla concessione di apposita clausola, ma scaturente *ex lege*». In giurisprudenza, con riferimento alle sentenze a favore del lavoratore sia prima che dopo la novella del 1990, si veda Trib. Como 20 luglio 1990, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 299 con nota adesiva di TARZIA, *Appello nel processo del lavoro e sospensione dell'esecutività della sentenza*, secondo il quale la richiesta di sospensione è considerata ammissibile a partire dal momento in cui è proponibile l'appello, vale a dire subito dopo la pronuncia in udienza della sentenza completa o dopo la lettura del dispositivo, qualora il giudice si sia riservato il deposito della sentenza completa di motivazione fuori udienza nel termine di legge, pertanto unitamente all'appello con riserva dei motivi, subito dopo la notifica del dispositivo esecutivo ed eventuale pedissequo atto di precetto; Corte App. Roma 5 marzo 1976; Trib. Bologna 25 luglio 1997, in *Mass. giur. lav.*, 1997, 928, in cui si afferma che «in particolare dopo l'intervenuta modifica degli art. 282 e 283 c.p.c., con la generale previsione dell'immediata esecutività delle sentenze civili di primo grado e della possibile sospensione dell'efficacia esecutiva, anche in tema di controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 431, 3° comma, c.p.c., è ammissibile la richiesta di sospensione prima dell'esecuzione forzata»; Corte App. Genova 19 febbraio 2004, in *Foro it.*, 2004, I, 2870, con nota di A. D. DE SANTIS. *Contra* in dottrina DE ANGELIS, *L'esecutività delle sentenze di primo grado in materia di lavoro alla luce della riforma del 1990*, in *Giur. it.*, 1992, 1004; MONACI, *La novella ed il processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, 161, secondo il quale anche dopo la legge 353 del 1990 è prevista la sola sospensione dell'esecuzione, sia per le sentenze a favore del lavoratore che per quelle a favore del datore di lavoro. In questo senso, in giurisprudenza si veda, con riferimento alla normativa precedente al 1990, Trib. Torino 20 luglio 1983; Trib. Roma 27 settembre 1985, in *Giur. mer.*, 1987, 652, con nota di FALASCHI, *Condanna solidale ed inibitoria nel rito del lavoro: sospensione dell'esecuzione o dell'esecutività della sentenza di primo grado?*; riguardo alla normativa successiva al 1990 v. Trib. Roma 23 maggio 1997; Corte App. Roma 17 dicembre 2001, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Lavoro e previdenza*, 131.

²⁸¹ PROTO PISANI, *Controversie*, cit., 107.

Dall'accoglimento di tale soluzione, alla quale si ritiene di aderire alla luce di un'effettività della tutela giurisdizionale e dell'equilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, discende direttamente anche l'ammissibilità dell'appello con riserva dei motivi proposto nella fase temporale intermedia tra la notificazione della copia del dispositivo (titolo esecutivo) e del precetto e la notifica dell'atto di pignoramento.

Nel quadro dello spirito della disciplina del processo del lavoro, come modificata dalla legge 533 del 1973, che rispecchia un'esigenza primaria di garantire al lavoratore una tutela quanto più ampia ed effettiva possibile, l'art. 431, co. 2, c.p.c. (come illustrato *supra*, § 7) si colloca in un sistema di garanzia del soggetto economicamente più debole attribuendogli il potere di procedere ad esecuzione forzata con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

All'autonomia in funzione esecutiva conferita al dispositivo, la cui peculiarità e portata innovativa si coglie ove si consideri una carenza di strumenti in grado di sopperire alla posizione di squilibrio economico intercorrente tra le parti del giudizio in epoca anteriore alla riforma del rito del lavoro, si accompagna la contestuale introduzione della figura dell'appello con riserva dei motivi, al fine di "riequilibrare" l'assetto delle posizioni sostanziali e processuali offrendo al datore di lavoro uno strumento in grado di controbilanciare il potere concesso al lavoratore vittorioso nel merito attraverso una neutralizzazione dell'efficacia esecutiva del dispositivo²⁸².

²⁸² Si veda *supra* alla nota 92; cfr. MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 315; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 259; per TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 307, dopo l'entrata in vigore della legge 133 del 2008 l'istituto in esame avrebbe subito un ridimensionamento in ragione del fatto che la fattispecie può trovare applicazione solo a fronte di una riserva del giudice, contestuale alla pubblicazione del dispositivo in udienza, di depositare la sentenza definitiva nel termine di rito nel caso di una controversia di particolare difficoltà. Sulla

L'appello con riserva dei motivi è stato dunque introdotto dal legislatore per il caso in cui il creditore azioni la macchina esecutiva sulla base del solo dispositivo e senza la previa notifica della sentenza. Occorre, tuttavia, considerare che un appello privo di motivi altro non è che una dichiarazione d'intento ad opera della parte che propone l'impugnazione e pertanto l'istanza non è funzionalmente preordinata alla trattazione del merito, ma soltanto a consentire alla corte d'appello di sospendere l'esecuzione in assenza dei presupposti ordinari. In conseguenza di ciò trova ulteriore conferma la circostanza per cui il giudice dell'appello non può disporre la sospensione d'ufficio, ma necessiterà di un'apposita richiesta d'inibitoria di parte²⁸³.

Una prima interpretazione, sicuramente ancorata sul dato letterale della norma e che ha avuto a lungo il sostegno della giurisprudenza di legittimità, ha negato l'ammissibilità dell'appello con riserva dei motivi prima dell'inizio dell'esecuzione, individuato com'è noto nella notifica del pignoramento, intendendo, appunto, il significato di «inizio dell'esecuzione» ex art. 433, co. 2, c.p.c. come inizio del procedimento esecutivo²⁸⁴.

reale aderenza alla realtà operativa di questa asserzione, corretta almeno in teoria, vi sono, a parere di chi scrive, diversi dubbi (già palesati in parte invero *supra* § 7, pag. 39) alla luce della non così scontata flessione del ricorso alla motivazione differita da parte del decidente. Il ricorso alla "particolare complessità" della controversia rappresenta nell'affollatissima galassia dei tribunali italiani un'apparente (e non risolutiva) àncora di salvezza per i giudici per sopperire ad esigenze, *in primis*, di ruolo.

²⁸³ LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 276.

²⁸⁴ In dottrina BARONE, *Le controversie in materia di lavoro*, cit., 813 ss. Nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 8 giugno 1979, n. 3276, in *Foro it.*, 1979, I, 1998; Cass., sez. un., 29 aprile 1988, n. 3261, *ivi*, 1989, I, 460, Cass. 11 agosto 2000, n. 10647, in *Lav. giur.*, 2001, I, 83; Cass. 6 marzo 2004, n. 4615; nel merito Trib. Roma 14 marzo 1997 e Corte App. Roma 5 marzo 1976. È stato inoltre affermato, Cass. 31 maggio 2006, n. 13005, che la proposizione di appello immediato con riserva dei motivi ex art. 433 c.p.c., quando sia iniziata l'esecuzione da parte del lavoratore sulla base del solo dispositivo e al fine di consentire al debitore esecutato di ottenere la sospensione dell'esecuzione, non consuma il potere di impugnazione, pertanto, ove tale appello sia ritenuto inammissibile per

A questo orientamento è stato, però, obiettato che aggirando il rigido formalismo del dato normativo e al fine di non rendere vana la norma stessa, che svolge una funzione di prevenzione del danno che può scaturire dal pignoramento, è sufficiente concepire l'inizio dell'esecuzione nel compimento della prima formalità esecutiva anteriore all'espropriazione, ovvero la notifica del dispositivo (titolo esecutivo) che costituisce il fondamentale presupposto per la proposizione dell'appello con riserva dei motivi che in tal modo, pertanto, risulta ammissibile²⁸⁵.

7.2. Segue. Il «gravissimo danno»

Procedendo nell'esegesi dell'art. 431, co. 2, c.p.c., si legge che la concessione della sospensione è subordinata alla prova di un «gravissimo danno» che possa patire il datore di lavoro dall'esecuzione.

Secondo la prevalente opinione il gravissimo danno prescinde dalla fondatezza o meno dei motivi di appello²⁸⁶. La dottrina ha cercato in primo luogo di dotare questa nozione, apparentemente astratta, di un contenuto agganciato

mancato inizio dell'esecuzione forzata, non osta alla valida instaurazione del giudizio di gravame proposto con atto successivo, eventualmente anche con l'atto di presentazione dei motivi, non essendo, viceversa, consentito integrarne il contenuto con elementi del precedente atto nullo e inammissibile.

²⁸⁵ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 307; BUONCRISTIANI, *Presupposti, forma, competenza e modalità di concessione dell'inibitoria ex art. 431 c.p.c.*, cit., 211; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 316, che hanno auspicato un ripensamento dell'opposto orientamento avallato dalla giurisprudenza di legittimità in virtù dell'esplicito riconoscimento da parte delle norme introdotte dalla novella del 1990 (es. art. 283 c.p.c.) che l'inibitoria possa avere ad oggetto non solo l'esecuzione già iniziata, ma anche l'efficacia esecutiva; PROTO PISANI, *Controversie*, cit., 107. In giurisprudenza in questo modo cfr. Corte App. Genova 19 febbraio 2004, cit.; Trib. Bologna 25 luglio 1997, cit.; Trib. Como 20 luglio 1990, cit.

²⁸⁶ FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 189; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 261; PROTO PISANI, *Controversie*, cit., 107; DE ANGELIS, *L'inibitoria nell'appello di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1997, I, 29; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 305.

agli elementi propri dei rapporti economici sottostanti, riconoscendo la difficoltà di fornire una nozione il più possibile precisa²⁸⁷.

Sebbene sia stata sostenuta da autorevoli voci l'elasticità della formula²⁸⁸, il pensiero prevalente è stato incline a considerarla in modo alquanto restrittivo, così da reputare il danno in un «notevole squilibrio tra il vantaggio del vincitore e il sacrificio del soccombente»²⁸⁹.

²⁸⁷ LUISSO, *Il processo del lavoro*, cit., 261. Per un'approfondita disamina delle diverse opinioni nonché per il percorso di formazione della norma si veda VACCARELLA, *L'esecutività della sentenza di primo grado*, cit., 312 ss, ad avviso del quale a controbilanciare la previsione dell'esecutività della sentenza emessa in favore del lavoratore-creditore, la particolare severità (gravissimo danno) del presupposto della sospensione dell'esecuzione della sentenza pro-lavoratore era anch'essa da collegare, più che all'oralità del giudizio, alla natura *lato sensu* alimentare del credito del lavoratore ed al principio ispiratore degli artt. 1, 3 co. 2, 4, 34 e 36 Cost. Sul punto cfr. MONTESANO, *Sospetta incostituzionalità della condanna esecutiva in primo grado contro il datore di lavoro e polemiche ideologiche sul nuovo processo del lavoro*, cit., 36.

²⁸⁸ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 306; CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 301, per i quali il giudice può prendere in considerazione anche l'impossidenza della parte vittoriosa ma nell'ambito di un giudizio che tenga in considerazione l'importanza della disponibilità della somma per l'appellante; *contra* alcune pronunce di merito hanno affermato che il gravissimo danno può ravvisarsi anche nell'incapienza del lavoratore, ad es. Trib. Lecce 23 luglio 1993, in *Not. Giur. lav.*, 1993, 769. Ha invece ricondotto il timore della "irripetibilità" a motivo di sospensione Trib. Torino 23 ottobre 1980, in *Riv. giur. lav.*, 1981, 240, con nota di LASAGNO, *Sospensione dell'esecuzione ex art. 431 c.p.c. e reintegrazione del lavoratore*; mentre ha elevato a condizione per la sospensione il rischio dell'"irrecuperabilità" delle somme eventualmente percepite dal lavoratore, Trib. Teramo 25 maggio 1979, in *Giur. it.*, 1980, I, 48, con nota di SPECA, *Considerazioni metagiuridiche su una ordinanza di sospensione nel processo del lavoro*; sul tema si vedano anche Corte App. Genova 26 luglio 2006, cit., che si esprime per un'esclusione del rischio d'insolvenza del lavoratore quale motivo legittimante la sospensione nonché Corte App. Roma 16 dicembre 2005, in *Mass. giur. lav.*, 2006, 384, con nota di RUGGIERO, *Sulla sospensione ex art. 431 c.p.c. dell'esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo*.

²⁸⁹ FAZZALARI, *Appunti sul rito del lavoro*, cit., 12. Com'è stato osservato da MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 317, l'orientamento restrittivo è stato avallato dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 22 aprile 1980, n. 63, in *Foro it.*, 1980, I, 1248, che ha affermato la legittimità costituzionale della norma in quanto protesa ad anticipare nella sentenza il momento dell'autorità rispetto all'attributo della definitività.

La nozione è comunque dotata di un inferiore margine di limitazione rispetto a quella di «irreparabile danno» contenuta nell'art. 373 c.p.c. che, qualora impiegata, avrebbe condotto all'impossibilità di sospendere l'esecuzione delle sentenze di condanna di pagamento di prestazioni pecuniarie²⁹⁰.

In questo quadro interpretativo il danno, così come inteso, deve essere valutato comparando l'ammontare del credito azionato in via esecutiva e la consistenza del patrimonio economico del datore di lavoro²⁹¹.

La dottrina ha ravvisato, altresì, il «gravissimo danno» in altre situazioni concrete quali il pericolo di cessazione dell'azienda²⁹² o di fallimento o ancora la serie compromissione dell'attività²⁹³.

²⁹⁰ LUIISO, *Il processo del lavoro*, cit., 261. La giurisprudenza in tali ipotesi non ravvisa alcuna irreparabilità a causa della fungibilità del bene, cfr. Corte App. Torino 18 ottobre 1991, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, con nota di DALMOTTO, *Gravità e irreparabilità del danno per sospendere l'esecuzione della sentenza d'appello ex art. 373 c.p.c.; brevi considerazioni a proposito del debitore in crisi di liquidità*.

²⁹¹ FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 189; PROTO PISANI, *Controversie*, cit., 107, secondo il quale si esclude che il pericolo di irripetibilità della somma possa giustificare la sospensione potendosi tener conto tutt'al più nell'ambito di una comparazione sull'importanza rivestita dalla disponibilità della somma per l'appellante; LUIISO, *Il processo del lavoro*, cit., 261; VERDE-OLIVIERI, voce *Processo del lavoro e della previdenza*, cit., 259, che ritengono che il giudice dell'appello debba esclusivamente valutare l'entità del pregiudizio derivante dall'esecuzione per il patrimonio del datore di lavoro, senza alcuna considerazione per la fondatezza dell'impugnazione.

²⁹² Cfr. Camera dei deputati, VI legislatura, Atti parlamentari, Discussioni, seduta del 28 luglio 1973, 8668, relazione LOSPINOSO SEVERINI, secondo cui la norma «è stata dettata dalla necessità di garantire al massimo al lavoratore la riscossione di quanto deve avere a seguito della pronuncia del magistrato e di evitare che, nell'attesa dell'esito del giudizio di appello, o della consumazione del termine previsto per il deposito della sentenza, possa correre rischi».

²⁹³ PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 366; DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 168.

7.3. Segue. La sospensione parziale e le problematiche riguardanti le condanne non pecuniarie

L'esame della sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro in favore del lavoratore necessita infine di volgere lo sguardo anche al quarto comma dell'art. 431 c.p.c.

In particolare, è previsto che la sospensione può essere altresì «parziale» e «in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di 258,23 euro» (£ 500.000).

La norma, che esclude entro il suddetto limite la sospensione dell'esecuzione, ha oggi una ridotta importanza applicativa in quanto l'importo non è stato più aggiornato da ormai quasi cinquant'anni²⁹⁴, mentre nel 1973 la previsione fu accolta favorevolmente in quanto improntata ad «assicurare al lavoratore in lite un certo sostentamento per il periodo di tempo in cui si svolgerà l'appello»²⁹⁵.

Si potrebbe analogicamente scorgere, pertanto, nella *ratio* alimentare manifestata dal legislatore un tentativo di fissare una soglia del c.d. minimo vitale (su cui vedi *infra*, cap. 4, § 4.2).

Non va poi trascurata l'importanza delle sentenze di condanna favorevoli al lavoratore che non hanno tuttavia ad oggetto crediti. Anche per esse è disposta *ex lege* la provvisoria esecutorietà ma ai sensi dell'art. 282 e non del 431 c.p.c., con la

²⁹⁴ LUIO, *Il processo del lavoro*, cit., 262.

²⁹⁵ Cfr. Camera dei deputati, commissioni riunite giustizia e lavoro, V legislatura, Atti parlamentari, Discussioni, seduta del 22 giugno 1971, 29385, le parole si devono ai deputati Cacciatore e Granzotto. E. F. RICCI, *L'esecutività della sentenza*, cit., 350, precisò che a fronte di più causa connesse, il limite deve intendersi riferito a ciascuna di esse, e non al totale, non potendo il cumulo delle controversie pregiudicare più vincitori contro il medesimo datore di lavoro. *Contra* MONTESANO, *Sospetta incostituzionalità della condanna esecutiva in primo grado contro il datore di lavoro e polemiche ideologiche sul nuovo processo del lavoro*, cit., 36, il quale si espresse per una incostituzionalità della norma per violazione del principio di eguaglianza.

conseguenza che la sospensione dell'esecutività e dell'esecuzione potrà essere disposta in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.²⁹⁶

Nell'alveo dei provvedimenti di condanna emessi in favore del lavoratore è stata altresì dibattuta la possibilità di sospendere l'esecutività delle sentenze *ex art. 18 Stat. lav.* che dispongono la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro (sulla natura di titolo esecutivo e sulle problematiche legate all'esecuzione dei provvedimenti in questione si rinvia a quanto trattato *supra* al cap. 2).

Ancor prima che entrasse in vigore nel 1990 il nuovo art. 283 c.p.c. l'indirizzo prevalente era orientato in senso negativo, propendendo per escludere l'applicazione dell'art. 431 c.p.c. in virtù della tipicità della valutazione operata dall'art. 18 Stat. lav. con riferimento ad una fattispecie peculiare ricompresa all'interno di una più complessa tutela speciale in favore della categoria dei lavoratori²⁹⁷.

Veniva, inoltre, osservato che l'ambito di operatività dell'art. 431 c.p.c. fosse limitato alle sole condanne per crediti di lavoro²⁹⁸.

Successivamente all'entrata in vigore della riforma del 1990, fu obiettato anche da alcune delle voci appartenenti all'opinione propendente per la non

²⁹⁶ LUIO, *Il processo del lavoro*, cit., 262; per TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 308, alla luce della circostanza per cui l'art. 431, co. 2, c.p.c. non è applicabile al dispositivo di queste sentenze, contro queste non può proporsi appello con riserva dei motivi.

²⁹⁷ Cass. 26 luglio 1984, n. 4424, in *Foro it.*, Rep., 1985, voce *Lavoro* (rapporto), n. 2253, che adottava la soluzione negativa alla luce della peculiare natura del bene della controversia e all'esigenza connessa di una tutela urgente in via provvisoria della posizione del contendente più debole; Cass. 19 maggio 1986, n. 3306, in *Foro it.*, 1987, I, 747; in dottrina TARZIA, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 1118; FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 188; TARUFFO, *Problemi in tema di esecutorietà della condanna alla reintegrazione del lavoratore*, cit., 79; *contra* BUONCRISTIANI, *Presupposti, forma, competenza e modalità di concessione dell'inibitoria ex art. 431 c.p.c.*, cit., 211; in giurisprudenza Trib. Torino 23 ottobre 1980, cit.; Trib. Roma 24 luglio 1979, in *Riv. giur. lav.*, 1980, II, 1133.

²⁹⁸ CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, cit., 308.

applicazione dell'art. 431 c.p.c. alla sentenza che ordina la reintegra che, a seguito della modifica degli artt. 282 e 283 c.p.c., l'argomento meritasse un ridimensionamento²⁹⁹. Ridimensionamento poi di fatto avvenuto proprio alla fonte del problema mediante l'entrata in vigore della legge 92 del 2012 (c.d. legge Fornero) a disciplina del rito speciale in materia di licenziamenti. L'art. 1 della suddetta legge ai commi 58-61 regola, infatti, il regime delle impugnazioni avverso la sentenza che definisce il giudizio di primo grado (c.d. reclamo che corrisponde all'appello nel rito ordinario).

È previsto che la Corte d'appello possa infatti sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono «gravi motivi» anche prima che l'esecuzione sia iniziata. Si tratta di una disposizione che non distingue tra una pronuncia di condanna a favore del lavoratore o del datore di lavoro, come avviene all'art. 431, co. 3 e 6, c.p.c. richiedendo soltanto che sussistano «gravi motivi» derogando, pertanto, almeno apparentemente al doppio regime di tutela delle parti previsto all'art. 431 c.p.c. che distingue in relazione alla diversa posizione sostanziale e processuale di esse.

8. La sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività per «gravi motivi»: il titolo esecutivo in favore del datore di lavoro

Esaminando, adesso, le sentenze di condanna a favore del datore di lavoro, esecutive *ope legis* come disposto dal quinto comma dell'art. 431 a seguito della novella del 1990, la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del provvedimento sono disciplinate, almeno in parte, dal sesto comma della suddetta

²⁹⁹ DE ANGELIS, *L'inibitoria nell'appello del lavoro*, cit., 46. Alcune pronunce successive all'entrata in vigore della l. 353/1990 ammisero la soluzione positiva, *ex multis*, Corte App. Roma 30 agosto 2008; Corte App. Roma 16 dicembre 2005, cit.; Corte App. Genova 19 febbraio 2004, cit.

disposizione, ove è previsto che il giudice può concedere l'inibitoria quando ricorrono «gravi motivi».

La norma, tuttavia, si mostra all'interprete deficitaria così da aver indotto alcuni autori in dottrina a ritenere necessaria la sua integrazione con gli articoli 282 e 283 c.p.c. richiamati espressamente soltanto dal quinto comma³⁰⁰.

Anzitutto, occorre chiarire che l'istanza di sospensione, come disposto dalla prima parte del comma 1 dell'art. 283 c.p.c., può essere proposta con l'impugnazione principale o incidentale, mentre appare logico, oltre che coerente con quanto illustrato sopra in ordine alla natura di titolo esecutivo del dispositivo, ritenere che debba escludersi per la parte datoriale il ricorso all'appello con riserva dei motivi proprio alla luce dell'esecutività provvisoria del dispositivo unilateralmente in favore del lavoratore.

Se non sussistono particolari problematiche circa il "contenitore" della richiesta di inibitoria, è con riferimento al presupposto della sospensione dell'esecuzione o dell'esecutività della sentenza che l'esegesi della dottrina e l'attività della giurisprudenza hanno incontrato maggiori ostacoli, in special modo avuto riguardo alla seconda parte del primo comma dell'art. 283 c.p.c. che subordina la concessione della sospensione alla sussistenza di «gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità d'insolvenza di una delle parti»³⁰¹.

³⁰⁰ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 309.

³⁰¹ Al sesto comma dell'art. 431 c.p.c. all'espressione «gravi motivi» è stato aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 l'inciso «fondati», il che ha lasciato pensare che il legislatore volesse porre l'attenzione sul concetto di probabile fondatezza del gravame. In dottrina CONSOLO-PARISI, *Commento all'art. 283 c.p.c.*, in AA.VV., *Codice di procedura civile*⁶, diretto da Consolo, II, 2018, 742, ed ivi richiami; cfr. anche Cass. 25 febbraio 2005, n. 4060, cit., che discorre di un potere discrezionale più ampio tale da consentire la valutazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e al contempo quella sul pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire anche in relazione alla difficoltà di ottenere la restituzione di quanto pagato; *contra* G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 565, che ritiene che la nuova formulazione dell'art. 283 c.p.c. non conduce ad una definizione dell'ambito della cognizione del giudice dell'inibitoria più ampio di quello già

Si può, inoltre, osservare che l'espressione «gravi motivi» sembra meno rigorosa, e pertanto più ampia, di quella «gravissimo danno» in capo al debitore esecutato o esecutando, così da consentire al giudice dell'appello di vagliare anche la fondatezza dell'impugnazione oltre che la sussistenza di una ragione di natura cautelare ricollegabile al possibile danno³⁰². A tal proposito è stato ritenuto che la differenza tra le discipline dell'inibitoria di cui all'art. 431 c.p.c. andrebbe letta, e spiegata, attraverso la cartina tornasole del *favor* verso il lavoratore,³⁰³ da ciò può desumersi un onere probatorio maggiore a carico del datore di lavoro soccombente rispetto a quello che dovrà sopportare il lavoratore nell'ipotesi diametralmente opposta il quale può, dal canto suo, fregiarsi anche del diritto di agire in via esecutiva sulla base del solo dispositivo.

Appare inoltre coerente con quanto esposto in ordine al terzo comma dell'art. 431 c.p.c. ritenere che l'appellante possa rivolgersi al giudice dell'impugnazione anche prima che l'esecuzione sia iniziata e, segnatamente, in un momento antecedente al pignoramento. Ciò si rende possibile, ancora una volta, mediante un'integrazione della norma, adesso il sesto comma, con l'art. 283 c.p.c. richiamato dal comma precedente.

delineato dai gravi motivi presenti nel testo previgente; IMPAGNATIELLO, *La nuova disciplina dell'inibitoria in appello*, in *www.judicium.it*, 2006, 2; ID, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, cit., 457, ad avviso del quale l'intervento del legislatore del 2005 non è servito a far pendere l'ago della bilancia dalla valutazione dell'art. 283 sul *periculum in mora* a quella sulla fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione; l'A. sostiene che «l'impressione è il nuovo testo produca un non trascurabile effetto, che tuttavia non è certo quello di collocare il *fumus* del gravame al centro delle verifiche indispensabili ai fini dell'inibitoria, ma è piuttosto quello di imporre al giudice chiamato a valutare l'opportunità della sospensione una più scrupolosa verifica dei suoi presupposti (che siano il *fumus* e/o il *periculum*) e, correlativamente, un onere di motivazione molto più stringente».

³⁰² DE ANGELIS, *L'inibitoria nell'appello del lavoro*, cit., 46; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 310; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 817.

³⁰³ BORGHESI, *L'anticipazione dell'esecuzione forzata nella riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 191.

Posto che la disciplina del comma sesto attiene alla sentenza di condanna favorevole al datore di lavoro sarebbe alquanto contraddittorio rispetto allo spirito dell'art. 431 c.p.c. e, ancor di più con riferimento alla *ratio legis* della legge n. 533 del 1973, escludere il lavoratore soccombente dalla facoltà di chiedere l'inibitoria nella fase anteriore al pignoramento che è potenzialmente dannoso per la sua posizione economica. Si tratterebbe, orbene, di una inaccettabile discriminazione proprio nei confronti del soggetto più debole del rapporto³⁰⁴.

Analoga considerazione rispetto a quanto svolto sopra dovrà, pertanto, svolgersi con riferimento alla possibilità d'integrare il sesto comma dell'art. 431 con l'art. 351 c.p.c. Viene concesso in tal modo al lavoratore il diritto di chiedere alla Corte d'appello l'anticipazione della trattazione dell'inibitoria, così come accordato al datore di lavoro soccombente in virtù del combinato disposto tra l'art. 351 c.p.c. ed il comma terzo dell'art. 431 c.p.c., con conseguente potere del Presidente della Corte di pronunciare il provvedimento con decreto *inaudita altera parte* in casi di particolare urgenza, salva modifica o revoca³⁰⁵.

9. La condanna pecuniaria per il rigetto dell'istanza di sospensione

Un'ultima considerazione merita poi il settimo comma dell'art. 431 c.p.c., aggiunto dall'art. 27, legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevede che «se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può

³⁰⁴ LUIISO, *Il processo del lavoro*, cit., 263; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 817; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 310.

³⁰⁵ In questo senso MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*³, cit., 317, nonché TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 310; *contra* CONSOLO, in CONSOLO-LUIISO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, cit., 402, il quale ha sostenuto l'autosufficienza e l'autonomia del sesto comma dell'art. 431 c.p.c., tale da escludere ogni possibile integrazione con l'art. 351.

condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore ad euro 10.000,00. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».

Siamo al cospetto di uno dei numerosi, e maldestri, tentativi del legislatore moderno (tema che non compete tuttavia a questo studio), sicuramente quello degli ultimi quindici anni, finalizzati a comprimere le istanze di giustizia del cittadino. La minaccia della pena pecuniaria mal si concilia con una lettura costituzionalmente orientata della disciplina dei rapporti di lavoro ponendosi in aperto contrasto con la *ratio* del legislatore del 1973.

CAPITOLO IV

LA TUTELA DEL CREDITO DI LAVORO NELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA: ASPETTI DINAMICI E PROFILI RICOSTRUTTIVI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Par condicio creditorum* e garanzia patrimoniale per i crediti di lavoro. Cenni introduttivi. – 2.1. Segue. Il privilegio dei crediti di lavoro. – 2.2. Segue. L'intervento dei creditori per crediti di lavoro. Profili problematici. – 2.3. Segue. L'esclusione del privilegio. – 2.4. Segue. Dubbi di costituzionalità riguardo alla posizione dei creditori *sine titulo* per ragioni di lavoro. – 2.5. Segue. Possibile *exit strategy* per il creditore *ex art. 409 c.p.c. sine titulo?* – 2.6. Segue. Considerazioni intorno all'intensità della tutela esecutiva del credito di lavoro nella disciplina dell'intervento. – 3. Limiti all'espropriazione forzata per crediti di lavoro nei confronti della P.A. – 3.1. Segue. Profili di competenza. – 3.2. Segue. Il regime d'impignorabilità dei crediti della P.A. – 4. La tutela del credito di lavoro assoggettato all'esecuzione: limiti alla garanzia patrimoniale. – 4.1. Segue. La disciplina dell'impignorabilità dei crediti di lavoro (a titolo di pensione) anteriore al 2015. – 4.2. Segue. Il delicato tema del «minimo vitale» ed il ruolo della giurisprudenza. – 4.3. Segue. La disciplina dell'art. 545 c.p.c. a seguito dell'intervento del legislatore del 2015: una soluzione non compiuta. – 4.4. Segue. La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 23, co. 6, d. l. 83 del 2015. – 4.5. Segue. *La reconductio ad unitatem* della pignorabilità delle retribuzioni. – 4.6. Segue. Questioni aperte in tema di pignorabilità dei crediti di lavoro.

1. Premessa

Dopo aver analizzato il titolo esecutivo avente ad oggetto il diritto di credito derivante da un rapporto di lavoro attraverso il suo percorso evolutivo a livello legislativo e giurisprudenziale, nelle pagine seguenti l'argomento verrà esaminato concentrando l'attenzione sulla tutela esecutiva sua dimensione dinamica.

Lo studio procederà allora in un'indagine su come il complesso di norme del libro III del codice tiene realmente in considerazione dell'esigenza di un'auspicata protezione del credito di lavoro contenuta nella riforma del 1973, nelle norme costituzionali e in quelle sostanziali.

Quale tutela riceve il credito che trae origine dal rapporto di lavoro nell'espropriazione forzata? A siffatto interrogativo proveremo a rispondere attraverso una lettura sistematica delle norme sostanziali e processuali nel tentativo di non trascurare l'importanza del principio della garanzia patrimoniale.

Su questa scia verrà, allora, approfondito anche il limite che incontra il suddetto principio nell'affermazione della tutela esecutiva del credito di lavoro nei confronti della Pubblica Amministrazione quale soggetto debitore.

Al fine di fornire, infine, un quadro della disciplina che possa mettere in luce, il più possibile, i suoi risvolti positivi e negativi all'interno dell'ordinamento, lo studio involgerà inoltre l'ipotesi in cui il credito di lavoro sia assoggettato all'espropriazione forzata esaminando, in quest'ottica, i vincoli posti alla garanzia patrimoniale. Si tratta, pertanto, della fattispecie diametralmente opposta rispetto a quella riguardante l'espropriazione come mezzo per la realizzazione del credito di lavoro.

2. *Par condicio creditorum* e garanzia patrimoniale per i crediti di lavoro. Cenni introduttivi

Non è nostra intenzione concentrarsi nelle pagine che seguiranno sul ruolo della *par condicio creditorum*, quanto piuttosto, muovendo dalla sua morfologia nel processo esecutivo e nell'intervento in particolare, cogliere lo stato di tutela del credito di lavoro a livello sistematico all'interno delle disposizioni che disciplinano l'espropriazione forzata.

La tutela giurisdizionale esecutiva consente infatti di misurare la vera portata del principio della *par condicio*³⁰⁶ e l'intensità del suo livello di attuazione in rapporto alle differenti posizioni sostanziali collegate alla natura del credito.

È pacifico che con il pignoramento il bene sottoposto ad espropriazione viene vincolato alla soddisfazione del credito per il quale si procede in attuazione del principio della garanzia patrimoniale *ex art. 2740 c.c.* che, giova ricordare, stabilisce che «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».

La norma menzionata, sebbene in linea di principio appaia il centro nevralgico dell'esecuzione, da sola non è sufficiente a reggere l'intero sistema. Essa va pertanto letta congiuntamente all'art. 2741 c.c. che enuncia la regola della *par condicio creditorum*, secondo cui «i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione» (privilegi, pegni e ipoteche)³⁰⁷.

Il meccanismo attraverso il quale, almeno in linea di principio, dovrebbe realizzarsi nell'espropriazione quanto previsto dall'art. 2741 c.c. è l'intervento dei creditori. In osservanza al suddetto disposto, si può desumere che il principio della parità delle posizioni dei creditori nell'espropriazione è attenuato soltanto dalle ragioni di prelazione³⁰⁸.

³⁰⁶ In termini parzialmente analoghi, SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*¹³, cit., 619, nel sostenere che la disciplina dei rapporti tra creditori va ricercata nel momento dinamico dell'espropriazione.

³⁰⁷ Secondo SATTA, *L'esecuzione forzata*³, cit., 115; ID., *Commentario*, III, cit., 164, l'articolo 2741 c.c. costituisce un ovvio corollario della responsabilità patrimoniale sancita dall'art. 2740 c.c.

³⁰⁸ Sulla *par condicio creditorum* cfr. G. MONTELEONE, *Sullo «eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore»*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 275, secondo il quale alla regola non va attribuito un valore assoluto ed aprioristico considerato che la legge processuale istituisce l'espropriazione singolare in cui il concorso è solo possibile e non indispensabile, mentre le cause di prelazione sono disciplinate nella legge sostanziale; COLESANTI, *Mito e realtà della par condicio*, in *Il Fallimento*, 1984, 32, il quale muove una decisa critica verso una concezione tradizionale e "morale" della *par condicio creditorum*, che «rappresenta la regola tendenziale (e solo tendenziale)

2.1. Segue. Il privilegio dei crediti di lavoro

È stato osservato in dottrina³⁰⁹ che le cause di prelazione costituiscono *ius singulare* e trovano la loro fonte nel diritto sostanziale e non nel processo esecutivo che, dal canto suo, non può istituirne di nuove e deve attenersi alla condizione dei crediti (e dei creditori) nel contesto del diritto sostanziale.

Tra le cause legittime di prelazione rileva in materia di crediti di lavoro il privilegio di cui all'art. 2751 *bis* c.c.

Il privilegio, si ricorda, è sempre legale ed è un titolo di prelazione accordato appunto dalla legge in considerazione della causa del credito (*sed ex causa*), essendo una qualificazione di quest'ultimo e non motivo di origine di un diritto autonomo³¹⁰. Il privilegio è generalmente occulto perché non risulta da

dell'attuazione del concorso, che infatti vi può tranquillamente derogare»; JAEGER, *Par condicio creditorum*, in *Giur. comm.*, 1984, 89, secondo il quale «la *par condicio creditorum* non è un principio assoluto, ispirato a interessi superiori, di carattere economico, sociale o ideologico. Essa risponde, piuttosto, a criteri di "ordine" nelle procedure concorsuali, che passano in secondo piano di fronte al riconoscimento di interessi prevalenti meritevoli di tutela. Come tale, ha, effettivamente, un valore "residuale", il che non toglie che gli si possa riconoscere un'impronta di generalità, dopo che sia chiarito l'ambito e la portata delle ipotesi "eccezionali", nelle quali non trova applicazione. Infine, non è possibile sostenere che dal principio derivino diritti soggettivi, e neppure posizioni soggettive tutelate in quanto tali, dal momento che queste ultime rappresentano, semplicemente, il riflesso di precetti obiettivi»; SOLDI, *Manuale di diritto dell'esecuzione forzata*⁷, cit., 610, che propende per un significato meramente programmatico del principio della *par condicio creditorum*; *contra* per una diversa pregnanza del suddetto principio v. CARNELUTTI, *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*, in *Studi in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927, 345, secondo il quale la liquidazione singolare e quella collettiva sono due sistemi per l'attuazione del principio della *par condicio*; SCHLESINGER, *L'eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 319; S. ZIINO, *Esecuzione forzata e intervento dei creditori*, cit., 150 ss.

³⁰⁹ LUISSO, *Diritto processuale civile*¹², III, cit., 128, che conduce la seguente lettura del combinato disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c. «il debitore risponde nei confronti di tutti i suoi creditori, secondo le regole del diritto sostanziale, dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; la tutela esecutiva dei diritti di credito deve essere strutturata in modo tale da attuare le prescrizioni del diritto sostanziale, e da non alterare le scelte del legislatore sostanziale».

³¹⁰ In argomento si veda GAETANO, *I privilegi*³, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, Torino, 1949; ANDRIOLI, *Dei privilegi*, in *Commentario del c.c.*, a cura di Scialoja e Branca, cit., 1988,

mezzi di pubblicità, ad eccezione di casi tassativi sorretti da finalità di conoscenza della ragione di preferenza per i terzi³¹¹, e non possiede il diritto di sequela a differenza del pegno e dell'ipoteca che sono diritti reali di garanzia.

I privilegi, inoltre, vengono classificati in generali e speciali; quelli generali, come nel caso dell'art. 2751 *bis* c.c., sono il prodotto di un riconoscimento effettuato dal legislatore alla causa del credito in virtù della centralità assunta dall'attività lavorativa dei soggetti creditori, indipendentemente da ogni rapporto con i beni mobili soggetti ad esecuzione.

In particolare, si tratta di: 1) crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi titolo, ai prestatori di lavoro subordinato, le relative indennità sociali, il risarcimento del danno subito dal lavoratore dipendente per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile³¹²; 2) crediti riguardanti le retribuzioni

134; PATTI, *I privilegi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 2003.

³¹¹ Si pensi ad esempio alle ipotesi di privilegio speciale sui mobili e immobili generalmente soggetti a forme di pubblicità che li rendono opponibili ai terzi e che, se la legge non dispone diversamente, hanno un diritto di seguito, potendosi esercitare anche nei confronti degli acquisti fatti dai terzi in epoca posteriore al loro sorgere. Cfr. art. 47 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; art. 12 l. 28 novembre 1965, n. 1329 per il finanziamento per l'acquisto di macchinari; l'art. 2672 c.c. (privilegio in favore del venditore di macchine) e l'art. 2775 *bis* c.c. (contratto preliminare).

³¹² La dottrina ha proposto una lettura estensiva della norma a proposito del concetto di retribuzione al fine di ricomprendervi anche le indennità *ex* artt. 2118 e 2122 c.c., v. CICCARELLO, voce *Privilegio*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, *passim*. La giurisprudenza costituzionale ha registrato alcune pronunce che hanno costituito importanti traguardi in termini di tutela pur non mantenendo sulla questione un approccio completamente unitario. Con la sentenza del 28 novembre 1983, n. 326, in *Foro it.*, 1984, I, 647, con nota di TUCCI, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non ha esteso il privilegio anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore subordinato in conseguenza di un infortunio sul lavoro, trattandosi di un risarcimento a carattere retributivo alla luce del rapporto tra infortunio e diminuzione della capacità lavorativa. Corte cost. 6 aprile 2004, n. 113, in *Riv. dir. lav.*, 2004, II, 476, con nota di CORTI, ha dichiarato, invece, l'illegittimità costituzionale della norma per la mancata estensione del privilegio generale sui beni mobili anche al credito per i danni da demansionamento (qualificabili come danni alla professionalità) subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro, così determinando un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad analoghe ipotesi previste

dovute ai prestatori di lavoro autonomo, per gli ultimi due anni di prestazione; 3) crediti relativi alle provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione; 4) crediti maturati dal coltivatore diretto come corrispettivo della vendita dei propri prodotti; 5) crediti aventi ad oggetto il corrispettivo dei servizi prestati o dei manufatti venduti da imprese artigiane o società ed enti cooperativi di produzione e lavoro; 6) crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

La suddetta norma, introdotta dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, trova fondamento nella crescente importanza che ha assunto il lavoro nel nostro ordinamento ed affonda le sue radici nella Carta costituzionale, rappresentando un ulteriore tassello di un mosaico di evoluzione legislativa che aveva già registrato al suo interno, andando a ritroso, la riforma del rito del lavoro del 1973, l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori nel 1970 e ancor prima la legge sui licenziamenti individuali nel 1966.

L'art. 2751 *bis* c.p.c. s'inserisce, pertanto, in un contesto storico contrassegnato da una spinta riformista protrattasi per più di un decennio e finalizzata a garantire al rapporto di lavoro e, in particolare, al credito di lavoro un'elevata protezione, attesa la sua funzione economica e sociale.

dalla norma. Di converso, Corte cost. 18 giugno 1991, n. 287, ha negato una preferenza sul prezzo degli immobili per i crediti da retribuzione rispetto ai crediti assistiti da prelazione ipotecaria. Con la sentenza del 29 gennaio 1998, n. 1 in *Giust. civ.*, 1998, I, 910 con nota di LOMBARDI, la Consulta ha poi dichiarato illegittima la norma, nella parte in cui non accorda il suddetto privilegio anche ai prestatori d'opera non intellettuale per le retribuzioni ad essi dovute in relazione agli ultimi due anni di prestazione. Sull'argomento v. altresì MAIO, voce *Privilegi IV) Privilegi dei crediti di lavoro e previdenziali*, in *Enc. giur.*, XXIV, 2001, sullo specifico fondamento del privilegio del lavoratore subordinato nella preminente esigenza di tutela del lavoro dipendente, che trova ragione in un principio di giustizia sociale ma anche nella considerazione del contributo che i lavoratori danno alla formazione del patrimonio aziendale.

Da questa panoramica sulla natura del privilegio del credito di lavoro si può scorgere l'importanza a questo attribuita da parte del legislatore sostanziale che tuttavia oggi permane esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione concorsuale³¹³, alla luce di quanto vedremo a breve.

2.2. Segue. L'intervento dei creditori per crediti di lavoro. Profili problematici

Uno dei fattori odierni di criticità e di complicazione per la tutela del credito di lavoro nell'espropriazione forzata è costituito dall'attuale disciplina dell'intervento dei creditori di cui all'art. 499 c.p.c.

La disciplina dell'intervento dei creditori³¹⁴ nell'espropriazione costituisce uno dei motivi di maggiore interesse per la presente indagine, poiché, oltre all'importanza rivestita dall'istituto in sé, essa rappresenta un termometro della tutela esecutiva del credito di lavoro all'interno del codice.

L'intervento, pur essendo un fenomeno accidentale, costituisce infatti un potenziale snodo fondamentale di ogni procedura esecutiva, in quanto preordinato a dar voce alle istanze di tutti i creditori.

³¹³ Si rinvia sull'argomento, senza pretesa di completezza, a APRILE, *Accertamento dei crediti da lavoro subordinato*, in *Fall.*, 2021, 392; M. FABIANI, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, Bologna, 2017, 181; per una disamina della disciplina a seguito dell'entrata in vigore in data 15 maggio 2022 del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) v. AA. VV., *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, a cura di Giorgetti e Bonafine, Pisa, 2022.

³¹⁴ Sull'argomento si veda ANDRIOLI, voce *Intervento dei creditori*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1972, 486; GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1959, 20; ID, voce *Concorso dei creditori*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, I, 1961, 533, secondo il quale nell'espropriazione individuale l'intervento dei creditori ha un carattere eventuale; SATTA, *L'esecuzione forzata*³, cit., 115; ID., *Commentario*, III, cit., 164; SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*¹³, cit., 619; BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1991, 106; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 271; S. ZIINO, *Esecuzione forzata e intervento dei creditori*, cit., 150.

Il credito di lavoro, come avremo modo d'illustrare, soffre di una compressione della sua tutela esecutiva per un duplice ordine di ragioni: la prima attiene all'assenza di un ruolo rilevante per il privilegio *ex art. 2751 bis c.p.c.*; la seconda riguarda la discriminazione tra i creditori legittimati all'intervento attuata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e dall'art. 1 della l. 28 dicembre 2005, n. 263³¹⁵.

Entrambe le considerazioni appena svolte si ricavano dalla lettura della norma processuale, in particolare del comma 1 dell'art. 499 c.p.c. Ma procediamo con ordine.

Secondo una concezione tradizionale della dottrina, dal principio della responsabilità patrimoniale del debitore ne consegue, come logica conseguenza, il diritto di tutti i creditori a partecipare alla distribuzione del ricavato dell'espropriazione individuale³¹⁶. Appurata la sussistenza di tale diritto, tutti i creditori devono poter concorrere al riparto dei beni del debitore anche se privi di un titolo esecutivo; quest'ultimo è sempre stato, tuttavia, soltanto condizione necessaria per il compimento degli atti dell'esecuzione e non fonte di discriminazione tra i creditori nella fase del riparto.

È stato comunque osservato che, in verità, il codice del 1942, a differenza di quello del 1865 in cui l'espropriazione era consentita ad un solo creditore in possesso di titolo esecutivo, avrebbe ammesso semplicemente l'intervento nell'espropriazione di tutti i creditori aventi diritto al concorso come una soluzione tecnica e non come meccanismo di affermazione della *par condicio creditorum*³¹⁷. Il diritto a partecipare alla distribuzione spettava soltanto a quei

³¹⁵ SALETTI, *Le (ultime) novità in tema di esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 193.

³¹⁶ Per tutti, SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, cit., 165; ID., *L'esecuzione forzata*³, cit., 68, secondo il quale la responsabilità patrimoniale è potenzialmente concorsuale e l'art. 2741 c.c. ne costituisce un corollario; BONGIORNO, *L'autotutela esecutiva*, Milano, 1984, 170.

³¹⁷ CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 296, secondo il quale le regole della *par condicio creditorum* impongono soltanto l'ammissione alla fase distributiva di tutti i creditori aventi

creditori in possesso di un titolo per un diritto di credito certo, liquido ed esigibile³¹⁸.

Le leggi di riforma del 2005 hanno radicalmente cambiato scenario limitando espressamente, ai sensi dell'art. 499, co. 1, c.p.c., l'intervento alle seguenti figure di creditori: creditori muniti di titolo esecutivo; creditore sequestrante al momento del pignoramento; creditore il cui credito sia garantito da pegno o ipoteca risultante da pubblici registri (c.d. creditori iscritti) al tempo del pignoramento; creditore il cui credito, al momento del pignoramento, risulti dalle scritture contabili *ex art. 2214 c.c.*³¹⁹

In esito al criterio selettivo adottato dal legislatore vediamo adesso in che modo la riforma ha inciso sulla posizione dei creditori per ragioni di lavoro considerando i due fattori di criticità sopra indicati, restringendo il campo d'indagine al nostro tema d'interesse principale.

2.3. Segue. L'esclusione del privilegio

Com'è stato sostenuto in dottrina, fino alle modifiche legislative del 2005 tutti i creditori avevano la possibilità di intervenire nell'esecuzione intrapresa da uno di essi al fine di ottenere la soddisfazione del loro diritto secondo le regole del diritto sostanziale³²⁰.

diritto al concorso e che in detta fase i creditori con diritti di prelazione siano preferiti rispetto ai creditori chirografari. Ad avviso dell'A. il codice di rito fino alla riforma del 2006 differenziava la posizione dei creditori intervenuti in relazione al tempo dell'intervento e limitava la facoltà d'intervento dei creditori non titolati imponendo a questi ultimi il possesso di un documento comprovante la ragione di credito.

³¹⁸ VERDE, *Attualità del principio «nulla executio sine titulo»*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 963.

³¹⁹ CAPPONI, *L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della quattordicesima legislatura*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, 22; ID., *L'accertamento dei crediti nell'espropriazione forzata dopo le leggi 80 e 263 del 2005*, in *Corr. giur.*, 2008, 671.

³²⁰ LUISO, *Diritto processuale civile*¹², III, cit., 128.

Il primo dei due fattori di criticità in anticipo sopra rilevati riguarda la posizione dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 *bis* c.c. Dalla nuova disciplina emerge in negativo un'esclusione di tutti i creditori che, seppure titolari di un credito assistito da un diritto di prelazione, non rientrano tra quelli il cui diritto è garantito da pegno, ipoteca o prelazione risultante da pubblici registri³²¹. Si tratta della categoria dei c.d. creditori iscritti, destinatari dell'atto di avviso di cui all'art. 498 c.p.c.³²²

Come abbiamo visto con riferimento al privilegio che assiste i crediti di lavoro ai sensi dell'art. 2751 *bis* c.c., quest'ultimo non consiste in un diritto di prelazione a cui la legge riconosce la meritevolezza all'iscrizione in un pubblico registro, nonostante ai privilegi che assistono tali crediti sia stata attribuita la

³²¹ Critico nei confronti della disciplina riformata è S. ZIINO, *Commento sub art. 499 c.p.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2006, 1051, il quale sostiene che la limitazione dell'intervento ai soli creditori muniti di pegno ed ipoteca, ovvero di privilegio soggetto a trascrizione, conduce a un'implicita abrogazione dei privilegi stabiliti dal codice civile (pertanto possiamo desumere anche con riferimento all'art. 2751 *bis* c.p.c.) e ad un'irrazionale conseguenza data dalla possibile prevalenza dei creditori chirografari *cum titulo* rispetto ai titolari di diritto di prelazione attribuito dalla legge (come nel caso del privilegio per credito di lavoro); nello stesso senso PROTO PISANI, in *Premessa*, in AA.VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005. Intervento dei creditori*, in *Foro it.*, 2005, V, 92; *contra* BOVE, in BOVE-BALENA, *Le riforme più recenti del processo civile*, 2006, Bari, 186, secondo il quale l'intervento ha una precipua funzione di concedere una misura cautelare in favore dei soggetti minacciati dall'effetto purgativo della vendita forzata, pertanto «è ragionevole che non sia prevista la legittimazione all'intervento di coloro che non siano soggetti a questo effetto, ossia dei creditori muniti di privilegio»; in modo conforme anche TEDOLDI, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 1297, ad avviso del quale l'effetto purgativo non priva i creditori privilegiati non iscritti della possibilità di far valere la loro causa di prelazione su altri beni del patrimonio del debitore. Si veda anche sull'argomento E. FABIANI, *Intervento dei creditori*, in AA.VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, cit., 116.

³²² CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 298, osserva che la *ratio* dell'avviso risiede nel fatto che i soggetti che hanno sul bene oggetto d'espropriazione un diritto di prelazione sono destinati a perderlo a causa dell'effetto purgativo della vendita forzata: il bene viene acquistato libero da ogni vincolo o peso.

prevalenza su ogni altro privilegio, fatta eccezione unicamente per le spese di giustizia³²³.

Da tale dato di diritto sostanziale si può desumere che il legislatore processuale, in un'ottica di snellimento del processo esecutivo, ne abbia tratto elemento utile per estromettere i creditori privilegiati *ex art. 2751 bis c.p.c.* dalla categoria dei legittimati all'intervento, a meno che non abbiano un titolo esecutivo.

Ritenuto l'intervento nell'espropriazione come una vicenda eventuale, lo sbarramento compiuto dal legislatore processuale appare in netta contraddizione rispetto alla posizione assunta dal credito di lavoro nell'ambito dell'esecuzione concorsuale. È il medesimo credito privilegiato che viene in rilievo, ma al quale l'ordinamento riserva un trattamento differente a seconda della natura dell'esecuzione nonostante vi sia un'unica norma sostanziale giustificatrice della causa legittima di prelazione.

Il *vulnus* della tutela del credito di lavoro (avuto riguardo all'art. 2751 *bis* c.c.) assume ancora maggiore pregnanza se si consideri che le scritture dell'imprenditore *ex art. 2214 c.c.*, legittimanti l'intervento, sono divenute fonte di un trattamento "privilegiato" rispetto ai creditori non titolati esclusi che possono essere, tuttavia, muniti di causa di prelazione come nel caso del credito in esame³²⁴.

³²³ BIANCA, *Diritto civile. Le garanzie reali e la prescrizione*, VII, Milano, 2012, 57.

³²⁴ Ha formulato delle critiche sull'argomento PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, Torino, 2011, 171, la quale ha ritenuto la disposizione irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza se si raffronta la posizione del creditore contabile rispetto a quella dei creditori esclusi dal concorso (l'A. alla nota 308 richiama proprio la posizione del creditore privilegiato *ex art. 2751 bis c.p.c.*, portando l'esempio del "progetto di busta paga" emesso dal datore di lavoro in relazione al credito del lavoratore) sia se la si mette a confronto con quella degli altri creditori ammessi all'intervento in deroga al principio di supremazia del titolo (sequestranti, pignoranti e privilegiati iscritti); la Corte cost. ord. 6 luglio 2011, n. 202, in *Corr. giur.*, 2011, 1154 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione d'incostituzionalità della norma con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., si rinvia per una accurata disamina della pronuncia e delle

Le esigenze di celerità del processo esecutivo sottese alla riforma del 2005 non sembrano poter superare, sin d'ora, la critica volta a sottolineare la funzione vitale, sancita all'art. 36 Cost., assunta dalla retribuzione al fine di offrire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Siamo dinnanzi ad un vero e proprio scollamento tra la disciplina dettata dalla legge sostanziale, la normativa legislatore processuale e la Carta costituzionale.

2.4. Segue. Dubbi di costituzionalità riguardo alla posizione dei creditori *sine titulo* per ragioni di lavoro

Il secondo fattore di criticità della disciplina dell'intervento è costituito dalla compressione della *par condicio creditorum* attuata dalla riforma del 2005 in virtù del restringimento della platea dei creditori legittimati ad intervenire ai soli muniti di titolo esecutivo, ad eccezione, come sopra illustrato, delle altre figure ammesse ai sensi del comma 1 dell'art. 499 c.p.c.³²⁵

Alla base della riforma si colloca l'esigenza di conferire al processo esecutivo una maggiore celerità, ritenuta quest'ultima un valore prevalente, già negli anni anteriori alla formazione della legge 80 del 2005, rispetto alla tutela del *par condicio creditorum*³²⁶.

questioni a questa sottese a ORIANI, *Su un'ordinanza della Corte Costituzionale in tema di intervento dei creditori nel processo esecutivo*, in AA.VV., *Il processo esecutivo*. Liber amicorum Romano Vaccarella, cit., 603.

³²⁵ TEDOLDI, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione*, cit., 1297.

³²⁶ ORIANI, *La determinazione dei crediti ai fini del concorso*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1993, 163; favorevole anche VACCARELLA, *Le linee essenziali del processo esecutivo della Commissione Tarzia*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 369; CAPPONI-STORTO, *Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli concernente «Modifiche urgenti al codice di procedura civile» in relazione al processo di espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 167.

L'innovazione legislativa ha dato luogo a diverse critiche, attesi il rango dei principi in gioco e gli effetti provocati sul piano operativo. In particolare, è stato principalmente opinato che subordinare l'intervento dei creditori alla disponibilità di un titolo esecutivo, a prescindere dalla natura del credito possa alterare, per non dire stravolgere, il principio della parità di trattamento³²⁷, costituente il presupposto normativo del sistema della responsabilità-garanzia patrimoniale scolpito dal codice civile. In questa prospettiva si è inoltre osservato³²⁸ che il titolo esecutivo non è e non può divenire una causa di prelazione riconosciuta dall'art. 2741 c.c. Ammettere una simile circostanza significherebbe, pertanto, svuotare il processo esecutivo della sua funzione strumentale per trasformarlo in uno strumento capace di attribuire cause di prelazione di natura processuale. Invero, in virtù del principio di strumentalità del diritto di azione è d'uopo garantire a tutti i creditori, sulla base delle relative posizioni soggettive, una eguale *chance* di soddisfare i loro diritti.

Sull'opportunità delle modifiche legislative sussistono notevoli perplessità anche sotto il profilo della compatibilità della nuova disciplina con la Costituzione³²⁹. In particolare, con riferimento all'art. 24 Cost., che riconosce il diritto a una tutela adeguata tanto nella fase di accertamento che in quella

³²⁷ LUISO, *Diritto processuale civile*¹², III, cit., 128; CONSOLO, *Competizione sì, ma più che altro fra riti e fra legislatori processuali (sulla legge n. 80/2005)*, in *Corr. giur.*, 2005, 893; CONTE, *Osservazioni a prima lettura sull'art. 499 c.p.c. novellato e profili di costituzionalità dei limiti all'intervento del creditore sequestrante*, in *Giur. it.*, 2005, 1783.

³²⁸ S. ZIINO, in *Nuove leggi civ. comm.*, cit., 1053, secondo il quale la necessità del titolo esecutivo come condizione primaria legittimante l'intervento avrebbe l'effetto di introdurre, di fatto, una nuova causa di prelazione a favore di alcuni creditori.

³²⁹ Mettono in luce un collegamento tra il principio della *par condicio creditorum* e la Costituzione, TARZIA, *Il giusto processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 346; COMOGLIO, *Principi costituzionali e processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 450; COSTANTINO, *Note sulle tecniche di attuazione dei diritti di credito nei processi di espropriazione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1988, 133; TARUFFO, *Il diritto alla condanna e all'esecuzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 644; DENTI, *Valori costituzionali e cultura processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 448.

d'esecuzione, è stato obiettato che il legislatore abbia vulnerato un canone fondamentale dei rapporti tra diritto sostanziale e processo, poiché il processo in ossequio al suddetto precetto costituzionale deve assumere il ruolo di strumento di attuazione e non di "distorsione" del diritto sostanziale³³⁰.

Sul piano delle garanzie costituzionali è stato inoltre osservato che il nuovo testo dell'art. 499 c.p.c. comporti una violazione del principio di uguaglianza tra i creditori ai sensi dell'art. 3 Cost., in attuazione del quale quest'ultimi dovrebbero poter realizzare tutti i loro diritti al momento in cui i beni del debitore siano sottoposti ad espropriazione, fatte salve le cause legittime di prelazione³³¹. La parità di trattamento e il concorso tra i creditori rappresentano un paradigma di esigenza di giustizia in quanto preordinati a garantire sia una dinamica di uguaglianza tra i creditori sia la strumentalità del processo rispetto alle posizioni sostanziali³³².

Il processo di esecuzione non deve pertanto attribuire cause di prelazione di natura processuale che possano generare una disarmonia nel sistema, ma il suo scopo, intimamente ancorato al principio di parità di trattamento *ex art. 3 Cost.* e a quello di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., è quello di assicurare la soddisfazione dei diritti preesistenti e il principio di eguaglianza tra i creditori nella fase distributiva³³³.

³³⁰ Così LUISO, *Diritto processuale civile*¹², III, cit., 130.

³³¹ G. MONTELEONE, *L'espropriazione forzata e le banche. Prospettive di riforma*, in *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, Milano, 2004, 457.

³³² TARZIA, *Il giusto processo di esecuzione*, cit., 350.

³³³ S. ZIINO, *Esecuzione forzata e intervento dei creditori*, cit., 180, secondo il quale «la garanzia costituzionale del diritto di azione implica tuttavia che il processo di espropriazione deve essere disciplinato in modo tale da permettere, entro limiti ragionevoli, che ad esso partecipino gli altri creditori e le forme di discriminazione devono essere considerate eccezioni a questa regola generale»; nello stesso senso recentemente, CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti nell'espropriazione forzata. Contributo allo studio dei rapporti tra esecuzione accertamento*, cit., 196, secondo il quale «sarebbe difficilmente conciliabile con l'art. 24 Cost. un regime che disciplini tanto

Un'altra parte della dottrina³³⁴ ha però, all'opposto, ritenuto la scelta del legislatore di limitare l'intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo non incompatibile, di per sé, con i principi costituzionali, dal momento che ciascun creditore ha la possibilità di procurarsi un titolo esecutivo necessario per intervenire nell'espropriazione da altri iniziata e ottenere, in tal modo, la tutela del proprio credito in via esecutiva. Quest'ultimo orientamento trae fondamento da una conclusione sostenuta da un'autorevole dottrina³³⁵ secondo cui «nulla, nei

restrittivamente la possibilità di procedere *in executivis*, incidendo magari sul novero dei titoli esecutivi, sui requisiti di conseguimento dell'esecutorietà del titolo, sui limiti di pignorabilità dei beni del debitore o sulle modalità di ricerca e individuazione del compendio pignorabile, da rendere eccessivamente gravosa la realizzazione del credito». *Contra* DE SANTIS, *Intervento dei creditori, efficienza della procedura esecutiva e competitività del sistema economico*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, III, Torino, 2008, 473, che ritiene il sistema immune da profili di incostituzionalità e coerente con una logica di razionalizzazione delle procedure esecutive.

³³⁴ CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 324, che non ravvisa una lesione dell'art. 3 Cost., avuto riguardo alla circostanza secondo cui la scelta di tecnica processuale effettuata dal legislatore della riforma del 2005 non contrasta con la norma fondamentale dell'art. 2741 c.c. perché non incide sul fondamento della tutela esecutiva, che si assicura, negli stessi termini, a tutti i creditori a parità di condizione; ORIANI, voce *Intervento dei creditori nell'esecuzione forzata*, in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 2009, 5 ss; VERDE, *Diritto processuale civile*⁵, III, Bologna, 2017, 79 ss., secondo il quale in una concezione del principio della *par condicio creditorum* quale direttiva meramente «tendenziale» il legislatore è libero di «organizzare il processo espropriativo nella maniera che ritiene più conveniente e, soprattutto, di fissare le condizioni di meritevolezza per poter accedere alla forza coattiva dello Stato», purché siano rispettati i limiti della «ragionevolezza»; ACONE, *Intervento dei creditori*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, Milano, 2006, 61; STORTO, *Commento sub artt. 499, 500 e 510*, in BRIGUGLIO e CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, II, Padova, 2007, 147; TEDOLDI, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione*, cit., 1306; ROMANO, voce *Intervento dei creditori*, in *Dig. civ.*, III, Torino, 2007, 749; PUCCIARIELLO, *Commento sub art. 499*, in COMOGGIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, cit., 420.

³³⁵ Così VACCARELLA, *Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 367; in termini analoghi, CAPPONI, *Par condicio ed intervento dei creditori*, in *Riv. esec. forz.*, 2005, 255; ACONE, *Intervento dei creditori*, cit., 67 il quale ha affermato a sostegno dell'efficienza della nuova disciplina che «l'intervento di chi è sfornito di titolo esecutivo è frutto di una scelta (concessione) interamente attribuibile al legislatore ordinario processuale»; e già ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 191, nonché GRASSO, *Il processo esecutivo nelle prospettive di ricodificazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, 32.

principi costituzionali, impone di concedere, ad un creditore privo del titolo esecutivo, tutela direttamente in sede esecutiva attraverso l'intervento dell'espropriazione da altri iniziata»; ed ancora «lasciare che il creditore privo di titolo esecutivo se lo procuri in sede cognitiva (e, se possibile, stragiudiziale) ovvero chieda misure cautelari a tutela della (futura) capienza del suo credito» non appare in contrasto con la Costituzione.

2.5. Segue. Possibile *exit strategy* per il creditore *ex art. 409 c.p.c. sine titulo*?

Dopo aver enucleato i principali argomenti del dibattito intorno alla limitazione compiuta dal legislatore del 2005 all'art. 499, co. 1, c.p.c., finanche con riferimento al rapporto tra privilegio *ex art. 2751 c.c.*, occorre adesso limitare il tema dell'indagine esclusivamente alla posizione del credito di lavoro.

A ben vedere, sembra potersi affermare che la disciplina dell'intervento dei creditori nell'espropriazione forzata contribuisce a un deterioramento della tutela esecutiva del suddetto credito all'interno dell'ordinamento.

Questa constatazione prende atto, in primo luogo, dell'impossibilità d'intervenire nell'espropriazione in corso per colui che, seppur sprovvisto di titolo esecutivo, vanta un credito di lavoro. Non sembrano esservi dubbi in tal senso.

A maggiore chiarimento dobbiamo considerare la sorte alla quale va incontro il creditore non munito di titolo una volta che il suo debitore viene assoggettato ad espropriazione.

Il legislatore del 2005 ha, suo malgrado, fatto ricadere sul creditore il peso di alcune responsabilità (per non dire colpe) non sue. Come detto (cfr. cap. I, sub § 4), infatti, i tempi di svolgimento dei processi in materia di lavoro hanno da oltre vent'anni imboccato una via senza uscita a causa di un complesso sovrapporsi di

problematiche irrisolte³³⁶. Ne consegue, pertanto, che, qualora la domanda giudiziaria sia fondata, il lavoratore dovrà attendere in media dai tre ai cinque anni per la conclusione di un ordinario processo al fine di conseguire un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 431, co. 1, c.p.c.

Durante il suddetto arco temporale, in ossequio al disposto dell'art. 499, co. 1, c.p.c., il prestatore di lavoro (potenziale creditore) non potrà intervenire in una eventuale espropriazione da altri intrapresa contro il medesimo debitore, poiché egli dovrà attendere la conclusione del processo con l'elevato rischio di vedere svuotata definitivamente la garanzia patrimoniale dell'obbligato.

Si deve al riguardo constatare che le opzioni per il conseguimento di un titolo esecutivo mediante un'azione sommaria o cautelare, sostenute dalla dottrina³³⁷ come probabili rimedi per salire sul treno dell'espropriazione pendente con un intervento tempestivo o tardivo, non sembrano essere del tutto sufficienti a fugare dubbi in ordine alla precaria tutela del credito di lavoro nell'ambito del regime dell'intervento.

Cominciando dal rito monitorio³³⁸, secondo l'opinione maggioritaria in dottrina il procedimento d'ingiunzione è da annoverarsi tra quegli «accertamenti definiti con prevalente funzione esecutiva»³³⁹ poiché caratterizzato dall'esigenza di conseguire in modo rapido il titolo esecutivo. Com'è noto, l'emissione di decreto ingiuntivo da parte del giudice è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni di ammissibilità che afferiscono sia alla natura che all'oggetto del diritto

³³⁶ DALFINO, *Il rito del lavoro come modello processuale*, cit., 3.

³³⁷ LUISSO, *Diritto processuale civile*¹², III, cit., 130, il quale paventa ugualmente rischi di violazione della garanzia patrimoniale una volta conseguito il titolo in via monitoria per verosimile incapienza della parte datoriale debitrice; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 325, per la tutela *ex art. 700 c.p.c.* come «valvola di sicurezza».

³³⁸ Su tutti v. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano 1991 e dal 2012 a cura di A.A. Romano, *passim*.

³³⁹ CHIOVENDA, *Istituzioni*, I, cit., 216.

sostanziale azionato. In particolare, ciò che rileva è la prova scritta (art. 633, co. 1, c.p.c.) del diritto oggetto del ricorso seppur intesa dalla giurisprudenza in termini più ampi di quelli tassativamente indicati dall'art. 634 c.p.c.³⁴⁰

All'interno, tuttavia, dell'area, apparente ampia, di applicabilità del decreto ingiuntivo ai crediti di lavoro derivanti dai rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. non trovano cittadinanza tutte quelle fattispecie che presuppongono un accertamento e che pertanto, a livello strutturale, non possono farsi valere nelle forme del rito monitorio. Giova, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, far menzione dei crediti da differenze retributive che necessitano di un accertamento dell'effettivo svolgimento da parte del lavoratore di straordinari, lavoro notturno, attività lavorativa rientrante in mansioni superiori, nonché tutte le ipotesi (frequenti) di crediti derivanti da rapporti di lavoro non riconosciuti, onde richiedenti necessariamente un accertamento giudiziale in via ordinaria.

Possiamo, pertanto, constatare che in assenza di un titolo esecutivo formatosi a seguito di processo ordinario celebrato nelle forme del rito lavoro, le fattispecie sopra elencate non possono trovare un'adeguata tutela esecutiva.

Infatti, la suddetta casistica, essendo esclusa dall'operatività del ricorso per decreto ingiuntivo che verrebbe altrimenti dichiarato inammissibile per carenza dei suoi presupposti, viene allora falciata dalla ipotetica categoria di titoli esecutivi conseguibili *ex art. 633 c.p.c.* che consentirebbero di intervenire nell'espropriazione forzata. Si assottigliano in tal modo, conseguentemente, per il credito di lavoro i margini dell'attuazione degli artt. 2740 e 2741 c.c.

Ben diverso è il caso di quei crediti che, *ex art. 634 c.p.c.*, possono essere azionati in via monitoria sulla scorta di buste paga, fatture non saldate (in

³⁴⁰ Cass. 8 giugno 2004, n. 10830, nel senso che deve ritenersi sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche se non proveniente dal debitore, da cui risulta con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio.

particolare relativamente ai lavoratori autonomi, d'agenzia o per i rapporti di collaborazione), riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro.

Le riflessioni appena compiute vanno, tuttavia, convogliate in un'unica direzione comune: il decreto ingiuntivo ammissibile per crediti di lavoro deve essere munito della clausola di esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.) per poter assurgere alla categoria di titolo esecutivo legittimante l'intervento *ex art. 499, co. 1, c.p.c.*, anche tardivo.

Bisogna anche dire che la soluzione del decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, qualora ammissibile, non sempre è rosea. Infatti, è alquanto probabile che il ricorrente possa andare incontro a delle variabili idonee a precludere l'intervento nell'espropriazione forzata. Le problematiche possono riscontrarsi nella mancata autorizzazione dell'esecuzione provvisoria, così come dalla sua eventuale sospensione in pendenza di opposizione (art. 649 c.p.c.) che equivarrebbe al venir meno del titolo esecutivo nel corso dell'espropriazione.

Le considerazioni svolte palesano un percorso notevolmente in salita e non agevole per il creditore-lavoratore.

La dottrina è pressoché concorde nel riconoscere, inoltre, la legittimazione all'intervento per i creditori in possesso di un provvedimento cautelare relativo a somme di denaro *ex art. 700 c.p.c.*, assimilando una simile condizione al medesimo regime giuridico del creditore titolato³⁴¹.

³⁴¹ Come già detto, CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 325, che comunque ritiene si tratti di un rimedio inadeguato «ed inopportuno fronte di generali esigenze "politiche" della tutela giurisdizionale»; LUISO, *Diritto processuale civile*¹², III, cit., 130; ORIANI, voce *Intervento dei creditori nell'esecuzione forzata*, cit., 4; TEDOLDI, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione*, cit., 218; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*⁷, cit., 618; PUCCIARIELLO, *Commento sub art. 499*, in COMOGGIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA (diretta da), *Commentario del codice di procedura civile*, cit., 433; S. ZIINO, in *Nuove leggi civ. comm.*, cit., 1053; STORTO, *Commento sub artt. 499, 500 e 510*, in BRIGUGLIO e CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, II, cit., 147; DELLE DONNE, *Dei difficili ed irrisolti rapporti tra cautela di*

Una parte della dottrina ritiene che il creditore munito del provvedimento d'urgenza possa intervenire nell'espropriazione anche quando l'ordinanza cautelare venga ad esistenza ad espropriazione già iniziata, attribuendo al titolo *ex art. 700 c.p.c.* in tal modo un ruolo sistematico di bilanciamento e compatibilità con i principi costituzionali (artt. 3 e 24 Cost.)³⁴².

A nostro parere, la strada della tutela d'urgenza deve ritenersi un'estrema *ratio* per ottenere una tutela esecutiva del credito di lavoro sia in termini generali che, in termini ancor più incisivi, mediante un intervento in un'espropriazione già pendente.

Seppur con le dovute diversità attinenti alle peculiarità del rito, devono infatti sollevarsi alcune obiezioni analogamente a quanto sopra effettuato per il ricorso per decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo legittimante l'intervento.

Ad accomunare le due tutele (sommaria e cautelare d'urgenza) nell'inadeguatezza a rappresentare una soluzione idonea a stemperare il formalismo dell'art. 499, co. 1, c.p.c. è l'ostacolo costituito dai presupposti per il conseguimento del titolo rispetto ad un'azione ordinaria.

Vi sono delle fattispecie nella materia del lavoro, quali il demansionamento, il *mobbing*, in cui il credito sorge, a titolo risarcitorio, soltanto in virtù di una pronuncia di accertamento, da compiersi nelle forme della cognizione, e di

pagamento, titolo esecutivo e disciplina restrittiva dell'intervento nell'espropriazione: un caso esemplare di denegata tutela, in *Riv. esec. forz.*, 2010, 676, nota a Trib. Lucca 23 aprile 2010, ad avviso dell'A., il creditore mantiene una posizione autonoma rispetto all'espropriazione pendente, ben potendo soddisfare il proprio interesse al credito non partecipando necessariamente alla procedura *ex* articolo 499 c.p.c. ma attraverso un'azione esecutiva separata.

³⁴² CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 325; criticamente PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, cit., 126, secondo la quale si deve negare la possibilità di ricorrere all'art. 700 c.p.c. per conseguire il titolo per accedere all'esecuzione non essendo possibile ricorrere alla tutela d'urgenza per un eludere un limite della previsione normativa. Secondo l'A., inoltre, il tipo di pregiudizio cui porre rimedio sarebbe quello in questo caso quello da infruttuosità e non da tardività.

condanna. L'azione cautelare ex art. 700 c.p.c. si rivela pertanto per queste ipotesi adesso indicate strutturalmente inidonea allo scopo di approdare ad un titolo esecutivo per diritti di credito certi e liquidi.

Resterebbero al contrario soltanto alcune, ridotte, situazioni tutelabili ove il diritto di credito (a titolo esemplificativo il diritto alla retribuzione nelle forme delle differenze retributive non versate o delle indennità a titolo di ferie non godute) emerge come diritto a contenuto patrimoniale a funzione non patrimoniale³⁴³.

Anche qui, però, la posizione giuridica creditoria ex art. 409 c.p.c. non è comunque immediatamente tutelabile *juris et de jure* poiché la stessa incontrerebbe delle criticità anche sotto il profilo del *periculum in mora*, dovendo il creditore allegare l'irreparabilità del pregiudizio che subirebbe il suo diritto a causa dell'espropriazione in corso qualora venisse meno la garanzia patrimoniale del suo debitore³⁴⁴.

³⁴³ Sulla tutela cautelare del diritto di credito si rinvia a PANZAROLA-GIORDANO, *Provvedimenti d'urgenza*, cit., *passim*, e *ivi* ampi richiami. Parzialmente nello stesso senso del testo sulla questione v. ancora PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, cit., 127, secondo la quale il diritto di credito non è tutelabile attraverso la tutela cautelare atipica al fine di conseguire uno strumento che consenta in altro modo di «accedere alla procedura esecutiva, considerata altresì l'intrinseca *residualità* che connota la tutela *de qua*».

³⁴⁴ Trib. Lucca 23 aprile 2010, cit., ha dichiarato inammissibile il ricorso alla tutela d'urgenza per difetto della residualità, poiché il rimedio cautelare tipico previsto dall'ordinamento a preservare la garanzia patrimoniale del creditore è il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.); Trib. Napoli 5 novembre 1986, in *Giust. civ.*, 1986, I, 1489 che ha affermato che nella tutela d'urgenza per un diritto di credito del lavoratore il *periculum* deve essere rinvenuto nel diritto alla sopravvivenza del lavoratore e non nel timore di perdere la garanzia del credito per il quale si rientra nell'ambito applicativo del sequestro. Va osservato, tuttavia, che il sequestro conservativo condizione legittimante l'intervento del creditore ai sensi dell'art. 499, co. 1, c.p.c., sarebbe attuabile nei confronti del datore di lavoro soltanto sui beni personali del medesimo (così come sul suo conto corrente bancario), in ossequio all'art. 2740 c.c., se datore di lavoro in forma individuale o societaria ma non di capitali. Secondo giurisprudenza consolidata, è da escludersi l'ammissibilità del sequestro conservativo dell'azienda nella sua globalità, cfr. nel merito Trib. Roma 10 luglio 2019, in

Va inoltre considerato che per il creditore-lavoratore instaurare un apposito rito per ottenere un titolo esecutivo comporta una duplicazione dei costi (es. a titolo di contributo unificato) e delle spese di giustizia, il che non appare ancora una volta in linea con i valori costituzionali né con i propositi di efficienza e di razionalizzazione del processo.

La posizione economica del lavoratore, la quale di per sé si colloca su un piano non del tutto paritario con quella del datore di lavoro, ne risulta ulteriormente indebolita a livello economico in quanto il dover sopportare oneri aggiuntivi può comportare una rinuncia a proseguire nelle azioni giudiziarie e nel recupero del credito.

A questo punto deve ribadirsi che l'aspirazione all'intervento nell'espropriazione mediante la formazione di un titolo esecutivo per credito di lavoro nelle forme del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e del provvedimento d'urgenza induce a generare forti perplessità e difficoltà operative.

2.6. Segue. Considerazioni intorno all'intensità della tutela esecutiva del credito di lavoro nella disciplina dell'intervento

Orbene, se i rilievi sin qui svolti sono corretti è possibile affermare che il credito di lavoro non beneficia di una piena tutela all'interno della disciplina dell'intervento dei creditori nell'espropriazione la quale presenta profili d'incostituzionalità come evidenziato da una parte della dottrina con la quale si ritiene pertanto di concordare³⁴⁵.

www.ilcaso.it, in quanto bene impignorabile per la sua qualità immateriale rappresentata da un'organizzazione composta da una pluralità di beni e rapporti; conf. Trib. Milano 13 marzo 2016.

³⁴⁵ LUISO, *Diritto processuale civile*¹², III, cit., 130; S. ZIINO, in *Nuove leggi civ. comm.*, cit., 1053; e parzialmente anche PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, cit., 170.

Nella prospettiva della ricerca del valore di uguaglianza tra i creditori, non va inoltre dimenticato quanto detto nel precedente capitolo (*sub* § 5.3) a proposito delle difficoltà di esecuzione del titolo esecutivo per crediti di lavoro il cui diritto difetti dei requisiti della liquidità e/o della certezza. Può accadere, infatti, che il credito di lavoro sia contenuto in un titolo esecutivo giudiziale ma che quest'ultimo, in mancanza dei suddetti requisiti del diritto, non sia reputato idoneo all'azione esecutiva con conseguente necessità di procedere alla sua eterointegrazione ad opera del giudice dell'esecuzione.

Ragionando in termini analoghi, la problematica potrebbe condizionare, a nostro avviso³⁴⁶, anche l'intervento dei creditori muniti di un titolo esecutivo per un diritto di credito non liquido e non certo. In virtù della scelta del legislatore del 2005 pertanto la sussistenza del titolo esecutivo in sé può essere in astratto una potenziale fonte di disparità anche tra gli stessi creditori titolati sulla base delle caratteristiche del diritto consacrato nel documento.

Ci sembra a questo punto che emerga in modo inconfutabile in questa indagine una condizione alquanto trascurata del credito di lavoro nell'espropriazione forzata.

Stravolto il tradizionale principio, secondo il quale le discriminazioni tra i creditori possono essere giustificate soltanto in presenza di cause di prelazione, il legislatore ha vietato l'intervento ai creditori privi di titolo esecutivo e abrogato implicitamente il privilegio di cui all'art. 2751 *bis* c.p.c. La scelta parlamentare compiuta nel 2005 va in direzione diametralmente opposta alla *ratio* della legge 533 del 1973 che rappresentava il punto di arrivo di un decennio di contrasti

³⁴⁶ *Contra* però SALETTI, *Le (ultime) novità in tema di esecuzione forzata*, cit., 203, il quale elude il problema sostenendo che i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito non sono più richiesti stante il difetto di ogni specifica previsione legislativa in proposito, non soltanto per i creditori *sine titolo* ma anche per quelli muniti di titolo esecutivo.

sociali in difesa dei diritti della parte lavorativa debole e il potenziale punto di partenza di un percorso di affermazione di uguaglianza.

Non per la prima volta (basti pensare alle riforme sulle semplificazioni dei riti o sulle impugnazioni dal 2006 al 2016) il legislatore ha sacrificato diritti costituzionalmente garantiti sull'altare dell'efficienza del processo, senza che forse nessuno ormai sappia più la reale consistenza di questo concetto.

Ben diversa sarebbe stata una soluzione legislativa adottata nella prospettiva neutra di non attribuire prevalenza al credito di lavoro rispetto ad un interesse allo stesso opposto. Basti pensare alla già esaminata problematica derivante dal mancato coordinamento tra l'art. 18 Stat. lav. introdotto dalla legge 300 del 1970 e l'art. 612 c.p.c. Secondo l'interpretazione maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza, infatti, il legislatore del 1970 nell'affermare il diritto del lavoratore legittimamente licenziato alla reintegra sul luogo di lavoro non lo ha reputato prevalente rispetto al contrapposto e inderogabile interesse privato (costituzionalmente rilevante) del datore di lavoro all'inviolabilità della sfera di autonomia del suo potere organizzativo.

Al contrario, a nostro avviso, nella fattispecie giuridica dell'art. 499 c.p.c. l'interesse alla celerità del processo esecutivo, da perseguirsi attraverso il "filtro" del possesso del titolo esecutivo, appare antitetico e preminente rispetto al valore di tutela del credito, in particolare, su tutti, quello di lavoro in quanto affonda le sue radici nel dettato costituzionale.

In pratica, all'interno della categoria dei creditori è stata attuata una selezione ad opera del legislatore, con conseguente realizzazione di una disparità tra di essi, sulla base di un presupposto formale-documentale scisso dall'effettiva consistenza della posizione sostanziale.

La questione riveste una posizione nevralgica nell'ambito dello studio che si sta svolgendo non soltanto in termini generali nella prospettiva del trattamento

paritario di tutti i creditori *ex art. 2741 c.c.* ma anche sul piano della tutela e dell'esercizio del diritto di credito di lavoro, in quanto negare l'accesso all'esecuzione ad un creditore equivale a privarlo del diritto di attuare il suo stesso credito a rilevanza costituzionale, anche tenuto conto della possibile futura incapienza del patrimonio del debitore.

In termini estensivi è possibile, allora, avvalorare un decadimento del valore della tutela del credito di lavoro nella sistematica dell'espropriazione forzata. Sul valore e la portata di quest'ultima riflessione si tornerà nuovamente in punto di conclusioni.

3. Limiti all'espropriazione forzata per crediti di lavoro nei confronti della P.A.

Un aspetto peculiare della tutela esecutiva del credito di lavoro concerne poi l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata sia promossa a danni della Pubblica Amministrazione nella qualità di debitore per somme derivanti da rapporto di lavoro. In questo ambito si contrappongono, da una parte, l'esigenza di tutela del credito, segnatamente del credito di lavoro che gode, almeno sulla carta, di un'attenzione particolare da parte del legislatore sostanziale e processuale, dall'altra gli interessi pubblici che giustificano l'esistenza stessa delle Pubbliche Amministrazioni. Il diritto di credito e, come strutturale conseguenza, l'azione esecutiva deve misurarsi con gli interessi pubblici che permeano la parte datoriale e dei quali quest'ultima si fa portatrice³⁴⁷. Il tradizionale principio della garanzia

³⁴⁷ Sull'argomento si veda DELLE DONNE, *L'espropriazione nei confronti delle p.a. e la rincorsa perenne del bilanciamento tra ragioni della finanza pubblica e tutela del credito*, in *Riv. esec. forz.*, 2015, 559; VANZ, *Espropriazione forzata contro la P.A.*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 1094; ROSSI, *L'espropriazione presso terzi di cose e di crediti della Pubblica Amministrazione*, in *Le Espropriazioni presso terzi*, a cura di Auletta, Bologna, 2012, 200.

patrimoniale deve essere allora adeguato in riferimento alla posizione soggettiva dello Stato debitore.

Da tali tematiche si possono trarre ulteriori argomenti per il nostro studio al fine di valutare il grado d'intensità della tutela esecutiva del credito di lavoro.

Il quadro normativo della disciplina che si andrà ad esaminare – che non contiene tuttavia delle disposizioni *ad hoc* a tutela del credito del pubblico dipendente o di colui che presta la propria attività professionale in favore della P.A. – si presenta alquanto complesso e composito, tanto da condurre inevitabilmente il creditore a dover compiere un'attività ricostruttiva della materia stessa e ad orientarsi in un guado al cui interno vi sono disposizioni del codice di rito dettate in ordine alla competenza, alle controversie in materia di lavoro, all'esecuzione forzata nonché disposizioni speciali che si sono stratificate nel corso degli anni.

Per esigenze di coordinamento con il diritto processuale amministrativo, trovandoci in un territorio confinante con quest'ultimo, si premette che in alternativa alla tutela esecutiva il creditore che disponga di un titolo esecutivo non più impugnabile nei modi ordinari può esperire un giudizio di ottemperanza nei confronti della P.A. debitrice inadempiente al fine di realizzare coattivamente il suo credito³⁴⁸.

La giurisprudenza amministrativa ha inoltre ammesso il cumulo delle tutele, ritenendo ammissibile la proposizione di un giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione³⁴⁹, secondo il seguente principio: «l'ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica

³⁴⁸ Cons. Stato 29 dicembre 2010, n. 9541; Cons. Stato 10 dicembre 2007, n. 6318.

³⁴⁹ Cons. Stato, ad. plen., 10 aprile 2012, n. 2, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1350, con nota di TISCINI, *Sulla stabilità dell'ordinanza di assegnazione del credito nella procedura espropriativa presso terzi*.

amministrazione o soggetto ad essa equiparato ai sensi del c.p.a., avendo portata decisoria (dell'esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (art. 112, comma 3°, lett. c), art. 7, comma 2°, c.p.a.».

Prima di avviarci all'esame del regime di pignoramento nei confronti della P.A. per crediti di lavoro, si pone, però, come doverosa una breve precisazione in ordine al rapporto lavorativo da cui sorge il credito. Ai sensi dell'art. 409 c.p.c., infatti, la fonte del credito deve essere un rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica (n. 4) o rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico (anche per collaborazione di un professionista con la P.A.), sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Concentrando la nostra attenzione ai crediti di lavoro oggetto di titoli esecutivi di formazione giudiziale nell'ambito della giurisdizione ordinaria, dobbiamo considerare che sovente, a differenza del lavoro subordinato privato, questi non discendono esclusivamente da situazioni patologiche del rapporto lavorativo, quali il mancato versamento della retribuzione o del TFR (vicende alquanto improbabili nel pubblico impiego attesa la tipica solvibilità della P.A. nei confronti dei suoi dipendenti), bensì trovano in molti casi la loro cristallizzazione al termine di controversie, instaurante prevalentemente a rapporto intercorso, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento, e di conseguente condanna, della sussistenza di un credito derivante dallo svolgimento effettivo di mansioni o di funzioni non retribuite all'interno dell'Amministrazione³⁵⁰. Una volta ottenuto il

³⁵⁰ Cfr. ad esempio Trib. Palermo 2 marzo 2018, n. 629, ove la fattispecie riguardava il caso di un ex funzionario dell'Agenzia delle Dogane aveva convenuto in giudizio quest'ultima deducendo: di aver ricoperto per un determinato periodo l'incarico di reggente della Circostrizione Doganale di

titolo esecutivo, il creditore non si trova nella posizione potenzialmente esposta all'insolvenza del debitore pubblico ma dinnanzi al pericolo di un'irrecuperabilità del credito a causa dei tempi di pagamento della P.A. o della difficoltà di espropriare i crediti di quest'ultima.

3.1. Segue. Profili di competenza

L'aspetto da valutare preliminarmente all'introduzione di una procedura per l'espropriazione forzata di crediti, in via generale e a titolo di lavoro, avverso la Pubblica amministrazione riguarda il foro competente.

Come detto sopra, la disciplina dell'espropriazione dei crediti nei confronti della P.A. è il prodotto di un quadro normativo variegato e complesso; non deve sorprendere, pertanto, la circostanza che essa si ricavi dal combinato disposto degli artt. 26 *bis* e 413, co. 5, c.p.c. nonché art. 1, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

L'art. 26 *bis*, co. 1, c.p.c. stabilisce che è competente a conoscere dell'espropriazione presso terzi il giudice del luogo dove il terzo ha la residenza, il domicilio o la dimora, quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 413, co. 5, salvo quanto disposto da leggi speciali³⁵¹.

Palermo, riconducibile alla qualifica di dirigente e quindi superiore alla qualifica di funzionario rivestita; di aver percepito, nel suddetto periodo, una retribuzione parametrata al suo formale inquadramento anziché alle mansioni di Dirigente di II livello, effettivamente svolte; di non aver percepito, per il medesimo periodo, l'indennità di risultato; di aver visto liquidare, infine, l'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione di funzionario e non di dirigente. Il ricorrente aveva chiesto, previo accertamento del suo diritto, la condanna dell'Amministrazione a riliquidare in suo favore il trattamento retributivo e a corrispondergli le differenze retributive, la retribuzione di risultato, nonché a riliquidare la buonuscita sulla base del trattamento retributivo percepito nell'ultimo anno di servizio in relazione alla qualifica di Dirigente di II fascia con indennità di posizione di II fascia.

³⁵¹ Corre d'obbligo segnalare che l'art. 1, co. 29, L. 26 novembre 2021, n. 206, ha modificato il comma 1 dell'art. 26 *bis* c.p.c., prevedendo che, quando il debitore è una Pubblica Amministrazione

La previsione introdotta nel 2014 appena richiamata costituisce una deroga alla regola generale contenuta al comma 2 della disposizione, secondo cui fuori dei casi di cui al primo comma la competenza appartiene al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, venendo meno così il criterio della competenza territoriale connesso al luogo di residenza del terzo debitore appartenente alla precedente formulazione dell'art. 26 c.p.c.³⁵²

Considerato che l'approfondimento della regola generale non compete a questo studio, occorre a questo punto individuare il rapporto tra l'art. 26 *bis*, co. 1, e l'art. 413, co. 5, c.p.c., alla luce del richiamo di quest'ultimo compiuto da parte del primo. La seconda disposizione indicata attribuisce la competenza per territorio al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

indicata dall'art. 431, co. 5, la competenza spetta al giudice del luogo «dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede». L'art. 1, co. 37, L. 26 novembre 2021, n. 206 dispone altresì che la suddetta modifica si applichi ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 dicembre 2021).

³⁵² La modifica si deve al d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e ha incontrato alcuni giudizi positivi, cfr. D'ALESSANDRO, *L'espropriazione presso terzi*, in AA.VV., *Processo civile efficiente e riduzione dell'arretrato*, a cura di Luiso, Torino, 2014, 67; DE STEFANO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 792; FARINA P., *L'espropriazione presso terzi*, in PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, 506; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 210; e altri di segno contrario, v. FINOCCHIARO, *Riscritto il regime dell'espropriazione verso terzi*, in *Guida dir.*, 2014, 40; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Corr. giur.*, 2015, 394, il quale adombra alcuni profili di illegittimità costituzionale della nuova disposizione ai sensi dell'art. 3, 24, 25 e 111 Cost. Per un commento alla normativa si veda anche AULETTA-PANZAROLA, *Sub art. 7-30 bis. Competenza per materia e valore. Competenza per territorio*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Chiarloni, Bologna, 2015.

Alcuni studiosi hanno proposto di interpretare il primo comma dell'art. 26 *bis* c.p.c. restringendo il suo campo d'applicazione solo quando la procedura espropriativa venga promossa da un pubblico dipendente per un credito di lavoro, poiché perderebbe altrimenti di valore il suddetto rinvio normativo all'art. 413, co. 5, c.p.c.³⁵³

Il problema del coordinamento normativo è stato risolto, tuttavia, concependo il rinvio all'art. 413, co. 5, c.p.c. come finalizzato in verità all'esigenza di richiamare il Testo Unico sul Pubblico Impiego, *ex* d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui permette l'individuazione delle pubbliche amministrazioni che rendono operativo il criterio della competenza territoriale fissato³⁵⁴.

L'art. 26 *bis* c.p.c. ha in tal modo privilegiato un criterio generale di determinazione del suo perimetro applicativo in una nozione ampia di Pubblica Amministrazione, seppur individuata per il tramite del richiamo normativo effettuato in combinato disposto, e non distinta con il solo riferimento al pubblico impiego. Il *discrimen* tra le due regole di competenza contemplate dal primo e dal

³⁵³ CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo*, in *Corr. giur.*, 2014, 1180; LOCATELLI, *Le novità in tema di esecuzione forzata introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in Il processo esecutivo*. Liber amicorum Romano Vaccarella, cit., 1641.

³⁵⁴ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*⁷, cit., 1046, secondo la quale l'art. 26, co. 1, *bis*, c.p.c. rimanda alle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, per il quale: «per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»; nello stesso senso anche SALETTI, *Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti*, in *www.judicium.it*, e ora anche in *Studi in onore di Nicola Picardi*, Pisa, 2017, 2239.

secondo comma dell'art. 26 *bis* c.p.c. è rappresentato esclusivamente dalla qualità soggettiva del debitore esecutato³⁵⁵.

La relazione illustrativa alla legge 10 novembre 2014, n. 162 chiarisce inoltre la *ratio* della disposizione che, pertanto, «risiede nell'esigenza di evitare che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sede di pubbliche amministrazioni, siano gravate da un eccessivo numero di procedure espropriative presso terzi»³⁵⁶.

Si deve, però, notare ancora che il lavoratore che vanta un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione dovrà promuovere l'espropriazione forzata presso la tesoreria di quest'ultima, coerentemente con il disposto dell'art. 1 *bis* legge 29 ottobre 1984, n. 720³⁵⁷, normativa speciale fatta salva dall'art. 26 *bis* c.p.c. e che costituisce un ulteriore elemento di complessità per l'attivazione della procedura esecutiva.

Nell'ottica della *ratio* deflattiva appena illustrata, la giurisprudenza ha sostenuto che nel caso in cui, infatti, l'esecuzione concerna crediti di una P.A. che si avvale del sistema di tesoreria (*ex art. 1 bis* l. n. 720 del 1984), la competenza è indefettibilmente del luogo in cui il cassiere o il tesoriere svolge in concreto la sua funzione. Ne consegue che il giudice territorialmente competente sarà quello del luogo dove si trova, pertanto, la filiale dell'istituto presso la quale è dislocato il servizio di tesoreria, in quanto la suddetta filiale, qualora dotata di autonomia, assume il ruolo di terzo ai fini della dichiarazione *ex art. 547* c.p.c., potendo questa

³⁵⁵ FINOCCHIARO, *Riscritto il regime dell'espropriazione verso terzi*, cit., 40.

³⁵⁶ Atti parlamentari del Senato della Repubblica, XVII legislatura, d.d.l. 1612.

³⁵⁷ L'art. 1 *bis* l. 29 ottobre 1984, n. 720 (nel testo modificato dall'art. 24 *bis* d.l. 31 agosto 1987, n. 359, conv. in l. 29 ottobre 1987, n. 440, e dall'art. 11 d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 conv. in l. 19 marzo 1993, n. 68, dispone che: «i pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici (...) si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore».

compiere le operazioni afferenti al vincolo della somma pignorata con annotazione nelle proprie scritture contabili³⁵⁸.

3.2. Segue. Il regime d'impignorabilità dei crediti della P.A.

Venendo ora alle modalità dell'espropriazione alle quali deve attenersi il lavoratore nei confronti della Pubblica Amministrazione, il tema più spinoso concerne indubbiamente i limiti alla pignorabilità dei crediti di quest'ultima.

Un primo e più generale limite deriva dal principio della divisione dei poteri e della loro non invadenza reciproca, in ossequio al quale l'art. 4, cpv, della fondamentale legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, fissa il seguente principio: «l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso».

³⁵⁸ Cass. 9 luglio 2014, n. 15676; Cass. 4 aprile 2018, n. 8172 ha affermato che dovendosi tra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1 ricomprendersi quella dell'art. 1 *bis* della l. n. 720 del 1984, il significato del rinvio a tale norma deve intendersi nel senso che con esso si sia voluto far riferimento a detta previsione, sia in quanto individuatrice nel cassiere o tesoriere del soggetto (*debitor debitoris*) che deve pagare per conto delle PP.AA., cui detta norma si applica, sia in quanto individuatrice del luogo del pagamento in quello di espletamento del servizio secondo gli accordi fra P.A. ed il cassiere o tesoriere; sicché tale luogo si deve considerare in via esclusiva come il foro dell'espropriazione presso terzi di crediti a carico di tali pubbliche amministrazioni, restando esclusa, per il caso che cassiere o tesoriere sia una persona giuridica, la possibilità di procedere all'esecuzione alternativamente anche nel luogo della sua sede; conf. nel merito Trib. Bergamo 17 giugno 2020, in *www.ilcaso.it*. *Contra*, Cass. 6 aprile 2006, n. 8112, con riferimento all'orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 162 del 2014 che individuava, nei casi di espropriazioni di crediti avverso la P.A., come competente il giudice del luogo ove la tesoreria aveva la sua sede legale. A seguito della modifica legislativa, si ritiene che un simile criterio non possa più essere applicato in quanto tradirebbe la *ratio legis* sopra vista con il rischio di *forum shopping* e di proliferazione di espropriazioni dello stesso credito avanti giudici diversi.

Il rigido formalismo della disciplina è stato, però, mitigato da una sostanziale equiparazione dello Stato, e delle sue articolazioni, ad un debitore privato.

La Corte costituzionale³⁵⁹ di concerto con la Corte di cassazione³⁶⁰ hanno, infatti, sancito rispettivamente con delle storiche pronunce, risalenti a quarant'anni fa, un regime di ammissibilità dell'espropriazione contro la P.A., poiché al contrario verrebbe travolta l'esistenza stessa dell'obbligazione. In considerazione di quanto affermato dalla Consulta e dalla Cassazione, l'iscrizione in bilancio di alcune somme ha una rilevanza esclusivamente interna non potendo la funzione amministrativa essere esercitata in contrasto con l'art. 2740, co. 2, c.c. Le somme di denaro della Pubblica Amministrazione possono dunque essere assoggettate a pignoramento da parte del dipendente pubblico, come in generale da ogni altro creditore, e sono da ritenersi impignorabili soltanto per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo sottoposto al principio di legalità³⁶¹.

³⁵⁹ Corte cost. 21 luglio 1981, n. 138, in *Foro it.*, 1981, I, 2353, nonché in *Giur. it.*, 1982, I, 154, con nota di GRECO, ha enunciato i seguenti principi: «1) di fronte alla sentenza di condanna al pagamento di somme, la posizione della pubblica amministrazione non è, in via di principio, diversa da quella di ogni altro debitore, sicché anche nei suoi confronti è esperibile l'esecuzione forzata per espropriazione; 2) i limiti di pignorabilità dei beni patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici vanno individuati concretamente in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni dei quali di volta in volta si chiede l'espropriazione; 3) la iscrizione nel bilancio preventivo dello Stato o dell'ente pubblico di somme virgola di qualunque provenienza, o di crediti – salvo, per questi ultimi virgola che traggano origine da rapporti di diritto pubblico – non può valere a paralizzare l'azione esecutiva».

³⁶⁰ Cass. 13 luglio 1979, n. 4071, in *Giur. it.*, 1980, I, 199, con nota di SANDULLI, ha affermato che «l'indagine volta a verificare se nella singola fattispecie i beni siano pignorabili concerne la possibilità di esperire utilmente l'azione esecutiva, non l'astratta configurabilità del diritto del creditore di promuoverla».

³⁶¹ Cass. 5 maggio 2009, n. 10284; Cass., sez. un., 27 febbraio 2002, n. 2954; Cass. 16 novembre 2000, n. 14847; Cass. 23 novembre 1985, n. 5823.

Il principio che ne deriva è che i crediti e le somme di denaro dello Stato e degli enti pubblici sono pignorabili nei limiti delle disponibilità esistenti presso le tesorerie, quali terzi pignorati *ex lege* (l. n. 720/1984), salvo che siano destinate ad un pubblico servizio o all'assolvimento di una funzione istituzionale, in virtù di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo.

A titolo esemplificativo, e senza pretesa di completezza, sono impignorabili per legge, ai sensi dell'art. 1 d.l. 25 maggio 1994, n. 313, convertito con legge 22 luglio 1994, n. 460, più volte modificato, «i fondi di contabilità speciale a disposizione delle Prefetture, della direzione di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrativo»; sono altresì impignorabili, *ex art.* 159 del Testo Unico Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)³⁶², le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi al pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili, purché, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre, e notificata al tesoriere, siano quantificati gli importi delle somme destinate alle suddette finalità³⁶³.

³⁶² Corte cost. 18 giugno 2003, n. 211, in *Foro it.*, 2003, I, 2217, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 159 T.U. Enti Locali nella parte in cui non prevedeva che l'impignorabilità delle somme, con vincolo di destinazione secondo la medesima legge, non operasse qualora fossero stati emessi mandati a titoli differenti da quelli soggetti a vincolo, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture in attesa di pagamento o delle deliberazioni di spesa da parte dell'ente. Sull'argomento si veda in dottrina MONTANARI, *Esecuzione sulle somme di pertinenza degli enti locali e relativi limiti di pignorabilità*, in *Riv. esec. forz.*, 2011, 359.

³⁶³ Sul punto si reputa d'interesse una recente pronuncia di merito, Trib. Palermo ord. 20 aprile 2021 che ha dichiarato la pignorabilità per l'intero dell'indennità di carica erogata al sindaco, atteso

In egual modo sono impignorabili anche le somme destinate al pagamento delle retribuzioni del personale delle Regioni ed all'espletamento dei servizi locali indispensabili ai sensi dell'art. 11, co. 1, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con legge 18 marzo 1993, n. 68.

In merito alle ASL, tra i soggetti pubblici sottoposti a maggior incidenza di contenzioso per i rapporti di lavoro, è prevista l'impignorabilità ai sensi dell'art. 1, d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993, n. 67³⁶⁴, delle somme nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata per l'essenziale erogazione dei servizi sanitari da definirsi con decreto ministeriale.

Ulteriore limite all'attività esecutiva posto dalla legge a carico del creditore, a titolo di rapporto di lavoro e di ogni altro genere, attiene al termine dilatorio previsto dall'art. 14, co. 1, d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 1997, n. 30 (ulteriormente modificato con l'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e da ultimo con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326) prima della cui decorrenza non si può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della P.A. Segnatamente, è disposto che chi dispone di un titolo esecutivo per somma di denaro nei confronti di una P.A. non può procedere ad esecuzione forzata né procedere alla

che questa non si ricollega ad un rapporto di lavoro dipendente o assimilabile, ma all'esercizio di un mandato pubblico.

³⁶⁴ Corte cost. 29 giugno 1995, n. 285 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sopra indicata in ragione della mancata equiparazione della disciplina di riferimento delle Asl a quella degli enti locali, stabilendo che l'impignorabilità delle somme è ammissibile soltanto previa delibera di quantificazione e a condizione che dopo tale delibera non vengano emessi dall'ente mandati di pagamento a titoli diversi. Al riguardo cfr. COSTANTINO, *L'espropriazione forzata in danno delle unità sanitarie locali e dei comuni (un altro capitolo di una storia infinita)*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1993, 670. In giurisprudenza, nel merito, Pret. Taranto 18 gennaio 1993 e 23 novembre 1992, in *Foro it.*, 1993, 2048.

notifica di atto di precetto prima che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo medesimo, in caso contrario il debitore esecutato può far valere le proprie contestazioni mediante opposizione all'esecuzione deducendo una mancanza del diritto a procedere ad esecuzione forzata³⁶⁵.

La giurisprudenza ha riscontrato la *ratio* del divieto nell'esigenza di accordare alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell'esecuzione, il tempo necessario per la preparazione dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, al fine di evitare la paralisi dell'attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche³⁶⁶.

Secondo una prospettiva particolarmente attenta alla tutela dei crediti, ancor di più riguardo a quelli di lavoro, non si può non osservare che la disciplina tratteggiata pone una serie eccessiva di oneri nei confronti del soggetto che ha un

³⁶⁵ Cass. 14 ottobre 2005, n. 1966; *contra* sulla questione, ma con riferimento alla disciplina in vigore anteriormente alle modifiche introdotte con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269 che ha previsto anche il divieto di notifica del precetto prima del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, cfr. Cass., sez. lav., 21 dicembre 2001, n. 16143 che aveva affermato che le doglianze andassero proposte nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi poiché inerenti al *modus procedendi* dell'espropriazione.

³⁶⁶ L'orientamento prevalente sia della giurisprudenza amministrativa che di legittimità è ormai orientato nel ritenere che costituisca *ius receptum* che la disposizione dell'art. 14, d.l. n. 669 del 1996 sia applicabile anche ai giudizi di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della pubblica amministrazione, a portata applicativa generalizzata, indipendente, cioè dallo strumento esecutivo utilizzato dal creditore, cfr. *ex multis*, Cons. Stato 30 giugno 2021, n. 5000; T.A.R. Lazio Roma 7 giugno 2021, n. 6711; T.A.R. Sicilia Catania 6 settembre 2021, n. 2733; Cass. 18 aprile 2012, n. 6067; *contra* in dottrina, DE ANGELIS, *Giudizio di ottemperanza e spatium deliberandi in materia di crediti previdenziali*, in *Lav. giur.*, 2019, 303. Si vedano poi anche Cass. 7 giugno 2018, n. 14739 che ha affermato che la normativa in questione si applica pure all'Agenzia delle Entrate, nonché anteriormente anche Cass. 16 novembre 2005, n. 23084 che aveva esteso la previsione di legge anche agli Enti locali.

interesse ad agire in via esecutiva. Colui il quale ha dovuto, infatti, sopportare i tempi di un processo propedeutico alla formazione di un titolo esecutivo, incontrerà non soltanto stringenti limiti alla pignorabilità delle somme presso la P.A. che contraggono radicalmente le aspettative del rapporto obbligatorio, bensì sarà tenuto ulteriormente a “congelare” il suo diritto prima di poter procedere per tutto l’arco temporale stabilito dalla legislazione poc’anzi illustrata.

A questa critica formulata da chi scrive la giurisprudenza di legittimità sembrerebbe, tuttavia, apparentemente aver già chiuso le porte, seppur in via di *obiter dictum*, con una recente pronuncia a sezioni unite che ha affermato che il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 non produce alcun effetto ai fini della ragionevole durata del processo esecutivo³⁶⁷.

4. La tutela del credito di lavoro assoggettato all’esecuzione: limiti alla garanzia patrimoniale

Al fine di delineare un quadro il più possibile effettivo della tutela esecutiva del credito di lavoro, si rende opportuno da ultimo, a nostro avviso, e senza che ciò comporti un mutamento della prospettiva complessiva dell’indagine, considerare il suddetto oggetto di studio nelle vesti di materia dell’espropriazione forzata. Esaminata, dunque, la tutela disponibile per il lavoratore qualora agisca in

³⁶⁷ Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19883, segnalata in *Osservatorio sulla Cassazione Civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1702, a cura di D’ADDAZIO, secondo cui «nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo l. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Il termine di 120 giorni di cui al d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 19, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, non produce alcun effetto ai fini della ragionevole durata del processo esecutivo».

via esecutiva per il recupero di somme derivanti da un rapporto di cui all'art. 409 c.p.c., occorre concentrare adesso l'attenzione sulla protezione del credito di lavoro quando questo sia il bene aggredito nell'espropriazione promossa contro il debitore. Va subito detto, anche a costo di apparire come un'affermazione ovvia, che il campo dell'analisi delle prossime pagine andrà circoscritto all'espropriazione presso terzi di crediti (di lavoro).

Il creditore che aspiri ad ottenere una tutela giurisdizionale in forma esecutiva per il conseguimento delle somme ad esso spettanti a titolo di lavoro non può servirsi di disposizioni *ad hoc* all'interno libro III del codice di rito, ma la disciplina dovrà essere ricostruita da questi combinando le previsioni normative dettate per le controversie di lavoro proprio con quelle del processo di esecuzione che hanno portata generale.

Differente è la disciplina accordata dal legislatore, invece, quando è il credito di lavoro ad essere pignorato, in quanto l'astrattezza delle disposizioni sull'esecuzione è stemperata allorché vengano contemplate le ipotesi d'impignorabilità dei beni o di crediti.

A ben vedere, il principio che può trarsi dall'ordinamento è quello della tendenziale ed integrale pignorabilità di ogni credito conformemente al cardine della responsabilità patrimoniale contenuto nell'art. 2740 c.c.³⁶⁸, salvo alcune eccezioni.

Il debitore esecutato, il cui credito di lavoro sia assoggettato ad espropriazione forzata presso terzi, può svolgere la sua difesa, com'è noto, mediante l'opposizione all'esecuzione (art. 615, co. 2, c.p.c.), deducendo

³⁶⁸ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*⁷, cit., 993; secondo SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*¹³, cit., 666, la impignorabilità in determinati casi discende da alcune particolari destinazioni dei beni «che ne fanno quasi un *corpus separatum*, sottraendoli alla garanzia del creditore».

l'impignorabilità delle somme in virtù della disciplina che ora andremo ad esaminare.

La norma paradigmatica attorno alla quale ruota tutto il regime della tutela del credito di lavoro assoggettato ad espropriazione è l'art. 545 c.p.c., non suscettibile d'interpretazione analogica, che pone un peculiare vincolo di impignorabilità totale o parziale per determinate tipologie di crediti, come vedremo a breve.

Nel *genus* crediti di lavoro impignorabili, o relativamente impignorabili, occorre distinguere due principali *species*: crediti retributivi e crediti pensionistici, ai quali dedicheremo una maggiore attenzione in virtù delle ancor più rilevanti questioni socioeconomiche a quest'ultimi sottese.

4.1. Segue. La disciplina dell'impignorabilità dei crediti di lavoro (a titolo di pensione) anteriore al 2015

Ai fini di una migliore comprensione della tematica in esame, giova illustrare in primo luogo la disciplina della pignorabilità dei trattamenti pensionistici antecedente alla modifica dell'art. 545 c.p.c. intervenuta nel giugno del 2015 (d. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132)³⁶⁹.

³⁶⁹ L'art. 13, co. 1, lett. l), d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), conv., con modif., dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha aggiunto all'art. 545 c.p.c. i seguenti commi: il comma 7 ove è disposto che «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge»; il comma 8 in cui è previsto che «Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di

La normativa sul pignoramento presso terzi ha subito negli ultimi venti anni diversi ed incisivi interventi che hanno avuto fortune alterne e non sempre hanno incontrato il consenso da parte degli studiosi e degli operatori, a dispetto dell'importante impatto pratico e sociale di questa forma di espropriazione³⁷⁰.

Per oltre sessant'anni dall'entrata in vigore del codice di rito, nell'ambito del regime di tassatività dei casi d'impignorabilità dei crediti si è registrata una lacuna normativa in ordine al destino delle prestazioni pensionistiche assoggettate ad un pignoramento presso terzi³⁷¹.

pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge»; il comma 9 dispone infine che «il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio».

³⁷⁰ Sul pignoramento presso terzi e sulle ultime modifiche legislative, si vedano, senza pretesa di esaustività, VACCARELLA, voce *Espropriazione presso terzi*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, 94; TRAVI, voce *Espropriazione presso terzi*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1964, 544; SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, III, cit., 306; COLESANTI, voce *Pignoramento presso terzi*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1989, 843; ID., *Il terzo debitore nel pignoramento presso terzi*, Milano, 1967; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, cit., 218; TATANGELO, *Questioni attuali in tema di espropriazione presso terzi, con specifico riferimento all'espropriazione dei crediti della pubblica amministrazione*, in *Riv. esec. forz.*, 2003, 443; GIORDANO, *L'espropriazione presso terzi*, in *La nuova espropriazione forzata dopo la l. 30 giugno 2016, n. 119*, diretto da Clarice Delle Donne, Bologna, 2017, 506; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016*, in *Corr. giur.*, 2016, 163; COLESANTI, *Novità non liete per il terzo debitore*, in *Riv. trim.*, 2013, 1255; SALETTI, *Commento sub art. 545 c.p.c.*, in SALETTI-VANZ-VINCRE, *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, 166; TOTA, *Mancata dichiarazione del terzo e non contestazione nella nuova disciplina dell'espropriazione forzata presso terzi*, in *Giust. proc. civ.*, 2016, 513; G. MONTELEONE, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 1.

³⁷¹ Già dopo più di un decennio dall'entrata in vigore del codice di procedura civile, ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*³, III, cit., 193, al fine di delineare il sistema vigente, sosteneva che, in assenza di un'esplicita regolamentazione del regime di pignorabilità all'interno del codice di rito, occorresse richiamare l'art. 2117 c.c. dell'epoca, secondo cui «i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei

Il tema in rilievo rappresenta, pertanto, il risultato di un percorso lungo e travagliato e che, probabilmente, non è ancora destinato a trovare definitiva composizione.

I crediti previdenziali sono stati così regolati da normative di settore e successivamente sono divenuti oggetto di frequente esame da parte della Consulta che ha pertanto assunto un ruolo fondamentale ed assimilabile a quello di uno scultore che definisce i contorni di un marmo ancora in gran parte grezzo.

La Corte costituzionale ha inizialmente dedicato la sua attenzione sulla diversità di trattamento riservata dalla legislazione speciale alle pensioni erogate dall'INPS rispetto a quelle dei dipendenti pubblici³⁷².

In particolare l'art. 128 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 e l'art. 69 della l. 30 aprile 1969, n. 153 fissavano l'incedibilità, l'insequestrabilità e l'impignorabilità delle pensioni, degli assegni e delle indennità erogati dall'INPS in favore dei privati, tuttavia con il solo limite di «un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative». Il discrimine con le pensioni erogate in favore dei dipendenti pubblici era invece costituito dalla sequestrabilità e pignorabilità, contemplata dall'art. 2, 1° comma, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, a favore di crediti alimentari e tributari³⁷³.

prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore e del prestatore di lavoro». Sul tema si veda anche LICCI, *Gli atti di recupero coattivo del credito previdenziale e i rimedi giurisprudenziali esperibili dal debitore*, in *Il processo esecutivo*. Liber amicorum Romano Vaccarella, cit., 1359.

³⁷² TOTA, *Commento sub art. 545 c.p.c.*, in *Commentario al codice di procedura civile*, a cura di COMOGGIO-CONSOLO-VACCARELLA-SASSANI, VI, cit., 775.

³⁷³ TOTA, *Commento sub art. 545 c.p.c.*, cit., 775.

I plurimi interventi della Consulta hanno dato luogo ad una progressiva erosione dell'impignorabilità delle pensioni dei dipendenti privati al fine di raggiungere una pressoché totale equiparazione tra i due regimi previdenziali³⁷⁴.

Si ritiene, pertanto, adesso utile ricordare le tappe fondamentali del percorso compiuto dalla Corte costituzionale.

Con la sentenza del 30 novembre 1988, n. 1041³⁷⁵ è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 69 della l. 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non consentivano la pignorabilità delle pensioni dei dipendenti privati per crediti alimentari, a differenza di quanto previsto dall'art. 2 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 per i trattamenti pensionistici corrisposti dallo Stato e dagli enti pubblici.

La Consulta con la pronuncia del 22 dicembre 1989, n. 572³⁷⁶ ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 110 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non ammetteva la pignorabilità, entro i limiti dall'art. 2 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, delle rendite INAIL per crediti alimentari dovuti *ex lege*.

Un punto di svolta ancor più significativo si è avuto con la sentenza del 20 novembre 2002, n. 468³⁷⁷ con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 53, 1° comma, Cost., dell'art. 128 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 nella parte in cui non consentiva, nei limiti di cui all'art. 2, 1° comma, n. 3 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS.

³⁷⁴ TATANGELO, *I limiti di pignorabilità dei trattamenti economici spettanti ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) ed ai pensionati, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Riv. esec. forz.*, 2004, 71; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*⁷, cit., 1018.

³⁷⁵ Corte cost. 30 novembre 1988, n. 1041, in *Dir. e prat. lav.*, 1988, 3379.

³⁷⁶ Corte cost. 22 dicembre 1989, n. 572, in *Foro it.*, 1990, I, 2137.

³⁷⁷ Corte cost. 20 novembre 2002, n. 468, in *Riv. esec. forz.*, 2003, 170.

La Corte costituzionale ha poi dichiarato con la sentenza del 4 dicembre 2002, n. 506³⁷⁸ l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 e degli artt. 1 e 2 del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 nella parte in cui escludevano la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogate dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità della parte rimanente.

Con la pronuncia da ultimo menzionata la Consulta ha definito all'interno del suo percorso additivo il nodo della impignorabilità delle pensioni restituendo canoni di eguaglianza e di simmetria tra dipendenti privati e pubblici e tra crediti retributivi e pensionistici. La stessa Corte ha, tuttavia, aperto le porte di un altro ambito tematico, vale a dire quello della determinazione del *minimum* vitale, di non poca importanza pratica ed economico sociale, che riveste un ruolo di enorme interesse e rilievo ai fini della corretta comprensione del provvedimento in commento.

La novella del 2015 e la sentenza della Consulta del 31 gennaio 2019, n. 12, che si esamineranno nelle pagine seguenti, rappresentano pertanto il compimento di una seconda fase normativa e giurisprudenziale, avviatasi proprio all'indomani della pronuncia costituzionale del dicembre del 2002, volta alla definizione della parte di pensione necessaria per il soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore o pensionato.

³⁷⁸ Corte cost. 4 dicembre 2002, n. 506, in *Riv. esec. forz.*, 2003, 170. La *ratio* della pronuncia poggia su un bilanciamento tra l'interesse a tutela delle esigenze dei creditori e quello, costituzionalmente tutelato, che il pensionato o il lavoratore possano disporre, nonostante la compressione della propria sfera giuridico-economica, di una quota di pensione minima a garanzia delle esigenze di vita fondamentali.

4.2. Segue. Il delicato tema del «minimo vitale» ed il ruolo della giurisprudenza

Come anticipato, il significativo effetto della pronuncia della Corte costituzionale del 4 dicembre 2002, n. 506 è stato quello di abbattere il muro dell'impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici dando al contempo ingresso ad evidenti problematiche applicative.

Ed infatti, l'esatta determinazione del minimo vitale, quale quota della pensione con carattere d'intangibilità, è stata al centro dell'attenzione di giurisprudenza e dottrina per oltre un decennio sino all'intervento del legislatore con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83³⁷⁹.

Alcuni giudici di merito, in particolar modo, hanno continuato ad affermare l'impignorabilità delle pensioni in ragione dell'assenza di una norma *ad hoc* volta a determinare la porzione di pensione assoggettabile a pignoramento e quella invece protetta a tutela del minimo vitale³⁸⁰.

Altri giudici, ancora, hanno sostenuto che di fronte ad un'eccezione d'impignorabilità da parte del debitore, data l'impossibilità di definire il minimo vitale intangibile, sarebbe stato doveroso sospendere l'esecuzione al fine di effettuare gli accertamenti necessari³⁸¹.

Secondo l'orientamento prevalente, invece, nella giurisprudenza di legittimità, l'indagine sulla determinazione del minimo vitale doveva essere rimessa in via esclusiva alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed

³⁷⁹ P. CASTORO - N. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*¹⁴, aggiornato a cura di Giordano, Milano, 2017, 619; TOTA, *Commento sub art. 545 c.p.c.*, cit., 787; SALETTI, *Commento sub art. 545 c.p.c.*, cit., 166;

³⁸⁰ *Ex multis* cfr. Trib. Como 25 novembre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 1631.

³⁸¹ Trib. Pescara 3 aprile 2003, in *Q.M.*, 2003, 80.

assumeva la caratteristica dell'incensurabilità in cassazione, se logicamente e congruamente motivata³⁸².

L'esame degli elementi concreti del caso ai fini dell'individuazione dell'importo adeguato al soddisfacimento delle esigenze di vita del pensionato è stato, pertanto, ritenuto preminente all'interno della giurisprudenza della cassazione³⁸³.

Gli interrogativi ed i dubbi applicativi si sono protratti sino al 2015, quando la Corte costituzionale, con la sentenza del 15 maggio n. 85, ha espresso la necessità di dare una soluzione al vuoto normativo, invitando il legislatore a provvedere in maniera tempestiva per eliminare il *vulnus*³⁸⁴.

La delicata questione ha ricevuto un'apparente definizione con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

4.3. Segue. La disciplina dell'art. 545 c.p.c. a seguito dell'intervento del legislatore del 2015: una soluzione non compiuta

Il legislatore del 2015 ha dettato una nuova regola d'impignorabilità delle pensioni al comma 7 ed ha previsto un regime particolare di tutela per le pensioni corrisposte mediante accredito su un conto corrente bancario o postale (comma 8)³⁸⁵. Segnatamente, la pensione è assolutamente impignorabile, ai sensi dell'art. 545, co. 7, c.p.c. nell'ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La porzione eccedente il suddetto

³⁸² Cass. 22 marzo 2011, n. 6548; Cass. 7 agosto 2013, n. 18755.

³⁸³ Cass. 26 agosto 2014, n. 18225.

³⁸⁴ Si veda *sub* nota n. 391.

³⁸⁵ Per una lettura in dettaglio delle nuove disposizioni giova richiamare quanto riportato *supra*, *sub* nota n. 369.

importo è pignorabile nei limiti previsti dai commi terzo, quarto e quinto, nonché dalle disposizioni di legge speciali³⁸⁶.

Qualora la pensione venga, invece, accreditata direttamente su un conto corrente bancario o postale intestato al debitore, il pignoramento può avvenire per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, purché l'accredito sia anteriore all'inizio dell'espropriazione forzata³⁸⁷.

Il minimo comune denominatore di entrambe le nuove previsioni è l'individuazione dell'assegno sociale come metro socioeconomico per stabilire la soglia d'impignorabilità della pensione, sia nel caso di accredito di questa sul conto corrente intestato al debitore, sia nell'ipotesi di pignoramento della stessa c.d. «alla fonte».

La scelta legislativa poggia sul principio costituzionale, rinvenibile nell'alveo dell'art. 38 Cost., intento ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita. In quest'ottica le ragioni dei creditori sembrerebbero essere adeguatamente bilanciate.

È stata la previsione di cui all'art. 23, co. 6, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, secondo la quale la nuova norma si applica esclusivamente ai procedimenti esecutivi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ad alterare l'assetto dei principi di rango costituzionale a tutela delle posizioni giuridiche dei pensionati esecutati.

L'introduzione di una simile linea di demarcazione temporale ha, di fatto, generato una disuguaglianza tra i debitori sottoposti ad una procedura esecutiva del conto corrente, ove affluisce la pensione, pendente al momento dell'entrata in

³⁸⁶ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*⁷, cit., 993; MAJORANO, *Le ultime novità in tema di espropriazione presso terzi*, in *Foro it.*, 2015, V, 453; VALLONE, *L'impignorabilità di stipendi e pensioni versati su conto corrente: note a prima lettura del d.l. del 27 giugno 2015, n. 83*, in *www.judicium.it*.

³⁸⁷ GIORDANO, *L'espropriazione presso terzi*, cit., 506.

vigore del decreto e coloro i quali sono stati assoggettati alla medesima procedura espropriativa nella fase temporale successiva.

Coerentemente con quanto già osservato con riferimento alla disciplina della pignorabilità delle pensioni antecedente al 27 giugno 2015, risulta, infatti, di chiara evidenza come la mancata applicazione alle procedure esecutive pendenti al tempo dell'entrata in vigore della nuova normativa abbia comportato una compressione dei diritti dei pensionati, i quali, conseguentemente, non hanno potuto beneficiare dell'intangibilità di una porzione di pensione atta a garantire il c.d. minimo vitale, prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 545 c.p.c. Essi, infatti, sono finiti per subire in tali giudizi l'assegnazione delle somme, percepite a titolo previdenziale o assistenziale, depositate sul conto corrente pignorato.

In egual modo, giova sottolineare come l'aspetto peculiare delle nuove disposizioni normative discenda dal fatto che all'atto del pignoramento il credito non abbia più natura previdenziale o pensionistica e che il debitore debba individuarsi nell'istituto bancario o postale, in conseguenza del contratto di conto corrente acceso³⁸⁸.

³⁸⁸ SALETTI, *Commento sub art. 545 c.p.c.*, cit., 166, e nello stesso senso SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*⁷, cit., 1006. La giurisprudenza di legittimità antecedente alla novella del 27 giugno 2015 era concorde sulla questione, cfr. a tal proposito Cass. 9 ottobre 2012, n. 17178, in *Giur. it.*, 2013, 2324, con nota di R. CONTE. Va detto che presso i giudici di merito v'erano alcune opinioni discordanti sul punto, ad es. Trib. Udine 3 gennaio 2013, in *www.ilcaso.it* e Trib. di Palermo 8 maggio 2014, n. 2581. In quest'ultimo provvedimento il giudice palermitano ha affermato che «la pensione d'invalidità è impignorabile; ma che all'atto in cui essa sia stata accreditata nel conto corrente, pur derivandone in linea di principio la confusione col patrimonio del beneficiario – con tutto ciò che ne consegue in relazione alla caducazione del limite di impignorabilità – occorre verificare se nel conto corrente affluiscono, effettivamente, altre somme e averi così da trarne la conclusione della operatività di detta disciplina...Il principio statuito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, in base alla quale le somme che confluiscono in conto corrente, una volta che siano entrate nella sfera patrimoniale dell'esecutato non sono più soggette al limite di pignorabilità deve essere infatti commisurato, ponderalmente, alla diversa situazione di fatto – della quale parte debitrice ha dato piena dimostrazione – nella quale nel conto affluiscono in modo esclusivo e perfettamente

4.4. Segue. La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 23, co. 6, d. l. 83 del 2015

La Consulta nella pronuncia del 31 gennaio 2019, n. 12 ha riannodato i fili della disciplina della pignorabilità delle prestazioni assistenziali e pensionistiche valutandone la conformità della stessa rispetto ai principi costituzionali³⁸⁹.

evidenziabile i ratei della pensione: ratei che, come tali (nel caso di specie indennità di accompagnamento) non perdono la caratteristica della impignorabilità».

³⁸⁹ La pronuncia trae origine da un'eccezione di legittimità costituzionale che era stata sollevata da un debitore nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione *ex art.* 615, co. 2, c.p.c.

Il tribunale di Brescia ha rimesso all'esame della Corte mediante l'ordinanza del 30 settembre 2015, con riferimento all'art. 3, co. 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, co. 6, del d. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al precedente art. 13, co. 1, lettera l), laddove introducono l'ottavo comma dell'art. 545 c.p.c., si applichino esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del già menzionato decreto.

In particolare, l'espropriazione forzata era stata intrapresa prima dell'entrata in vigore del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 e attraverso la forma del pignoramento presso terzi del conto corrente bancario del debitore, ove confluivano esclusivamente i ratei dell'assegno sociale.

Secondo la disciplina vigente al tempo del pignoramento (notificato nel mese di dicembre del 2014 ed iscritto a ruolo nel mese di gennaio 2015), le somme erogate a titolo di pensioni, o altri emolumenti pensionistici o assistenziali equiparabili, erano pienamente assoggettabili ad espropriazione forzata una volta confluite nel patrimonio del debitore mediante accredito nel conto corrente bancario.

Nel corso della procedura espropriativa interveniva la modifica legislativa dell'art. 545 c.p.c. – con l'inserimento dei commi 7, 8 e 9 – che ad avviso del giudice rimettente si sarebbe dovuta applicare al medesimo giudizio. In particolare, le disposizioni di nuova introduzione hanno previsto un limite alla pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente bancario o postale a titolo di pensioni o altri emolumenti a queste assimilate.

Sulla scorta delle motivazioni formulate dal tribunale di Brescia nell'ordinanza di rimessione alla Consulta, dare attuazione al comma 8 dell'art. 545 c.p.c. nel giudizio *a quo* avrebbe condotto ad una declaratoria d'impignorabilità del saldo attivo del conto corrente bancario intestato al debitore. Ciò è stato sostenuto dal giudice bresciano, perché le somme depositate sul conto corrente bancario erano costituite soltanto da ratei di assegno sociale mensili, spettanti al debitore, per un importo complessivo inferiore al triplo del medesimo.

In virtù, però, di quanto previsto dall'art. 23, co. 6, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, «le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del

La Corte, senza trascurare l'aspetto della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale del regime delle impignorabilità, avvalorata il criterio, già espresso in alcuni precedenti sentenze³⁹⁰, secondo cui è impignorabile quella parte di pensione necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato. La determinazione della porzione di pensione, o di altre prestazioni o emolumenti, necessaria per garantire al lavoratore i mezzi adeguati alle esigenze della vita è stata, come infatti sopra illustrato, al centro dell'attenzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in virtù della sua importanza economico sociale.

Il legislatore della riforma del 2015 ha recepito l'auspicio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza del 15 maggio 2015, n. 85 di determinare il c.d. minimo vitale³⁹¹, quale parte della pensione volta a garantire le esigenze della vita

presente decreto», conseguendone che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto assegnare le somme pignorate, secondo la disciplina antecedente alla novella legislativa.

Alla base della scelta del giudice di merito di rimettere la questione alla Corte costituzionale v'è stata, allora, una rilevata violazione dell'art. 3, co. 1, Cost. che si sarebbe tradotta in un'irragionevole disparità di trattamento in danno dei debitori che hanno subito un pignoramento prima il 27 giugno 2015 rispetto ad i debitori che sono stati sottoposti a pignoramento dopo la medesima data. In esito all'apposizione della linea di confine applicativa del nuovo regime d'impignorabilità relativa delle somme depositate sui conti correnti bancari o postali, ove confluiscono somme a titolo di assegni pensionistici o assistenziali, i debitori verrebbero «*favoriti o meno*» a seconda del momento di notifica del pignoramento.

Inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, l'introduzione di una simile ingiustificata distinzione temporale tra debitori pignorati in epoca anteriore o successiva all'entrata in vigore della novella del giugno 2015 non sarebbe stata sorretta concretamente da tutele di esigenze creditizie. Infatti, quest'ultimi interessi erano stati già esaminati dalla Consulta nella sentenza del 15 maggio del 2015, n. 85 ove era stato affermato il necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori ed il principio indefettibile della salvaguardia del minimo vitale del pensionato in conformità all'art. 38 Cost.

³⁹⁰ Cfr. *ex multis*, Corte cost. 4 dicembre 2002, n. 506, cit., 170.

³⁹¹ Corte cost. 15 maggio 2015, n. 85, in *Guida dir.*, 2015, 65, con nota di FINOCCHIARO, *Necessario assicurare condizioni di vita minime a tutti*, nel contesto della quale è stato affermato il seguente principio: «il *vulnus* riscontrato e la necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni minime al pensionato, se non inficiano – per le ragioni già esposte – la

del pensionato anche nelle ipotesi di pignoramento delle somme accreditate su conto corrente bancario o postale. Per il raggiungimento di questo obiettivo è stato assunto a parametro di riferimento l'importo mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, quale soglia dell'impignorabilità della pensione o delle prestazioni ad essa assimilate³⁹².

Nel tentativo d'introdurre nell'ordinamento un meccanismo di tutela delle esigenze di vita fondamentali del lavoratore in linea con l'art. 38, co. 2, Cost.³⁹³, il legislatore ha, tuttavia, previsto l'applicazione della novella alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, inserendo un discrimine temporale che è stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale.

Come, infatti, rilevato dal giudice rimettente e dalla stessa Consulta, il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 non ha superato il vaglio di legittimità costituzionale.

Nonostante l'applicazione della già menzionata disciplina potesse essere ispirata da ragioni di certezza giuridica, a dire della Corte, nel bilanciamento tra i valori costituzionalmente protetti, deve prevalere la tutela del pensionato, la cui

ritenuta inammissibilità delle questioni e se non pregiudicano la "priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario" (sentenza n. 23 del 2013), impongono tuttavia di sottolineare la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia».

³⁹² L'assegno sociale è una prestazione assistenziale disciplinata dall'art. 3, 6° comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha sostituito la pensione sociale dal 1° gennaio 1996. L'assegno viene erogato a domanda ai cittadini italiani e stranieri con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. L'importo dell'assegno per l'anno 2021 è pari a 460,28 euro per 13 mensilità, per un ammontare complessivo annuo di 5.983,64 euro.

³⁹³ L'art. 38, co. 2, Cost. stabilisce che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

rilevanza costituzionale era stata già segnalata dallo stesso Giudice delle leggi nella pronuncia del 15 maggio 2015 n. 85.

La questione di costituzionalità è stata pertanto ritenuta fondata ed accolta dalla Consulta in riferimento al principio di eguaglianza, strettamente collegato al principio dell'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici, alla luce del quale è stata «dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, 6° comma, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 c.p.c., introdotto dall'art. 13, co. 1, lettera l), del medesimo d.l. si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto».

4.5. Segue. La *reconditio ad unitatem* della pignorabilità delle retribuzioni

La materia della pignorabilità delle retribuzioni in ossequio al disposto dell'art. 2740 c.c. è, come prospettato nelle pagine precedenti, regolata all'art. 545 c.p.c. Il regime delle deroghe all'integrale pignorabilità degli emolumenti di cui alla suddetta disposizione, analogamente a quanto avvenuto per le pensioni, è stato oggetto d'attenzione negli ultimi trent'anni sia da parte della Corte costituzionale che del legislatore, il quale è intervenuto da ultimo nel 2015 con l'introduzione dei commi 7, 8 e 9 ³⁹⁴.

³⁹⁴ Per la modifica legislativa ad opera del d.l. 83 del 2015, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 131, si rinvia *supra* alla nota 369 per una lettura completa della norma novellata. Si segnala che la Corte costituzionale con la pronuncia del 15 novembre 2018, n. 202 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, co. 3, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost. e per disparità di trattamento rispetto alle disposizioni in materia di pignoramento di pensioni, nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze vitali.

Ciò che costituisce motivo di particolare interesse nel tratteggiare la disciplina in esame è il percorso adottato dalla Consulta per ricondurre la pignorabilità della retribuzione percepita dal dipendente pubblico su un piano di parificazione in termini d'uguaglianza con quella spettante al lavoratore privato.

L'art. 545 nella sua attuale versione prevede dei limiti alla pignorabilità delle retribuzioni (e delle indennità dovute a causa di licenziamento) percepite dal debitore con dei limiti differenti nel caso in cui siano già confluite sul conto corrente bancario (o postale) ad esso intestato prima del pignoramento³⁹⁵ rispetto all'ipotesi di afflusso delle somme in seguito alla notifica del pignoramento³⁹⁶.

L'espropriazione dei trattamenti retributivi dei lavoratori pubblici, tuttavia, sino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso non era sottoposta al medesimo regime previsto per i lavoratori privati³⁹⁷.

Segnatamente, l'art. 1 D.P.R. 5 gennaio 1980, n. 180 prevedeva l'assoluta ed integrale impignorabilità delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti statali salvo alcuni limiti di cui al successivo comma 2³⁹⁸.

³⁹⁵ La soglia d'impignorabilità corrisponde al triplo dell'assegno sociale.

³⁹⁶ Le somme possono essere pignorate nella misura prevista dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché da altre disposizioni di legge.

³⁹⁷ Per una disamina della disciplina dell'espropriazione forzata del credito di lavoro caratterizzata dalla diversità di trattamento tra retribuzioni dei lavoratori del settore privato e quelli del pubblico impiego v. FRISINA, *Espropriazione forzata di crediti di lavoro e regime della competenza nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1984, I, 453. La Corte costituzionale con sentenza del 15 luglio 1977, n. 209, in *Foro it.*, 1975, I, 1573 e del 12 gennaio 1977, n. 12, in *Giur. cost.*, 1977, I, 46 aveva dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 545, co. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 36 Cost.

³⁹⁸ Il pignoramento era, pertanto, ammesso: «1) fino alla concorrenza di 1/3, valutato al netto di ritenute di legge; 2) fino alla concorrenza di 1/5 valutato al netto di ritenute per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro; 3) fino alla concorrenza di 1/5 valutato al netto di ritenute per tributi dovuti allo Stato, alle province e dai commi, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato».

La disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti del settore privato e quelli del pubblico impiego attuata dal legislatore fu pertanto avvertita dalla dottrina³⁹⁹ e venne dedotta, a livello incidentale, in sede di contenzioso come motivo di illegittimità costituzionale.

Soltanto in esito all'operato risolutorio della Corte costituzionale, la bilancia dei diritti raggiunse un punto di equilibrio.

Ed infatti, la Consulta, mutando il proprio orientamento rispetto al decennio precedente, ha dichiarato con la sentenza del 31 marzo 1987, n. 89⁴⁰⁰ l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedeva, in contrasto con l'art. 545, co. 4, c.p.c., la pignorabilità e la sequestrabilità, fino alla concorrenza di un quinto, degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da enti diversi dallo Stato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La Corte costituzionale ha poi continuato nel suo percorso di omologazione della pignorabilità delle retribuzioni con la pronuncia del 26 luglio 1988, n. 878⁴⁰¹, mediante la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 nella parte in cui non prevedeva la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi e dei salari corrisposti anche dallo Stato ai suoi dipendenti, anche con riferimento ai rapporti di lavoro in corso. Il processo poteva dirsi ormai concluso.

³⁹⁹ TATANGELO, *I limiti di pignorabilità dei trattamenti economici spettanti ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) ed ai pensionati, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, cit., 75.

⁴⁰⁰ Cfr. in *Foro it.*, 1987, I, 1001.

⁴⁰¹ Cfr. in *Riv. dir. proc.*, 1988, 1178, con nota di SALETTI.

4.6. Segue. Questioni aperte in tema di pignorabilità dei crediti di lavoro

Dalla disciplina analizzata possiamo trarre alcune riflessioni che verranno in seguito riaffrontate in sede di conclusioni.

L'ambito della pignorabilità del credito di lavoro ha visto come protagonista indiscussa la Corte costituzionale che, attraverso una fervida attività giurisprudenziale, ha cercato di recepire le istanze di tutela emerse dai consociati al fine di colmare le lacune e le aridità presenti nel testo normativo.

L'*iter* complesso sopra illustrato deve, a nostro avviso, far riflettere su una sfumatura non indifferente: il legislatore ha progressivamente adottato soluzioni differenti a seconda che il credito di lavoro sia l'oggetto dell'interesse dell'azione giudiziaria del lavoratore volta al suo recupero rispetto alle ipotesi in cui il medesimo credito sia il bene della vita dell'azione esecutiva.

A queste considerazioni si sommano sia quelle svolte in ordine alla criticità della *par condicio creditorum* nell'espropriazione (nell'intervento dei creditori in particolare) sia quelle emerse in ordine alle limitazioni poste dalla normativa speciale al recupero del credito di lavoro nei confronti della P.A.

Su tutti i suddetti profili problematici si ritornerà, da ultimo, nelle pagine seguenti.

CAPITOLO V

PROFILI DI TUTELA ESECUTIVA DEL CREDITO DI LAVORO NEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE EUROPEO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I titoli esecutivi europei. – 3. Le applicazioni del titolo esecutivo europeo con riferimento al credito di lavoro: la non contestazione del credito – 3.1. Segue. Gli atti idonei ad essere certificati come titolo esecutivo europeo: le transazioni e le decisioni giudiziarie. – 3.2. Segue. Le modalità di esecuzione del titolo. – 4. Prospettive future.

1. Premessa

Ancorché la disciplina del credito di lavoro non benefici in ambito europeo di una regolamentazione specifica sotto il profilo della tutela esecutiva, non può certo dirsi che l'Europa si sia del tutto disinteressata dei profili processuali che interessano i diritti (in particolare, il diritto di credito) riconducibili alla prestazione lavorativa.

La normativa europea è intervenuta nel corso degli anni ma con una attenzione rivolta soprattutto alla tutela del credito di lavoro nella fase dell'insolvenza del datore di lavoro. Ci si riferisce, in particolare, alla direttiva 80/987/CEE, volta a garantire la tutela ai dipendenti in caso di insolvenza datoriale perseguendo il fine sociale di assicurare ai lavoratori subordinati una protezione minima dei loro diritti patrimoniali nelle suddette ipotesi. La disciplina è stata modificata dalla direttiva 2002/74/CE⁴⁰² del Consiglio dell'Unione Europea del 23

⁴⁰² PALLINI, *La nuova disciplina comunitaria della tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore: la direttiva 2002/74/CE*, in *Riv. dir. soc.*, 2003, 695.

settembre 2002 e, da ultimo, entrambe le direttive sono state abrogate dall'art. 16 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che ne ha riproposto i principi fondamentali a tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro.

Confermando la scelta di campo già enunciata nelle pagine precedenti – che esclude dallo studio la fase dell'insolvenza datoriale, notoriamente eventuale e condizionata all'esistenza delle condizioni di legge, e impone di concentrare l'attenzione sul precedente momento volto all'esecuzione coattiva individuale del credito di lavoro – anche in quest'ultimo capitolo la nostra attenzione sarà concentrata sui regolamenti europei che disciplinano l'esecuzione forzata nei rapporti intracomunitari in quanto applicabili.

2. I titoli esecutivi europei

Sul piano del diritto processuale comunitario il legislatore ha avvertito la necessità di operare un coordinamento tra le diverse legislazioni⁴⁰³ a causa della pluralità di fonti normative nazionali vigenti. Si è trattato di un obiettivo talvolta di difficile realizzazione, ma che è sempre stato ben presente almeno nelle intenzioni dell'Unione Europea, in particolar modo dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso⁴⁰⁴.

Il trattato di Amsterdam del 1997 ha istituito lo «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» nel contesto della materia del processo civile. Tra le «misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile» che il Consiglio e gli altri organi

⁴⁰³ Sull'argomento si rinvia per delle profonde riflessioni formulate all'alba della stagione dei regolamenti comunitari in materia di processo civile a TARZIA, *Nozioni comuni per un processo civile europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 321.

⁴⁰⁴ BIAVATI, *I regolamenti europei in materia di processo civile. Profili introduttivi*, in *Regole europee e giustizia civile*, a cura di Biavati e Lupoi, Bologna, 2017, 7 ss.

comunitari possono adottare a questo scopo quando «vi siano implicazioni transfrontaliere [...] e siano necessarie per il corretto funzionamento del mercato» (art. 81 TFU⁴⁰⁵, ex art. 65 TCE) un ruolo preminente è stato ricoperto dai regolamenti.

All'interno dello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» uno degli obiettivi primari è stato quello dell'attuazione di un reciproco riconoscimento, tra i paesi dell'Unione Europea, delle decisioni in materia civile e commerciale al fine di garantire la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

La stagione dei regolamenti comunitari volti ad armonizzare le legislazioni nazionali per consentire la circolazione dei provvedimenti è stata inaugurata dal reg. (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, detto anche Bruxelles I – che nei rapporti tra gli Stati ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968 – il quale da un lato disciplina la competenza giurisdizionale (armonizzando anche le norme nazionali) e dall'altro assume tale competenza come presupposto per attribuire efficacia alle decisioni giurisdizionali rese nel territorio degli altri stati contraenti⁴⁰⁶.

La decisione giudiziaria straniera è riconoscibile in altro paese dell'UE una volta che siano rispettati i presupposti indicati dal regolamento, mentre l'efficacia esecutiva è subordinata al superamento di una fase di verifica nello Stato in cui il provvedimento deve essere eseguito, il c.d. «*exequatur*».

⁴⁰⁵ L'art. 81 TFUE prevede al primo paragrafo che «l'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri».

⁴⁰⁶ SILVESTRI, *Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La competenza giurisdizionale*, in *Manuale di diritto processuale civile europeo*, a cura di Taruffo e Varano, Torino, 2011, 6.

Quasi un decennio fa, il regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012⁴⁰⁷, denominato Bruxelles I *bis* per via della rifusione del reg. (CE) n. 44/2001, ha apportato importanti modifiche in ordine al regime dell'efficacia esecutiva delle decisioni, finendo per sancire l'abolizione dell'«*exequatur*» per tutte le decisioni in materia civile e commerciale⁴⁰⁸. Le decisioni pronunciate a conclusione delle procedure regolate dalla legislazione dei singoli Stati possono valere immediatamente come titoli esecutivi europei in tutti gli altri Stati membri.

Il regolamento Bruxelles I *bis* porta a compimento un percorso iniziato nel 2001 e che ha gradualmente condotto all'abolizione dell'*exequatur* nell'ambito delle decisioni in materia civile e commerciale relative a crediti non contestati, offrendo agli operatori la possibilità di ottenere un provvedimento che abbia un'immediata efficacia "paneuropea"⁴⁰⁹.

Dopo l'esordio avvenuto con il regolamento Bruxelles I, un marcato passo in avanti è stato compiuto dal legislatore comunitario con il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 805/2004 del 21 aprile 2004⁴¹⁰ che istituisce il «titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati»: un titolo che per la prima volta si forma all'interno di un singolo Stato dell'Unione Europea ed è di per sé

⁴⁰⁷ D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1044; LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 583.

⁴⁰⁸ L'art. 39 del reg. (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 dispone che «la decisione in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività».

⁴⁰⁹ Sul tema della nozione uniforme di titolo esecutivo europeo v. M.L. GUARNIERI, *Processo civile italiano e titoli esecutivi europei*, Pisa, 2021 e M. FARINA, *Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia*, Roma, 2012.

⁴¹⁰ Il regolamento è stato pubblicato in G.U.U.E. L. 143/15 del 30 aprile 2004.

idoneo a fondare l'azione esecutiva negli altri Stati membri senza bisogno di *exequatur* o di altre procedure⁴¹¹.

L'aspetto innovativo del regolamento (CE) n. 805/2004 sta nel fatto che la competenza per certificare l'esecutività europea di un titolo emesso in forza della normativa nazionale viene attribuita al giudice dello Stato che ha emesso il provvedimento⁴¹². Il controllo giudiziario che tradizionalmente è sempre stato "a valle" (nello Stato di esecuzione del titolo) viene spostato "a monte" (nello Stato in cui è stato emesso il titolo esecutivo). Il titolo, una volta ottenuto il certificato di titolo esecutivo europeo (t.e.e.), potrà essere utilizzato all'interno di tutti gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione della Danimarca).

Un ulteriore progresso nel contesto della legislazione processuale civile comunitaria si è avuto con l'emanazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006, di recente modificato dal regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2421/2015 del 16 dicembre 2015, che disciplina un

⁴¹¹ D'ALESSANDRO, *Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora lo Stato richiesto dell'esecuzione sia l'Italia*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, 4; PANCALDI, *La giurisprudenza italiana e il regolamento sul titolo esecutivo europeo: un esordio applicativo*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2009, 439; DE STEFANO, *L'insindacabilità del titolo esecutivo europeo nell'ordinamento italiano*, in *Riv. esec. forz.*, 2009, 53; LUPOI, *Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 185; OLIVIERI, *Il titolo esecutivo europeo (qualche osservazione sul regolamento Ce 805/2004 del 21 aprile 2004)*, in *www.judicium.it*; CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul titolo esecutivo europeo per crediti non contestati (regolamento n. 805/2004/CE)*, in *Giust. civ.*, 2004, 529; e *amplius* sulla svolta compiuta dal legislatore comunitario v. CARPI, *Dal riconoscimento delle decisioni all'esecuzione automatica*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 1127 e DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'I Lis*, 2004, 141.

⁴¹² DE CESARI, *Decisioni giudiziarie certificabili quali titoli esecutivi europei nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.*, 2006, V, 103. Sul titolo esecutivo europeo per crediti non contestati sia consentito anche rinviare a SICILIANO, *Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati: presupposti e rimedi*, in *Riv. esec. forz.*, 2015, 31.

procedimento regolato dalla normativa comunitaria e che si conclude con un provvedimento finale che nasce come titolo esecutivo europeo.

Nel regolamento (CE) n. 1896/2006 l'ingiunzione di pagamento europea costituisce di per sé titolo esecutivo europeo grazie al superamento dell'«*exequatur*» e ad una significativa uniformazione delle legislazioni processuali degli Stati membri⁴¹³. L'intento perseguito dal legislatore europeo è stato quello di semplificare il recupero dei crediti pecuniari non contestati nelle controversie

⁴¹³ Sul regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 si veda senza pretesa di completezza: D'ALESSANDRO, *Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea e modalità di prosecuzione del giudizio*, in *Giur. it.*, 2020, 460; PORCELLI, *I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e n. 1896 del 2006 sul procedimento d'ingiunzione europeo*, in *Regole europee e giustizia civile*, cit., 145; ZANCAN, *Ingiunzione di pagamento europea. Forma e procedura dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea*, in *Giur. it.*, 2015, 635; D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. N. 1896/2006*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 719; BIAVATI, *Il regolamento (CE) 1896/2006 del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *AA.VV., sul decreto ingiuntivo europeo*, in *Manuale di diritto processuale civile europeo*, a cura di Taruffo e Varano, Torino, 2011, 311 ss; LUPOI, *Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Leggi civ. comm.*, 2010, 449 e 457; BASTIANON, *Prime osservazioni sul Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Giur. merito*, 2010, 304; BARRECA, *Il decreto ingiuntivo europeo*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, 2; AA.VV., *Commento al Regolamento CE n. 1896/2006*, in *Nuove leggi civili commentate*, a cura di BIAVATI, Padova, 2010; PROTO PISANI, *L'ingiunzione europea di pagamento nell'ambito della tutela sommaria in generale e dei modelli di procedimenti monitori in specie*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 181; ROMANO, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Regolamento (CE) n. 1896/2006, del 12 dicembre 2006*, Milano, 2009, *passim*; MARINELLI, *Note sul Regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 63; LUPOI, *Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, cit., 185; CULTRERA, *Il procedimento d'ingiunzione europeo. Le ragioni della scelta regolamentare*, in *Nuove leggi civ.*, 2008, 4; AA.VV., *Verso il decreto ingiuntivo europeo*, a cura di CARRATTA, Milano, 2007; CAMPEIS-ARRIGO, *Prime riflessioni sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Regolamento n. 1896/2006/Ce)*, in *Giust. civ.*, 2007, 355 ss; CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo e la "comunitarizzazione" del diritto processuale civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 1534.

transfrontaliere⁴¹⁴, in virtù della necessità avvertita di realizzare un procedimento europeo comune più nel contesto comunitario che in ambito interno⁴¹⁵.

Il procedimento europeo d'ingiunzione è stato quindi istituito per soddisfare le esigenze degli operatori commerciali nei rapporti economici internazionali ed il loro affidamento sull'esistenza del medesimo procedimento per la riscossione di crediti pecuniari non contestati⁴¹⁶.

È opportuno chiarire, tuttavia, che il procedimento monitorio ha carattere meramente facoltativo e non già sostitutivo della procedura d'ingiunzione di pagamento interna⁴¹⁷.

Da un confronto dei due regolamenti si può osservare che essi, pur perseguendo entrambi il medesimo obiettivo di facilitare la circolazione delle

⁴¹⁴ L'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 definisce «transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito».

⁴¹⁵ PORCELLI, *I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e n. 1896 del 2006 sul procedimento d'ingiunzione europeo*, cit., 155.

All'art. 2 del regolamento (CE) n. 1896/2006 è disposto al paragrafo 1 che «Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»)». Al 2° paragrafo del medesimo articolo è contenuta un'elencazione delle materie escluse dal campo di applicazione del regolamento «sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se i) sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito, o ii) riguardano debiti liquidi risultanti da proprietà di un bene».

⁴¹⁶ LUPOI, *Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio*, cit., 449; PORCELLI, *I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e n. 1896 del 2006 sul procedimento d'ingiunzione europeo*, cit., 155; CULTRERA, *Il procedimento d'ingiunzione europeo*, cit., 4.

L'art. 4 del regolamento (CE) n. 1896/2006 dispone che «il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea».

⁴¹⁷ D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio europeo*, cit., 719.

decisioni giudiziarie, incidono su due piani differenti: il titolo esecutivo europeo opera su quello dell'abolizione dell'*exequatur*; l'ingiunzione di pagamento europea interviene, invece, sul piano dell'armonizzazione del diritto processuale favorendo l'accesso alla giustizia sul territorio dell'Unione, indipendentemente dalla circostanza che la decisione conseguita vada ad eseguirsi fuori dai confini nazionali.

I due strumenti pervengono al medesimo risultato ma attraverso percorsi differenti: la disciplina del regolamento (CE) n. 805/2004 attribuisce la qualità di titolo esecutivo europeo ad un provvedimento giurisdizionale già esistente; il procedimento d'ingiunzione europea regola, invece, la fase di formazione del provvedimento giurisdizionale sovranazionale idoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo europeo.

Un ulteriore titolo esecutivo europeo è la sentenza emessa nel quadro del «procedimento europeo per le controversie di modesta entità», disciplinato dal regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 861/2007 dell'11 luglio 2007. Si tratta di un titolo efficace in tutti gli Stati membri, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (art. 20 del regolamento CE n. 861/2007)⁴¹⁸.

La previsione di differenti titoli esecutivi disciplinati dai regolamenti comunitari e idonei a valere come titoli esecutivi, senza la necessità dell'«*exequatur*», ha condotto la dottrina⁴¹⁹ ad utilizzare l'espressione «titoli esecutivi europei». Può definirsi "europeo" un titolo che trova la propria fonte e disciplina direttamente nell'ordinamento dell'Unione.

⁴¹⁸ Per tutti si veda D'ALESSANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008, 92 ss.

⁴¹⁹ D'ALESSANDRO, *Choosing Among The Three Regulations Creating a European Enforcement Order (EEO Regulation, EOP Regulation, ESCP Regulation): Practical Guidelines*, in *Int'l Lis*, 2010, 39 ss; POZZI, voce *Titolo esecutivo europeo*, in *Enc. dir.*, Milano, Annali I, 2007, 1095 ss.

I regolamenti sui diversi titoli esecutivi disciplinati formano un'unica categoria di "titolo esecutivo europeo", al cui interno è possibile individuare differenti *species* tipizzate in apposite disposizioni comunitarie.

3. Le applicazioni del titolo esecutivo europeo con riferimento al credito di lavoro: la non contestazione del credito

Dopo aver tracciato i contorni della tutela esecutiva europea, passiamo adesso ad esaminare i risvolti applicativi del titolo esecutivo europeo per crediti non contestati disciplinato dal regolamento (CE) n. 805/2004 con riferimento al credito derivante da un rapporto di lavoro. Costituiranno principalmente oggetto d'attenzione la non contestazione del credito in materia civile e commerciale e gli atti idonei ad essere certificati come t.e.e.

Come detto, il titolo, una volta formatosi all'interno di uno Stato membro ed ottenuta la certificazione⁴²⁰ all'interno dello stesso Stato (il giudice competente per la certificazione è lo stesso che ha emesso il provvedimento), può circolare con identica efficacia esecutiva in tutti gli Stati membri essendo, pertanto, idoneo a fondare un'azione esecutiva sia nello Stato d'origine che in un altro Stato comunitario⁴²¹.

Applicandosi il regolamento (CE) n. 805/2004 (art. 2) in materia civile e commerciale, al suo interno si possono includere i crediti derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. Si escludono invece dalla sua operatività i seguenti ambiti: materia fiscale, doganale o amministrativa; *acta jure imperii*; stato o capacità

⁴²⁰ L'art. 5, reg. (CE) n. 805/2004 prevede che «la decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».

⁴²¹ FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. inter. priv. proc.*, 2006, 23.

delle persone fisiche, regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni; fallimenti e procedure concorsuali; sicurezza sociale e l'arbitrato⁴²².

Tra le condizioni di applicabilità del regolamento ritroviamo la natura non contestata del credito, categoria alquanto ampia e morfologicamente non omogenea in quanto idonea ad essere interpretata secondo i differenti canoni dei singoli Stati membri.

Il credito deve essere pecuniario liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 4. In virtù di tale presupposto occorre escludere, conseguentemente, tutti quei provvedimenti che difettino della liquidità (si pensi alle sentenze di condanna per crediti di lavoro le cui somme di denaro non siano determinate nel loro ammontare, cfr. sul tema *supra* cap. III, § 5.3) e dell'esigibilità.

La non contestazione del credito è, invece, individuata all'art. 3 e può articolarsi in due tipologie: espressa e tacita.

L'ipotesi di non contestazione espressa si ha per i crediti che il debitore abbia espressamente riconosciuto con dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa nel corso del processo giudiziario o espressamente riconosciuto in un atto pubblico (art. 3, lett. *a* e *d*).

Secondo il nostro ordinamento, e segnatamente nelle controversie di lavoro, si ha una fattispecie di riconoscimento espresso nell'ipotesi di confessione giudiziale o di espressa ammissione delle ragioni del ricorrente. Sull'ipotesi di non contestazione espressa a mezzo transazione giudiziaria torneremo *infra* (§ 3.1) nell'ambito dell'esame degli atti idonei ad essere certificati come titolo esecutivo europeo.

Il credito si considera non contestato in modo tacito se «il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative

⁴²² CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul titolo esecutivo europeo per crediti non contestati* (regolamento n. 805/2004/CE), cit., 529.

procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine» (art. 3, lett. b) o se «il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine» (art. 3, lett. c).

Non sembrano esserci notevoli margini applicativi in Italia, e pertanto anche nel rito del lavoro, per le ipotesi di non contestazione tacita. Riguardo all'ipotesi art. 3, *sub* lett. b, questa si limita a collegare la non contestazione nel corso del processo a quanto previsto dalla *lex fori* applicata dal giudice. Giova rilevare che la norma si riferisce in primo luogo alla situazione del debitore che sia rimasto contumace. Nel nostro ordinamento alla contumacia non si attribuisce valenza di *ficta confessio* ma di *ficta contestatio*⁴²³.

In ordine alle fattispecie *sub* lett. c si osserva che si tratta di quelle meno rilevanti dal punto di vista operativo; siamo in presenza, infatti, degli sporadici

⁴²³ OLIVIERI, *Il titolo esecutivo europeo*, cit. Sull'argomento si veda però anche nella giurisprudenza comunitaria Corte di Giustizia, sentenza 16 giugno 2016, causa C-511/14 secondo cui «le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento. Di conseguenza, un credito può essere considerato «non contestato», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, se il debitore non agisce in alcun modo per opporvisi, non osservando l'invito di un giudice a notificare per iscritto l'intenzione di difendere la propria causa o non comparendo in udienza. Pertanto, occorre rilevare che la circostanza che, in forza del diritto italiano, una condanna in contumacia non equivalga a una condanna per credito non contestato è priva di pertinenza ai fini della risposta che deve essere data alla questione sollevata dal giudice del rinvio. L'esplicito rinvio alle procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro, contenuto nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, non riguarda le conseguenze giuridiche dell'assenza del debitore dal procedimento, essendo queste oggetto di una qualificazione autonoma in forza del medesimo regolamento, ma concerne esclusivamente le modalità procedurali secondo le quali il debitore può opporsi efficacemente al credito».

casi nei quali il debitore fa un passo indietro rispetto ad un'originaria contestazione dell'altrui credito. Ipotesi alquanto inverosimile data la particolare litigiosità delle controversie di lavoro.

V'è poi da dire che nel rito del lavoro la mancata comparizione personale della parte all'udienza *ex art. 420 c.p.c.* non assurge a non contestazione del credito⁴²⁴.

Come può constatarsi, le maglie della sfera applicativa della non contestazione tacita appaiono piuttosto ristrette nel nostro ordinamento sia in termini generali che con riferimento alla specifica materia dei crediti di lavoro.

3.1. Segue. Gli atti idonei ad essere certificati come titolo esecutivo europeo: le transazioni e le decisioni giudiziarie

Nell'alveo della materia civile e commerciale i provvedimenti idonei ad essere riconosciuti come titoli esecutivi europei per crediti non contestati sono le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici.

Limitiamo la nostra analisi alle decisioni ed alle transazioni giudiziarie, poiché di sicura e maggiore rilevanza in relazione al credito di lavoro. Entrambe le fattispecie possono valere come non contestazione espressa.

La transazione giudiziaria, di cui all'art. 3, co. 1, *sub lett. a*, emerge nel nostro studio sotto forma dell'istituto della conciliazione *ex art. 420 c.p.c.* che si colloca su un piano negoziale⁴²⁵. Il giudice del lavoro tenta la conciliazione della lite e formula proposta transattiva o conciliativa.

⁴²⁴ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, cit., 155; PORCELLI, *I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e n. 1896 del 2006 sul procedimento d'ingiunzione europeo*, cit., 150.

⁴²⁵ TRISORIO LIUZZI-DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 75.

Se la conciliazione ha esito positivo si forma apposito verbale che ha efficacia di titolo esecutivo *ex art. 474 c.p.c.* L'ipotesi della conciliazione *banco iudicis*, che si differenzia pertanto da quella espletata in sede sindacale (*ex art. 412 ter c.p.c.*) o avanti la DTL (*art. 410 c.p.c.*), nel rito del lavoro è piuttosto frequente, dunque il regolamento n. 805/2004 trova potenzialmente in questa fattispecie il suo più proficuo ambito applicativo.

Per quanto concerne le decisioni giudiziarie, sono certificabili quali titolo esecutivo europeo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4, tutte quelle emesse da un giudice di uno Stato membro, come ad esempio decreto, ordinanza e sentenza. La decisione deve essere esecutiva ma non necessariamente definitiva⁴²⁶.

In ossequio a tale definizione, possono allora considerarsi decisioni giudiziarie certificabili nel nostro ordinamento tutti i provvedimenti giudiziari, sentenze ed altri atti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia esecutiva, aventi ad oggetto crediti di lavoro, purché sempre non contestati ai sensi dell'art. 3 del regolamento, idonei ad integrare titolo esecutivo *ex art. 474, co. 2, n. 1, c.p.c.*

3.2. Segue. Le modalità di esecuzione del titolo

Conseguita la certificazione di titolo esecutivo europeo, il provvedimento ha forza diretta sull'intero territorio comunitario senza che sia necessaria, anche ove prevista dalle leggi interne dello Stato membro, l'apposizione della formula esecutiva.

Il capo IV del regolamento in esame è dedicato all'esecuzione delle decisioni giudiziarie certificate come titolo esecutivo europeo che rappresenta la fase in cui il titolo esterna tutta la sua valenza "paneuropea".

⁴²⁶ DE CESARI, *Decisioni giudiziarie certificabili quali titoli esecutivi europei nell'ordinamento italiano*, cit., 103.

L'art. 20 rimanda espressamente all'applicazione della legge dello Stato membro in cui si esegue il titolo concedendo autorità alla *lex fori* alla quale si farà riferimento non soltanto per la fase esecutiva ma anche per le eventuali opposizioni⁴²⁷.

Il regolamento prevede inoltre, sempre all'art. 20, che venga salvaguardato il principio della *par condicio creditorum* tra i soggetti del rapporto di credito; pertanto, l'esecuzione del titolo deve avvenire alle stesse condizioni di quella avente ad oggetto una decisione pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

4. Prospettive future

Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati è apparso ormai da diversi anni nel panorama del diritto processuale civile europeo, ciò nonostante la sua applicazione pratica è stata al di sotto delle aspettative.

È probabile che la diffidenza mostrata dai creditori nell'avvalersi di questo strumento, dotato di elevate potenzialità nel contesto dei rapporti civili in ambito comunitario, sia stata dovuta alla circostanza per cui l'esecuzione del titolo all'interno dei singoli Stati membri è regolata dalle disposizioni di quest'ultimi.

Occorre osservare, pertanto, che il titolo esecutivo europeo *ex reg.* (CE) n. 805/2004 ha rappresentato indubbiamente una tappa fondamentale ma non ancora definitiva nel percorso evolutivo del diritto processuale civile europeo.

È a questo punto auspicabile che il legislatore europeo collochi nuovamente la disciplina dell'esecuzione forzata europea al centro della sua attenzione al fine

⁴²⁷ Nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 618 *bis* c.p.c. per i crediti derivanti da rapporti di lavoro o di previdenza e assistenza (artt. 409 ss. e 442 ss.) le opposizioni esecutive seguono le norme previste del processo del lavoro in quanto applicabili. Al secondo comma della norma menzionata è disposto però che nei casi di esecuzione già iniziata resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alla prima fase camerale e ai provvedimenti (es. sospensione) in essa eventualmente adottati.

di perfezionare un istituto capace di far conseguire ai creditori una tutela giurisdizionale effettiva in un terreno non semplice come quello intracomunitario.

CONCLUSIONI

A voler sintetizzare su un piano metaforico-descrittivo l'esperienza della tutela esecutiva del credito di lavoro nel nostro ordinamento, si potrà utilizzare, a conclusione di questo studio, l'immagine rappresentativa della teoria del piano inclinato. Se con la legge n. 533 del 1973, infatti, il legislatore è giunto al culmine dello schema di protezione del credito di lavoro nella sua dimensione esecutiva, attraverso il riconoscimento dell'immediata efficacia esecutiva della sentenza di condanna emessa in favore del lavoratore, successivamente a tale intervento il tema ha intrapreso una inarrestabile discesa – appunto come la biglia posta sul piano inclinato – conducendo verso la dispersione delle differenziazioni.

Affrontando il tema dal punto di vista del titolo esecutivo, si può notare un'attenzione particolare nei suoi confronti da parte del legislatore nel pieno di una stagione culturale e normativa che ha registrato l'introduzione del provvedimento contenente l'ordine di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato (art. 18 Stat. lav.) e la sentenza di condanna in favore del lavoratore *ex art. 431 c.p.c.* Entrambi questi istituti hanno, tuttavia, vissuto sul piano della loro attuazione esecutiva un progressivo distacco dal diritto sostanziale e dai precetti costituzionali (artt. 3, 24 e 36 Cost.) rimanendo confinati, sovente, in un ambito puramente formale.

Con riferimento all'ordine di reintegra, il legislatore ha mancato di compiere il passo decisivo, poiché, come illustrato al capitolo II, all'avvenuta previsione del titolo esecutivo non è seguito un coordinamento tra quest'ultimo e le disposizioni del libro III del codice di rito (art. 612 c.p.c.) alla cui applicazione si frappone l'infungibilità della prestazione del datore di lavoro tenuto ad osservare il provvedimento *ex art. 18, co. 3, Stat. lav.*

La dottrina e la giurisprudenza hanno alimentato il dibattito, difettando, tuttavia, di una comunione d'intenti finalizzata a promuovere la riscrittura degli

istituti coinvolti e finendo per arrestarsi di fronte alla volontà di un legislatore proteso maggiormente a preservare l'intoccabile valore dell'autonomia del potere organizzativo dell'imprenditore. Le conseguenze socioeconomiche che questi profili problematici provocano sono note, facilmente immaginabili e in un certo senso finiscono per giustificare l'inerzia legislativa. Ciò nonostante, resta attuale la necessità di offrire risposta ai molteplici dubbi provocati dall'attuabilità concreta dei doveri datoriali conseguenti al provvedimento giurisdizionale.

La questione non è arrivata ad un punto di svolta neppure con l'introduzione dell'art. 614 *bis* c.p.c. che, per espressa previsione normativa, non è applicabile alle controversie inerenti ai rapporti di lavoro.

Trascorsi ormai cinquant'anni dall'introduzione dello Statuto dei lavoratori, può dirsi che l'ordine di reintegra, quale titolo esecutivo, ha vissuto stagioni di gloria solo apparente, essendosi trasformato ben presto in uno strumento spesso inidoneo ad adeguare concretamente la realtà materiale alla regola di diritto in esso sancita.

Seppur ampiamente consapevoli delle difficoltà che contraddistinguono, di sicuro non da oggi, il settore imprenditoriale in Italia, sarebbe stato auspicabile da parte della dottrina – ma non si dispera che non possa ancora avvenire in futuro – una lettura più innovativa e costituzionalmente orientata della questione al fine di colmare il *deficit* di tutela del diritto alla reintegra del lavoratore tutt'ora esistente. La tutela per equivalente monetario (c.d. monetizzazione del diritto) si presenta, infatti, del tutto insoddisfacente quando il bene da garantire riguarda situazione di carattere prevalentemente non patrimoniale e quando il medesimo possa essere ancora conseguito attraverso la cooperazione dell'obbligato.

Riguardo all'altro titolo esecutivo analizzato, la differenziazione della tutela, a seguito anche di sospetti d'incostituzionalità *ex art. 3 Cost.*, è venuta meno nel 1990 con la parificazione dell'efficacia esecutiva tra le sentenze di condanna

emesse in favore del lavoratore e quelle pronunciate a beneficio del datore di lavoro. Il vantaggio della parte debole, pertanto, si è esaurito ad eccezione dell'esecuzione a mezzo del dispositivo di cui dispone unicamente il lavoratore.

Anche qui, però, il legislatore ha "annacquato" la tutela esecutiva del credito di lavoro, in virtù del ridimensionamento dell'istituto del dispositivo della sentenza, oramai attratto dalla nuova modalità decisoria che prevede la contestuale lettura di motivazione e dispositivo. Nonostante si ritenga, sulla base di un indice empirico diretto, che l'utilizzo del dispositivo sia ancora diffuso specialmente come metodo di smaltimento dell'arretrato del ruolo, è chiaro che non si possa sbandierare più alcun vessillo di una tutela "forte" del diritto di credito del lavoratore sul piano dei titoli esecutivi differenziati.

Unico punto di riemersione della posizione sostanziale del creditore *ex art.* 409 c.p.c. può essere individuato, con la dovuta cautela, nel differente regime di sospensione dell'esecutività e dell'esecuzione delle sentenze di condanna emesse in favore delle parti del rapporto di lavoro. Infatti, la sospensione dell'azione esecutiva promossa dal lavoratore, e dell'efficacia esecutiva del titolo di cui il medesimo dispone, può essere disposta soltanto nell'ipotesi di gravissimo danno alla controparte sicché l'istituto costituisce un ultimo baluardo di una tutela che nel 1973 avrebbe dovuto rappresentare l'inizio di un percorso in ascesa.

Alla stessa evoluzione del titolo esecutivo per credito di lavoro non ha giovato neppure il dibattito instauratosi in dottrina e in giurisprudenza circa l'impossibilità di eseguire coattivamente sia le sentenze costitutive sia, in special modo, quelle di condanna (largamente diffuse nel contenzioso in materia di lavoro) il cui diritto contenuto difetti dei requisiti della liquidità e della certezza. Su quest'ultimo aspetto la dottrina, salvo alcuni autori, è entrata in conflitto con la giurisprudenza di legittimità intravedendo nell'eterointegrazione del titolo esecutivo una violazione dei pilastri dell'esecuzione e non una via per consentire

al creditore di trasporre il suo diritto sul piano dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Una concezione più elastica del titolo esecutivo si rende oggi, però, probabilmente necessaria al fine di consentire alla tutela esecutiva di oltrepassare un guado in cui si ritrova con il rischio di finire per tradire la sua stessa funzione di giustizia.

La ricostruzione del quadro della disciplina intorno al tema che ci occupa ha necessitato naturalmente di uno studio anche dal punto di vista dinamico attraverso l'approfondimento intorno all'intensità della tutela attraverso le disposizioni sull'espropriazione forzata. Si tratta di dover ricostruire in via interpretativa una disciplina che non contiene al suo interno previsioni *ad hoc*.

Qui il lavoro ha battuto tre vie che si sono ricongiunte in un unico punto.

La prima strada esaminata è stata quella appartenente allo stato del principio della responsabilità patrimoniale (riferita al credito di lavoro) e della *par condicio creditorum*, due volti della stessa medaglia, sotto il profilo dell'accesso alla espropriazione, segnatamente attraverso l'art. 499 c.p.c.

Come è stato sostenuto, il distacco tra diritto sostanziale e costituzionale, da un lato, e diritto dell'esecuzione, dall'altro, è palese e netto, in quanto le limitazioni a carico del creditore per ragioni di lavoro a partecipare alla procedura esecutiva da altri intrapresa contro il medesimo debitore si traducono in una abrogazione implicita del privilegio di cui all'art. 2751 *bis* c.p.c. e in una discriminazione dei creditori per mancanza di un titolo esecutivo o di un credito risultante da scritture contabili *ex art. 2214 c.c.*

La lesione della posizione sostanziale del creditore che emerge, a nostro parere, difficilmente può essere colmata mediante il ricorso alla tutela monitoria o d'urgenza in quanto quest'ultime sono spesso condizionate da numerose variabili caratterizzanti la natura del credito nel caso concreto e la sua stessa ragione

d'origine e possono consentire al lavoratore creditore di ottenere un titolo esecutivo nelle more di una procedura esecutiva già pendente al fine di riequilibrare le posizioni sostanziali di tutti i creditori soltanto in ipotesi peculiari.

Va, ancora, rilevato che anche il ricorso a queste forme di tutela per la formazione di un titolo nelle more di una procedura esecutiva già pendente mal si conciliano con una logica di razionalizzazione, cui tende il legislatore processuale da vent'anni a questa parte, comportando per il creditore sia una duplicazione dei costi che un crescente rischio di infruttuosità dell'espropriazione per assottigliamento della garanzia patrimoniale del suo debitore.

Il secondo sentiero percorso ha consentito di incontrare i vincoli posti all'espropriazione – e pertanto corrispondenti a ostacoli per la realizzazione della garanzia patrimoniale – nelle fattispecie del recupero del credito nei confronti di un datore di lavoro pubblico. Orbene il sentiero si è presentato alquanto accidentato e gli illustrati limiti alla pignorabilità dei crediti della P.A. sottopongono il credito di lavoro a un notevole rischio di mancata tutela sul piano esecutivo. Ed allora, l'alea dello stato di "salute" dell'ente pubblico debitore nonché l'incertezza sull'esistenza di più o meno vincoli di somme a bilancio conducono il creditore sulle rive di un mare aperto in cui, frequentemente, egli decide di non avventurarsi desistendo così dai propri propositi di tutela. La natura pubblica della figura datoriale non è pertanto motivo di maggiore consistenza della garanzia patrimoniale.

L'ultima via esaminata è quella che vede protagonista il credito di lavoro, ma nella veste di oggetto dell'espropriazione. Alla luce di quanto esposto, il legislatore ha, sotto questo aspetto, assunto gradualmente negli ultimi trent'anni una condotta opposta rispetto a quella tenuta con riferimento al credito di lavoro quale bene della vita nell'azione esecutiva promossa dal lavoratore. Le condizioni di pignorabilità di retribuzioni e pensioni oggi fanno sì che il credito possa

continuare a mantenere un livello di galleggiamento che altro non è che la soglia del minimo vitale dell'esistenza libera e dignitosa del lavoratore secondo una lettura costituzionalmente orientata. Ciò è stato possibile soltanto attraverso un *iter* giurisprudenziale intrapreso dalla Consulta che ha rappresentato la bussola per il legislatore processuale.

Dalla convergenza in un unico punto delle tre direttrici della tutela del credito di lavoro esaminate nella sua fase dinamica si può, a nostro parere, sostenere che il credito di lavoro riceva nella disciplina dell'esecuzione forzata una protezione maggiore, paradossalmente, quando costituisca il bene assoggettato all'espropriazione, in virtù dei limiti di pignorabilità che lo assistono ai sensi dell'art. 545 c.p.c., e non quando il lavoratore intenda promuovere una procedura esecutiva per conseguire la tutela del suo diritto di credito *ex art.* 409 c.p.c.

Il sistema può dirsi in equilibrio?

Mettendo insieme quest'ultimo dato, emerso sotto il profilo dinamico, a quelli raccolti dallo studio del titolo esecutivo, si può affermare che l'apparato della tutela esecutiva del credito di lavoro vigente difetta di un adeguato coordinamento tra le disposizioni sostanziali e costituzionali, da un lato, e quelle processuali del lavoro e dell'esecuzione, dall'altro.

Un operato ben diverso rispetto a quello realizzato dal legislatore a partire dalle riforme del 1973 sino ad oggi avrebbe probabilmente condotto la tutela esecutiva del credito di lavoro verso scenari migliori e non in controtendenza proprio rispetto a quei valori di giusto processo che sempre più spesso vengono portati avanti trascurando il fatto però che al momento di una modifica legislativa in campo processuale la coperta, molto spesso, è sempre troppo corta.

I limiti del sistema descritti hanno più volte impedito alla tutela esecutiva del credito di lavoro di raggiungere gli aspirati risultati in termini di effettività,

finendo per relegarla su un piano prevalentemente teorico, a dispetto della sua fondamentale funzione di giustizia intrisa di valori costituzionalmente protetti.

La consapevolezza della strumentalità del diritto di azione esecutiva rispetto alle posizioni giuridiche sostanziali sottese necessita che le forme processuali predisposte dall'ordinamento siano tali da rispettare il sottostante diritto, in special modo laddove quest'ultimo attenda ad una funzione costituzionalmente rilevante all'interno della società (quale il credito di lavoro).

Per concludere. Qualora il presente studio possa apparire improntato ad uno smisurato garantismo e volto a perseguire dei risultati di tutela illusori, giova ricordare un'espressione utilizzata da Salvatore Satta nel sottolineare lo stretto legame tra esecuzione ed esperienza: «illusione mi sembra piuttosto quella di potersi liberare con una soluzione formale di questa esperienza»⁴²⁸.

⁴²⁸ SATTA, *Confessioni e battaglie*, in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968, 230.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- AA.VV., *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, a cura di Giorgetti e Bonafine, Pisa, 2022;
- AA.VV., *Commento al Regolamento CE n. 1896/2006*, in *Nuove leggi civili commentate*, a cura di Biavati, Padova, 2010;
- AA.VV., *Verso il decreto ingiuntivo europeo*, a cura di CARRATTA, Milano, 2007;
- ACONE, *Intervento dei creditori*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, Milano, 2006, 61;
- AGNOLI, *Il nuovo processo del lavoro*, Bologna, 1974;
- ALLORIO, *Atti del Convegno ISLE su La riforma del processo in materia di lavoro e di previdenza e assistenza*, Milano, 1973;
- ANDRIOLI, *Appunti di procedura penale*, 1965, Napoli;
- ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*², III, Napoli, 1957;
- ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*³, II, Napoli, 1960;
- ANDRIOLI, *Dei privilegi*, in *Commentario del c.c.*, a cura di Scialoja e Branca, Roma, 1988, 134;
- ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979;
- ANDRIOLI, *Osservazioni introduttive sul progetto di riforma del procedimento del lavoro*, in *Foro it.*, 1971, V, 75;
- ANDRIOLI, voce *Intervento dei creditori*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1972, 486;
- APRILE, *Accertamento dei crediti da lavoro subordinato*, in *Fall.*, 2021, 392;
- ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Padova, 1985;
- ASSANTI-PERA, *Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori*, Padova, 1972;
- ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991;
- AULETTA-PANZAROLA, *Commento sub art. 7-30 bis. Competenza per materia e valore. Competenza per territorio*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Chiarloni, Bologna, 2015;

BALENA, *Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili*, in *La riforma della giustizia civile*, a cura di Balena, Caponi, Chizzini e Menchini, Milano, 2009, 237;

BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, III, Bari, 2019;

BARRECA, *Il decreto ingiuntivo europeo*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, 2;

BASTIANON, *Prime osservazioni sul Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Giur. merito*, 2010, 304;

BECCA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1954, I, 170;

BECCA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Osservazioni e proposte*, in *Riv. giur. lav.*, 1966, I, 393;

BERTOLDI, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, Napoli, 2018;

BIAVATI, *I regolamenti europei in materia di processo civile. Profili introduttivi*, in *Regole europee e giustizia civile*, a cura di Biavati e Lupoi, Bologna, 2017, 7;

BIAVATI, *Il regolamento (CE) 1896/2006 del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *AA.VV., sul decreto ingiuntivo europeo*, in *Manuale di diritto processuale civile europeo*, a cura di Taruffo e Varano, Torino, 2011, 311;

BIANCA, *Diritto civile. Le garanzie reali e la prescrizione*, VII, Milano, 2012;

BONGIORNO, *L'autotutela esecutiva*, Milano, 1984;

BONGIORNO, *Profili di diritto processuale*, in *Commentario dello Statuto dei lavoratori*, diretto da PROSPERETTI, Milano, 1975, 598;

BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata²*, Torino, 1991;

BORDOGNA, voce *Conflitto industriale*, in *Dig. Comm.*, Torino, 1988;

BORGHESI, *Contratto collettivo e processo*, Bologna, 1980;

BORGHESI, *L'anticipazione dell'esecuzione forzata nella riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 191;

BORRÈ, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare*, Napoli, 1965;

BOVE, *Applicazione del rito del lavoro nel d.lgs. n. 150 del 2011*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 998;

BOVE, *La misura coercitiva di cui all'art. 614 bis c.p.c.*, in *www.judicium.it*;

BOVE, in BOVE-BALENA, *Le riforme più recenti del processo civile*, 2006, Bari, 186

BUCOLO, *Appunti, segnalazioni e proposte sull'interpretazione del titolo esecutivo*, in *Giur. it.*, IV, 136;

BUONCRISTIANI, *Il licenziamento disciplinare. Tecnica procedimentale ed impugnatoria. Profili comparatistici (Franca, Spagna, Germania)*, Padova, 2012;

BUONCRISTIANI, *La tutela reale*, III, *Profili processuali*, I, *Coercibilità in forma specifica dell'ordine di reintegra*, in Mazzotta (a cura di), *I licenziamenti. Commentario*, Milano, 1999;

BUONCRISTIANI, *Potere e atto. Tutela civile dell'incertezza oppositoria*, Torino, 2020;

BUONCRISTIANI, *Presupposti, forma, competenza e modalità di concessione dell'inibitoria ex art. 431 c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1990, 211;

CALAMANDREI, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, in *Opere giuridiche*, III, Napoli, 1968, 3;

CALAMANDREI, *La condanna*, in *Studi sul processo civile*, III, Padova, 1934;

CALAMANDREI, *Le controversie del lavoro e l'oralità*, in *Foro it.*, 1934, IV, 129;

CAMPEIS-ARRIGO, *Prime riflessioni sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Regolamento n. 1896/2006/Ce)*, in *Giust. civ.*, 2007, 355 ss;

CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul titolo esecutivo europeo per crediti non contestati (regolamento n. 805/2004/CE)*, in *Giust. civ.*, 2004, 529;

CAPPELLETTI, *Una procedura nuova per una nuova «giustizia del lavoro»*, in *Riv. giur. lav.*, 294;

CAPPONI, *Ancora sulla interpretazione del titolo esecutivo*, nota a Cass. 5 giugno 2020, n. 10806, in *Rass. Esec. forz.*, 2020, 953;

CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?*, in *Corr. giur.*, 2012, 1169;

CAPPONI, *Commento sub art. 474 c.p.c.*, in COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, V, Torino, 2013, 15;

CAPPONI, *L'accertamento dei crediti nell'espropriazione forzata dopo le leggi 80 e 263 del 2005*, in *Corr. giur.*, 2008, 671;

CAPPONI, *L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della quattordicesima legislatura*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, 22;

CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*⁶, Torino, 2020;

CAPPONI, *Orientamenti recenti sull'art. 282 c.p.c.*, in *www.judicium.it*;

CAPPONI, *Par condicio ed intervento dei creditori*, in *Riv. esec. forz.*, 2005, 255;

CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1080;

CAPPONI-STORTO, *Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli concernente «Modifiche urgenti al codice di procedura civile» in relazione al processo di espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 167;

CAPPONI-TISCINI, *Introduzione al diritto processuale civile*³, 2018, Torino;

CARINCI, *Dalla crisi del diritto alla crisi del processo del lavoro*, in *Lav. giur.*, 2019, 113;

CARINCI, *Tribunale Palermo 24/11/2020. L'ultima parola sui rider, sono lavoratori subordinati*, in *Lav. dir. Europa*, 2021, nota a Trib. Palermo 24 novembre 2020, n. 3570;

CARINCI-DE LUCA TAMAJO-TOSI-TREU, *Diritto del lavoro, Il rapporto di lavoro subordinato*¹⁰, II, Milano, 2019;

CARNELUTTI, *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*, in *Studi in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927, 345;

CARNELUTTI, *La nuova procedura per le controversie sugli infortuni in agricoltura*, in *Riv. dir. comm.*, 1918, 33;

CARNELUTTI, *Titolo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1931, 313;

CARPI, *Dal riconoscimento delle decisioni all'esecuzione automatica*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 1127;

CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Milano, 1979;

CARPI, *L'inibitoria processuale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1975, 164;

CARPI, *Sulla tutela giurisdizionale differenziata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1980, 237;

CARRATA, *Esecuzione specifica di condanna esecutiva a fare infungibile, «riserva di revoca» e riforma della sentenza*, nota a Cass. 21 giugno 1985, n. 3738, in *Foro it.*, 1986, I, 1013;

CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo e la "comunitarizzazione" del diritto processuale civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 1534;

CARRATO, *L'esecuzione in forma specifica*, Milano, 2005;

CASTORO P. – CASTORO N., *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*¹⁴, aggiornato a cura di GIORDANO, Milano, 2017;

CAVALLARO, *Rapporto di lavoro e provvedimento d'urgenza. Un riesame critico*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, 63;

CAVUOTO, *La cognizione incidentale sui crediti nell'espropriazione forzata. Contributo allo studio dei rapporti tra esecuzione accertamento*, Napoli, 2017;

CECHELLA, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, Milano, 1990;

CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980;

CHIARLONI, *La domanda di giustizia: deflazione e/o risposte differenziate*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 752;

CHIARLONI, *Commento all'art. 69 l.n. 353/1990 [art. 431 c.p.c.]*, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di TARZIA–CIPRIANI, Padova, 1993, 282;

CHIARLONI, in AA. VV., *La tutela del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro, Atti della tavola rotonda di Sassari 13 giugno 1981*, Milano, 1983, 46;

CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1960;

CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno (1907)*, in *Saggi di diritto processuale civile*, vol. I, Roma, 1930, 389;

CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*³, Napoli, 1923;

CHIZZINI, *Commento all'art. 614-bis*, in BALENA, CAPONI, CHIZZINI, MENCHINI, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge 69/09*, Torino, 2009, 174;

CICCARELLO, voce *Privilegio*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986;

CIPRIANI, *Giuseppe Chiovenda tra Salvatore Satta e Virgilio Andrioli*, in *Foro it.*, 2002, V, 129;

CIPRIANI, *Il contributo dei processualisti alla legislazione italiana (1946-1996)*, in *Foro it.*, 1997, V, 266;

CIPRIANI, *Il testamento e il caro discepolo del figlio del rabbino di Mantova*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 179;

COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento presso terzi*, Milano, 1967;

COLESANTI, *Mito e realtà della par condicio*, in *Il Fallimento*, 1984, 32;

COLESANTI, *Novità non liete per il terzo debitore*, in *Riv. trim.*, 2013, 1255;

COLESANTI, *Principio del contraddittorio e procedimenti speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 577;

COLESANTI, voce *Pignoramento presso terzi*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1989, 843;

COLLURA, *Contributo allo studio dell'arbitrato libero in Italia*, Milano, 1978;

COMOGLIO, *L'esecutorietà della sentenza di primo grado in materia di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1997, 117;

COMOGLIO, *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 1993, 363, a cura di Taruffo;

COMOGLIO, *Principi costituzionali e processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 450;

COMOGLIO, *Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1509;

CONSOLO, in CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, 398;

CONSOLO, *Competizione sì, ma più che altro fra riti e fra legislatori processuali (sulla legge n. 80/2005)*, in *Corr. giur.*, 2005, 893;

CONSOLO, *Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. n. 150/2011 di riordino (e relativa «semplificazione») dei riti settoriali*, in *Corr. giur.*, 2011, 1487;

CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2021;

CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo*, in *Corr. giur.*, 2014, 1180;

CONSOLO, *Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, 737;

CONSOLO-PARISI, *Commento all’art. 283 c.p.c.*, in AA.VV., *Codice di procedura civile*⁶, diretto da Consolo, II, 2018, 742;

CONTE, *Osservazioni a prima lettura sull’art. 499 c.p.c. novellato e profili di costituzionalità dei limiti all’intervento del creditore sequestrante*, in *Giur. it.*, 2005, 1783;

COREA, *Commento sub art. 431 c.p.c.*, in COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA (diretto da), *Commentario del Codice di procedura civile*, V, Torino, 2013, 687;

COSTANTINO, *L’espropriazione forzata in danno delle unità sanitarie locali e dei comuni (un altro capitolo di una storia infinita)*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1993, 670;

COSTANTINO, *Note sulle tecniche di attuazione dei diritti di credito nei processi di espropriazione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1988, 133;

CULTRERA, *Il procedimento d’ingiunzione europeo. Le ragioni della scelta regolamentare*, in *Nuove leggi civ.*, 2008, 4;

D’ADDAZIO, *Osservatorio sulla Cassazione Civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1702;

D'ALESSANDRO, *Choosing Among The Three Regulations Creating a European Enforcement Order (EEO Regulation, EOP Regulation, ESCP Regulation): Practical Guidelines*, in *Int'l Lis*, 2010, 39;

D'ALESSANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008, 92;

D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. N. 1896/2006*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 719;

D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1044;

D'ALESSANDRO, *L'espropriazione presso terzi*, in AA.VV., *Processo civile efficiente e riduzione dell'arretrato*, a cura di Luiso, Torino, 2014, 67;

D'ALESSANDRO, *Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea e modalità di prosecuzione del giudizio*, in *Giur. it.*, 2020, 460;

D'ALESSANDRO, *Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora lo Stato richiesto dell'esecuzione sia l'Italia*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, 4;

D'ANTONA, *La reintegrazione nel posto di lavoro*, Padova, 1979;

DALFINO, *Il rito del lavoro come modello processuale*, in *La nuova giustizia del lavoro* (a cura di D.Dalfino), Bari, 2011, 3;

DALFINO, «Rito del lavoro-modello» e «rito delle controversie di lavoro a confronto», in *Foro it.*, 2012, V, 135;

DALMOTTO, *Gravità e irreparabilità del danno per sospendere l'esecuzione della sentenza d'appello ex art. 373 c.p.c.; brevi considerazioni a proposito del debitore in crisi di liquidità*, nota a Corte App. Torino 18 ottobre 1991, in *Giur. it.*, 1992, I, 1;

DE ANGELIS, *Commento sub art. 431 c.p.c.*, in *Commentario breve al Codice di procedura civile*, a cura di CARPI-TARUFFO, Padova, 2015, 1763;

DE ANGELIS, *Giudizio di ottemperanza e spatium deliberandi in materia di crediti previdenziali*, in *Lav. giur.*, 2019, 303;

DE ANGELIS, *L'esecutività delle sentenze di primo grado in materia di lavoro alla luce della riforma del 1990*, in *Giur. it.*, 1992, IV, 396;

DE ANGELIS, *L'inibitoria nell'appello di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1997, I, 29;

DE ANGELIS, *La giustizia del lavoro tra crisi del processo, iniziative di riforma e specializzazione del giudice mal sopportata*, in *Riv. it. giur. lav.*, 2003, 313;

DE ANGELIS, *La nuova generale misura coercitiva (art. 614 bis c.p.c.) e le controversie di lavoro*, in *Foro it.*, 2011, V, 18;

DE ANGELIS, *Obblighi infungibili e misure coercitive: questioni interpretative e soluzioni giurisprudenziali*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 183;

DE CESARI, *Decisioni giudiziarie certificabili quali titoli esecutivi europei nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.*, 2006, V, 103;

DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'I Lis*, 2004, 141

DE PROPRIIS, *Prospettive su condanna, titolo esecutivo e sua possibile eterointegrazione*, nota a Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 343;

DE SANTIS, *Intervento dei creditori, efficienza della procedura esecutiva e competitività del sistema economico*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, III, Torino, 2008, 473;

DE STEFANO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, 792;

DE STEFANO, *L'insindacabilità del titolo esecutivo europeo nell'ordinamento italiano*, in *Riv. esec. forz.*, 2009, 53;

DE STEFANO, voce *Esecuzione provvisoria*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 519;

DELL'OLIO, *Licenziamento, reintegrazione, retribuzione, risarcimento*, in *Mass. giur. lav.*, 1979, 504;

DELLE DONNE, *Dei difficili ed irrisolti rapporti tra cautela di pagamento, titolo esecutivo e disciplina restrittiva dell'intervento nell'espropriazione: un caso esemplare di denegata tutela*, in *Riv. esec. forz.*, 2010, 676, nota a Trib. Lucca 23 aprile 2010;

DELLE DONNE, *L'espropriazione nei confronti delle p.a. e la ritorsione perenne del bilanciamento tra ragioni della finanza pubblica e tutela del credito*, in *Riv. esec. forz.*, 2015, 559;

DENTI, *Valori costituzionali e cultura processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 448;

FABIANI E., *C'era una volta il titolo esecutivo*, nota a Cass., sez. un., 2 luglio 2012, n. 11067, in *Foro it.*, 2013, I, 1282;

FABIANI E., *Intervento dei creditori*, in AA.VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, V, 116

FABIANI M., *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, Bologna, 2017;

FALASCHI, *Condanna solidale ed inibitoria nel rito del lavoro: sospensione dell'esecuzione o dell'esecutività della sentenza di primo grado*, nota a Trib. Roma 27 settembre 1985, in *Giur. mer.*, 1987, 652;

FABBRINI, *A proposito di un progetto di riforma del processo individuale del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, 370;

FABBRINI, *Diritto vigente, precedenti e progetti di riforma intorno al processo individuale del lavoro*, in *Incontro sul progetto di riforma del processo del lavoro (Bologna, 12-13 giugno 1971)*, Milano, 1971, 1;

FARINA P., *L'espropriazione presso terzi*, in PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, 506;

FARINA M., *Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia*, Roma, 2012;

FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1989;

FAZZALARI, *Procedimento arbitrale e giurisdizionale nei licenziamenti individuali*, in AA.VV., *I licenziamenti individuali e la reintegrazione nel posto di lavoro (Relazioni al*

Seminario fiorentino di preparazione per dirigenti sindacali e aziendali) Milano, 1972, 299;

FAZZALARI, *Appunti sul rito del lavoro*, in *Giur. it.*, 1974, IV, 10;

FINOCCHIARO, *Necessario assicurare condizioni di vita minime a tutti*, in *Guida dir.*, 2015, 65, nota a Corte cost. 15 maggio 2015, n. 85;

FINOCCHIARO, *Riscritto il regime dell'espropriazione verso terzi*, in *Guida dir.*, 2014, 40;

FORNACIARI, *I limiti all'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, 411;

FRISINA, *Espropriazione forzata di crediti di lavoro e regime della competenza nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1984, I, 453;

FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. inter. priv. proc.*, 2006, 23;

GAETANO, *I privilegi*³, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, Torino, 1949;

GARBAGNATI, *Espropriazione, azione esecutiva e titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 1331;

GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1959, 20;

GARBAGNATI, *Il nuovo processo del lavoro e le controversie agrarie*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 584;

GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano 1991 e dal 2012 a cura di A.A. Romano;

GARBAGNATI, *Profili processuali del licenziamento per motivi antisindacali*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, 599;

GARBAGNATI, *Sugli effetti della riforma della condanna al lavoratore licenziato*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 654;

GARBAGNATI, voce *Concorso dei creditori*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, I, 1961, 533;

GENTILE, *L'esecuzione forzata del titolo giudiziale non numerario*, nota a Cass., sez. un., 2012, n. 11067, in *Foro it.*, 2012, I, 3019;

GIORDANO, *L'espropriazione presso terzi*, in *La nuova espropriazione forzata dopo la l. 30 giugno 2016*, n. 119, diretto da Clarice Delle Donne, Bologna, 2017, 506;

GIORDANO, *Tutela in via d'urgenza del lavoratore tra rito Fornero e prova di un pregiudizio "super" irreparabile*, in *Ilprocessocivile.it*, 24 settembre 2018, nota a Trib. Palermo, sez. lav., 17 luglio 2018;

GRANDI, *Sulla provvisoria esecuzione della sentenza in tema di retribuzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969, 723;

GRASSO, *Il processo esecutivo nelle prospettive di ricodificazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, 32;

GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, in *Enc. dir.*, Milano, 1992, XLIV, 700;

GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 220;

GUARNIERI M.L., *Processo civile italiano e titoli esecutivi europei*, Pisa, 2021;

IANNIRUBERTO, *La crisi della giustizia del lavoro: riflessioni e proposte minime*, in *Foro it.*, 1995, V, 131;

IANNIRUBERTO, *Il processo del lavoro rinnovato*, Padova, 1999;

IMPAGNATIELLO, *La nuova disciplina dell'inibitoria in appello*, in *www.judicium.it*, 2006, 2;

IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, I, Milano, 2010;

IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 47;

IMPAGNATIELLO, *Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutorietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 751;

IZZO, *I modelli decisori*, in *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di D. Dalfino, Bari, 2011, 251;

JAEGER, *Il nuovo regolamento processuale del lavoro*, Padova, 1935;

JAEGER, *Par condicio creditorum*, in *Giur. comm.*, 1984, 89;

LANCELLOTTI, voce *Sentenza civile*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, Torino, 1969, 1125;

LANFRANCHI, *Situazioni giuridiche individuali a rilevanza collettiva ed attuazione della condanna alla reintegrazione del lavoratore*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, 343;

LASAGNO, *Sospensione dell'esecuzione ex art. 431 c.p.c. e reintegrazione del lavoratore*, nota a Trib. Torino 23 ottobre 1980, in *Riv. giur. lav.*, 1981, 240;

LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 583;

LESSONA, *La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto di lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, 229;

LICCI, *Gli atti di recupero coattivo del credito previdenziale e i rimedi giurisprudenziali esperibili dal debitore*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, 1359;

LICCI, *I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro*, Pisa, 2020;

LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1931;

LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 452;

LIMONGI, *Le misure coercitive indirette e la tutela cautelare*, in *AA.VV., Titolo esecutivo ed efficienza della tutela giurisdizionale*, a cura di TISCINI, 2020, 229;

LOCATELLI, *Le novità in tema di esecuzione forzata introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162*, in *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, 1641;

LUISO, *Diritto Processuale civile*¹², III, Milano, 2021;

LUISO, *Diritto processuale civile*¹¹, IV, Milano, 2021;

LUISO, *Il processo del lavoro*, Torino, 1992;

LUISO, voce *Esecuzione forzata: 2) L'esecuzione in forma specifica*, in *Enc. Giur.*, 1989, XIII, Roma;

LUONGO, *Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, in *www.judicium.it*;

LUPOLI, *Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 185;

LUPOLI, *Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Leggi civ. comm.*, 2010, 449 e 457;

MAIO, voce *Privilegi IV) Privilegi dei crediti di lavoro e previdenziali*, in *Enc. giur.*, XXIV, 2001;

MAJORANO, *Le ultime novità in tema di espropriazione presso terzi*, in *Foro it.*, 2015, V, 453;

MAJORANO, *Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell'opposizione all'esecuzione e di interpretazione del titolo esecutivo*, nota a Cass. ord. 14 dicembre 2011, n. 26943, in *Riv. esec. forz.*, 2011, 719;

MANCINI, in GHEZZI-MANCINI-MONTUSCHI-ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Commentario del c.c.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1972, 276;

MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*²⁷, Torino, 2019;

MANDRIOLI, *Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità forzata*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1976, 1342;

MANDRIOLI, *Reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 700 ed efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado nel processo del lavoro*, in *Giur.it*, 1975, 309;

MANDRIOLI, *L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 9;

MANDRIOLI, voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare*, in *Novissimo Dig. It.*, VI, Torino, 1960, 764;

MANDRIOLI-CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009;

MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, III, Torino, 1978;

MARINELLI, *Note sul Regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 63;

MAZZAMUTO, *L'attuazione degli obblighi di fare*, Napoli, 1978;

MAZZAMUTO, *L'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, in RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XX, Torino, 1998;

MAZZAMUTO, *L'esecuzione provvisoria*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, XX, Torino, 1985;

MAZZARELLA F., *Processo, contraddittorio, norma processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, 62;

MAZZARELLA F., *Contributo alla teoria del titolo esecutivo*, Milano, 1965;

MENGONI, *Intervento*, in MAZZAMUTO (a cura di), *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, Napoli, 1989, 151;

MERLIN, *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella legge n. 69/2009*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1546;

METAFORA, *L'esecuzione degli obblighi di fare (fungibili) e di non fare*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2012, 459;

MONACI, *La novella ed il processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, 161;

MONDA, *Licenziamento illegittimo e condanna al risarcimento del danno: i presupposti per l'attivazione della tutela esecutiva*, nota a Cass. 15 giugno 2007, n. 14000, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, 702;

MONTANARI, *Esecuzione sulle somme di pertinenza degli enti locali e relativi limiti di pignorabilità*, in *Riv. esec. forz.*, 2011, 359;

MONTELEONE G., voce *Esecuzione provvisoria*, in *Dig. civ.*, VII, Torino, 1991, 367;

MONTELEONE G., *L'espropriazione forzata e le banche. Prospettive di riforma*, in *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, Milano, 2004, 457;

MONTELEONE G., *Manuale di diritto processuale civile*⁸, I, Padova, 2018;

MONTELEONE G., *Recenti sviluppi nella dottrina dell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, 281;

MONTELEONE G., *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 1.

MONTELEONE G., *Sullo «eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore»*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 275;

MONTELEONE G., *Una magistratura del lavoro: I collegi dei probiviri nell'industria. 1883-1911*, in *Studi Storici*, 1977, 108;

MONTESANO, *Luci ed ombre in leggi e proposte di tutele differenziate nei processi civili*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 592;

MONTESANO, *Sospetta incostituzionalità della condanna esecutiva in primo grado contro il datore di lavoro e polemiche ideologiche sul nuovo processo del lavoro*, in *Giur. it.*, 1974, IV, 33;

MONTESANO, *Condanna civile e tutela esecutiva*, Napoli, 1965;

MONTESANO, *Cure efficaci per i mali del processo civile nella recente riforma?*, in *Giur. it.*, 1993, 1050;

MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*², Torino, 1994;

MONTESANO-ARIETA, *Trattato di Diritto processuale civile*, II, Padova, 2007;

MONTESANO-MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale*, Napoli, 1974;

MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di Diritto processuale del lavoro*³, Napoli, 1996;

MORELLI, *L'efficacia del dispositivo di condanna nel processo del lavoro, in rapporto al successivo deposito della motivazione*, nota a Cass., sez. un., 9 marzo 1979, n. 1464, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1768;

MORTARA, *Per la riforma della legge sui Proibiviri*, 15 giugno 1893, in *Giur. it.*, 1904, 15;

MORTARA, *Il processo nelle controversie individuali di lavoro. Il passato, il presente, il futuro*, *Giur. it.*, 1934, IV, 211;

NAPOLETANO, *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro*, Napoli, 1973;

OLIVIERI, *Il titolo esecutivo europeo (qualche osservazione sul regolamento Ce 805/2004 del 21 aprile 2004)*, in *www.judicium.it*;

ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987;

ORIANI, *La determinazione dei crediti ai fini del concorso*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1993, 163;

ORIANI, *Su un'ordinanza della Corte Costituzionale in tema di intervento dei creditori nel processo esecutivo*, in AA.VV., *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, 603;

ORIANI, voce *Intervento dei creditori nell'esecuzione forzata*, in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 2009, 5;

PAGNI, *L'evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di rapidità della tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 75;

PAGNI, *Il modello di rito e i poteri istruttori del giudice*, in *Foro it.*, 2012, V, 130;

PALLINI, *La nuova disciplina comunitaria della tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore: la direttiva 2002/74/CE*, in *Riv. dir. soc.*, 2003, 695;

PANARIELLO, *Il difficile "servizio" della giustizia del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, 253;

PANCALDI, *La giurisprudenza italiana e il regolamento sul titolo esecutivo europeo: un esordio applicativo*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2009, 439;

PANZAROLA – GIORDANO, *Provvedimenti d'urgenza*, Bologna, 2016;

PASCUCCI, *Sulla rivalutazione dei crediti di lavoro dei medici convenzionati: autonomia azionabilità e quietanze a saldo per capitale*, nota a Cass. 28 agosto 1996, n. 5294, in *Giust. civ.*, 1997, I, 914;

PATTI, *I privilegi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 2003;

PERA, *La cessazione del rapporto di lavoro*, Padova, 1980;

PERA, *Le controversie in tema di sanzioni disciplinari e di licenziamento secondo lo statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 1291;

PERONE, *Partecipazione del sindacato alla funzione giurisdizionale*, in *Studi in onore di F. Santoro-Passarelli*, V, Napoli, 1972, 779;

PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975;

PICARDI, *Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1;

PICARDI, *Primi risultati di una ricerca sui tempi del processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, 279;

PICARDI, *Codice di procedura civile, Prefazione alla IV edizione*, Milano, 2008, XXIV;

PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, Torino, 2011;

PORCELLI, *I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e n. 1896 del 2006 sul procedimento d'ingiunzione europeo*, in *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2017, 145;

POZZI, voce *Titolo esecutivo europeo*, in *Enc. dir.*, Milano, Annali I, 2007, 1095;

PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela (trentacinque anni dopo)*, in *Foro it.*, 2010, 258;

PROTO PISANI, *Aspetti processuali della reintegrazione nel posto di lavoro*, in *Foro it.*, V, 1982, 117;

PROTO PISANI, *Dai riti speciali alla differenziazione del rito ordinario*, in *Foro it.*, 2006, V, 85;

PROTO PISANI, *Giuristi e legislatore: il processo civile*, in *Foro it.*, 1997, V, 19;

PROTO PISANI, *Il processo del lavoro a diciotto anni dalla sua riforma*, in *Foro it.*, 1992, V, 81;

PROTO PISANI, *Il «rito speciale» previsto dalla l. 15 giugno 1893, n. 295*, in *Atti dei convegni Lincei. Giornata Lincea in ricordo di Enrico Redenti. Il diritto del lavoro ai suoi primordi*, Roma, 1995, 5;

PROTO PISANI, *L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attuazione della sentenza di condanna*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 620;

PROTO PISANI, *L'ingiunzione europea di pagamento nell'ambito della tutela sommaria in generale e dei modelli di procedimenti monitori in specie*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 181;

PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado e d'appello*, in *Foro it.*, 1991, V, 306;

PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991;

PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, 223;

PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, Napoli, 2003;

PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*⁶, Napoli, 2014;

PROTO PISANI, in *Premessa*, in AA.VV., *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005. Intervento dei creditori*, in *Foro it.*, 2005, V, 92;

PROTO PISANI, *Problemi di coordinamento posti dal rito speciale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1974, 385 ed ora anche in *Studi di diritto processuale del lavoro*, Milano, 1976, 181;

PROTO PISANI, *Sulla tutela giurisdizionale differenziata*, relazione presentata al XIII convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, svoltosi a Catania il 28-30 settembre 1979, ora pubblicata in *Riv. dir. proc.*, 1979, 536;

PROTO PISANI, *Tre note sull'art. 18 dello statuto dei lavoratori scritte da un giurista ingenuo*, in *Foro it.*, 2012, V, 121;

PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, 1973, V, 205;

PROTO PISANI, *Virgilio Andrioli e le riforme processuali degli anni '70: quasi un racconto*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 656;

PROTO PISANI, voce *Lavoro (controversie individuali in materia di)*, in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, Torino, 1983, 605;

PROTO PISANI-PEZZANO-BARONE-ANDRIOLI, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna-Roma, 1974;

PUCCIARIELLO, *Commento sub art. 499*, in COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2013, 420;

PUNZI, *Novità legislative e ulteriori proposte di riforma in materia di processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 1191;

RASIA, *La motivazione elastica nel recente caleidoscopio normativo e giurisprudenziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 248;

REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1954;

REDENTI, *Sulla funzione delle magistrature industriali*, Introduzione al *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, Roma, 1906, ora in, *Scritti giuridici di mezzo secolo*, II, Milano, 1962;

RENNA, *L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione*, Bari, 1984;

RICCI E.F., *L'esecutorietà della sentenza*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, a cura di Mazzoni e Rita Sanseverino, Milano, 1975, IV, 335;

RICCI G.F., *La riforma del processo civile*, Torino, 2009;

ROMAGNOLI, *Per una rilettura dell'art. 2086 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1051;

ROMANO, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*, Regolamento (CE) n. 1896/2006, del 12 dicembre 2006, Milano, 2009;

ROMANO, voce *Intervento dei creditori*, in *Dig. civ.*, III, Torino, 2007, 749;

ROMEO, *Il difficile rapporto tra processo e diritto del lavoro*, in *Lav. giur.*, 2020, 13;

ROSSI, *L'espropriazione presso terzi di cose e di crediti della Pubblica Amministrazione*, in *Le Espropriazioni presso terzi*, a cura di Auletta, Bologna, 2012, 200;

RUGGIERO, *Sulla sospensione ex art. 431 c.p.c. dell'esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo*, nota a Corte App. Roma 16 dicembre 2005, in *Mass. giur. lav.*, 2006, 384;

RUSCIANO, *Procedimento di impugnativa di licenziamento: il complicato ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, 653;

SALETTI, *Commento all'art. 614 bis c.p.c.*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, (Legge 18 giugno 2009, n. 69), a cura di Saletti e Sassani, Torino, 2009, 192;

SALETTI, *Commento sub art. 545 c.p.c.*, in SALETTI-VANZ-VINCRE, *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, 166;

SALETTI, *Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti*, in *www.judicium.it*, e ora anche in *Studi in onore di Nicola Picardi*, Pisa, 2017, 2239;

SALETTI, *Le (ultime) novità in tema di esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 193;

SANTORO PASSARELLI G., *Il nuovo volto del diritto del lavoro a cinquanta anni dallo Statuto dei Lavoratori*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 1;

SASSANI, A. D. 2009: *ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione*, in *www.judicium.it*;

SASSANI, *Commento sub art. 54 della legge 69 del 2009 "Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile* (Legge 18 giugno 2009, n. 69), a cura di Saletti e Sassani, Torino, 2009, 309;

SASSANI, *Dal controllo del potere all'attuazione del rapporto. Ottemperanza amministrativa e tutela civile esecutiva*, Milano, 1997;

SASSANI, *Il Codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, *www.judicium.it*;

SASSANI, *Giurisdizione ordinaria, poteri del giudice ed esecuzione della sentenza nelle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1999, 415;

SASSANI, *L'esecuzione delle sentenze civili di condanna dell'amministrazione nei rapporti di lavoro*, in *Riv. esec. forz.*, 2005, 8;

SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*⁸, II, Milano, 2021;

SASSANI, *Ripristino del trattamento retributivo, cessazione della materia del contendere e incoercibilità dell'ordine di reintegrazione ex art. 18 st. lav.*, nota a Cass. 11 gennaio 1990, n. 46, in *Giust. civ.*, 1990, I, 947;

SASSANI, ZUCCONI GALLI FONSECA, DELLE DONNE, PILLONI, BELLÉ, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni), del titolo esecutivo: opinioni a confronto a Cass., S.U., n. 11067/2012*, nota a Cass., sez. un., 2 luglio 2012, n. 11067, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 73;

SATTA, *Provvedimento di urgenza e rapporto di lavoro*, nota a Pret. di Monza, ord. 24 aprile 1971 e Pret. di Milano, ord. 4 marzo 1971, in *Mass. giur. lav.*, 1971, 455;

SATTA, *Ancora sui provvedimenti d'urgenza in materia di lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1968, 420;

SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966, 8;

SATTA, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto civile italiano diretto da Vassalli*, Torino, 1950;

SATTA, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1937;

SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*¹³, Padova, 2000;

SBARAGLIO, *Limiti dell'efficacia espansiva dell'art. 336 c.p.c.*, nota a Trib. Padova 2 dicembre 1980, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 716;

SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, V, 323;

SCHLESINGER, *L'eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 319;

SICILIANO, *Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati: presupposti e rimedi*, *Riv. esec. forz.*, 2015, 31;

SICILIANO, *Osservatorio sulla Cassazione Civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 412;

SILVESTRI, *Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La competenza giurisdizionale*, in *Manuale di diritto processuale civile europeo*, a cura di Taruffo e Varano, Torino, 2011, 6;

SIMONESCHI, *La riforma della disciplina delle controversie di lavoro nel testo approvato dal Senato*, in *Foro it.*, 1973, V, 129;

SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*⁷, Milano, 2019;

SPECA, *Considerazioni metagiuridiche su una ordinanza di sospensione nel processo del lavoro*, nota a Trib. Teramo 25 maggio 1979, in *Giur. it.*, 1980, I, 48;

STORTO, *Commento sub artt. 499, 500 e 510*, in BRIGUGLIO e CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, II, Padova, 2007, 147;

STORTO, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 1191;

TARUFFO, *Il diritto alla condanna e all'esecuzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 644;

TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700 ad oggi*, Bologna, 1980;

TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 453;

TARUFFO, *Note sull'evoluzione degli obblighi di fare e di non fare*, in *Giur. it.*, 2014, 3;

TARUFFO, *Problemi in tema di esecutorietà della condanna alla reintegrazione del lavoratore*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1976, 789;

TARUFFO, *Reintegrazione nel posto di lavoro*, II, *Profili processuali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, 5;

TARZIA, *Appello nel processo del lavoro e sospensione dell'esecutività della sentenza*, nota a Trib. Como 20 luglio 1990, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 299;

TARZIA, *Il giusto processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 346;

TARZIA, *L'esecutorietà della sentenza nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1974, 470;

TARZIA, *La durata del processo civile e la tutela dei più deboli*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 317;

TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1996;

TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*³, Milano, 1987;

TARZIA, *Nozioni comuni per un processo civile europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 321;

TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*⁶, Milano, 2015;

TATANGELO, *I limiti di pignorabilità dei trattamenti economici spettanti ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) ed ai pensionati, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Riv. esec. forz.*, 2004, 71;

TATANGELO, *Questioni attuali in tema di espropriazione presso terzi, con specifico riferimento all'espropriazione dei crediti della pubblica amministrazione*, in *Riv. esec. forz.*, 2003, 443;

TEDOLDI, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina dell'espropriazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 1297;

TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Corr. giur.*, 2015, 394;

TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016*, in *Corr. giur.*, 2016, 163;

TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, Padova, 1999;

TESORIERE, *Il processo del lavoro a dieci anni dalla riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 251;

TESORIERE, *Lineamenti di diritto processuale del lavoro*², Padova, 1978;

TISCINI, *Commento sub art. 1 d. lgs. 150/2011*, in *La semplificazione dei riti civili*, a cura di Sassani, Tiscini, Roma, 2011, 4;

TISCINI, *Efficacia e stabilità dei provvedimenti decisorii resi nel corso del procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti assoggettati al regime di tutela reale*, in *Il processo esecutivo (Liber amicorum)*, Torino, 2014, 231;

TISCINI, *Il procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: profili processuali*, in LUISO-TISCINI-VALLEBONA, *La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti*, Torino, 2014, 139;

TISCINI, *Il processo del lavoro: da «rito» a «modello»*, in *Il processo del lavoro quarant'anni dopo. Bilanci e prospettive*, a cura di Tiscini, Napoli, 2015, 11;

TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005;

TISCINI, *L'eterointegrazione del titolo esecutivo nei suoi primi anni di esperienza applicativa. Un bilancio*, in *Riv. esec. forz.*, 2018, 233;

TISCINI, *La eterointegrazione del titolo esecutivo tra fisiologie e patologie del processo civile*, in AA.VV., *Titolo esecutivo ed efficienza della tutela giurisdizionale*, a cura di R. Tiscini, Napoli, 2020, 1;

TISCINI, *Le categorie del processo civile*, Torino, 2017;

TISCINI, *Riflessioni sparse intorno alla tutela costitutiva tra passato e presente*, in AA.VV., *Studi in onore di Bruno Sassani*, Napoli, 2022, 1;

TISCINI, *Sulla stabilità dell'ordinanza di assegnazione del credito nella procedura espropriativa presso terzi*, nota a Cons. Stato, ad. plen., 10 aprile 2012, n. 2, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1350;

TORRENTE, *La funzione della Corte di cassazione nel nuovo processo del lavoro*, in *Per una riforma della giustizia del lavoro in Italia*, Genova, 1965, 28;

TOTA, *Commento sub art. 545 c.p.c.*, in *Commentario al codice di procedura civile*, a cura di COMOGLIO-CONSOLO-VACCARELLA-SASSANI, VI, Torino, 2013, 775;

TOTA, *Mancata dichiarazione del terzo e non contestazione nella nuova disciplina dell'espropriazione forzata presso terzi*, in *Giust. proc. civ.*, 2016, 513;

TRAVI, voce *Espropriazione presso terzi*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1964, 544;

TRISORIO LIUZZI, *Controversie relative al rapporto di lavoro*, in *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Commentario*², diretto da CARINCI e D'ANTONA, Milano, 2000, 1842;

TRISORIO LIUZZI, *Il modello rito del lavoro secondo il d.lgs. 150/2011*, in *Foro it.*, 2012, V, 127;

TRISORIO LIUZZI-DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, Bari, 2021;

TROCKER, *Sezioni specializzate e partecipazione dei laici all'esercizio della giurisdizione civile*, in *Studi in onore di E.T. Liebman*, I, Milano, 1979, 628;

VACCARELLA, *Esecuzione forzata*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, 5;

VACCARELLA, *Eterointegrazione del titolo esecutivo e ragionevole durata del processo*, nota a Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 444;

VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano, 1977;

VACCARELLA, *Il processo civile riformato ed il processo del lavoro*, in *Studi in onore di Crisanto Mandrioli*, Milano, 1995, 425;

VACCARELLA, *L'esecutività della sentenza di primo grado nel processo del lavoro ed il giudizio di appello*, in *Il processo del lavoro nell'esperienza della riforma*, Milano, 1985;

VACCARELLA, *Le linee essenziali del processo esecutivo della Commissione Tarzia*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 369;

VACCARELLA, *Sulla condanna alla reintegrazione dei cassaintegrati*, nota a Trib. Torino 29 gennaio 1985, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, 584;

VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile*, diretta da Andrea Proto Pisani, Torino, 1983;

VACCARELLA, voce *Controversie in materia di lavoro. II) Profili processuali*, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 1988;

VACCARELLA, voce *Espropriazione presso terzi*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, 94;

VACCARELLA, voce *Titolo esecutivo*, in *Enc. giur.*, Roma, 1994, XXXI, 3;

VALLONE, *L'impignorabilità di stipendi e pensioni versati su conto corrente: note a prima lettura del d.l. del 27 giugno 2015, n. 83*, in *www.judicium.it*;

VANZ, *Espropriazione forzata contro la P.A.*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 1094;

VELLANI, *Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2008, 437;

VELLANI, *Appunti sul nuovo processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1973, 1545;

VERDE, *Attualità del principio «nulla executio sine titulo»*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 963;

VERDE, *Diritto processuale civile*⁵, III, Bologna, 2017;

VERDE, *Unicità e pluralità di riti nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 659;

VERDE-OLIVIERI, voce *Processo del lavoro e della previdenza*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987;

VIDIRI, *Cinquant'anni dallo statuto dei lavoratori: verso "L'eclissi del diritto" o verso il "nichilismo giuridico"?*, in *Corr. giur.*, 2020, 61;

VIDIRI, *La lunga e travagliata storia della natura del rapporto di lavoro dei riders tra giudici sovrani e sindacato*, in *Lav. giur.*, 2021;

VIDIRI, *Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro che cambia: riflessioni sul "caso Foodora"*, in *Lav. dir. Europa*, 2019;

VOCINO-VERDE, *Appunti sul processo del lavoro*³, Napoli, 1981;

VULLO, *Esecutività (ed esecuzione) delle sentenze di condanna e inibitoria nelle controversie individuali di lavoro*, in *Studium Iuris*, 2020, 152;

ZANCAN, *Ingiunzione di pagamento europea. Forma e procedura dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea*, *Giur. it.*, 2015, 635;

ZIINO S., *Esecuzione forzata ed intervento dei creditori*, Palermo, 2004;

ZIINO S., *Commento sub art. 499 c.p.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2006, 1051;

ZUCCONI GALLI FONSECA, *Attualità del titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 67;

ZUCCONI GALLI FONSECA, *Misure coercitive e tutela esecutiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 389.